Spedizione in abbonamento postale
70% - D.C.B. Padova
In caso di mancato recapito inviare
al CMP di Padova
per la restituzione al mittente previo pagamento resi

Anno XLII - N. 35

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 31 agosto 2005 **€ 3,50**

DIREZIONE E REDAZIONE: SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 040/3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 040/3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

ITIS - Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - Trieste:

Estratto d'avviso di selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato di un esperto assistente sociale (comparto Regioni e Autonomie locali - cat. D base) con orario a tempo pieno.

Opera Pia Coianiz - I.P.A.B. - Tarcento (Udine):

Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di «dirigente amministrativo» a tempo indeterminato ruolo amministrativo - qualificazione dirigenziale unica C.C.N.L. dirigenza Area III Comparto sanità.

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 agosto 2005, n. 0253/Pres.

Regolamento recante disposizione per il riconoscimento degli enti e istituzioni di rilevanza primaria della minoranza slovena di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 23/2001. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 5, comma 5, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23, come introdotto dall'articolo 5, comma 112, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, che prevede che la Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'articolo 8 della legge regionale 46/1991, approvi con apposite disposizioni regolamentari i criteri per il riconoscimento degli enti ed istituzioni di rilevanza primaria della minoranza slovena di cui alle lettere a) e b) del comma 2 del medesimo articolo 5 della legge regionale 23/2001;

RITENUTO di provvedere alla definizione di un apposito atto regolamentare recante disposizioni per l'individuazione dei criteri, delle modalità e delle procedure istruttorie necessarie per il riconoscimento degli enti di rilevanza primaria della minoranza slovena nonché per la concessione e l'erogazione dei contributi loro assegnati ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge regionale 23/2001;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1889 di data 28 luglio 2005;

DECRETA

È approvato il «Regolamento recante disposizioni per il riconoscimento degli enti e istituzioni di rilevanza primaria della minoranza slovena di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 23/2001», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 5 agosto 2005

ILLY

Regolamento recante disposizioni per il riconoscimento degli enti e istituzioni di rilevanza primaria della minoranza slovena di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 16 della legge 23 febbraio 2001,

n. 38, e in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23, così come sostituito dall'articolo 5, comma 112, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, definisce i requisiti e le procedure per il riconoscimento di ente e istituzione di rilevanza primaria della minoranza slovena, di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23, con i relativi criteri e parametri di valutazione.

CAPO II

ENTI GESTORI DI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, CULTURALI, ARTISTICHE, SCIENTIFICHE, EDUCATIVE E SPORTIVE

Art. 2

(Riconoscimento)

1. Possono essere riconosciuti come enti di rilevanza primaria della minoranza slovena, di seguito denominati enti primari, gli enti, le istituzioni, le associazioni, gli organismi senza fine di lucro non aventi carattere pubblico che svolgono attività rivolte alla minoranza slovena facendo uso, prevalentemente, della lingua slovena e che presentano i seguenti requisiti soggettivi ed oggettivi:

a) essere dotati di autonomia amministrativa e gestionale;

b) svolgere in modo stabile e continuativo, da almeno tre anni, una autonoma attività di produzione o di offerta di servizi nei settori delle attività culturali, artistiche, scientifiche, educative, ricreative e sportive;

c) svolgere la propria attività in un ambito territoriale non esclusivamente locale ovvero svolgere un'attività di particolare originalità e specificità qualitativa.

Art. 3

(Classificazione)

1. Ai fini del riconoscimento di ente di rilevanza primaria della minoranza slovena, i soggetti di cui all'articolo 2 sono classificati distintamente per categoria, in base alla natura delle attività e dei servizi svolti, secondo l'elencazione seguente:

a) Categoria A, comprendente le associazioni e gli Enti che realizzano direttamente un'attività di produzione o di prestazione di servizi nei settori della cultura umanistica, letteraria e scientifica, nelle discipline delle arti figurative, della musica, del teatro, del cinema e dello spettacolo, nel campo degli studi e delle ricerche scientifiche e umanistiche.

b) Categoria B, comprendente organismi a carattere associativo o federativo che svolgono in modo rilevante attività di promozione, sostegno ed aggregazione di circoli e associazioni su una più ampia dimensione territoriale, almeno provinciale, e per uno o più dei settori di attività indicati all'articolo 2, comma 1, lettera b) del presente regolamento.

c) Categoria C, comprendente associazioni ed enti che curano la gestione di centri polivalenti di produzione od offerta culturale oppure di centri di accoglienza e di attività di educazione e formazione dei minori.

Art. 4

(Accertamento dei requisiti soggettivi)

1. Costituiscono elementi per l'accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi:

a) gli atti attestanti il regolare funzionamento degli organi istituzionali e statutari con riguardo allo svolgimento in modo continuativo dell'attività da almeno un triennio e la coerenza dell'attività svolta con la categoria di appartenenza indicata all'articolo 3;

b) la documentazione relativa all'adeguatezza della dotazione strutturale, con riguardo alla disponibilità di una sede adeguata, di attrezzature tecniche e di beni idonei per lo svolgimento della propria attività nonché all'impiego di collaboratori anche volontari;

c) i documenti contabili e di bilancio preventivo e consuntivo con una chiara articolazione delle diverse fonti di entrata e delle varie componenti di spesa.

Art. 5

(Verifica dei requisiti relativi all'attività)

1. Costituiscono elementi per la verifica del livello qualitativo e della dimensione quantitativa dell'attività svolta per tutte le categorie indicate all'articolo 3:

a) la dimensione quantitativa dell'attività, misurata in particolare dal numero delle iniziative organizzate, dalla loro frequenza e regolarità e dal loro ambito di attrazione;

b) la funzione di riferimento dell'ente primario sull'area territoriale servita con il grado di coinvolgimento, dal patrocinio alla compartecipazione finanziaria, di enti pubblici, di realtà economico-commerciali e di altri soggetti qualificati;

c) la rilevanza qualitativa dell'attività, attestata in particolare dalla rilevanza della produzione culturale e scientifica e dal livello delle prestazioni artistiche, scientifiche e professionali;

d) la presenza di strumenti di documentazione dell'attività svolta, anche a carattere permanente e di tipo informatico, quali atti, pubblicazioni, bollettini, pagine web.

2. Costituiscono inoltre elementi per la verifica dei requisiti relativi all'attività per gli enti della categoria B):

a) il volume di attività posto in essere nell'arco dell'anno solare, attestato in particolare dal numero delle iniziative, dalla durata e dalla continuità delle stesse, dal numero dei partecipanti nonché dei circoli e delle associazioni iscritti;

b) la consistenza della struttura associativa, con particolare riguardo al funzionamento degli organi statutari e alla partecipazione interna alla vita associativa.

3. Costituisce inoltre elemento per la verifica dei requisiti relativi all'attività per gli enti della categoria C):

a) l'impatto dell'attività svolta nei confronti della minoranza, misurato dal numero dei partecipanti e fruitori delle varie iniziative culturali o dal numero dei beneficiari dell'attività di formazione ed accoglienza.

CAPO III

ENTI ORGANIZZATORI DI INIZIATIVE INFORMATIVE ED EDITORIALI

Art. 6

(Riconoscimento)

1. Possono essere riconosciuti come enti di rilevanza primaria della minoranza slovena, di seguito denominati enti primari, gli enti, le istituzioni, le associazioni, gli organismi senza fine di lucro non aventi carattere pubblico nonché le società editoriali che svolgono attività rivolte alla minoranza slovena facendo uso, prevalentemente, della lingua slovena e che presentano i seguenti requisiti:

a) essere dotati di autonomia amministrativa e gestionale,

b) svolgere in modo stabile e continuativo, da almeno tre anni, un'attività informativa ed editoriale in lingua slovena,

c) offrire un servizio qualificato espressamente rivolto a soddisfare la domanda della minoranza slovena nei settori dell'editoria e dell'informazione.

Art. 7

(Classificazione)

1. Ai fini del riconoscimento di ente di rilevanza primaria della minoranza slovena rilevano le seguenti tipologie di iniziative informative ed editoriali, svolte da enti della minoranza stessa:

a) pubblicazioni periodiche registrate presso la Cancelleria del Tribunale competente secondo la vigente normativa, su supporto cartaceo e anche su supporto informatico e a diffusione elettronica on line, con almeno il 50% di testo in lingua slovena;

b) notiziari radiofonici o televisivi periodici, facenti capo ad una testata giornalistica e registrati presso la Cancelleria del Tribunale competente secondo la vigente normativa, con almeno il 50% della durata in lingua slovena;

c) produzione editoriale di libri, materiale audiovisivo e multimediale con almeno il 50% del testo o della durata della produzione in lingua slovena;

d) significativa produzione di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena e/o nella sua variante locale da parte di emittenti radiotelevisive locali a carattere privato che trasmettono per almeno il 50% del proprio palinsesto in lingua slovena.

Art. 8

(Accertamento dei requisiti soggettivi)

1. Costituiscono elementi per l'accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi:

a) gli atti attestanti il regolare funzionamento degli organi istituzionali e statutari con riguardo allo svolgimento in modo continuativo dell'attività da almeno un triennio in un rapporto di coerenza con le iniziative informative ed editoriali indicate all'articolo 7;

b) la documentazione relativa all'adeguatezza in genere della dotazione strutturale, con riguardo alla disponibilità di una sede adeguata, di attrezzature tecniche e di beni idonei per lo svolgimento della propria attività nonché all'impiego di personale;

c) i documenti contabili e di bilancio preventivo e consuntivo con una chiara articolazione delle diverse fonti di entrata e delle varie componenti di spesa.

Art. 9

(Verifica dei requisiti relativi all'attività)

1. Costituiscono elementi per la verifica del livello qualitativo e della dimensione quantitativa dell'attività editoriale e informativa svolta:

a) l'impatto delle iniziative informative ed editoriali sulla realtà complessiva della minoranza slovena con riguardo alla loro diffusione territoriale e al grado di coinvolgimento della minoranza stessa;

b) il livello di approfondimento delle tematiche e dei problemi trattati;

c) la qualità del contenuto formale delle iniziative informative ed editoriali svolte, sotto il profilo della veste grafica ed espositiva;

d) l'assenza o la ridotta incidenza percentuale degli introiti derivanti dalla pubblicità nell'ambito delle iniziative svolte.

2. Costituiscono in particolare elementi per la verifica dei requisiti rispetto alle distinte tipologie di cui all'articolo 8:

a) la periodicità della pubblicazione, la tiratura come numero di copie o come previsione di numero medio di visitatori dei siti informatici al giorno - settimana o altri indici previsionali;

b) il numero dei notiziari e la loro frequenza giornaliera;

c) la tiratura, la quantificazione delle pagine o l'indicazione della durata del prodotto editoriale di carattere non periodico.

d) il palinsesto dell'emittente radiotelevisiva richiedente.

CAPO IV

PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO

Art. 10

(Termini e modalità di presentazione della domanda)

1. Gli Enti, le istituzioni, le associazioni, gli organismi operanti nei settori individuati dagli articoli 3 e 7, che intendono chiedere il riconoscimento di ente di rilevanza primaria della minoranza slovena, devono presentare apposita domanda su carta legale, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, indirizzata alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, via del Lavatoio n. 1, 34132 Trieste oppure Piazza XX Settembre, 23, Udine, entro il 15 settembre di ciascun anno. In caso di invio delle istanze a mezzo raccomandata postale, ai fini del rispetto del termine fa fede il timbro postale, purché la raccomandata pervenga alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine. In caso di recapito a mano, o tramite corriere, il rispetto della data di scadenza è comprovata dal timbro di accettazione del protocollo. Le istanze inviate al di fuori del termine non sono prese in considerazione.

2. Gli enti, le istituzioni, le associazioni, gli organismi che aspirano al titolo di ente di rilevanza primaria della minoranza slovena, sono tenuti a presentare la seguente documentazione a corredo della domanda di riconoscimento:

a) scheda informativa di cui all'allegato A;

b) attestazione resa dal legale rappresentante dell'ente, istituzione, associazione, organismo, che le attività svolte sono rivolte alla minoranza slovena facendo uso, prevalentemente, della lingua slovena;

c) atto costitutivo e Statuto in copia conforme. Limitatamente ai soggetti richiedenti di cui al Capo III del presente regolamento, qualora il richiedente sia una società editoriale va presentato un certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Ufficio Registro delle Imprese, di data recente.

d) relazione riepilogativa sull'attività svolta nel triennio precedente unitamente ai bilanci consuntivi relativi al triennio precedente;

e) programma di attività per l'anno in corso e relativo bilancio preventivo.

f) per i soggetti che realizzano le iniziative previste alle lettere a) e b) dell'articolo 7: certificato di iscrizione al Tribunale delle testate giornalistiche riportante la proprietà, la periodicità ed il nominativo del direttore responsabile.

3. Onde consentire agli uffici regionali la verifica della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento, ciascun ente, istituzione, associazione, organismo già riconosciuto per l'anno in corso è tenuto a presentare ogni anno entro lo stesso termine indicato al comma 1 la seguente documentazione oltre a quella già presentata ai sensi dell'articolo 15:

a) richiesta su carta legale, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, istituzione, associazione, organismo, di conferma nell'elenco degli enti di rilevanza primaria della minoranza slovena;

b) attestazione resa dal legale rappresentante dell'ente, istituzione, associazione, organismo, che le attività svolte sono rivolte alla minoranza slovena facendo uso, prevalentemente, della lingua slovena;

c) scheda informativa di cui all'allegato A.

4. In caso di documentazione incompleta, la richiesta della documentazione integrativa o sostitutiva da parte degli uffici deve essere effettuata in unica soluzione ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso). Qualora la documentazione richiesta non pervenga agli uffici entro il termine stabilito, il procedimento si conclude negativamente.

Art. 11

(Istruttoria)

1. Sono ammesse all'istruttoria le istanze, di riconoscimento o di conferma del riconoscimento, pervenute entro i termini indicati all'articolo 10 e regolarmente corredate da tutti gli elementi di documentazione previsti dal presente regolamento.

2. Gli Uffici provvedono all'accertamento dei requisiti formali di ammissibilità delle istanze ai sensi dell'articolo 10 nonché alla verifica dei requisiti soggettivi e di quelli relativi all'attività previsti rispettivamente agli articoli 4 e 5 nonché 8 e 9 del presente regolamento sulla base della documentazione presentata dai soggetti richiedenti.

3. Il mancato rispetto dei requisiti formali di ammissibilità ai sensi dell'articolo 10 costituisce automaticamente motivo di mancato inserimento o di mancata conferma nell'elenco degli enti di rilevanza primaria della minoranza.

Art. 12

(Soglia minima per il riconoscimento e misura del finanziamento)

1. L'accertamento positivo degli elementi rispettivamente evidenziati agli articoli 4 e 5 nonché agli articoli 8 e 9 del presente regolamento costituisce condizione per il riconoscimento o la conferma del titolo di ente e istituzione di rilevanza primaria della minoranza slovena. Il mancato rispetto di tali parametri di soglia costituisce motivo di esclusione.

2. Gli elementi di cui agli articoli 5 e 9 sono in particolare assunti anche come riferimento per la valutazione del livello di rilevanza dell'attività ammessa a contribuzione e per la determinazione dell'entità del contributo a favore degli enti di rilevanza primaria della minoranza slovena. La determinazione della misura dei contributi da assegnare avviene nel rispetto di criteri di coerenza complessiva e in funzione di un obiettivo di costante ricerca di perequazione tra gli interventi.

Art. 13

(Commissione consultiva della minoranza slovena)

1. La Commissione consultiva per le iniziative culturali ed artistiche della minoranza slovena, di cui all'articolo 8 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46, e successive modifiche e integrazioni, esprime il proprio parere di merito sulle istanze di riconoscimento avuto riguardo ai criteri e ai requisiti previsti dal presente regolamento. Esprime altresì il proprio parere in ordine alla determinazione del finanziamento da assegnare a ciascuno degli enti primari.

Art. 14

(Individuazione degli enti riconosciuti ed assegnazione dei contributi)

1. A conclusione dell'istruttoria gli Uffici presentano alla Giunta regionale un'apposita relazione sulle verifiche svolte e sulle valutazioni ed i pareri espressi dalla Commissione consultiva della minoranza slovena in merito all'individuazione degli enti riconosciuti di rilevanza primaria per la minoranza, destinatari degli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 23/2005, e all'indicazione degli importi da assegnare a ciascuno di essi.

2. La Giunta regionale acquisita la relazione degli Uffici ed il parere della Commissione consultiva della minoranza slovena approva l'elenco degli enti di rilevanza primaria della minoranza slovena, suddiviso tra gli enti gestori di attività istituzionali, culturali, artistiche, scientifiche, educative e sportive e gli enti organizzatori di iniziative informative ed editoriali, con la determinazione degli importi da assegnare a ciascuno degli enti primari.

CAPO V

CONCESSIONE, EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 15

(Concessione ed erogazione dei contributi)

1. Il contributo annuale della Regione a favore di ciascuno dei soggetti individuati ai sensi del precedente articolo 14 e nella misura determinata ai sensi del medesimo articolo 14, è concesso ed erogato in unica soluzione anticipata all'inizio di ciascun esercizio. A tal fine la corrispondente istanza da parte da parte del legale rappresentante dell'ente beneficiario, corredata da una relazione riassuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente, dal programma di attività per l'anno di riferimento e dal relativo bilancio preventivo va presentata entro i termini previsti all'articolo 5, comma 5, della legge regionale 23/2001.

2. Il provvedimento di concessione è emesso con la espressa riserva che il contributo può essere oggetto di revoca o rideterminazione qualora, a conclusione del successivo procedimento amministrativo di verifica della documentazione presentata a rendiconto dell'attività realizzata nell'esercizio precedente, venga rilevato un impiego dei fondi non corrispondente alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 16

(Rendicontazione dei contributi)

1. Per la rendicontazione del contributo, il beneficiario della sovvenzione, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo, deve produrre, ai sensi dell'articolo 43, della legge regionale 7/2000, l'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese sostenute assieme al conto consuntivo dell'ente.

2. Con specifico riferimento al riscontro analitico della documentazione attestante l'impiego dei contributi erogati, i beneficiari sono sottoposti a verifica contabile a campione, a mezzo di un apposito controllo disposto dagli Uffici regionali.

3. I beneficiari aventi natura giuridica di società o impresa, sono tenuti alla presentazione a rendiconto della documentazione giustificativa della spesa, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000.

4. La mancata, irregolare o insufficiente rendicontazione del contributo ricevuto, accertata nell'ambito del procedimento di verifica da parte degli Uffici, comporta la revoca totale o parziale dello stesso contributo.

CAPO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 17

(Termine di prima applicazione)

In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente regolamento, per la presentazione delle domande di riconoscimento o di conferma nell'elenco degli enti riconosciuti, di cui all'articolo 10, il termine è fissato al quarantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18

(Sospensione degli effetti di disposizioni concernenti aiuti notificate alla Commissione dell'Unione europea)

Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, e all'articolo 10, comma 2, lettera c), relativamente alle società editoriali, notificate alla Commissione dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea e secondo le modalità di cui alla legge regionale 19 maggio 1998, n. 9 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato), sono

sospesi fino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione medesima.

Art. 19

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

ALLEGATO A

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E PACE

ENTI ED ISTITUZIONI DI INTERESSE PRIMARIO DELLA MINORANZA SLOVENA

(LR 23/2005, art. 5, c. 2, lett. a) e b))

SCHEDA INFORMATIVA

DATI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

Denominazione completa e natura giuridica:

Anno di inizio attività:

Codice Fiscale: Partita I.V.A.:

Sede legale
Via:

Cap: Comune: Prov:

Telefoni
(anche cellulare):

Fax:

E-mail:

Sede amministrativa (se diversa dalla sede legale)

Numero soci

Legale Rappresentante/Presidente
Nome e cognome con l'indirizzo di residenza:

Cariche sociali
Indicare per ogni carica: nome, cognome e funzione

A. PARTE FINANZIARIA

(dati da consuntivo 200_)

Non utilizzare il punto come separatore delle migliaia

Entrate			**Spese**		
Categorie/voci		**in euro**	**Categorie/voci**		**in euro**
A) Entrate proprie (Soci)		,0	**1)** Spese funzionamento (Sede, costi generali di gestione, spese per il personale dipendente)		,0
B) Entrate di natura commerciale (vendita biglietti, pubblicazioni, vendita servizi, ecc.)		,0	**2)** Spese per specifiche iniziative e attività:	**2.1)** Compensi e rimborsi a collaboratori esterni, collaboratori scientifici, esperti, attori, artisti ecc.	,0
C) Contributi pubblici:	**C1)** Regione	,0		**2.2)** Acquisti di beni e servizi (comprese spese di promozione, stampa, pubblicità)	,0
	C2) Stato	,0		**2.3)** Altre spese (comprese spese per ospitalità, rappresentanza, trasporti ecc.)	,0
	C3) Altri Enti pubblici (Comune, Provincia, altri)	,0	**3)** Accantonamenti, investimenti in beni e attrezzature permanenti		,0
D) Altre entrate (Sponsor privati, ecc.)		,0	4) Altre spese (specificare)		
	TOTALE ENTRATE €	,0		**TOTALE SPESE €**	,0
				EVENTUALE DISAVANZO CORRENTE: €	,0

B. PARTE DESCRITTIVA

1. Dotazione strutturale:

Sede permanente: Si ☐ Di proprietà ☐

In affitto ☐

In uso gratuito ☐

No ☐

2. Personale:

Collaboratori stabili: a pagamento n. ☐ a tempo pieno n. ☐

tempo parziale n. ☐

Collaboratori esterni n. ☐

volontari n. ☐

3. *Patrimonio Bibliotecario o Archivistico*

n. volumi/consistenza ☐

pubblica fruibilità si ☐ no ☐

4. Beni strutturali

Non utilizzare il punto come separatore delle migliaia

Elencare **le principali** dotazioni strutturali dell'ente/associazioni quali automezzi, computer, stampanti, scanner, proiettori, videoregistratori, televisori, arredi se di proprietà ecc...

Valore complessivo in euro ☐

5. Attività ed iniziative 200_

Fornire una sintetica elencazione e descrizione delle principali attività e iniziative realizzate nell'anno, evidenziando la rilevanza delle medesime (locale, regionale, ecc.) * e le eventuali collaborazioni instaurate con altri enti ed istituzioni. Per gli enti organizzatori di iniziative informative ed editoriali vanno forniti gli elementi di cui all'art . 9 del Regolamento. Per gli enti compresi nella categoria B) dell'art. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 agosto 2005, n. 0254/Pres.

Legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, articolo 22, comma 1) - Iscrizione di fondi assegnati dallo Stato a titolo di incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale da parte delle piccole imprese ex articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266, in materia di incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa, ha erogato in favore della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia la somma complessiva di euro 8.656,70, a titolo di contributo sulla contribuzione complessiva dovuta agli istituti di previdenza in relazione al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale da parte delle piccole imprese, giusto avviso d'incasso n. 10937 della Tesoreria regionale del 20 giugno 2005;

RAVVISATA la necessità di acquisire al bilancio regionale la predetta assegnazione per le finalità in premessa indicate;

VISTO che nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 esiste l'appropriata unità previsionale di base ma non esiste il pertinente capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi su cui iscrivere la predetta somma di euro 8.656,70, e ritenuto di provvedere alla sua istituzione;

VISTO che nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 esistono sia l'appropriata unità previsionale di base che il pertinente capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi su cui iscrivere la predetta somma di euro 8.656,70;

VISTA la legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 2.3.814 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 430 (2.3.1) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro, con la denominazione «Acquisizione di fondi dallo Stato per incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale da parte delle piccole imprese», è iscritto l'importo di euro 8.656,70 per l'anno 2005.

Art. 2

Nell'unità previsionale di base 9.2.320.1.2972 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 8530 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è iscritto l'importo di euro 8.656,70 per l'anno 2005.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 5 agosto 2005

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 agosto 2005, n. 0255/Pres.

Legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, articolo 22, comma 1) - Iscrizione di fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione dei progetti interregionali e regionali nell'ambito del Programma nazionale «Biocombustibili» (PROBIO) ex articolo 3, comma 4, legge 2 dicembre 1998, n. 423.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che il Direttore Generale del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto n. S/24075 di data 21 dicembre 2004, ha disposto l'impegno di complessivi euro 1.936.713,00 a favore delle Regioni capofila Lombardia, Toscana, Basilicata e Sicilia per la realizzazione dei progetti interregionali per l'attuazione del Programma nazionale «Biocombustibili» (PROBIO) ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 2 dicembre 1998, n. 423, e che, con successivo decreto n. S/10544 di data 17 giugno 2005, ha disposto l'erogazione di detta somma - fondi 2004 - a favore delle Regioni partecipanti ai succitati progetti interregionali, individuando in euro 39.787,24 la quota di contributo da assegnare alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

RAVVISATA la necessità di iscrivere nel bilancio regionale la suddetta assegnazione di euro 39.787,24 per le finalità di cui in premessa;

VISTO che nello stato di previsione dell'entrata e rispettivamente della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, esistono sia le appropriate unità previsionali di base sia i corrispondenti capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi cui fare affluire la predetta assegnazione;

VISTO l'articolo 22, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 2.3.1384 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, è iscritto lo stanziamento di euro 39.787,24 per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 664 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 2

Nell'unità previsionale di base 11.5.330.1.1459 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, è iscritto lo stanziamento di euro 39.787,24 per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6864 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 5 agosto 2005

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 agosto 2005, n. 0257/Pres.

Legge regionale 4/2001, articolo 8, comma 52 e successive modifiche ed integrazioni. Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati

on-line, per le esigenze operative correnti delle Direzioni centrali e della protezione civile della Regione. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni che dispone che per le proprie esigenze operative correnti le Direzioni regionali e i Servizi autonomi sono autorizzati a sostenere spese per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line ed inoltre spese per la partecipazione del personale a specifici corsi, seminari, convegni, iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale, nonché per minute spese di rappresentanza;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato» e successive integrazioni e modificazioni;

VISTI i decreti di approvazione dei regolamenti attualmente in vigore nelle singole Direzioni centrali: D.P.Reg. 25 febbraio 2004, n. 045/Pres., D.P.Reg. 4 maggio 2001, n. 0144/Pres., D.P.Reg. 15 maggio 2001, n. 0162/Pres., D.P.Reg. 1 aprile 2004, n. 0104/Pres., D.P.Reg. 2 maggio 2002, n. 0116/Pres., D.P.Reg. 19 marzo 2004, n.080/Pres., D.P.Reg. 19 novembre 2004, n. 0380/Pres., D.P.Reg. 23 giugno 2004, n. 0203/Pres., D.P.Reg. 24 febbraio 2004, n. 041/Pres., D.P.Reg. 10 novembre 2004, n. 0363/Pres., D.P.Reg. 5 aprile 2004, n.0111/Pres., D.P.Reg. 22 marzo 2004, n. 084/Pres.; nella Direzione generale: D.P.Reg.17 settembre 2004, n.0298/Pres.; nell'Ufficio Stampa: D.P.Reg. 21 luglio 2004, n. 0243/Pres.; nell'Ufficio di Gabinetto: D.P.Reg. 22 luglio 2004, n. 0246/Pres; nella Protezione Civile della Regione: D.P.Reg. 8 agosto 2001, n. 0309/Pres. e nell'Ufficio di collegamento in Bruxelles appartenente alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali: D.P.Reg. 17 agosto 2001, n. 0316/Pres., disciplinanti le spese di cui al citato articolo 8, comma 52, della legge regionale n. 4/2001;

RITENUTO opportuno provvedere all'adozione di un Regolamento unico valevole per:

Protezione civile della Regione, Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, Direzione centrale segretariato generale e riforme istituzionali, Direzione centrale patrimonio e servizi generali, Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, Direzione centrale avvocatura regionale, Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, Direzione centrale salute e protezione sociale, Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto, Direzione centrale attività produttive, Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, ai fini di creare una disciplina univoca per ciò che concerne l'attività derivante dalle sopracitate spese e di provvedere alla conseguente abrogazione dei relativi decreti del Presidente della Regione d'approvazione dei Regolamenti sopraccitati;

CONSIDERATA la peculiarità dei Regolamenti rispettivamente adottati dalla Direzione Generale con D.P.Reg. 17 settembre 2004, n. 0298/Pres., dall'Ufficio di Gabinetto con D.P.Reg. 22 luglio 2004, n. 0246/Pres., dall'Ufficio Stampa della Presidenza della Regione con D.P.Reg. 21 luglio 2004, n. 0243/Pres., e dall'Ufficio di collegamento in Bruxelles con D.P.Reg. 17 agosto 2001, n. 0316/Pres., giustificata dalla specificità delle tipologie di spese da tali Uffici previste;

RITENUTO quindi opportuno mantenere in vigore i Regolamenti rispettivamente adottati dalla Direzione Generale, dall'Ufficio di Gabinetto, dall'Ufficio Stampa della Presidenza della Regione, e dall'Ufficio di collegamento di Bruxelles, applicativi delle spese di cui all'articolo 8, comma 52, della legge regionale n. 4/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1910 del 28 luglio 2005;

DECRETA

È approvato il «Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti delle Direzioni centrali e della protezione civile della Regione», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Trieste, 5 agosto 2005

ILLY

Legge Regionale 4/2001, articolo 8, commi 52 e 53, e successive modifiche ed integrazioni. Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti delle Direzioni centrali e della protezione civile della Regione.

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina le spese dirette che le Direzioni centrali e la protezione civile della Regione sostengono ai sensi dell'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001), e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

(Spese delle Direzioni)

1. Rientrano tra le spese di cui all'articolo 1:

a) attrezzature d'ufficio quali attrezzature informatiche varie, personal computer portatili, stampanti anche a colori e materiali accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo;

b) materiali ed attrezzature d'ufficio quali video-registratori, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione, forniture di pannelli, lavagne luminose, macchine da calcolo, strumenti di misurazione di superficie agraria, compresi i materiali di ricambio, di consumo, ausiliario e accessorio, nonché prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione e restauro per tutto quanto precede;

c) libri, riviste e pubblicazioni considerati di facile consumo o acquistati per essere distribuiti al personale quale strumento di lavoro, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, e quotidiani;

d) beni oggetto di periodica fornitura da parte della Direzione centrale patrimonio e servizi generali, il cui acquisto risulti urgente ed indifferibile;

e) ogni altro tipo di materiale ed attrezzatura che si rendessero necessari e che non rientrino nelle ordinarie tipologie di beni forniti dalla Direzione centrale patrimonio e servizi generali;

f) progettazione e stampa di materiale promozionale delle attività istituzionali, quali ad esempio depliant, brochure, pubblicazioni, cd rom;

g) partecipazione del personale a specifici corsi, seminari, convegni ed iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale;

h) acquisto di coppe, medaglie, pubblicazioni e realizzazioni artistiche da assegnare per esigenze di rappresentanza;

i) spese di minuta rappresentanza, quali colazioni e piccole consumazioni in occasione di incontri con personalità o autorità estranee all'Amministrazione o di riunioni prolungate dei Direttori centrali, ad adeguati livelli di rappresentanza, ed in occasione di riunioni di organi collegiali.

Art. 3

(Limiti d'importo)

1. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi non può superare euro 20.000,00 al netto di ogni onere fiscale.

2. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture, dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa, stabilito dal comma 1.

Art. 4

(Competenze per l'esecuzione delle spese)

1. Il Direttore centrale dispone le spese, di cui all'articolo 1, ed incarica il Direttore di Servizio presso il quale il dipendente di cui al comma 52 dell'articolo 8 della opera nella veste di funzionario delegato, di provvedere alla sua nomina e di autorizzare una apertura di credito a suo nome per l'esecuzione delle relative spese.

Art. 5

(Modalità di esecuzione delle spese)

1. Salvo quanto è disposto dall'articolo 6, per l'esecuzione delle spese di cui all'articolo 1 sono richiesti preventivi od offerte ad almeno tre soggetti.

2. La richiesta di preventivi, di cui al comma 1, contiene la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penalità da applicare in caso di ritardi o inadempienze, la riserva ad agire per il risarcimento degli eventuali danni, la riserva ad aggiudicare o meno la fornitura o il servizio ad insindacabile giudizio dell'amministrazione regionale, nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'Amministrazione.

3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni, sono specificati i criteri di scelta avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi pervenuti la scelta è effettuata su quello ritenuto più conveniente, secondo i criteri indicati al comma 3.

5. La procedura si intende validamente esperita anche qualora pervenga una sola offerta.

Art. 6

(Ricorso ad un determinato contraente)

1. È consentito il ricorso ad un determinato contraente:

a) nei casi di unicità, specificità o di urgenza delle forniture;

b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;

c) qualora la spesa non superi l'importo di euro 5.000,00 (cinquemila/00), al netto di ogni onere fiscale;

d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato;

e) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale e all'ampliamento di quelle

esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia, anche tecnica, differente, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;

f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'Amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Salvi i casi di cui alle lettere c) e d) del comma 1, ai fini del presente articolo è richiesto il parere di congruità, espresso dal Direttore del Servizio della Direzione nell'interesse del quale è rivolto l'acquisto, ovvero dal Direttore centrale della stessa.

Art. 7

(Ordinazione dei beni)

1. L'ordinazione dei beni è effettuata dal funzionario delegato, su ordine del Direttore centrale mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo, secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione dei beni, contenente gli elementi, di cui all'articolo 4, comma 2, è redatta in duplice copia, di cui una è trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'Amministrazione.

Art. 8

(Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese)

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito, munite dell'attestazione della regolarità della fornitura da parte del funzionario delegato.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su apertura di credito presso la Tesoreria regionale, intestate al funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito, previste dal comma 2.

4. Il funzionario delegato provvede alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito.

Art. 9

(Gestione dei beni mobili)

1. Al vice consegnatario della Direzione centrale è affidata la gestione dei beni acquisiti ai sensi del presente Regolamento.

Art. 10

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del regolamento di contabilità dello Stato.

Art. 11

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati i Regolamenti approvati con i seguenti D.P.Reg.: D.P.Reg. 25 febbraio 2004, n. 045/Pres., D.P.Reg. 4 maggio 2001, n. 0144/Pres., D.P.Reg. 15 maggio 2001, n. 0162/Pres., D.P.Reg. 1 aprile 2004, n. 0104/Pres., D.P.Reg. 2 maggio 2002, n. 0116/Pres., D.P.Reg. 19 marzo 2004, n. 080/Pres., D.P.Reg. 19 novembre 2004, n. 0380/Pres., D.P.Reg. 23 giugno 2004, n. 0203/Pres., D.P.Reg. 24 febbraio 2004, n. 041/Pres., D.P.Reg. 10 novembre 2004, n. 0363/Pres., D.P.Reg. 5 aprile 2004, n. 0111/Pres., D.P.Reg. 8 agosto 2001, n. 0309/Pres., D.P.Reg. 22 marzo 2004, n. 084/Pres.

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 agosto 2005, n. 0260/Pres.

Legge regionale 1/2005, articolo 6, comma 101 - Regolamento per la concessione di finanziamenti alle Camere di commercio per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 6, comma 100 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (legge finanziaria 2005) con cui si autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi alle Camere di commercio per l'attuazione di specifiche iniziative, al fine di migliorare l'efficacia dell'intervento pubblico in favore del sistema produttivo del Friuli Venezia Giulia, sostenendo la promozione commerciale all'estero e favorendo il processo di internazionalizzazione delle imprese;

VISTO l'articolo 6, comma 101 della citata legge regionale 1/2005, che demanda ad apposito regolamento l'individuazione dei criteri e delle modalità d'intervento delle Camere di commercio per l'attuazione delle anzidette iniziative;

CONSIDERATO che:

- le Camere di commercio, espressamente individuate dalla citata normativa quali soggetti attuatori degli interventi promozionali in parola, sono già partners della Regione per la realizzazione dei programmi di promozione all'estero cofinanziati dal Ministero delle Attività Produttive e dall'Istituto nazionale per il Commercio Estero;
- l'attività di sostegno alla promozione affidata alle Camere di commercio con la precitata normativa regionale è da ritenersi a tutti gli effetti attività istituzionale;

RITENUTO di conseguenza ammissibile, in sede di prima applicazione del regolamento, il finanziamento delle iniziative avviate successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 1/2005 e prima della presentazione della domanda, ferma restando l'individuazione delle spese ammissibili specificate nel regolamento in parola;

RITENUTO di adottare il «Regolamento per la concessione di finanziamenti alle Camere di commercio per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese»;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso);

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

SU CONFORME della Giunta regionale n. 1800 del 22 luglio 2005;

DECRETA

È approvato il «Regolamento per la concessione di finanziamenti alle Camere di commercio per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 9 agosto 2005

ILLY

L.R. 1/2005 articolo 6, comma 101. Regolamento per la concessione di finanziamenti alle Camere di commercio per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese.

CAPO I

FINALITÀ

Art. 1

(Finalità)

1. In attuazione dell'articolo 6, comma 101, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (legge finanziaria 2005), il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità d'intervento delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, di seguito denominate Camere di commercio, per l'attuazione di specifiche iniziative dirette:

a) a promuovere i processi di internazionalizzazione, intesa a sostenere i sistemi produttivi locali nell'acquisizione di conoscenze, competenze ed esperienze fondamentali per radicarsi sui mercati internazionali;

b) a valorizzare ed a rafforzare la presenza dei sistemi produttivi locali sui mercati esteri, attraverso la realizzazione di una serie di azioni di promozione e di «accompagnamento».

CAPO II

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 2

(Soggetti beneficiari)

1. Le Camere di commercio di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine beneficiano dei finanziamenti finalizzati all'attuazione di specifiche iniziative per favorire l'internazionalizzazione delle imprese di cui al comma 2, con sede operativa nel territorio regionale.

2. Beneficiano delle iniziative attuate dalle Camere di commercio le PMI dei settori industriale, artigianale, commerciale, turistico nonché di servizio rientranti nelle classi e categorie di cui all'allegato A.

3. I soggetti di cui al comma 2 devono rientrare nei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

4. Per l'attuazione dei programmi di promozione rivolti ai Paesi comunitari, ai Paesi dell'area EFTA e ai Paesi candidati all'adesione, le Camere di commercio verificano il rispetto, da parte delle PMI, delle condizioni poste dai regolamenti (CE) n. 68/2001 e n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L. n. 10, del 13 gennaio 2001.

CAPO III

PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 3

(Presentazione della domanda contenente il programma di attività promozionale)

1. Le Camere di commercio presentano alla Direzione centrale attività produttive, Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario, anche con iniziativa congiunta, la domanda contenente il programma di attività promozionale.

2. La domanda di cui al comma 1 deve pervenire entro il 31 gennaio di ciascun anno. Nel caso di consegna diretta o di spedizione postale ordinaria fa fede la data del timbro datario apposto dagli Uffici regionali mentre nel caso di spedizione tramite lettera raccomandata o tramite mezzi telematici fa fede la data di spedizione.

3. La domanda deve essere accompagnata dal programma di attività promozionale costituito:

a) da uno schema riassuntivo con l'elenco dei costi preventivati e dei risultati attesi sui singoli progetti;

b) da una scheda descrittiva di ogni singolo progetto secondo lo schema di cui all'allegato B, che illustri in modo chiaro e sintetico le azioni promozionali programmate, i costi preventivati ed i risultati attesi;

c) da una relazione illustrativa di sintesi, corredata da una dettagliata descrizione dei vari progetti e da un elenco delle azioni camerali.

4. I progetti sono redatti preferibilmente riunendo le azioni promozionali da svolgere per aree progettuali omogenee, come definite dall'articolo 4.

5. Il programma contiene un'analisi dei benefici attesi ed individua gli indicatori e gli standards di successo da applicare consuntivamente, al fine di misurare i risultati dei progetti, facendo ricorso, ove possibile, ad indicatori di tipo valutativo.

6. Il programma di attività promozionale può essere aggiornato o integrato con nuove iniziative almeno trenta giorni prima della loro esecuzione e comunque non oltre il 31 luglio di ciascun anno, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4.

7. Nel caso di iniziative intraprese congiuntamente la domanda di cui al comma 1 individua l'ente camerale capofila destinatario del finanziamento ed è sottoscritta dai presidenti delle Camere di commercio interessate.

Art. 4

(Iniziative finanziabili)

1. Sono finanziabili le iniziative promozionali che rientrano nelle seguenti aree progettuali:

a) area informativa: riviste, bollettini, newsletter, cataloghi, repertori, pubblicità sui media, seminari, sportelli informativi e siti web in Internet;

b) area formativa e dell'addestramento professionale: corsi diretti alle imprese (specie nei settori della gestione dei processi di esportazioni e della pianificazione dei percorsi di internazionalizzazione);workshop, seminari e azioni di sensibilizzazione degli operatori locali (outgoing);

c) area dei contatti per la conclusione di affari: partecipazione diretta a eventi fieristici;missioni istituzionali all'estero per la definizione di accordi di partenariato istituzionale;assistenza e accompagnamento di delegazioni di operatori a manifestazioni fieristiche;missioni e sensibilizzazione di operatori esteri (incoming);

d) area di assistenza alle imprese, di consulenza precompetitiva e di indagine esplorativa sui mercati tradizionali ed emergenti;

e) altre iniziative promozionali, per specifiche aree geografiche o per specifici settori produttivi.

2. Non sono finanziabili iniziative avviate prima della presentazione della domanda.

Art. 5

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le spese da sostenersi per l'attuazione delle iniziative promozionali, anche tramite le Aziende speciali camerali, previste dall'articolo 4 e, in particolare le spese per il personale.

2. Le spese del personale di cui al comma 1 sono determinate in misura forfettaria sulla base dei costi presunti e non possono superare complessivamente la percentuale del 15% dell'importo totale delle spese per l'attuazione del programma di attività promozionale.

Art. 6

(Istruttoria)

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la tipologia di intervento richiedendo, ove necessario, la documentazione integrativa.

Art. 7

(Concessione dei finanziamenti)

1. I finanziamenti sono concessi alle Camere di commercio, avuto riguardo ai limiti di disponibilità di bilancio, correlati al patto di stabilità e crescita.

2. Ai fini della concessione dell'incentivo sono considerate prioritarie le iniziative intraprese congiuntamente tra le Camere di commercio, ai sensi dell'articolo 6, comma 101 della legge regionale 1/2005.

3. Nel caso in cui le iniziative siano intraprese disgiuntamente, l'incentivo è concesso in proporzione al numero delle imprese iscritte al Registro di ciascun ente camerale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

4. Nel caso in cui le Camere di commercio intraprendano iniziative sia in forma congiunta che disgiunta, la ripartizione prevista al comma 3 è effettuata con le risorse finanziarie disponibili dopo la concessione di cui al comma 2.

5. Il Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario comunica tempestivamente alle Camere di commercio la concessione dell'incentivo, il termine e le modalità per la rendicontazione ed il nominativo del responsabile dell'istruttoria.

6. Il Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario comunica tempestivamente alle Camere di commercio l'inammissibilità dell'incentivo nei casi di esaurimento delle risorse finanziarie.

Art. 8

(Rendicontazione delle spese)

1. Il termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione è di ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione. È consentita la richiesta di proroga del termine, per una durata massima di dodici mesi, ed a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

3. La rendicontazione delle iniziative promozionali è costituita da una relazione redatta utilizzando lo schema di cui all'allegato C, riepilogativo dei costi sostenuti per la realizzazione dell'attività ed è sottoscritta, in caso di iniziative intraprese congiuntamente, dal segretario generale dell'ente camerale capofila.

Art. 9

(Erogazione dei finanziamenti)

1. I finanziamenti sono erogati entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione, compatibilmente con i limiti del patto di stabilità e crescita.

2. L'importo da erogare è commisurato all'importo totale dei costi sostenuti dalla Camera di commercio per l'attuazione del programma di attività promozionale al netto dei ricavi (altri incentivi pubblici, sponsorizzazioni di eventi e prodotti, ricavi derivanti dall'erogazione di servizi) connessi all'attuazione del programma medesimo.

3. Gli importi pari o superiori a 30.000 euro possono essere erogati in via anticipata, in misura non superiore al 40 per cento dell'importo concesso, compatibilimente con i limiti del patto di stabilità e crescita.

CAPO IV

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 10

(Obblighi dei beneficiari)

1. Fatto salvo il rispetto del termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione, le Camere di commercio, prima di procedere ad eventuali variazioni nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative ammesse a contributo, chiedono la relativa autorizzazione al Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario, entro i limiti di spesa ammessa.

2. Al fine di assicurare un'adeguata proiezione delle Camere di commercio verso gli operatori potenzialmente interessati alle iniziative previste dal presente regolamento, le Camere medesime sono tenute a valorizzare la conoscenza dei progetti previsti dal programma di attività promozionale, prevedendo un'azione di presentazione pubblica delle azioni programmate.

3. In armonia con quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2001, n. 15 (Disposizioni generali in materia di riordino della Regione e conferimento di funzioni e compiti alle Autonomie locali), le Camere di commercio comunicano all'Unione europea, per il tramite dell'Amministrazione regionale, l'attuazione delle eventuali misure di incentivo alle imprese ricomprese nei programmi promozionali, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 68/2001 e n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, ai fini del rispetto degli adempimenti ivi previsti.

Art. 11

(Controlli)

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso) l'Amministrazione regionale può effettuare presso le Camere di commercio controlli in relazione all'attuazione del programma promozionale.

CAPO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 12

(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000.

Art. 13

(Norme transitorie)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 ed in sede di prima applicazione del presente regolamento, sono finanziabili le iniziative avviate prima della presentazione della domanda e successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 1/2005.

2. Le Camere di commercio presentano alla Direzione centrale attività produttive, Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario, anche con iniziativa congiunta, la domanda contenente il programma di attività promozionale per il 2005, secondo le modalità previste dall'articolo 3 ed entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 14

(Norma interpretativa)

1. Il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Allegato A
(Riferito all'art. 2, c. 2)

72.20	Fornitura di software e consulenza informatica
72.60.1	Servizi di telematica, robotica, eidomatica
73.10	Ricerca applicata e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria
74.12.2	Attività delle società di certificazione dei bilanci
74.20	Attività in materia di architettura, in ingegneria ed altre attività tecniche
74.30	Collaudi e analisi tecniche
74.70	Servizi di pulizia e disinfestazione
74.82	Attività di imballaggio, confezionamento
90.00.1	Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
90.00.2	Smaltimento e depurazione delle acque di scarico ed attività affini
93.01.1	Servizi di lavanderia

Allegato B
(Riferito all'art. 3, c. 3)

Modello per la redazione dei progetti

1. Progetto n.

2. Denominazione del progetto:

3. Obiettivo del progetto:

4. Descrizione delle azioni promozionali (per ciascuna indicare fasi, tempi e luoghi):

5. Eventuali partners nella realizzazione del progetto e rispettivi ruoli:

6. Indicatori e standard da applicare consuntivamente per misurare i risultati del progetto:

7. Costi previsti per la realizzazione dell'attività::

7.1 Costi di personale:

Nome e cognome oppure funzione camerale	costo del giorno/uomo	nn. giorni/uomo	costo previsto
Totale costo del personale			

Nota: Nel calcolo del costo del giorno/uomo si proceda nel suddividere per 220 giorni lavorativi standard il costo complessivo del singolo dipendente (costo lordo del dipendente comprensivo di oneri previdenziali, assistenziali, accantonamento al Fondo di fine rapporto e ogni altro onere diretto che costituisca retribuzione di fatto).

7.2 Costi per l'acquisto di beni d'investimento:

Tipologia di acquisto	Scopo dell'acquisto	Costo previsto
Totale del costo previsto per i beni d'investimento		

7.3 Costi per l'acquisto di servizi:

Tipologia di acquisto	Scopo dell'acquisto	Costo previsto
Totale del costo previsto per servizi		

7.4. Tabella di riepilogo dei costi previsti

Tipologia di costo	Costo previsto
costi di personale costi per l'acquisto di beni costi per l'acquisto di servizi	
totale generale dei costi previsti	

8. Ricavi previsti per la realizzazione dell'attività

Tipo di ricavo	Ricavo previsto
Da contributi pubblici diversi dal contributo regionale Da sponsorizzazioni di eventi e prodotti della Camera Per l'erogazione di servizi	
Totale generale dei ricavi previsti	

9. Analisi dei benefici attesi:

Il Presidente

....

Allegato C
(Riferito all'art. 8, c. 3)

Modello per la relazione di esecuzione dei progetti

1. Rendiconto riferito al progetto n.

2. Denominazione del progetto:

3. Attuazione delle azioni promozionali (per ciascuna indicare fasi, tempi e luoghi):

4. Descrizione dei risultati del progetto , con riferimento alla misurazione degli standard di successo, in base agli indicatori previsti in fase di presentazione del progetto:

5. Partners nella realizzazione del progetto e rispettivi ruoli:

6. Costi sostenuti per la realizzazione dell'attività:

6.1 Costi di personale:

Nome e cognome oppure funzione camerale	costo del giorno/uomo	nn. giorni/uomo	costo sostenuto
Totale costo del personale			

Nota: Nel calcolo del costo del giorno/uomo si proceda nel suddividere per 220 giorni lavorativi standard il costo complessivo del singolo dipendente (costo lordo del dipendente comprensivo di oneri previdenziali, assistenziali, accantonamento al Fondo di fine rapporto e ogni altro onere diretto che costituisca retribuzione di fatto).

6.2 Costi per l'acquisto di beni d'investimento:

Tipologia di acquisto	Scopo dell'acquisto	costo sostenuto
Totale del costo sostenuto per i beni d'investimento		

6.3 Costi per l'acquisto di servizi:

Tipologia di acquisto	Scopo dell'acquisto	costo sostenuto
Totale del costo sostenuto per servizi		

6.4. Tabella di riepilogo dei costi sostenuti

Tipologia di costo	costo sostenuto
costi di personale costi per l'acquisto di beni costi per l'acquisto di servizi	
totale generale dei costi sostenuti	

7 Ricavi accertati per la realizzazione dell'attività

Tipo di ricavo	Ricavo accertato
Da contributi pubblici diversi dal contributo regionale Da sponsorizzazioni di eventi e prodotti della Camera Per l'erogazione di servizi	
Totale generale dei ricavi accertati	

8. Analisi dei benefici conseguiti:

Il Presidente

....

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 agosto 2005, n. 0263/Pres.

Inserimento di tre Associazioni nel registro regionale delle Associazioni dei presentatori di attività professionali non ordinistiche ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 13/2004 (Interventi in materia di professioni).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Interventi in materia di professioni»;

VISTO, in particolare, l'articolo 4 di detta legge regionale, il quale prevede l'istituzione di un registro regionale delle Associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche;

VISTO il Regolamento approvato con proprio decreto n. 0372/Pres. di data 11 novembre 2004 e sue successive modificazioni ed integrazioni con il quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità di inserimento nel registro regionale delle associazioni in parola, giusta articolo 4, comma 4, della legge regionale 13/2004;

ATTESO che le sottoindicate Associazioni di prestatori di attività professionali non ordinistiche, aventi sede legale ed operativa nel territorio regionale, ex articolo 1 bis, comma 1, lettera a) del Regolamento sopra richiamato, hanno presentato domanda di inserimento nel registro di cui all'articolo 4 della legge regionale 13/2004, nella data a fianco di ciascuna indicata:

1.	A.N.Co.T. F.V.G. - Associazione nazionale consulenti tributari del Friuli Venezia Giulia	22 aprile 2005
2.	A.R.S. - F.V.G. - Associazione regionale shiatsu operatori professionisti Friuli Venezia Giulia	8 luglio 2005
3.	A.C.T.A. - Associazione consulenti tecnici ambientali Friuli Venezia Giulia	22 luglio 2005

ATTESO che la rispondenza della documentazione prodotta dalle associazioni in parola a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del Regolamento di esecuzione, nonché dall'articolo 4, comma 3, della legge regionale 13/2004 e sue successive modificazioni ed integrazioni e, più dettagliatamente, dall'articolo 5 del Regolamento medesimo, è stata accertata dal Servizio competente in materia;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1905 di data 28 luglio 2005;

DECRETA

1. Sono inserite nel registro regionale di cui all'articolo 4, della legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 le sottoindicate Associazioni di prestatori di attività professionali non ordinistiche le quali hanno sede legale ed operativa nel territorio regionale ed hanno presentato, ai fini dell'inserimento, la prescritta documentazione il cui contenuto corrisponde all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 13/2004 ed al relativo Regolamento di attuazione:

- A.N.Co.T. F.V.G. - Associazione nazionale consulenti tributari del Friuli Venezia Giulia;
- A.R.S. - F.V.G. Associazione regionale shiatsu operatori professionisti - Friuli Venezia Giulia;:
- A.C.T.A. - Associazione consulenti tecnici ambientali Friuli Venezia Giulia.

2. Le Associazioni di cui la punto 1. sono inserite nel registro regionale rispettivamente ai numeri 1, 2 e 3.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 11 agosto 2005

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 agosto 2005, n. 0268/Pres.

Inserimento di una Associazione nel registro regionale delle Associazioni dei presentatori di attività professionali non ordinistiche ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 13/2004 (Interventi in materia di professioni).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Interventi in materia di professioni»;

VISTO, in particolare, l'articolo 4 di detta legge regionale, il quale prevede l'istituzione di un registro regionale delle Associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche;

VISTO il Regolamento approvato con proprio provvedimento n. 0372/Pres. di data 11 novembre 2004 e sue successive modificazioni ed integrazioni con il quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità di inserimento nel registro regionale delle associazioni in parola, giusta articolo 4, comma 4, della legge regionale 13/2004;

ATTESO che l'Associazione OMNISALUS, Associazione di figure mediche non ordinistiche, avente sede legale ed operativa nel territorio regionale, ex articolo 1 bis, comma 1, lettera a) del Regolamento sopra richiamato, ha presentato domanda di inserimento nel registro di cui all'articolo 4 della legge regionale 13/2004, in data 14 giugno 2005;

ATTESO che la rispondenza della documentazione prodotta dall'associazione in parola a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del Regolamento di esecuzione, nonché dall'articolo 4, comma 3, della legge regionale 13/2004 e sue successive modificazioni ed integrazioni e, più dettagliatamente, dall'articolo 5 del Regolamento medesimo, è stata accertata dal Servizio competente in materia;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1998 di data 3 agosto 2005;

DECRETA

1. È inserita nel registro regionale di cui all'articolo 4, della legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 l'Associazione OMNISALUS, Associazione di figure mediche non ordinistiche, la quale ha sede legale ed operativa nel territorio regionale ed ha presentato, ai fini dell'inserimento, la prescritta documentazione il cui contenuto corrisponde all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 13/2004 ed al relativo Regolamento di attuazione.

2. L'Associazione di cui la punto 1. è inserita nel registro regionale al numero 4.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 12 agosto 2005

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 agosto 2005, n. 0270/Pres.

D.P.R. 361/2000, articolo 2 - Fondazione «Ospizio Marino di Grado» - Gorizia. Approvazione del nuovo statuto.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con D.P.G.R. n. 0236/Pres. del 21 luglio 1999 è stata approvata la depubblicizzazione

dell'istituzione di pubblica assistenza e beneficenza «Ospizio Marino di Grado», con sede in Gorizia, con il contestuale riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della Fondazione «Ospizio Marino di Grado» ONLUS, avente sede a Gorizia, e l'approvazione del relativo statuto;

VISTA la domanda del 16 giugno 2005 del Presidente della Fondazione sopra menzionata diretta ad ottenere l'approvazione del nuovo statuto deliberato dal Consiglio di amministrazione della Fondazione nella seduta del 9 maggio 2005;

VISTO il verbale di detta seduta, a rogito del dott. Antonio Grimaldi, notaio in Grado (Gorizia), rep. n. 54956, racc. n. 6629, registrato a Monfalcone (Gorizia) il 30 maggio 2005 al n. 1071/1;

ESAMINATE le motivazioni poste a fondamento del nuovo statuto - rivolte essenzialmente ad adeguare le clausole statutarie alle mutate esigenze operative della Fondazione - e riconosciuta l'opportunità e la legittimità delle stesse;

VISTA l'assenza di rilievi da parte della Direzione centrale salute e protezione sociale;

VISTO l'articolo 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;

VISTI gli articoli 4, 5, 8 e 42 dello Statuto di autonomia;

DECRETA

– È approvato il nuovo statuto della Fondazione «Ospizio Marino di Grado» onlus, avente sede a Gorizia, deliberato dal Consiglio di amministrazione della Fondazione medesima nella seduta del 9 maggio 2005, nel testo che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

– Il nuovo statuto produce effetti a seguito dell'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 12 agosto 2005

ILLY

STATUTO

DELL'OSPIZIO MARINO DI GRADO

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ONLUS

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Origine e natura giuridica - Sede

1.1 L'Ospizio Marino di Grado, Ente senza finalità di lucro, con sede legale in Gorizia, fu fondato nel 1873 ad iniziativa di un Comitato di cittadini goriziani.

1.2 Attualmente l'Ente è una fondazione di diritto privato (nel prosieguo «la Fondazione»), disciplinata dagli articoli 12 e seguenti del codice civile e si configura altresì come ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale).

Art. 2

Modificazione dello Statuto

2.1 La modificazione del presente Statuto deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2.2 Lo Statuto deve essere interpretato secondo le regole civilistiche dell'interpretazione dei contratti, ed in base ai criteri recati dall'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

TITOLO II

SCOPI, FINALITÀ E ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE

Art. 3

Scopi e finalità della Fondazione

3.1 La Fondazione persegue finalità di solidarietà sociale, con esclusione di ogni scopo di lucro.

3.2 Scopo della Fondazione è quello di provvedere alla cura ed all'accoglimento nelle proprie strutture di soggetti affetti da infermità fisiche, funzionali e neuromotorie, anche temporanee, ovvero di minori o adulti bisognevoli di soggiorni climatici e riabilitativi, nonché di promuovere e favorire ogni iniziativa volta a individuare, sperimentare, applicare e diffondere metodologie innovative nell'ambito dei settori della diagnostica, della cura, nonché dell'assistenza e riabilitazione presso idonei Centri e Strutture da attivare a tali scopi anche attraverso apposite convenzioni.

Art. 4

Attività della Fondazione

4.1 L'assistenza e le cure in genere vengono erogate dalla Fondazione prevalentemente in favore di soggetti svantaggiati, assistiti da Enti pubblici o privati, previa stipula di apposite convenzioni.

4.2 La Fondazione ospita inoltre privati, a titolo gratuito o semi-gratuito sempre che le condizioni economiche del nucleo di appartenenza, debitamente accertate, risultino precarie.

4.3 Eventuali prestazioni a titolo oneroso a favore di privati, saranno erogate secondo le direttive definite dal Consiglio di Amministrazione.

4.4 Per il perseguimento degli scopi statutari la Fondazione può inoltre:

(a) svolgere attività di formazione, ed organizzare corsi o seminari, attinenti direttamente o indirettamente ai settori di interesse della Fondazione, anche nell'ambito della formazione continua in campo sanitario;

(b) stipulare accordi di collaborazione, o acquisire partecipazioni, anche di controllo, ovvero costituire enti o società che svolgano la propria attività nel settore sanitario o socio-sanitario.

4.5 È vietato alla Fondazione svolgere attività diverse da quelle citate nel Titolo II, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO III

GLI ORGANI

Art. 5

Gli Organi della Fondazione

5.1 Gli Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;

– il Presidente;

– il Collegio dei revisori.

Art. 6

Consiglio di Amministrazione

6.1 La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, nominati dai seguenti soggetti:

n. 1 dalla Provincia di Gorizia;

n. 1 dal Comune di Grado;

n. 1 dalla GIT (Grado Impianti Turistici S.p.A.);

n. 1 dall'Azienda per i servizi sanitari n. 2 Isontina di Gorizia;

n. 2 dalla Presidenza regionale Friuli - Venezia Giulia dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

n. 1 dall'Associazione regionale Disabili ONLUS.

6.2. Il Presidente ed il Vice Presidente vengono eletti nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione, convocata dal membro più anziano. Tutti i componenti restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

6.3 I componenti del Consiglio di Amministrazione che per qualsiasi causa cessano dall'incarico prima della scadenza del mandato, sono sostituiti da nuovi consiglieri. Questi ultimi rimangono in carica per il tempo che vi sarebbero rimasti i primi e scadono alla medesima data.

6.4 I consiglieri dimissionari, ovvero decaduti per l'intervenuta scadenza del mandato, rimangono in carica fino all'insediamento dei successori. Qualora i nuovi amministratori non vengano nominati dai rispettivi Enti entro il termine tassativo di sessanta giorni dalla richiesta formale di nomina formulata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, provvederà alla loro sostituzione per cooptazione il Consiglio di Amministrazione stesso, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica.

6.5 Gli amministratori possono essere revocati solo per giusta causa.

6.6 Gli amministratori revocati, ovvero decaduti per qualunque ragione diversa dall'intervenuta scadenza del mandato, dovranno essere sostituiti dai rispettivi Enti entro il termine tassativo di sessanta giorni dalla richiesta formale di nomina formulata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Scaduto tale termine, vi provvederà per cooptazione il Consiglio di Amministrazione stesso, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica.

Art. 7

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

7.1 Il Consiglio di Amministrazione formula gli indirizzi per la gestione e programmazione della Fondazione, vigila sull'osservanza dello Statuto, sulla regolare gestione morale della Fondazione. Spetta al medesimo Consiglio di Amministrazione ogni potere di amministrazione straordinaria, ed ordinaria quanto alle sole attribuzioni menzionate al seguente articolo 7.2.

7.2 In particolare il Consiglio di Amministrazione:

a) vigila sull'osservanza dello Statuto, sulla regolare gestione morale e contabile della Fondazione, e delinea gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione stessa;

b) approva il bilancio di previsione per l'anno successivo entro il mese di dicembre di ciascun anno e quello consuntivo entro il mese di aprile dell'anno seguente, e delibera le variazioni del bilancio di previsione che si rendono necessarie nel corso dell'esercizio;

c) delibera le convenzioni con enti e persone giuridiche;

d) delibera l'acquisizione di partecipazioni ovvero la costituzione di enti e persone giuridiche, con le finalità di cui all'articolo 4.4 che precede;

e) delibera l'istituzione ed i criteri di applicazione delle tariffe;

f) delibera l'accettazione di rilevanti contributi, donazioni, lasciti ed elargizioni;

g) delibera l'acquisto degli immobili e dei beni mobili registrati;

h) delibera l'alienazione dei beni che formano parte del patrimonio, nonché la destinazione delle somme ricavate;

i) delibera la concessione di diritti reali ovvero di garanzie reali sui beni che formano parte del patrimonio;

l) delibera la contrazione di mutui e finanziamenti;

m) delibera la costituzione di provviste o l'investimento delle eccedenze di bilancio e delle risorse economiche;

n) delibera gli eventuali regolamenti per la disciplina delle attività svolte dalla Fondazione;

o) provvede alla nomina dei membri del Collegio dei Revisori qualora non vengano nominati tassativamente entro 30 giorni dalla richiesta formale di nomina formulata dalla Fondazione agli enti competenti. Determina inoltre il compenso dei Revisori, entro il limite massimo dei compensi previsti per i componenti degli organi di revisione degli enti locali, e comunque in misura non superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente in materia di ONLUS;

p) delibera, con la maggioranza assoluta dei componenti in carica, le modifiche dello Statuto da sottoporre all'Autorità regionale per l'approvazione nei modi di legge;

q) delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente o ad altri Consiglieri in aggiunta a quelli già loro spettanti per statuto.

7.3 Il Consiglio di Amministrazione procede all'assunzione ed al licenziamento del personale dipendente, e ne determina il trattamento giuridico ed economico.

7.4 È in facoltà di ciascun Consigliere visitare i locali dell'Ospizio Marino al fine di verificare la regolarità delle attività ivi svolte, nonché di assumere tutte le notizie, le informazioni e gli atti ritenuti necessari, presso le sedi della Fondazione.

Art. 8

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

8.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato in adunanza ordinaria quantomeno una volta ogni tre mesi.

8.2 Il Consiglio di Amministrazione è convocato in adunanza straordinaria quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno tre membri ne facciano richiesta scritta e motivata.

8.3 L'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, della data e dell'ora di convocazione e deve essere spedito almeno cinque giorni prima della data della convocazione a tutti i membri del Consiglio stesso.

8.4 Nei casi di comprovata urgenza, a giudizio del Presidente la convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere effettuata a mezzo telegramma, telefax, e mail, o comunicazione telefonica, con un giorno di preavviso sulla data stabilita per l'adunanza.

8.5 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con l'intervento della metà più uno dei membri in carica.

8.6 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei membri intervenuti. In caso di parità di voti prevale sugli altri il voto del Presidente.

8.7 Agli effetti della validità della costituzione del Consiglio di Amministrazione e delle maggioranze deliberative, deve tenersi in considerazione solamente il numero dei Consiglieri in carica in quel momento.

8.8 Le votazioni si esprimono per appello nominale e a voti palesi.

8.9 I processi verbali delle adunanze sono redatti dal Segretario, nominato dal Consiglio di Amministrazione, e da lui sottoscritti unitamente al Presidente. In caso di assenza o impedimento del Segretario, i verbali sono redatti e sottoscritti da persona designata dal Presidente.

Art. 9

Il Presidente

9.1 Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione la legale rappresentanza della Fondazione innanzi a terzi ed in giudizio.

9.2 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, e provvede ad eseguire le deliberazioni di questo.

9.3 Il Presidente, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 7 che precede, possiede tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della Fondazione.

9.4 In ipotesi di provata urgenza, il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo in occasione della prima adunanza, che deve essere convocata dal Presidente entro quindici giorni dalla data dell'avvenuta adozione del provvedimento di cui sopra. Sono in ogni caso escluse da tale potere di intervento unicamente le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 7 punto 2 che precede.

9.5 In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

9.6 Il Presidente ha facoltà di delegare ad altro Consigliere alcune delle sue attribuzioni, ivi inclusa la rappresentanza della Fondazione per la stipulazione di atti giuridici.

Art. 10

Il Collegio dei revisori

10.1 Il Collegio dei revisori è formato da tre membri. Due dei quali, compreso il Presidente del Collegio, sono nominati dalla Provincia di Gorizia, ed il terzo dal Comune di Grado.

10.2 Nel caso gli enti di cui al precedente punto non provvedano alla nomina di uno o più revisori entro il termine tassativo di trenta giorni dal ricevimento di una formale richiesta da parte della Fondazione, gli stessi vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione di quest'ultima, con le maggioranze previste dall'articolo 7 punto 2 lettera p).

10.3 Il Collegio dei revisori resta in carica per cinque anni. I revisori possono essere riconfermati, ed esercitano il loro mandato anche individualmente.

10.4 Il Collegio dei revisori garantisce la regolarità degli adempimenti contabili della Fondazione e redige apposita relazione in sede di approvazione del Bilancio preventivo e del Bilancio consuntivo.

Art. 11

Indennità e rimborsi

11.1 Al Presidente ed ai Consiglieri spettano la rifusione, in base a specifica nota scritta, delle spese di trasporto sostenute per i viaggi effettuati in occasione delle adunanze del Consiglio e per i viaggi connessi all'adempimento dei propri obblighi, e comunque all'esercizio delle proprie funzioni.

11.2 Analoghi rimborsi sono riservati ai revisori dei conti, ai quali spettano altresì i compensi deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV

IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Art. 12

Il Patrimonio

12.1 Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dai beni mobili e immobili in proprietà dalla Fondazione;

b) dai beni mobili o immobili che verranno acquisiti, ovvero donati o lasciati alla Fondazione da terzi, nonchè dai beni acquisiti con tali donazioni;

c) dai contributi e dalle sovvenzioni di qualsivoglia genere, provenienti da enti pubblici e privati, da associazioni anche non riconosciute, ovvero da privati cittadini, le quali siano destinate espressamente dal Consiglio di Amministrazione ad incrementare il patrimonio;

d) dalle rendite dei titoli, dei capitali e dei beni di proprietà della Fondazione, che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;

e) dalle somme derivanti dai redditi, che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio.

Art. 13

Risorse economiche

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

13.1 dei redditi derivanti dal patrimonio;

13.2 delle somme che derivano dall'alienazione di beni facenti parte del patrimonio, le quali vengono destinate con motivata delibera del Consiglio di Amministrazione ad uso diverso dell'incremento del patrimonio stesso;

13.3 di ogni contributo ed elargizione, pubblici o privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari, e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;

13.4 degli eventuali residui attivi ed altri proventi afferenti la gestione di qualsiasi attività posta in essere dalla Fondazione.

Art. 14

Utilizzo del patrimonio e delle risorse economiche

Per il raggiungimento degli scopi statutari la Fondazione può:

14.1 acquistare ovvero alienare beni immobili, nonché mobili, anche registrati. La Fondazione può inoltre concedere a terzi garanzie o diritti reali su tali beni, ovvero cederli in locazione.

14.2 disporre il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio, delle risorse economiche, nonché degli utili o avanzi di gestione, in titoli di Stato, in altri valori mobiliari, o in beni immobili, ovvero mediante reinvestimento nelle attività istituzionali della Fondazione, ed in quelle ad esse direttamente connesse.

14.3 stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione, tra cui, senza esclusione d'altri, l'assunzione di mutui a breve, medio o lungo termine.

Art. 15

Erogazioni, donazioni e lasciti

15.1 Le erogazioni liberali in danaro, le donazioni, ed i lasciti, allorché di rilevante valore, sono accettati dal Consiglio di Amministrazione, e sono destinati al raggiungimento degli scopi ed alla realizzazione delle attività statutarie.

15.2 I lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio di Amministrazione, con beneficio di inventario, e sono destinati al raggiungimento degli scopi ed alla realizzazione delle attività statutarie.

15.3 In tutte le ipotesi che precedono, il Presidente attua le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, perfezionando i necessari atti giuridici.

TITOLO V

IL BILANCIO

Art. 16

Bilancio preventivo e consuntivo

16.1 L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il primo gennaio e si conclude il trentuno dicembre di ciascun anno.

16.2 La Fondazione approva entro il mese di dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo ed entro il mese di aprile il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.

16.3 Gli adempimenti contabili della Fondazione sono disciplinati in base alle norme del codice civile ed al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

16.4 È vietata la distribuzione anche in modo indiretto di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitali, durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento, formano parte della medesima ed unitaria struttura della Fondazione stessa.

TITOLO VI

DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 17

Personale dipendente

17.1 I rapporti tra la Fondazione ed i suoi dipendenti sono disciplinati dalle leggi in materia, dai contratti collettivi di lavoro, e dagli eventuali regolamenti adottati dal Consiglio di Amministrazione.

17.2 La Direzione tecnica delle strutture sanitarie o socio sanitarie in proprietà della Fondazione, ovvero da questa gestite, deve essere affidata a personale competente in merito agli scopi perseguiti dalla Fondazione stessa.

Art. 18

Collaboratori autonomi

18.1 La Fondazione può giovarsi dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo. I collaboratori autonomi sono assicurati contro le malattie, gli infortuni, e per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 19

Estinzione della Fondazione

19.1 La Fondazione si estingue qualora il patrimonio sia divenuto insufficiente in relazione al raggiungimento degli scopi statutari, nonché per le diverse cause individuate dall'articolo 27 del codice civile.

19.2 In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge n. 662/1996.

Art. 20

Norma di rinvio

20.1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si osservano le disposizioni vigenti in materia di ONLUS, nonché le previsioni contenute nel Libro I del codice civile e, in subordine, le norme contenute nel Libro V del codice civile stesso.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 agosto 2005, n. 0274/Pres.

Piano regionale di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTO il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio;

VISTO in particolare l'articolo 22 del decreto legislativo succitato che prevede la predisposizione da parte delle Regioni dei Piani regionali di gestione dei rifiuti;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 19 febbraio 2001, n. 044/Pres., con il quale è stato approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti urbani;

VISTO l'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con il quale si prevede che i Piani regionali di gestione dei rifiuti siano «integrati con un apposito capitolo relativo alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in attuazione delle disposizioni del Programma di cui ai commi 1 e 2»;

RITENUTO di dover tenere in considerazione, ai fini della redazione del Piano regionale di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, le disposizioni contenute nel Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio CONAI 2003;

VISTA la Direttiva 2004/12/CE dell'11 febbraio 2004, modificante la Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio, in particolare per ciò che concerne i nuovi obiettivi di recupero e riciclaggio proposti;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, che definisce le competenze della Regione e delle Province, rispettivamente per quanto concerne la predisposizione e l'approvazione del Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti e la predisposizione e l'adozione dei Programmi provinciali di attuazione del Piano regionale;

VISTA inoltre la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, ed in particolare l'articolo 8, con il quale l'Amministrazione regionale ha adeguato la normativa dello smaltimento dei rifiuti in ambito regionale ai principi fondamentali dettati dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute;

VISTO ancora l'articolo 8 bis della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, che definisce le procedure per la formazione ed approvazione delle modifiche ed integrazioni al Piano regionale di gestione dei rifiuti, in relazione alla necessità di corrispondere agli obblighi previsti da leggi statali o da direttive comunitarie;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3221 del 29 novembre 2004, con la quale è stato adottato il «Piano regionale di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio», stabilendo inoltre che detto Piano costituisce parte integrante del Piano regionale di gestione dei rifiuti, previsto dalla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, e dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATO che in data 15 gennaio 2005 è stato comunicato, tramite i quotidiani «Il Piccolo», «Il Messaggero Veneto» e «La Repubblica», che il «Piano regionale di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio» è stato pubblicato sul Supplemento straordinario n. 1 del 7 gennaio 2005 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 1 del 5 gennaio 2005;

ATTESO che i trenta giorni previsti dal comma 3 dell'articolo 8 bis della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, sono trascorsi senza che sia pervenuto, in relazione al Piano adottato, alcun parere da parte di Province, Comuni, istituzioni e cittadini;

ATTESO che la IV Commissione permanente del Consiglio regionale, nella seduta n. 53 del 3 febbraio 2005 ha espresso parere favorevole, a maggioranza;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1960 del 3 agosto 2005, con la quale è stato dato atto della non assoggettabilità a valutazione ambientale strategica del «Piano regionale di gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio»;

RITENUTO pertanto di approvare ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 4, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, il «Piano regionale di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio»;

RITENUTO inoltre che detto Piano costituisce parte integrante dei Piani disciplinati dalla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, e dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1354 del 10 giugno 2005;

DECRETA

È approvato, ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 4, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, il «Piano regionale di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È stabilito che detto Piano costituisce parte integrante del Piano regionale di gestione dei rifiuti previsto dalla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni e dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 12 agosto 2005

ILLY

PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

1.PREMESSA

Il comma 5 dell'articolo 42 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in ottemperanza ai dettati dell'articolo 14 della Direttiva europea 94/62/CE, prevede di integrare il Piano regionale di gestione dei rifiuti con una sezione dedicata agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio.

Con il D.P.R. 044/Pres. del 19 febbraio 2001 è stato approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti urbani nel quale è stato individuato un capitolo relativo alla gestione degli imballaggi. Tuttavia, in relazione alla procedura d'infrazione 1997/2182, ex art. 228 del Trattato CE, che fa seguito ad una precedente procedura già conclusasi con una prima condanna, emanata in data 24 gennaio 2002 dalla Corte di Giustizia Europea (Causa C-466/99), riguardante i Piani di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio presentati dalle Regioni italiane, la sezione del Piano regionale di gestione dei rifiuti inerente agli imballaggi non è stata considerata esaustiva.

Il presente documento rappresenta quindi l'integrazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti urbani, approvato con D.P.R. 19 febbraio 2001, n. 044/Pres., per quanto concerne la sezione dedicata agli imballaggi ed ai rifiuti di imballaggio.

Tale documento si adegua inoltre a quanto fissato dall'art. 22 del Decreto Legislativo 22/1997, dove vengono determinati i criteri per la redazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti, stabilendo tra l'altro i principi fondamentali a cui detti Piani devono informarsi, nonchè all'art. 42, comma 5, ove si prevede che i Piani regionali di gestione dei rifiuti vengano "integrati con un apposito capitolo relativo alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio."

Un'attenzione specifica, nella redazione del Piano, deve essere posta in particolare alla riduzione delle quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti, nonché all'individuazione di quelle iniziative che a livello pianificatorio possono ottenere il risultato concreto di limitare la produzione dei rifiuti e favorirne il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero, inteso sia sotto forma di energia che di materiale.

Tali principi vengono esplicitati in maniera puntuale, per la parte riguardante gli imballaggi, nell'art. 42 del già citato Decreto legislativo 22/1997, evidenziando le specifiche del Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, che rappresenta l'espressione più completa delle funzioni operative del CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi), istituito ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 22/1997 e costituito in forma paritaria da produttori e utilizzatori per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e riciclaggio e per garantire il

necessario raccordo con l'attività della raccolta differenziata effettuata dalle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 22/1997.

Il Piano regionale di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nell'intento di recepire i contenuti del sopraccitato Programma, è stato perciò strutturato in modo da perseguire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- ✓ definire le necessarie attività di prevenzione per la formazione dei rifiuti di imballaggio;
- ✓ stabilire criteri per l'accrescimento proporzionale della quantità dei rifiuti di imballaggi riciclabili o riutilizzabili rispetto alla quantità di imballaggi non riciclabili e non riutilizzabili;
- ✓ determinare modalità gestionali atte a conseguire gli obiettivi di recupero e riciclaggio fissati nel presente Piano.

2.INQUADRAMENTO NORMATIVO

Il Decreto legislativo 22/1997, Titolo II, recependo i contenuti della Direttiva 94/62/CE del Parlamento Europeo, disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

Tali norme disciplinano la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente ed assicurare un elevato livello di tutela del territorio, ma si pongono anche l'obiettivo di garantire il funzionamento del mercato ed un libero sviluppo di scambi e concorrenza.

La gestione ambientale della "problematica" imballaggi riguarda la gestione di tutti gli imballaggi immessi sul mercato nazionale e di tutti i rifiuti di imballaggio, qualunque sia la loro composizione, derivanti dall'impiego, l'utilizzo o la produzione di industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici, fermi restando i requisiti di qualità degli imballaggi, con particolare riferimento alla sicurezza, alla protezione della salute e all'igiene dei prodotti imballati.

In accordo con quanto definito dall'art. 35 del D.Lgs. 22/1997, ed anche per determinare i contenuti del Piano regionale si definisce:

- *IMBALLAGGIO* – prodotto, formato con materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate tipologie di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, ed atto a consentirne la manipolazione e la movimentazione dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, assicurandone anche la presentazione;
    - *IMBALLAGGIO PRIMARIO* (per la vendita) – imballaggio concepito per costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
    - *IMBALLAGGIO SECONDARIO* (multiplo) - imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, sia che esso venga venduto come tale all'utente finale o che sia utilizzato per facilitare le operazioni di movimentazione all'interno del punto di vendita; può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
    - *IMBALLAGGIO TERZIARIO* (per il trasporto) – imballaggio concepito per facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli; da questa categoria sono esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;

- *RIFIUTO DI IMBALLAGGIO* – qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'Allegato A del D.Lgs. 22/1997 di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- *PREVENZIONE* – riduzione, anche attraverso lo sviluppo di prodotti e tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi che degli imballaggi veri e propri nella loro fase di produzione, commercializzazione, distribuzione, utilizzazione e gestione post-utilizzo;
- *RIUTILIZZO* – ogni operazione attraverso la quale l'imballaggio può essere nuovamente riempito o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito; l'imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio una volta che esso cessi di essere reimpiegato;
- *RICICLAGGIO* – ritrattamento dei rifiuti di imballaggio in un processo di produzione per la loro funzione originaria o per fini diversi, compreso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;
- *RECUPERO DI MATERIA* – qualsiasi operazione che comporti il recupero del materiale costituente l'imballaggio, come definite dall'Allegato "C" del D.Lgs. 22/1997, da R2 a R10;
- *RECUPERO DI ENERGIA* – utilizzazione dei rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con recupero di calore;
- *PRODUTTORI* – fornitori di materiali di imballaggio, fabbricanti, trasformatori ed importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
- *UTILIZZATORI* – commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi ed importatori di imballaggi pieni;
- *CONSUMATORE* – utente finale che acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate.

L'attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio si informa ai principi generali previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 22/1997:

- *incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della quantità e della pericolosità degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, attraverso iniziative, anche di natura economica, volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite e a*

ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione degli imballaggi, nonché a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili ed il riutilizzo degli imballaggi;

- *incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia prima, unitamente allo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio e alla promozione del mercato dei materiali ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati;*
- *riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale mediante forme di recupero dei rifiuti di imballaggio.*

Il primo obiettivo della gestione della "problematica" imballaggi è volto a privilegiare forme di recupero di materia o di energia, oltre che a ridurre la produzione degli imballaggi.

Per raggiungere questi risultati, l'art. 38 del D.Lgs. 22/1997 prevede che vi sia una responsabilità diretta di produttori ed utilizzatori, che devono organizzare la corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti ed aderire obbligatoriamente al CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi).

Più specificamente, produttori ed utilizzatori devono disporre il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private, così come hanno pure il compito di provvedere alla raccolta dei rifiuti di imballaggio primari, anche se possono adempiere all'obbligo attraverso le strutture del gestore del servizio pubblico di raccolta.

I produttori che non aderiscono al CONAI (art. 38, comma 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 22/1997) devono dimostrare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti che: a) adottano adeguati provvedimenti per il ritiro degli imballaggi usati da loro immessi sul mercato; b) organizzano la prevenzione della produzione dei rifiuti di imballaggio; c) garantiscono che gli utenti finali degli imballaggi siano informati sul ritiro degli stessi.

I produttori che non aderiscono al CONAI devono inoltre elaborare e trasmettere al CONAI un proprio programma specifico di prevenzione; debbono poi presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti una relazione sulla gestione dell'intera "problematica" imballaggi.

I produttori che non dovessero dimostrare di aver adottato adeguati provvedimenti sono obbligati a partecipare ai Consorzi di filiera costituiti ai fini della gestione dele diverse tipologie merceologiche degli imballaggi ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 22/1997, corrispondendo pure i contributi pregressi nelle forme stabilite dall'art. 54 del D.Lgs. 22/1997.

E' compito della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 22/1997, organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al sistema pubblico di raccolta i rifiuti di imballaggio, selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio.

Per fare ciò deve farsi carico di garantire la copertura omogenea del territorio e gestire la raccolta differenziata secondo criteri che privilegino l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altre tipologie di rifiuto.

Qualora la Pubblica Amministrazione non si sia attivata per organizzare la raccolta differenziata dei rifiuti, produttori ed utilizzatori possono gestire tramite il CONAI le attività di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio sulle superfici pubbliche o le possono integrare se insufficienti, dove questa affermazione si estende a comprendere tutti i rifiuti di imballaggio, comunque conferiti al servizio pubblico di raccolta.

L'art. 38 del D.Lgs. 22/1997 individua in produttori ed utilizzatori coloro ai quali è fatto obbligo l'assunzione dell'onere dei costi per: il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari; la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico; il riutilizzo degli imballaggi usati; il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio; lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.

Il sistema di gestione del CONAI, da un punto di vista "finanziario", si regge sul cosiddetto "contributo ambientale", un onere applicato alle categorie dei produttori e degli utilizzatori che consiste nell'addebito di un'aliquota nell'attimo della "prima cessione", ovverosia nel passaggio dell'imballaggio dal produttore all'utilizzatore iniziale.

L'art. 41 del D.Lgs. 22/97 stabilisce poi quali sono le funzioni svolte dal CONAI; in particolare:

- *definisce gli ambiti territoriali, di concerto con le Pubbliche Amministrazioni interessate, in cui rendere operante un sistema integrato comprendente raccolta, selezione e trasporto dei materiali ai centri di raccolta;*
- *definisce con le Pubbliche Amministrazioni le condizioni generali di ritiro da parte dei produttori di rifiuti selezionati provenienti dalla raccolta differenziata;*
- *elabora ed aggiorna il Programma generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;*
- *promuove accordi di programma con le Regioni e gli Enti locali per favorire il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio, garantendone l'attuazione;*

- *ripartisce tra produttori ed utilizzatori i costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessa sul mercato nazionale, al netto della quantità di imballaggi usati e riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale.*

Sempre all'art. 41, comma 3, del D.Lgs. 22/1997 viene prevista la possibilità che il CONAI stipuli con l'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) un accordo di programma quadro su base nazionale, al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e Pubblica Amministrazione, stabilendo tra l'altro l'entità dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio ed inoltre le modalità di raccolta in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e recupero. L'accordo, di durata quinquennale a partire dal 1° gennaio 1999, ed integrato con appositi allegati tecnici per ogni Consorzio di filiera, tranne per il vetro, regolamentato dai successivi D.M. 4 agosto 1999 e D.M. 27/01/2001, specifica i corrispettivi economici riconosciuti ai Comuni in base alle modalità di conferimento ed alle impurità presenti nei materiali. Tale accordo è stato integrato nell'ottobre 1999 con un ulteriore allegato tecnico, sottoscritto con ANCI, Federambiente e Fise – Assoambiente, vertente sul recupero energetico dei rifiuti di imballaggio attraverso la termovalorizzazione dei rifiuti urbani e del CDR.

I Consorzi di filiera sopraccitati, ai quali i produttori devono obbligatoriamente aderire se non organizzati autonomamente, sono stati istituiti con D.M. 15 luglio 1998 per trattare tutte le tipologie di materiale impiegato negli imballaggi. Essi sono:

- COMIECO: imballaggi cellulosici
- RILEGNO: imballaggi legnosi
- COREPLA: imballaggi in plastica
- CNA (Consorzio Nazionale Acciaio): imballaggi in acciaio e banda stagnata
- COREVE: imballaggi in vetro
- CIAL: imballaggi in alluminio

Ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 22/1997, ai Consorzi di filiera compete: garantire la ripresa degli imballaggi usati; garantire la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private; assicurare il ritiro degli imballaggi conferiti al servizio pubblico; redigere un proprio Piano di gestione che vada ad integrarsi col Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio predisposto dal CONAI.

L'art. 43 del Decreto legislativo 22/1997 stabilisce infine anche una serie di prescrizioni nelle attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, vietando tra l'altro:

- la destinazione in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, consentendo la sola immissione in discarica per gli scarti delle operazioni di selezione, riciclo e recupero;
- l'immissione degli imballaggi terziari nel normale circuito ordinario di raccolta dei rifiuti urbani, permettendo la restituzione degli imballaggi secondari al servizio pubblico solo attraverso la raccolta differenziata.

Il D.Lgs. 22/97 ha pure fissato, nell'Allegato "E", i seguenti obiettivi di recupero e riciclaggio da conseguire entro l'anno 2002:

		Minimi	Massimi
a) Rifiuti di imballaggi da recuperare come materia o come componente di energia:	in peso almeno il	50%	65%
b) Rifiuti di imballaggi da riciclare:	in peso almeno il	25%	45%
c) Ciascun materiale di imballaggio da riciclare:	in peso almeno il	15%	25%

Tali obiettivi sono stati recentemente rivisti a livello comunitario, con l'aumento percentuale degli obiettivi di riciclaggio differenziati per singola tipologia di materiale. La tendenza, evidenziata già nel VI Programma d'azione ambientale UE 2000-2010, direttamente recepito in Italia dalla Delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 57/2002, poneva come priorità gestionale nel settore rifiuti le attività di riutilizzo, recupero di materia e di energia, assegnando un ruolo residuale allo smaltimento.

La recentissima Direttiva 11 febbraio 2004, n. 2004/12/CE, il cui termine ultimo per il recepimento nei paesi della Comunità europea è fissato alla data del 18 agosto 2005, nasce come aggiornamento e parziale modifica della Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. Uno degli obiettivi principali della nuova Direttiva europea è quello di incrementare il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio per ridurre l'impatto di tali rifiuti sull'ambiente.

In particolare, gli obiettivi di recupero e riciclaggio per gli Stati membri della Comunità Europea, vincolanti su tutto il loro territorio, risultano così fissati:

a) entro il 31 dicembre 2008 almeno il 60% in peso dei rifiuti di imballaggio sarà recuperato o sarà incenerito in impianti di incenerimento rifiuti con recupero di energia;

b) entro il 31 dicembre 2008 sarà riciclato almeno il 55% e fino all'80% in peso dei rifiuti di imballaggio;

c) entro il 31 dicembre 2008 saranno raggiunti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio per i materiali contenuti nei rifiuti di imballaggio:

NUOVI OBIETTIVI DI RICICLAGGIO PROPOSTI	
Obiettivo globale minimo:	almeno 55% in peso
Obiettivo minimo per il riciclaggio del vetro:	60% in peso
Obiettivo minimo per il riciclaggio della carta:	60% in peso
Obiettivo minimo per il riciclaggio dei metalli:	50% in peso
Obiettivo minimo per il riciclaggio della plastica*:	22,5 % in peso
Obiettivo minimo per il riciclaggio del legno:	15% in peso

*riferito esclusivamente ai materiali riciclati sotto forma di plastica

Da ultimo, si ricorda che l'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 22/97 stabilisce l'integrazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti con uno specifico capitolo dedicato alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in attuazione delle disposizioni del Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio elaborato dal CONAI.

3.IMBALLAGGI E RIFIUTI DI IMBALLAGGIO NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Prima di esaminare il "sistema imballaggi" nella Regione Friuli Venezia Giulia, si riassumono i dati più rappresentativi, relativi al territorio nazionale. In particolare, per quanto riguarda i rapporti qualitativi – quantitativi, si evidenzia per il 1999 una produzione di 14,2 milioni di tonnellate di imballaggi, dei quali la ripartizione merceologica risulta essere:

Tabella 1: ripartizione merceologica percentuale degli imballaggi nel 1999 (fonte: Istituto Italiano imballaggi)

I dati aggregati, relativi ai dati di produzione delle diverse categorie merceologiche di imballaggi negli ultimi venti anni, dimostrano un aumento nella produzione degli imballaggi di oltre il 20%, con un incremento pure nelle frazioni merceologiche dei cellulosici e della plastica nell'ordine dei 5-6 punti percentuali, mentre la produzione delle restanti componenti merceologiche degli imballaggi pare sostanzialmente invariata.

Per quanto riguarda invece gli imballaggi effettivamente immessi al consumo, il CONAI ha stimato per il 2000 una quantità di circa 11,1 milioni di t/a, con percentuali leggermente diverse rispetto ai dati riferiti alla produzione: diminuzione per plastica e vetro, attestati rispettivamente al 17% e 20%, ed aumento per carta e legno con il 35% ed il 22%. Questi dati confermano la sostanziale coincidenza tra imballaggi immessi al consumo e successiva produzione di rifiuti di imballaggio, mentre il consumo finale di imballaggi rappresenta circa l'80% degli imballaggi totali prodotti.

Analogamente a quanto evidenziato per la produzione, si può ritrovare la stessa tendenza alla crescita pure per i valori dei quantitativi dell'immesso al consumo, anche se con incrementi percentuale significativamente più ridotti nel periodo 1998-2002. Considerando l'andamento dell'immesso al consumo nel periodo 1998-2002,

gli incrementi/decrementi per singolo materiale sono così individuati dal CONAI (fonte: CONAI – Programma Generale 2003):

Tabella 2: imballaggi immessi al consumo nel periodo 1998-2002 distinti per tipologia merceologica (fonte: CONAI – Programma generale 2003)

Materiale	1998 t migliaia	1999 t migliaia	2000 t migliaia	2001 t migliaia	2002 t migliaia	Variazioni % 98/02
Acciaio	600	618	600	568	565	- 5,8
Alluminio	57	58,3	59,2	58,8	59,8	4,9
Carta	4.023	4.051	4.089	4.160	4.218	4,8
Legno	2.360	2.396	2.479	2.532	2.603	10,3
Plastica	1.800	1.850	1.900	1.950	1.951	8,4
Vetro	1.905	1.934	1.963	1.993	1.970	3,4
Totale	10.745	10.907	11.090	11.262	11.367	5,8

Tali dati, se vengono considerati nel contesto dell'economia nazionale, permettono di valutare una tendenza generale al rallentamento della crescita dell'immesso al consumo degli imballaggi rispetto al totale dei rifiuti urbani prodotti, dove questi risultati sono chiaramente da rapportare alle attività di prevenzione del CONAI e alla crescita della sensibilità ambientale del comparto produttivo. Da un punto di vista eminentemente pratico, le attività di prevenzione hanno contribuito soprattutto a ridurre il peso del materiale utilizzato per il confezionamento ed il trasporto delle merci.

A titolo di premessa, prima di procedere nell'esposizione dei dati forniti dal CONAI, e relativi ai valori quantitativi della raccolta differenziata nella Regione Friuli Venezia Giulia, giova evidenziare che le lacune informative presenti si giustificano con l'attribuzione delle stesse, non ad un'effettiva mancanza di omogeneità delle fonti informative, ma alla strutturazione del "sistema CONAI".
Il funzionamento del sistema, infatti, prevede che il Comune possa sottoscrivere, una volta attivato il servizio di raccolta differenziata sul proprio territorio, un'apposita convenzione con i Consorzi di Filiera per il conferimento dei materiali e per il riconoscimento del corrispettivo economico.
A tali convenzioni, non assumendo esse il carattere di obbligatorietà, i Comuni possono ovviare, valorizzando il materiale raccolto in maniera differenziata sul mercato, dove questa scelta dipende in larga misura dalla tipologia del materiale e dalle condizioni economiche del mercato.
Tale situazione, molto frequente nel caso delle categorie merceologiche dell'alluminio e della carta e cartone, contribuisce a spiegare le lacune informative

nei dati CONAI riportati nelle sottostanti tabelle, soprattutto per quanto riguarda i valori dei conferimenti dell'alluminio per gli anni 2001 e 2002: riguardando i dati solamente i conferimenti effettuati dai Comuni ai Consorzi di Filiera, evidentemente la carenza informativa dipende dal fatto che il materiale raccolto è stato valorizzato attraverso canali diversi rispetto al conferimento al competente Consorzio.

Spostando ora l'attenzione sulla Regione Friuli Venezia Giulia, si constata un progressivo aumento delle quantità di rifiuti di imballaggio conferiti attraverso lo strumento della raccolta differenziata, con una differenziazione spiccata per categoria merceologica.

Per quanto riguarda i rifiuti di imballaggio in acciaio, alluminio e legno, i quantitativi conferiti ai singoli Consorzi di Filiera per singola Provincia risultano essere, nella progressione 2001 – 2003:

Quantitativi conferiti ai singoli Consorzi di Filiera per singola Provincia (anno 2001 – fonte: CONAI)

	ACCIAIO		ALLUMINIO		LEGNO
Provincia	**Imballaggi (ton)**	**Kg/abitante convenzionato**	**Imballaggi (ton)**	**Kg/abitante convenzionato**	**Imballaggi (ton)**
Gorizia	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Pordenone	365	1,7	n.d.	n.d.	474
Trieste	130	0,5	n.d.	n.d.	711
Udine	2.442	6,4	14,1	0,04	7.680
TOTALE	**2.936**	**3,2**	**14,1**	**0,02**	**8.864**

Quantitativi conferiti ai singoli Consorzi di Filiera per singola Provincia (anno 2002 – fonte: CONAI)

	ACCIAIO		ALLUMINIO		LEGNO
Provincia	**Imballaggi (ton)**	**Kg/abitante convenzionato**	**Imballaggi (ton)**	**Kg/abitante convenzionato**	**Imballaggi (ton)**
Gorizia	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Pordenone	420	1,9	n.d.	n.d.	398
Trieste	740	3,1	48,16	0,2	n.d.
Udine	2.492	6,5	4,1	0,01	12.376
TOTALE	**3.652**	**4,2**	**52,26**	**0,05**	**12.775**

Quantitativi conferiti ai singoli Consorzi di Filiera per Provincia (anno 2003 - fonte: CONAI)

	ACCIAIO	ALLUMINIO	LEGNO
Provincia	**Imballaggi (ton)**	**Imballaggi (ton)**	**Imballaggi (ton)**
Gorizia	n.d.	n.d.	1.203,12
Pordenone	419,36	9,76	1.491,93
Trieste	634,15	3,68	n.d.
Udine	2.759,51	32,94	31.409,98
TOTALE	**3.813,02**	**46,38**	**34.097,03**

Dai dati sopra riportati, si evince un notevole incremento nelle quote conferite ai Consorzi dalla raccolta differenziata. La parte preponderante nel recupero di materiale d'imballaggio viene svolta dalla Provincia di Udine, soprattutto per il settore degli imballaggi in acciaio ed in legno, che sono attestati su circa il 70% e l'85% rispettivamente dell'intera produzione regionale. Ciò è ovviamente da ascrivere a particolarità di tipo economico – produttivo legate al territorio regionale, ovverosia la concentrazione di attività industriali e commerciali del territorio udinese. Bisogna sottolineare che i dati non sono però esaustivi, in quanto in alcuni casi non disponibili, ed è quindi difficile stabilire se gli incrementi riportati siano o meno coerenti con un effettivo miglioramento nella qualità della raccolta differenziata (cfr. ad esempio i quantitativi della raccolta differenziata dell'acciaio nella Provincia di Trieste nel 2001 ed i successivi dati rilevati).

Il dato aggregato per territorio regionale risente evidentemente delle fonti informative, ma dimostra comunque un sensibile miglioramento nella progressione temporale considerata, soprattutto per quanto riguarda legno ed alluminio, mentre meno marcato appare l'incremento per il settore acciaio, anche se va ancora una volta notato il fatto che quest'ultimo risulta essere il comparto con i dati più completi per territorio provinciale.

Relativamente invece alla carta, per il periodo 2001 – 2003 si hanno i seguenti dati:

Quantitativi conferiti ai singoli Consorzi di Filiera per singola Provincia (anno 2001 – fonte: CONAI)

	CARTA		
Provincia	**Totale carta e cartone**	**Stima imballaggi**	**Kg/abitante convenzionato (imb.)**
Gorizia	2.823	1.829	18,6
Pordenone	6.443	3.082	16,8
Trieste	4.946	1.498	6,2
Udine	14..222	8.641	20,4
TOTALE	**28.435**	**15.050**	**15,9**

Quantitativi conferiti ai singoli Consorzi di Filiera per singola Provincia (anno 2002 – fonte: CONAI)

	CARTA		
Provincia	**Totale carta e cartone**	**Stima imballaggi**	**Kg/abitante convenzionato (imb.)**
Gorizia	5.488	3.752	27,2
Pordenone	7.199	3.582	17,1
Trieste	5.317	2.094	8,6
Udine	19.577	13.384	30,3
TOTALE	**37.582**	**22.812**	**22,1**

Quantitativi conferiti ai singoli Consorzi di Filiera per singola Provincia (anno 2003 – fonte: CONAI)

	CARTA	
Provincia	**Totale carta e cartone**	**Stima imballaggi (al 30 giugno 2003)**
Gorizia	7.397,07	2.430
Pordenone	8.111,50	2.172
Trieste	6.636,61	1.652
Udine	20.864,02	7.477
TOTALE	**43.009,20**	**13.731**

Analizzando i dati relativi alla raccolta differenziata degli imballaggi in carta e cartone, si evidenzia un sensibile incremento dei quantitativi raccolti in modo differenziato ed in particolare per la Provincia di Udine, per le medesime ragioni economiche già precedentemente accennate.
La crescita dei quantitativi conferiti nella Provincia di Trieste appare più lenta che negli altri bacini, e forse in questa situazione si possono individuare delle ragioni di natura demografica.
Il radicamento ad una mentalità talora poco aperta alla sostenibilità ambientale nel consumo dei prodotti è di certo molto legato a fattori anagrafici. L'età media dell'utente triestino è, infatti, senz'altro la più elevata in ambito regionale.
I dati sui primi mesi del 2003 dimostrano che gli incrementi attesi per il futuro in questa categoria merceologica saranno presumibilmente meno elevati che negli altri settori di produzione. È evidente che ci si sta avvicinando al limite sistemico e la ragione di questo è da ricercare nella già buona sensibilità della popolazione nel raccogliere in modo differenziato carta e cartone e nella diffusione generalizzata sul territorio degli appositi contenitori di raccolta.

Per i quantitativi riferiti a plastica e vetro, tenendo in considerazione, per questi ultimi, quanto già precedentemente espresso a proposito dell'incompletezza dei dati forniti dal CONAI:

Quantitativi conferiti ai singoli Consorzi di Filiera per singola Provincia (anno 2001 – fonte: CONAI)

	PLASTICA		VETRO	
Provincia	**Imballaggi (ton)**	**Kg/abitante convenzionato**	**Imballaggi (ton)**	**Kg/abitante convenzionato**
Gorizia	36	0,3	n.d.	n.d.
Pordenone	1.626	6	3.500	181,3
Trieste	558	2,4	n.d.	n.d.
Udine	3.936	9,2	700	6,4
TOTALE	**6.156**	**5,9**	**4.200**	**32,7**

Quantitativi conferiti ai singoli Consorzi di Filiera per singola Provincia (anno 2002 – fonte: CONAI)

	PLASTICA		VETRO	
Provincia	**Imballaggi (ton)**	**Kg/abitante convenzionato**	**Imballaggi (ton)**	**Kg/abitante convenzionato**
Gorizia	373	2,7	n.d.	n.d.
Pordenone	3.863	14,3	1.102	57,1
Trieste	199	0,8	n.d.	n.d.
Udine	9.011	21	6.437	26,5
TOTALE	**13.346**	**12,6**	**7.539**	**15**

Quantitativi conferiti ai singoli Consorzi di Filiera per singola Provincia (anno 2003 – fonte: CONAI)

	PLASTICA	VETRO
Provincia	**Imballaggi (ton)**	**Imballaggi (ton)**
Gorizia	1.097	959,61
Pordenone	2.607	1.461,98
Trieste	369	n.d.
Udine	13.566	9.934,78
TOTALE	**17.639**	**12.356,37**

Dall'esame di tali dati si può osservare anche in questo caso un deciso incremento, nel periodo 2001 – 2003, dei quantitativi conferiti attraverso la raccolta differenziata sia per le materie plastiche che per il vetro. L'aumento appare deciso anche se con una serie di valori particolarmente contradditori tra loro: nel caso, ad esempio, dei dati relativi alle variazioni temporali nella raccolta del vetro per la Provincia di Pordenone o della plastica nella Provincia di Trieste, essi paiono marcatamente in regresso.

Volendo ora riassumere quanto sopra esposto in termini quantitativi e spostando l'attenzione dai dati disaggregati per Provincia alla rappresentazione complessiva del quadro regionale, nel 2001 è stata conferita la quantità totale di 37.000 tonnellate di imballaggi da raccolta differenziata. Nell'anno successivo le tonnellate conferite sono state 60.000 con un incremento di circa il 60%, mentre i dati dell'anno 2003 evidenziano un ulteriore progresso nella raccolta differenziata degli imballaggi, con valori intorno al 50%, per un quantitativo totale di circa 90.000 tonnellate.

3.1 LA PRESENZA DEL CONAI IN FRIULI VENEZIA GIULIA[1]

Per completare il quadro regionale in materia di imballaggi, si forniscono di seguito i dati relativi alla presenza del CONAI nel Friuli Venezia Giulia, ovverosia i dati collegati allo stato delle convenzioni, disaggregati in modo da rappresentare il totale dei soggetti convenzionati per singolo Consorzio di filiera e la copertura percentuale

[1] Per le tabelle contenute nel paragrafo 3.1, la fonte è il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi).

degli stessi per territorio provinciale. Tali dati, direttamente forniti dal CONAI, pur se incompleti per le ragioni precedentemente esposte, danno comunque, in termini generali, l'evidenza del funzionamento del "sistema CONAI" nella Regione Friuli Venezia Giulia.

Regione Friuli Venezia Giulia: stato convenzionamento - dati a dicembre 2003					
Materiale	**N° soggetti Convenzionati**	**N° abitanti coperti**	**% popolazione coperta**	**N° Comuni serviti**	**% Comuni serviti**
Acciaio	12	879.059	74%	137	63%
Alluminio	7	1.078.259	91%	193	88%
Carta	9	1.052.471	89%	178	81%
Legno *	10	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Plastica *	11	1.111.906	94%	194	89%
Vetro *	4	775.658	66%	125	57%

DATI CON INDICAZIONE PROVINCIALE – Aggiornamento a dicembre 2003

Provincia Gorizia					
Materiale	**N° soggetti Convenzionati**	**N° abitanti coperti**	**% popolazione coperta**	**N° Comuni serviti**	**% Comuni serviti**
Acciaio	n.d.	33.911	25%	15	60%
Alluminio	1	127.389	92%	24	96%
Carta	n.d.	137.909	100%	25	100%
Legno *	2	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Plastica *	n.d.	137.212	99%	24	96%
Vetro *	n.d.	56.257	41%	8	32%
Provincia Pordenone					
Materiale	**N° soggetti Convenzionati**	**N° abitanti coperti**	**% popolazione coperta**	**N° Comuni serviti**	**% Comuni serviti**
Acciaio	3	222.025	80%	45	88%
Alluminio	1	235.476	85%	46	90%
Carta	2	195.535	70%	32	63%
Legno *	2	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

Plastica *	n.d.	276.486	99%	49	96%
Vetro *	1	71.703	26%	17	33%
Provincia Trieste					
Materiale	**N° soggetti Convenzionati**	**N° abitanti coperti**	**% popolazione coperta**	**N° Comuni serviti**	**% Comuni serviti**
Acciaio	2	240.014	96%	3	50%
Alluminio	1	243.052	98%	5	83%
Carta	2	243.052	98%	5	83%
Legno *	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Plastica *	n.d.	234.175	94%	4	67%
Vetro *	1	240.014	96%	3	50%
Provincia Udine					
Materiale	**N° soggetti Convenzionati**	**N° abitanti coperti**	**% popolazione coperta**	**N° Comuni serviti**	**% Comuni serviti**
Acciaio	7	383.109	74%	74	54%
Alluminio	4	472.342	91%	118	86%
Carta	5	475.975	92%	116	85%
Legno *	6	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Plastica *	n.d.	464.033	89%	117	85%
Vetro *	2	407.684	79%	97	71%
* i dati del 2003 sono riferiti al mese di settembre					
N.B. nei quantitativi della filiera carta è compresa anche la carta grafica					

Per quanto riguarda invece la presenza dei centri di conferimento degli imballaggi, la situazione al 2003 risulta essere:

Ragione Sociale	**Comune**	**Provincia**	**Materiale**
Idealservice	San Vito al Tagliamento	PN	Plastica*
Boz Carta Snc	San Vito al Tagliamento	PN	Carta
IdealService	San Vito al Tagliamento	PN	Carta
Calcina Iniziative Ambientali S.r.l.	Trieste	TS	Carta
Carta da Macero di Mazzetti & Cantoni snc	Povoletto	UD	Carta
Centro Recupero Carta Spa	Udine	UD	Carta
Idealservice	Rive d'Arcano	UD	Carta
Zaccheo Ambiente Sas di Sandrino Zaccheo & C.	Lignano Sabiadoro	UD	Carta
Boz Carta Snc	San Vito al Tagliamento	PN	Legno
Comune di Lignano Sabiadoro - Località Pantanel	Lignano Sabbiadoro	UD	Legno
Eco Studio Srl	Villesse	GO	Legno
Ecolegno Udine Srl	San Giorgio di Nogaro	UD	Legno
Idealservice	San Vito al Tagliamento	PN	Legno
Idealservice	Rive d'Arcano	UD	Legno

Idealservice	San Giorgio di Nogaro	UD	Legno
Sager Srl	Villa Santina	UD	Legno

* centro di selezione

N.B. I Consorzi obbligatori CNA, CIAL e COREVE (per la definizione dei Consorzi, vedi a pag. 9) non hanno individuato centri di conferimento sul territorio, in quanto ritirano il materiale direttamente nel luogo di stoccaggio o dove esso viene conferito dal singolo Comune.

Di seguito si elencano anche i centri di riciclaggio presenti sul territorio regionale:

Ragione Sociale	**Comune**	**Provincia**	**Materiale**
Attività Industriali Friuli Srl	S. Vito al Tagliamento	PN	Vetro
Avir Spa	Villotta di Chions	PN	Vetro
Cartiera Romanello Spa	Campoformido	UD	Carta
Reno de Medici Spa	Ovaro	UD	Carta
Bipan Spa	Bicinicco	UD	Legno
Fantoni Spa	Osoppo	UD	Legno

4.OBIETTIVI GENERALI PER LA GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

4.1 PREMESSA

E' bene definire alcuni caratteri precipui legati al sistema di gestione degli imballaggi e dei rifiuti d'imballaggio e all'industria del recupero.

Per definire in maniera completa il settore legato alla gestione degli imballaggi, è necessario chiarire che qualsiasi pianificazione in materia deve essere ricondotta ai dati dell'immesso al consumo, ovverosia a quegli imballaggi che, utilizzati sul territorio, producono rifiuti, a fine vita, nel medesimo territorio. Per convenzione (fonte: Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio 2003, CONAI), si stima che il quantitativo degli imballaggi immessi al consumo, e prodotti in un certo periodo di tempo, sia equivalente ai rifiuti di imballaggio prodotti nello stesso periodo di tempo.

Se vogliamo dare una rappresentazione dell'"industria del recupero", essa può essere efficacemente schematizzata in questo modo:

Lo schema soprastante spiega i passaggi necessari a definire quel complesso di attività ed operazioni denominate "industria del recupero", che, a partire dalla raccolta e dalla selezione dei rifiuti, conducono alla valorizzazione dei differenti materiali attraverso processi di riciclaggio (materia – materia) ed eventuale recupero energetico (materia – energia).
Dei due processi descritti, uno è legato alla presenza di termovalorizzatori sul territorio regionale, mentre il riciclo è funzione delle attività di raccolta e selezione a monte del processo, come anche della strutturazione del mercato di sbocco a valle. Tra questi, il fattore determinante per la funzionalità delle attività economiche è la raccolta differenziata dei materiali, che deve essere improntata a criteri di elevata qualità che consentano di ottenere i seguenti obiettivi: maggiori quantitativi per l'industria del riciclo, sottrazione di materiale allo smaltimento finale in discarica e riduzione delle quantità di materiali da recupero importati.

4.2 OBIETTIVI AMBIENTALI

La funzione pianificatoria della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio, lungi dall'essere una formulazione astratta di scenari economici, si pone in maniera da considerare le ricadute ambientali benefiche che una corretta gestione della problematica può apportare al territorio.
In questa prospettiva si possono individuare delle azioni mirate che permettano di migliorare la sostenibilità ambientale dell'imballaggio e la diminuzione delle fonti di criticità per il territorio.
Entrando nello specifico delle problematiche ambientali, un elemento di interesse nella corretta gestione degli imballaggi e dei rifiuti d'imballaggio risiede nella diminuzione del ricorso alla discarica, impianti il cui impatto sul territorio si manifesta anche in una fase successiva all'attività vera e propria e che rappresentano comunque uno scadimento della qualità ambientale dell'area d'incidenza.
In Italia, a differenza che in altri paesi europei, non si è diffusa ampiamente l'opzione energetica della termovalorizzazione, e ciò per tutti i fattori che paiono impedire di accettare impianti a tecnologia complessa. A parte l'evoluzione scientifica che ha permesso, con l'adozione di idonee soluzioni tecnologiche, di ridurre le negatività un tempo associabili a questi impianti, la termovalorizzazione presenta indubbiamente dei notevoli vantaggi, quali il recupero energetico di risorse altrimenti destinate allo smaltimento finale in discarica e quindi non valorizzate.
I rifiuti di imballaggio, eventualmente destinati al recupero energetico, possono essere impiegati anche per la produzione di combustibili alternativi come il CDR[1],

[1] Combustibile derivato da rifiuti: combustibile alternativo ottenuto dalla componente secca (carta, plastica, ecc.) dei rifiuti urbani e assimilati, ricavata dopo trattamento di separazione e purificazione dagli altri materiali presenti nel rifiuto.

anche se quest'ultimo settore è in una fase di crescita tendenzialmente limitata per le difficoltà di reperimento di impianti capaci di valorizzare tale materiale e per gli elevati costi di selezione del rifiuto destinato alla successiva trasformazione in combustibile.
L'altro intervento ambientale importante in una gestione pianificata degli imballaggi è associabile alle attività di prevenzione, che tra l'altro risulta essere anche uno dei compiti fondamentali affidati dalla normativa vigente al CONAI. Esso si configura come la riduzione della quantità e l'aumento dell'ecocompatibilità delle materie e delle sostanze utilizzate nella produzione degli imballaggi, attraverso lo sviluppo di materiali e tecnologie non inquinanti.
La prevenzione può essere vista sotto le specie di una prevenzione quantitativa, la riduzione cioè del prelievo alla fonte delle risorse per la creazione di imballaggi con quantità minime in volume ed in peso, o come prevenzione qualitativa, ovvero lo sviluppo di azioni che portino a diminuire l'impatto ambientale dell'imballaggio nelle varie fasi del ciclo di vita, mediante l'adozione di "interventi di sistema" sui processi produttivi e sulla fruizione dei prodotti finiti.

4.3 LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

Sulla base di quanto stabilito dal Programma generale di prevenzione del CONAI 2003, le linee guida per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio devono contenere indicazioni specifiche che mettano in rilievo le caratteristiche ambientali ed economiche inerenti al territorio regionale.
Le forme di attuazione per la corretta gestione della problematica imballaggi e rifiuti d'imballaggio devono pertanto uniformarsi ai seguenti principi:

- prevenzione alla fonte della quantità e della pericolosità degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
- massimo sviluppo possibile del riutilizzo degli imballaggi usati;
- riciclaggio della materia prima attraverso lo sviluppo della raccolta differenziata;
- incentivazione all'utilizzo dei materiali derivanti da riciclaggio e recupero degli imballaggi;
- per i rifiuti non altrimenti riciclabili, lo sviluppo di forme alternative di recupero, in particolar modo il recupero energetico;
- diminuzione del ricorso alla discarica per i rifiuti di imballaggio.

Si è già accennato nel paragrafo precedente alle forme di prevenzione qualitativa e quantitativa come riduzione dell'impatto ambientale dell'imballaggio nel suo ciclo di vita, dalla sua produzione allo smaltimento finale. In particolare, tale obiettivo può essere determinato dall'impiego, nella fase produttiva, di sostanze atossiche e prive di minerali pesanti, oltre che dall'impiego di monomateriali, in quanto tali

accorgimenti consentono di operare il riciclaggio con maggiore facilità nella fase successiva della selezione. Lo sviluppo di queste azioni, già nella fase di produzione dell'imballaggio, consente poi di ottimizzare anche fattori come il risparmio di energia e materia nelle diverse fasi del ciclo produttivo.

Di pari passo deve anche procedere il miglioramento tecnologico dell'imballaggio stesso, dal momento che la minimizzazione nella quantità di imballaggio impiegato a parità di carico, come anche il riutilizzo di alcune o di tutte le sue componenti, possono costituire un risparmio notevole nell'intensità di sfruttamento dei materiali costituenti l'imballaggio.

L'azione fondamentale per la prevenzione è individuata dal CONAI nell'imposizione del "Contributo ambientale", ovvero uno strumento economico che viene applicato all'atto della cessione dell'imballaggio dall'ultimo produttore al primo utilizzatore, in modo da favorire l'ottimizzazione dell'imballaggio in termini di quantità e costo.

L'applicazione del Contributo ambientale non è però sufficiente ad innescare una spirale virtuosa nell'impiego di imballaggi a ridotto impatto ambientale. Una prova di questo si ha nelle stime dell'immesso al consumo, che dimostrano una costante tendenza all'incremento.

É perciò necessario che di pari passo vadano stimolati nel consumatore comportamenti che lo indirizzino sempre più frequentemente verso l'acquisto di imballaggi realizzati con ridotto impiego di materiali; atteggiamenti di questo tipo possono innescare un effetto retrogrado dal consumatore verso il produttore, e quindi influenzare direttamente il sistema di produzione a monte.

Le possibilità di instaurare tali sistemi di gestione preventiva dell'imballaggio sono però strettamente legati alla pubblicizzazione presso il pubblico di quei prodotti che abbiano determinate caratteristiche di sostenibilità ambientale, e ciò può essere fatto solo attraverso un aumento della visibilità e dell'identificabilità di tali prodotti.

Altro strumento sviluppato dal CONAI nelle attività di prevenzione è l'incentivazione alla costituzione dei cosiddetti "circuiti cauzionati a rendere", sistema economico diretto all'esenzione dall'applicazione del Contributo ambientale per quegli imballaggi inseriti in un ciclo chiuso di utilizzatori industriali, capace di bypassare il servizio pubblico di raccolta differenziata attraverso un circuito alternativo. Per gli imballaggi inseriti in tale sistema, evidentemente omogeneo da un punto di vista industriale – produttivo, dovrebbe essere più facile la spinta al loro riutilizzo e recupero.

Uscendo dall'ambito preventivo, è doveroso spostare l'attenzione sulle forme di gestione a valle del sistema produttivo, considerando le azioni necessarie all'incentivazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio. Si è visto precedentemente che la raccolta differenziata, sebbene in modo non univoco per categoria merceologica e territorio provinciale, sta incrementando costantemente nel periodo considerato 2000-2003.

Il miglioramento della situazione sul territorio regionale deve essere legato sicuramente ad un aumento delle quantità dei materiali ottenuti da raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, ma deve essere volto anche all'incremento qualitativo dei materiali recuperati.

Quest'ultima meta, assolutamente non marginale nelle dinamiche gestionali dei rifiuti d'imballaggio, può essere raggiunta sì, come già precedentemente espresso, da una miglior selezione a monte, favorendo quei materiali più idonei ad essere riciclati a costi competitivi e migliorando l'utilizzo delle risorse complessive del sistema, ma deve essere collegata soprattutto al miglioramento dell'efficienza della raccolta differenziata sul territorio.

Gli strumenti più efficaci da questo punto di vista potrebbero essere:

- la razionalizzazione e la standardizzazione dei sistemi di raccolta, ovvero l'applicazione su aree omogenee per tessuto socio – economico e produttivo di identiche modalità e strumenti: un esempio di questo potrebbe essere l'utilizzo di cassonetti con una medesima simbologia cromatica sull'intero bacino di utenza, in modo da renderli facilmente riconoscibili per tipologia merceologica;
- l'apertura verso forme spinte di collaborazione tra attività commerciali ed artigiane per circuiti di raccolta dedicati ad una certa tipologia di categoria merceologica, in modo da assecondare le specificità economiche di un dato territorio;
- la promozione della raccolta multimateriale leggero (plastica – metalli);
- incentivare i sistemi di raccolta domiciliare presso le utenze domestiche;
- l'attivazione di piattaforme per la raccolta multimateriale, equamente distribuite sul territorio regionale in funzione della densità industriale ed abitativa per la raccolta dei rifiuti di imballaggio provenienti dal sistema pubblico di raccolta;
- concordemente al punto precedente, l'attivazione, da parte del CONAI o degli altri Consorzi di filiera, di piattaforme dedicate alla ricezione di rifiuti di imballaggio secondari e terziari, raccolti direttamente su superfici private da produttori ed utilizzatori.

Lo sbocco sul mercato dei materiali ottenuti da raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio rappresenta uno dei punti più importanti e delicati per l'incentivazione dell'intero sistema di gestione dei rifiuti di imballaggio e deve essere considerato di pari passo con le soluzioni impiantistiche sul territorio regionale.

Come si vede, l'intera problematica è collegata ad un armonico sviluppo di soluzioni tra produzione a monte e riciclaggio e recupero a valle del ciclo di vita dell'imballaggio, nel senso che, se la produzione dell'imballaggio può essere condizionata dal comportamento del consumatore, è pur vero che l'utilizzo successivo dei prodotti derivanti da riciclo rimane legato alla sensibilità del consumatore, colui che in qualche modo è il destinatario finale dello sviluppo di un mercato sostenibile.

In quest'ottica assume particolare rilevanza l'informazione al cittadino dei vantaggi e degli elementi di negatività che i suoi comportamenti assumono nel contesto della qualità ambientale del territorio.
Appare opportuno che, su questo piano, e Province, ma anche, più capillarmente, gli Enti locali, provvedano ad incentivare forme di pubblicizzazione degli impatti negativi che un uso dispersivo ed inconsapevole delle risorse possono determinare sullo "stato di salute" dell'ambiente.
Tale aumento di sensibilità può spingere il mercato ad influenzare il mondo industriale verso forme di produzione sempre più orientate al riutilizzo di materiali derivanti da attività di riciclo.
Di pari passo con le attività di recupero dei materiali, da avviare ad idonei impianti di produzione, deve anche essere presa in considerazione la possibilità di ricorrere al recupero energetico dei materiali, in linea con le indicazioni di gestione degli imballaggi sviluppate nel resto d'Europa.
Questa soluzione può rappresentare in realtà una forma di recupero che ben si accorda con i principi di sostenibilità ambientale degli imballaggi e dei rifiuti d'imballaggio enunciati precedentemente.
Tali indicazioni, contenute anche nel documento programmatico del CONAI per il 2003, rappresentano una valida alternativa al ricorso alla discarica e devono essere considerate con attenzione, fatte salve comunque le priorità ambientali del territorio.
Devono perciò essere attentamente studiate, in funzione delle particolarità del bacino di utenza, le effettive necessità, ovvero se sia sostenibile, da un punto di vista ambientale ed economico, la gestione di un eventuale impianto di termovalorizzazione.
Quest'ultima affermazione vuole mettere in rilievo che è essenziale la valutazione del fabbisogno impiantistico dei bacini provinciali in funzione della produzione di rifiuti, in maniera da evitare inutili sovradimensionamenti che renderebbero difficile ed onerosa la gestione economica di un impianto di siffatta natura.
L'alternativa rappresentata dalla termovalorizzazione deve essere valutata anche in rapporto all'intensità di sfruttamento del territorio ad opera di discariche controllate, impianti la cui gestione si rivela gravosa nel tempo per la durata degli impatti sull'ambiente e che richiedono un attento controllo anche per lunghi periodi successivi alla chiusura della discarica stessa.
Qualsiasi tipo di valutazione in merito ad alternative impiantistiche legate al recupero energetico dei rifiuti d'imballaggio dovrà essere comunque demandata ad analisi successive e puntuali nell'ambito dei singoli bacini provinciali.
Altre forme di recupero potrebbero essere individuate nello sviluppo di impianti dedicati al recupero energetico del CDR, anche se rimane comunque prioritario per i

rifiuti di imballaggio secondari e terziari il recupero di materia piuttosto che la termovalorizzazione del rifiuto.
Unitamente a quanto riportato sopra si potrebbero pure prevedere azioni di incentivazione specifica per la valorizzazione dei rifiuti di imballaggio in vetro, da utilizzarsi come materiali d'impiego nell'edilizia o, nel caso di attività di compostaggio di qualità, si potrebbe prevedere l'impiego di rifiuti di imballaggio cellulosici.
Tutte le azioni sopra descritte hanno come fine ultimo la progressiva eliminazione del ricorso alla discarica. Esso rappresenta, infatti, un obiettivo ambientale fondamentale del D.Lgs. 22/1997, che prevede lo smaltimento in discarica solamente per quei rifiuti di imballaggio non altrimenti recuperabili o riciclabili.
Per arrivare a questo sarà oltremodo necessario che da un lato tutto il materiale raccolto da superficie pubblica e privata venga avviato ai centri di recupero e riciclo, e dall'altro che ai gestori delle discariche venga fatto divieto di accettare materiali di imballaggio non precedentemente trattati in appositi impianti, ad eccezione di quei rifiuti che risultino essere contaminati da sostanze pericolose, e non altrimenti recuperabili, ai sensi anche di quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 36/2003 e dal Decreto ministeriale 13 marzo 2003 relativo ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.

PARTE II

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

5.1 INDIRIZZI GENERALI

Il Piano regionale di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio costituisce lo strumento fondamentale per la pianificazione delle attività connesse alla prevenzione, alla raccolta differenziata, al riciclo ed al recupero dei materiali d'imballaggio.

La programmazione degli interventi viene demandata ai Piani attuativi provinciali, che dovranno individuare nel dettaglio le azioni necessarie a gestire nel tempo e sul territorio le problematiche connesse agli imballaggi ed ai rifiuti di imballaggio, ivi comprese la determinazione delle azioni per l'incremento della raccolta differenziata ed eventuali scelte operative ed impiantistiche funzionali al bacino considerato.

La programmazione e l'attuazione degli interventi dovranno essere mirati al raggiungimento degli obiettivi minimi, stabiliti dal Programma 2003 CONAI di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (pag. 72, Programma generale 2003 del CONAI), che nei prossimi 5 anni prevedono i seguenti valori percentuali, sul 100% dei rifiuti di imballaggio prodotti:

il 33,33% dei rifiuti sarà raccolto in modo differenziato
il 33,33% dei rifiuti sarà avviato al termorecupero
il 33,33% dei rifiuti sarà avviato a discarica

in linea con quanto accade nei paesi più evoluti dell'Europa continentale.

Tali obiettivi devono però essere riconsiderati anche alla luce della recente Direttiva 11 febbraio 2004, n. 2004/12/CE, che attua una revisione degli obiettivi già fissati dalla precedente Direttiva 94/62/CE, stabilendo la necessità di realizzare, entro il 31 dicembre 2008, i seguenti obiettivi:

➔ *ALMENO IL 60% IN PESO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO DOVRA' ESSERE RECUPERATO O INCENERITO IN IMPIANTI DI INCENERIMENTO RIFIUTI CON RECUPERO DI ENERGIA*

➔ *ALMENO IL 55% E FINO ALL'80% IN PESO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO DOVRA' ESSERE RICICLATO*

➔ DOVRANNO ESSERE RAGGIUNTI I SEGUENTI OBIETTIVI MINIMI DI RICICLAGGIO PER I MATERIALI CONTENUTI NEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO:

- Obiettivo minimo per il riciclaggio del vetro - 60% in peso

- Obiettivo minimo per il riciclaggio della carta - 60% in peso
- Obiettivo minimo per il riciclaggio dei metalli - 50% in peso
- Obiettivo minimo per il riciclaggio della plastica - 22,5 % in peso
- Obiettivo minimo per il riciclaggio del legno - 15% in peso

5.2 INTERVENTI DI PREVENZIONE

Con riferimento a quanto precedentemente espresso a proposito delle attività di prevenzione sia qualitativa che quantitativa, la Regione Friuli Venezia Giulia intende sostenere, anche attraverso la stipula di specifici Accordi di Programma con il CONAI e con le Amministrazioni provinciali cui viene demandata l'attuazione delle specifiche disposizioni contenute in questo Piano, ogni intervento volto a ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi. In particolare si propone di:

a) favorire lo sviluppo di tecnologie "pulite" nella produzione degli imballaggi, ricorrendo ad un ridotto consumo di materiali e all'eliminazione nei processi produttivi di quelle sostanze pericolose che possono causare una diminuzione percentuale nella quantità dei materiali disponibili per le successive fasi del recupero e riutilizzo;

b) incentivare l'adozione di sistemi di gestione ambientale, da parte dei produttori ed utilizzatori di imballaggi, attraverso strumenti volontari di certificazione (ISO 14000, EMAS II), promovendo sul mercato quegli imballaggi realizzati in processi produttivi con alti standard di sostenibilità ambientale;

c) razionalizzare le fasi della produzione e dell'utilizzazione degli imballaggi, adoperandosi nella promozione di quei progetti industriali, che anche in via sperimentale, siano tesi alla realizzazione di imballaggi a ridotto impiego di materia o con soluzioni tecnologiche che possano essere facilitative nelle fasi successive della selezione dei materiali da recuperare (imballaggi monomateriale, rapida scomponibilità delle parti costituenti l'imballaggio);

d) promuovere, nelle forme che verranno ritenute più opportune, l'utilizzo da parte dei consumatori degli imballaggi realizzati secondo gli obiettivi sopraccitati attraverso la predisposizione di idonei strumenti informativi (marchi particolari da apporre sulle confezioni, azioni pubblicitarie per stimolare la creazione di un consumo più "consapevole", ecc.);

e) promuovere, dal lato della prevenzione qualitativa, forme di controllo atte ad identificare le criticità dell'intero ciclo di vita dell'imballaggio, dalla produzione al suo effettivo recupero, in maniera da ottimizzare l'intero "sistema di gestione degli imballaggi".

5.3 LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

In accordo con quanto affermato precedentemente, la raccolta differenziata rappresenta il vero "motore" delle attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. In quest'ottica deve essere perseguito l'obiettivo del miglioramento costante, che deve procedere sì da un incremento nei quantitativi di materiale recuperato, ma deve accordarsi a principi di crescita in termini di qualità, poiché essa risulta essere il fattore determinante e condizionante per l'economicità del settore recupero – riciclo. La raccolta differenziata deve perciò essere finalizzata al riciclo, con criteri che puntino all'efficienza complessiva del sistema gestionale. In particolare, la Regione Friuli Venezia Giulia vuole con la sua attività pianificatoria:

1) favorire sul territorio, ed in funzione delle particolarità del tessuto socio – economico ed ambientale, quelle modalità di raccolta che permettano un incremento qualitativo dei materiali raccolti in modo differenziato, ovvero una miglior selezione a monte che permetta alle attività di riciclo di essere strutturate a costi più competitivi, migliorando l'utilizzo delle risorse complessive del sistema. In particolare, intende indirizzare gli Enti attuatori ad attività che promuovano:
   - la promozione di attività di studio del territorio, da un punto di vista insediativo, commerciale ed industriale, finalizzate all'individuazione degli strumenti più idonei all'intercettazione dei flussi dei rifiuti di imballaggio;
   - l'individuazione e la standardizzazione dei sistemi di raccolta, con applicazione su aree omogenee (es. bacini provinciali) degli stessi strumenti (identici cassonetti differenziati per singola tipologia merceologica);
   - l'attivazione di circuiti di raccolta dedicati a particolari tipologie merceologiche, la cui raccolta sia modulata in funzione di specifiche aree od imprese e attività commerciali, in modo da non incidere sulla raccolta da superficie pubblica;
   - l'individuazione di azioni atte ad incentivare la raccolta domiciliare con apposite campagne divulgative finalizzate alla crescita di consapevolezza degli utenti domestici (separazione in casa dei materiali, ecc.);
2) richiamare la necessità di una valutazione attenta dell'eventuale affidamento della gestione degli imballaggi secondari e terziari alle imprese, e al di fuori del circuito di raccolta pubblico, disincentivando il conferimento di detti imballaggi, derivanti dalle attività commerciali, artigianali e di servizio, ai circuiti normali di raccolta comunale dei rifiuti urbani;
3) favorire, attraverso il coordinamento degli Enti attuatori ed in collaborazione col CONAI, la realizzazione di piattaforme per il conferimento del materiale, nei termini di almeno una piattaforma multimateriale per bacino provinciale, o potenziando le strutture, qualora esse siano già presenti sul territorio;

4) potenziare le necessarie attività di controllo da parte degli Enti preposti, in maniera da raggiungere un efficace coordinamento nella gestione degli imballaggi sul territorio;
5) incentivare le attività sperimentali capaci di apportare innovazione tecnologica nel settore del recupero e del riciclo dei rifiuti di imballaggio, ed al contempo favorire attività promozionali e di divulgazione;
6) promuovere l'utilizzo, da parte del consumatore, dei materiali ottenuti da rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati.

In particolare, distinguendo per singola tipologia merceologica:

1. IMBALLAGGI IN VETRO:

La raccolta dedicata agli imballaggi in vetro potrebbe essere strutturata in modo da essere del tipo monomateriale e dovrebbe essere particolarmente potenziata laddove siano presenti sul territorio esercizi commerciali od utenze con ampio consumo di bottiglie in vetro. Il servizio di raccolta sarà a carico delle stesse utenze che potranno ricorrere a ditte esterne o alla ditta concessionaria del servizio pubblico. Per le utenze domestiche si può prevedere una tecnica di raccolta porta a porta con piccoli contenitori posizionati a cadenza prestabilita all'esterno delle residenze. Si può pensare che i grossi utilizzatori di imballaggi in vetro conferiscano direttamente il materiale alle piattaforme di raccolta e valorizzazione comunali o provinciali.

La capillarità e diffusione sul territorio sono le chiavi per permettere l'intercettamento di una percentuale che si avvicini al 60% dell'imballaggio in vetro immesso al consumo, valore che coinciderebbe con le indicazioni comunitarie per il riciclaggio del vetro.

2. IMBALLAGGI CELLULOSICI

Per questa tipologia di materiale è essenziale lo sviluppo di circuiti preferenziali che mirino all'intercettamento dei rifiuti di imballaggio provenienti dagli esercizi commerciali ed artigianali, in particolare cartoni di imballaggio, unitamente all'incremento della raccolta domiciliare di carta grafica ed imballaggi primari. Cura particolare potrebbe essere messa anche nell'intercettazione, soprattutto in ambito urbano, della carta grafica di qualità prodotta presso grandi uffici (banche, uffici delle Pubbliche Amministrazioni, ecc.); inoltre potrebbero essere considerate quelle unità produttrici, la cui produzione di rifiuti di imballaggio cellulosici appare mista, e comprensiva sia di carta grafica di qualità che di imballaggi (scuole, ospedali, ecc.). Sia per le strutture commerciali della grande che della piccola distribuzione, ma anche per uffici, banche, ospedali, potrebbe essere necessario il posizionamento interno di idonei contenitori, tarati sul fabbisogno effettivo. Per le utenze domestiche,

oltre alla previsione di un'adeguata campagna informativa, sarebbe necessario incrementare le quantità di materiale raccolto, ubicando un contenitore per la raccolta presso ogni unità abitativa o condominiale, possibilmente internamente, in modo da rendere più comodo ed accessibile il servizio.
In questo caso, l'obiettivo è quello di raggiungere almeno il 60% di intercettamento di materiale rispetto all'immesso al consumo.

3. IMBALLAGGI PLASTICI

Per tali imballaggi sarebbe necessario prevedere la strutturazione di circuiti diversificati per utenze domestiche e per esercizi commerciali. Anche in questo caso si può presumere che, per la grande e piccola distribuzione così come per i centri di servizio (ospedali, scuole), una risposta più efficiente al problema della raccolta sia quello di ubicare contenitori idonei direttamente su superficie privata. Per ciò che concerne le utenze domestiche si auspica che un'opera capillare d'informazione al cittadino possa contribuire all'ottimizzazione dei criteri e delle modalità della raccolta.
L'obiettivo, in questo caso, è un intercettamento di almeno il 60% in peso rispetto al totale dell'imballaggio immesso al consumo su territorio regionale.

4. IMBALLAGGI IN METALLO

Per gli imballaggi di metallo potrebbe essere necessario operare una distinzione tra rifiuti in alluminio, tipicamente barattoli e lattine, e rifiuti ingombranti a matrice ferrosa.
Per i primi, appare superflua l'attivazione di un circuito separato di raccolta alternativo a quello di plastica e vetro: l'intercettamento presso le utenze domestiche e gli esercizi ristorativi può avvenire comodamente in maniera omologa, prevedendo una successiva fase di separazione manuale. Per quanto riguarda gli ingombranti a matrice ferrosa, potrebbe essere fondamentale il ruolo delle piattaforme di conferimento provinciali, che potrebbero rappresentare un polo di riferimento importante sia per le utenze domestiche che per le utenze commerciali.
Per gli imballaggi in metallo, l'obiettivo di recupero del materiale è di circa il 50% sull'immesso al consumo nel territorio regionale.

5. IMBALLAGGI IN LEGNO

Il recupero degli imballaggi in legno è collegato principalmente alla tipologia dell'imballaggio terziario utilizzato dalla grande distribuzione o dal comparto produttivo. Per tali motivi, potrebbe essere utile l'attivazione di un circuito dedicato all'interno delle singole attività produttive.

5.4 RICICLO, RECUPERO ENERGETICO E RIDUZIONE DELLO SMALTIMENTO FINALE IN DISCARICA

Il materiale recuperato attraverso attività di raccolta differenziata dovrà essere avviato a riciclo secondo i quantitativi percentuali stabiliti in sede normativa comunitaria e nazionale, come richiamato nel Capitolo 2 del presente Piano, ovvero in ragione di circa il 60% minimo di riciclaggio globale, riferito al recupero del materiale. Non è stato infatti inserito, in sede comunitaria, il valore del recupero energetico previsto, perché rimane assolutamente prioritario il recupero di materia.

Ciò nondimeno, potrebbe essere valutata, a livello provinciale, l'eventuale individuazione di aree per la realizzazione di soluzioni impiantistiche destinate alla termovalorizzazione del rifiuto di imballaggio, secondo i dettami della recente normativa europea di settore. Ogni ipotesi legata al recupero energetico del rifiuto di imballaggio può essere accettata, se soddisfacente da un punto di vista ambientale, purché si tenga ben presente che tale opzione, lungi dal rivestire carattere di priorità, rimane semplicemente un'alternativa valida al ricorso allo smaltimento in discarica. Ai fini perciò di un bilancio ambientale positivo, è necessario considerare le diverse fonti d'impatto sul territorio ed orientare la programmazione verso soluzioni alternative agli impianti di discarica controllata.

Altre forme di recupero potranno essere vagliate in sede sperimentale, e, in via generale, sarà stimolata la crescita di ogni soluzione che presenti alternative valide ed efficienti al ricorso alla discarica.

6. NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO

Art. 1
(Finalità)

1. *Il presente Piano rappresenta l'integrazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti per la parte riguardante la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sul territorio regionale, e sostituisce il capitolo 2.4.2 - "Gestione degli imballaggi", contenuto nel Piano regionale di gestione dei rifiuti. Il Piano è stato redatto in ottemperanza all'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 22/1997, il quale stabilisce che il Piano regionale di gestione dei rifiuti venga completato con un capitolo dedicato alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.*
2. *Il Piano recepisce le indicazioni contenute nel Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio per il 2003 redatto dal CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi).*
3. *Il Piano, in particolare, si propone di:*
   a. *indicare strumenti e modalità gestionali atti a prevenire la formazione di rifiuti di imballaggio;*
   b. *favorire la crescita proporzionale della quantità dei rifiuti di imballaggio riciclabili o riutilizzabili;*
   c. *realizzare gli obiettivi di recupero e riciclaggio;*
   d. *incentivare lo sviluppo sul territorio regionale di strumenti per il recupero energetico dei rifiuti di imballaggio;*
   e. *diminuire il ricorso alla discarica per i rifiuti di imballaggio.*

Art. 2
(Elementi del Piano)

1. *Il Piano regionale di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio è costituito da tre parti:*
   a. *una relazione tecnica esplicativa contenente:*
      - *un inquadramento normativo, contenente i necessari riferimenti legislativi comunitari e nazionali relativi agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio;*

- *un'esposizione delle particolarità regionali relative alla problematica imballaggi, con particolare riferimento alla raccolta differenziata nei diversi bacini provinciali;*
- *un'esplicitazione degli obiettivi generali per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio nel territorio del Friuli Venezia Giulia;*

b. *le modalità di attuazione del Piano, comprensive dell'esposizione degli interventi di prevenzione, delle caratteristiche gestionali della raccolta differenziata, nonché l'identificazione delle idonee attività volte al riciclo, al recupero energetico e di materia, alla riduzione dello smaltimento finale in discarica;*

c. *le norme di attuazione del Piano di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.*

Art. 3
(Criteri di attuazione)

1. *La programmazione necessaria a dare attuazione alle finalità ed ai contenuti del presente Piano compete alle Province, secondo quanto disposto dall'art. 23, comma 1 lettera a), della L.R. 30/1987, cui spetta anche il compito, nell'ambito del proprio bacino territoriale, di organizzare le diverse attività connesse allo sviluppo e all'incremento della raccolta differenziata, le iniziative di sensibilizzazione e le opportune scelte impiantistiche volte ad evitare il ricorso allo smaltimento in discarica;*

2. *i Programmi attuativi provinciali devono essere finalizzati a:*

   a. *fissare una programmazione cronologica coerente con gli obiettivi fissati in sede comunitaria per il recupero e il riciclaggio, conformemente alla Direttiva 2004/12/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, ovverosia, in un'ottica di miglioramento continuo:*

      - *entro il 31 dicembre 2008, almeno il 60% in peso dei rifiuti di imballaggio dovrà essere recuperato o incenerito in impianti di incenerimento rifiuti con recupero di energia;*
      - *almeno il 55% e fino all'80% in peso dei rifiuti di imballaggio dovrà essere riciclato;*

   b. *definire modalità attraverso le quali siano conseguiti maggiori livelli di razionalizzazione e standardizzazione dei sistemi di raccolta sull'intero*

territorio provinciale, attraverso l'applicazione su aree omogenee da un punto di vista sociale, economico e produttivo dei medesimi strumenti di raccolta, in particolare identici cassonetti differenziati per singola tipologia merceologica, facilmente identificabili dagli utenti;

c. *favorire, anche attraverso il coordinamento del CONAI, la realizzazione di piattaforme per il conferimento del materiale, nei termini di almeno una piattaforma multimateriale per bacino provinciale, o potenziando le strutture, qualora esse siano già presenti sul territorio;*

d. *individuare circuiti ottimali di raccolta dedicati a particolari tipologie merceologiche in ambiti territoriali ben definiti ed omologhi da un punto di vista economico e produttivo;*

e. *stimolare l'attribuzione della gestione degli imballaggi secondari e terziari alle imprese;*

f. *analizzare, ai fini di un'eventuale rideterminazione degli scenari impiantistici, le scelte fin qui compiute, considerando le opzioni tecnologiche atte a conseguire gli obiettivi di recupero fissati al punto a, ivi compresa la possibilità della termovalorizzazione del rifiuto, funzionale al recupero energetico e alla limitazione al ricorso ulteriore agli impianti di discarica;*

g. *porre in essere ogni azione finalizzata a vietare il conferimento e l'accettazione negli impianti di discarica dei rifiuti di imballaggio non precedentemente trattati o altrimenti recuperabili, nonché a stabilire le necessarie misure di controllo su detti impianti.*

Art. 4
(Verifica degli interventi attuativi)

1. *Le Province, per procedere alla verifica e al controllo dei risultati occorsi a seguito dell'applicazione nel proprio bacino territoriale dei criteri di cui all'art. 3, dovranno:*

    a. *fissare dei parametri di riferimento per il monitoraggio del funzionamento della raccolta differenziata degli imballaggi, distintamente per singola tipologia merceologica, con controlli successivi puntuali per la valutazione di eventuali scostamenti dai dati attesi o per il riscontro del livello raggiunto nell'incremento della raccolta differenziata;*

    b. *individuare le modalità e gli strumenti di analisi necessari alla realizzazione di un sistema efficiente di controllo;*

c. redigere una relazione esplicativa annuale per la valutazione del sistema della raccolta differenziata nei bacini provinciali di riferimento;

d. enunciare i principi per la redazione della relazione annuale, di cui al punto c, che dovrà contenere un'analisi dei flussi del materiale proveniente dalla raccolta differenziata, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, con l'indicazione dei dati disaggregati per singolo Comune del territorio provinciale; tale relazione dovrà fornire, inoltre, valutazioni sugli scenari evidenziati, ed in relazione ad essi, proporre eventuali azioni correttive, necessarie al miglioramento continuo delle prestazioni del "sistema - raccolta differenziata".

Art. 5
(Siti di importanza comunitaria - SIC)

1. Qualora i Programmi provinciali di attuazione dovessero prevedere l'individuazione di aree idonee alla localizzazione di impianti per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, gli stessi dovranno contenere una relazione predisposta ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e sulla base delle risultanze emerse dovrà eventualmente essere attivata una procedura di valutazione d'incidenza prima dell'approvazione da parte della Giunta regionale, per definire e valutare i principali effetti che tale localizzazione potrebbe comportare sui siti di importanza comunitaria (SIC).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 agosto 2005, n. 0275/Pres.

Legge regionale 45/1985, articolo 2 - Riconoscimento di avversità atmosferica di carattere eccezionale per l'evento «tromba d'aria» verificatosi nella Provincia di Udine il 4 giugno 2005 e delimitazione dei territori danneggiati.

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 «Nuovo Fondo di solidarietà nazionale»;

VISTA la legge 3 agosto 2004, n. 204;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 recante «Nuove norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende e delle infrastrutture agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale»;

CONSIDERATO che il 4 giugno 2005 la provincia di Udine è stata interessata da «tromba d'aria», evento calamitoso che per la sua intensità ha arrecato notevoli danni alle strutture aziendali;

VISTE le risultanze degli accertamenti effettuati dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna tramite l'Ispettorato provinciale agricoltura di Udine;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1822 del 22 luglio 2005 di cui è stata inoltrata copia al Ministero per le politiche agricole e forestali con nota prot. RAF/9/7.13/81339 di data 8 agosto 2005;

RAVVISATA la necessità di applicare il disposto dell'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e ritenuto di dover emanare il decreto che costituisce condizione per la concessione delle provvidenze previste dalla precitata legge regionale 45/1985, all'evento «tromba d'aria» verificatosi nella provincia di Udine il 4 giugno 2005;

DECRETA

1) Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, è riconosciuta avversità atmosferica di carattere eccezionale l'evento «tromba d'aria» verificatosi nella provincia di Udine il 4 giugno 2005.

2) Sono delimitati come territori danneggiati i Comuni e le località riportati nel prospetto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, unitamente alla specificazione delle provvidenze da applicare tra quelle previste dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

3) Nelle località danneggiate dei Comuni di cui al precedente punto 2) si potranno concedere tutte le provvidenze previste dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle di cui agli articoli 7 e 9 della legge stessa.

4) Le domande per il conseguimento delle provvidenze di cui ai punti 2) e 3) dovranno essere presentate, all'Ispettorato provinciale agricoltura di Udine, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di declaratoria dell'esistenza di eccezionali avversità atmosferiche per l'evento «tromba d'aria» verificatosi nella provincia di Udine il 4 giugno 2005. Detto termine è previsto dall'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

ALLEGATO A

«Tromba d'aria» del 4 giugno 2005

Provincia di Udine

Comuni, località interessate dall'evento e provvidenze invocate

Comuni danneggiati	*Località danneggiate*	*Provvidenze invocate D.Lgs 102/2004*
Buttrio	Lippe, Boscat (fogli di mappa 2 e 6)	art. 5, c. 3
Pradamano	Casali Flebus (fogli di mappa 10 e 11)	art. 5, c. 3

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 agosto 2005, n. 0276/Pres.

Accordo di programma quadro in materia di ricerca scientifica nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Istituzione dei capitoli E/1530 e S/5614 e spesa (Fondi statali).

IL PRESIDENTE

PREMESSO che, in base alla previsione dell'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria Stato 2003), il Ministero dell'economia e delle finanze, quello dell'istruzione, dell'università e delle ricerca scientifica e tecnologica e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia hanno proceduto, in data 30 giugno 2004, alla stipula di un Accordo di programma quadro in materia di ricerca scientifica nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nell'ambito delle finalità previste dalla legge 30 giugno 1998, n. 208;

VISTO che, ai fini dell'attuazione del secondo degli interventi previsti da detto Accordo, riguardante la realizzazione di un centro di genetica della rigenerazione e delle malattie neurodegenerative, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia risulta destinataria di uno stanziamento pari ad euro 2.394.000,00, assegnati ai sensi della delibera CIPE n. 9 maggio 2003, n. 17;

RAVVISATA la necessità di iscrivere nel bilancio regionale la suddetta assegnazione di euro 2.394.000,00 per l'anno 2005, per le finalità precedentemente indicate;

VISTO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 esistono già le appropriate unità previsionali di base cui far affluire la predetta assegnazione, ma non, nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, i corrispondenti capitoli e ritenuto quindi di provvedere alla loro istituzione;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 2.3.797 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1530 (2.3.2.) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 360 - Servizio n. 226 - Politiche economiche e marketing territoriale - con la denominazione «Acquisizione di fondi dallo Stato per la realizzazione

di un centro di genetica della rigenerazione e delle malattie neurodegenerative» è iscritto lo stanziamento di euro 2.394.000,00 per l'anno 2005.

Art. 2

Nell'unità previsionale di base 9.4.360.2.1213 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5614 (2.1.242.3.12.30) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 360 - Servizio n. 226 - Politiche economiche e marketing territoriale - con la denominazione «Finanziamento alla SISSA-ISAS di Trieste per la realizzazione di un centro di genetica della rigenerazione e delle malattie neurodegenerative (GRAND)», è iscritto lo stanziamento di euro 2.394.000,00 per l'anno 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 17 agosto 2005

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 agosto 2005, n. 0277/Pres.

Legge regionale 7/1999, articolo 19 - Prelevamento dal Fondo spese impreviste (S/9681) per complessivi euro 100.000,00 per l'anno 2005.

IL PRESIDENTE

VISTE le deliberazioni Gen. n. 1673 di data 8 luglio 2005 e n. 2033 di data 3 agosto 2005, con le quali la Giunta regionale ha autorizzato il prelevamento dell'importo di euro 100.000,00 dall'unità previsionale di base 53.4.250.1.713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9681 «Oneri per spese impreviste» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e l'iscrizione di tale importo sull'unità previsionale di base 12.2.360.2.308 relativamente al capitolo 7813 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in relazione all'eccezionale grandinata che si è abbattuta nella zona dell'udinese;

VISTO l'articolo 19 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTO l'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

VISTA la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Sull'unità previsionale di base 12.2.360.2.308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, è iscritto lo stanziamento di euro 100.000,00 con riferimento al capitolo 7813 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 2

Dalla unità previsionale di base 53.4.250.1.713 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento allo stanziamento del capitolo 9681 «Oneri per spese impreviste» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è prelevato l'importo di euro 100.000,00 per l'anno 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e comunicato, entro 30 giorni dall'acquisizione dell'efficacia al Consiglio regionale per la convalida da effettuarsi con legge di approvazione del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2005.

Trieste, lì 17 agosto 2005

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 agosto 2005, n. 0278/Pres.

Legge regionale 7/1999, articolo 19 - Prelevamento dal Fondo spese impreviste (S/9681) per complessivi euro 200.000,00 per l'anno 2005.

IL PRESIDENTE

VISTE le deliberazioni Gen. n. 1832 e n. 1833 di data 22 luglio 2005, con le quali la Giunta regionale ha autorizzato il prelevamento dell'importo di euro 200.000,00 dall'unità previsionale di base 53.4.250.1.713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9681 «Oneri per spese impreviste» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e l'iscrizione di tale importo sull'unità previsionale di base 8.5.230.1.891 relativamente al capitolo 4109 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in relazione agli impegni di solidarietà internazionale ai quali è chiamata la Protezione civile della Regione;

VISTO l'articolo 19 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTO l'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

VISTA la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Sull'unità previsionale di base 8.5.230.1.891 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, è iscritto lo stanziamento di euro 200.000,00 con riferimento al capitolo 4109 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 2

Dalla unità previsionale di base 53.4.250.1.713 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento allo stanziamento del capitolo 9681 «Oneri per spese impreviste» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è prelevato l'importo di euro 200.000,00 per l'anno 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e comunicato, entro 30 giorni dall'acquisizione dell'efficacia al Consiglio regionale per la convalida da effettuarsi con legge di approvazione del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2005.

Trieste, lì 17 agosto 2005

ILLY

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE - COMMISSARIO DELEGATO 4 agosto 2005, n. 314/CD/2005.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 2004, n. 3354 e articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64. Approvazione delle modalità attuative per la concessione di contributi a favore delle parrocchie danneggiate nei Comuni della Val Canale e nel Canal del Ferro, colpiti dai gravissimi eventi alluvionali del 29 agosto 2003.

L'ASSESSORE - COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 212 del 12 settembre 2003, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato d'emergenza nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, gravemente colpito da emergenza alluvionale il giorno 29 agosto 2003;

VISTA l'Ordinanza 11 settembre 2003, n. 3309, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha conferito all'Assessore alla protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia l'incarico di Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito la Val Canale ed il Canale del Ferro il giorno 29 agosto 2003;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della citata Ordinanza, il Commissario delegato, previa individuazione dei Comuni danneggiati dagli eventi calamitosi del 29 agosto 2003, provvede, anche avvalendosi, in qualità di soggetti attuatori, dei Sindaci dei predetti Comuni, all'accertamento dei danni nonché all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative, anche in deroga alla vigente normativa nazionale e regionale, volte a rimuovere le situazioni di pericolo e ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi alluvionali;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2004, n. 3339, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 5 marzo 2004, recante «Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi alluvionali verificatisi il giorno 29 agosto 2003 nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia» ed in particolare l'articolo 3, comma 1, lettera e) dell'Ordinanza medesima;

VISTO il decreto del Commissario delegato del 6 maggio 2004, n. 107/CD, con il quale sono state approvate le modalità attuative per la concessione di contributi a favore dei soggetti danneggiati nei Comuni della Val Canale e nel Canal del Ferro;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 2004, n. 3354, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile» ed in particolare l'articolo 5 che integra e parzialmente modifica l'Ordinanza 3339/2004;

PRECISATO che l'articolo 5, comma 8 dell'Ordinanza n. 3354/2004 autorizza il Commissario delegato a concedere contributi alle parrocchie per il ripristino di beni immobili nella misura non superiore al 70 per cento delle spese sostenute per il ripristino e nel limite massimo di euro 300.000,00, sulla base della stima dei costi effettuata da parte dei gruppi di tecnici di cui all'articolo 6 dell'Ordinanza 3309/2003, secondo le modalità fissate dal Commissario delegato con propri provvedimenti;

RITENUTO pertanto di adottare le modalità attuative per la concessione di contributi a favore delle parrocchie danneggiate nei Comuni della Val Canale e del Canal del Ferro, colpiti dai gravissimi eventi alluvionali del 29 agosto 2003, al fine di dare attuazione alla citata Ordinanza n. 3354/2004;

VISTO l'articolo 33 della legge regionale n. 64/1986, concernente la gestione del Fondo regionale per la protezione civile, amministrato dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore regionale dallo stesso delegato;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2003, n. 0433/Pres.;

In esecuzione all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004, n. 3354;

DECRETA

Art. 1

Sono approvate, per i motivi in premessa illustrati, le modalità attuative per la concessione di contributi a favore delle parrocchie danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno colpito la Val Canale ed il Canal del Ferro il 29 agosto 2003, al fine di dare attuazione all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004, n. 3354, nel testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

MORETTON

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 2004, n. 3354 e articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64. Modalità attuative per la concessione di contributi a favore delle parrocchie danneggiate nei Comuni della Val Canale e nel Canal del Ferro, colpiti dai gravissimi eventi alluvionali del 29 agosto 2003.

Art. 1

(Campo di applicazione)

1. Le presenti modalità attuative disciplinano, in attuazione dell'articolo 5, comma 8 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 2004, n. 3354, l'assegnazione di contributi a fondo perduto, finalizzati al ripristino dei beni immobili distrutti o danneggiati di proprietà delle parrocchie in conseguenza dell'alluvione del 29 agosto 2003, nei Comuni delimitati ai sensi del decreto n. 1/CD/2003 di data 26 settembre 2003.

2. I contributi non hanno alcuna finalità risarcitoria, e pertanto il ripristino dei beni costituisce condizione per l'erogazione dei contributi stessi.

Art. 2

(Soggetti beneficiari)

1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 1 sono le parrocchie, proprietarie di beni immobili distrutti o danneggiati dall'evento calamitoso del 29 agosto 2003.

2. La titolarità del diritto di proprietà rispetto al bene distrutto o danneggiato, deve sussistere al momento dell'evento.

Art. 3

(Beni immobili danneggiati o distrutti)

1. Per il complesso dei beni immobili, comprese le relative pertinenze, danneggiate o distrutte e per le quali è necessaria la demolizione al fine della ricostruzione sul medesimo sedime, è concesso un contributo a fondo perduto pari al 70 per cento della stima dei costi delle opere di riparazione o di ricostruzione, effettuata dai gruppi di tecnici ai sensi all'articolo 6 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2003, n. 3309.

2. I costi ammissibili a contributo sono comprensivi degli oneri di demolizione e di smaltimento.

3. Per quanto riguarda i danni ai terreni di pertinenza catastale delle unità immobiliari sono concessi con-

tributi per la sistemazione del terreno, intesa come rinterri e riporti, con le esclusioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c).

4. Il contributo è erogato, entro il limite massimo di euro 300.000,00 per il complesso dei beni immobili danneggiati o distrutti, comprese le relative pertinenze.

Art. 4

(Spese accessorie)

1. Sono ammissibili a contributo, per il ripristino dei danni subiti dai beni immobili di cui all'articolo 3, anche le spese tecniche nella misura del 70 per cento.

2. Sono ammissibili a contributo, nella misura del 70 per cento, le spese per la pulizia dei fanghi, dei detriti e del materiale alluvionale, nonché per l'emungimento delle acque.

3. Per il calcolo del contributo massimo erogabile ai sensi degli articoli 3 e 4, le spese ammissibili sono comprensive di IVA solo nel caso in cui sia dimostrato che essa rappresenta un effettivo onere per la parrocchia.

4. Le spese accessorie previste dal presente articolo concorrono alla determinazione della somma massima erogabile a titolo di contributo, prevista all'articolo 3, comma 4.

Art. 5

(Esclusioni)

1. Gli interventi di ripristino non devono comportare modifica della destinazione d'uso ai sensi del Titolo VI, Capo III della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica).

2. Sono esclusi dal contributo:

a) gli immobili o le porzioni d'immobile costruite in violazione delle norme urbanistiche e edilizie, o di tutela paesistico - ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria;

b) i danni subiti dai terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni;

c) la piantumazione di orti e giardini, fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 3.

Art. 6

(Presentazione delle domande di contributo)

1. Per accedere ai contributi per il ristoro dei danni, i soggetti individuati all'articolo 2 presentano ai Comuni domanda di contributo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione delle presenti disposizioni sul Bollettino Ufficiale della Regione secondo la modulistica reperibile presso i Comuni stessi.

2. La domanda di cui al comma 1 è presentata al Comune ove era ubicato il bene al momento dell'evento.

Art. 7

(Attività istruttoria dei Comuni)

1. Il Comune svolge l'istruttoria delle istanze presentate dalle parrocchie in applicazione delle presenti disposizioni.

2. Nel caso in cui la domanda sia incompleta, il Comune fissa un termine per la regolarizzazione non superiore a quindici giorni, trascorso il quale, senza che sia pervenuta l'integrazione, la domanda è dichiarata non ammissibile.

3. A conclusione dell'istruttoria, e comunque non oltre il termine massimo di novanta giorni decorrenti dal ricevimento delle domande, i Comuni stessi provvedono ad accogliere le istanze, quantificando i contributi

spettanti calcolati sulle spese ammissibili e comunicando altresì gli esiti dell'istruttoria agli interessati. Tale quantificazione rappresenta il tetto massimo di contributo erogabile.

4. I Comuni, nell'informare gli aventi diritto dell'esito dell'istruttoria, e quindi dei contributi loro spettanti ai sensi del comma 3, concedono un termine, diversificato a seconda della tipologia e dell'entità degli interventi, per la realizzazione dei relativi ripristini e per la presentazione al Comune della documentazione giustificativa della spesa sostenuta.

5. Entro il medesimo termine di cui al comma 3, i Comuni richiedono alla Protezione civile della Regione l'assegnazione e l'erogazione dei fondi necessari per il ristoro dei danni subiti dai beni immobili delle parrocchie, allegando i provvedimenti di accoglimento.

6. Entro trenta giorni la Protezione civile della regione provvede all'erogazione del 50 per cento dei fondi assegnati ai Comuni richiedenti.

7. Alle successive erogazioni si provvede su motivata richiesta.

Art. 8

(Rendicontazione a consuntivo)

1. A consuntivo la parrocchia è tenuta a presentare al Comune la documentazione giustificativa della spesa composta da fatture quietanzate o da altri titoli di spesa equipollenti, recanti data successiva al 29 agosto 2003.

2. La presentazione della documentazione di cui al comma 1 avviene entro sessanta giorni dalla data di rendicontazione fissata dai Comuni.

3. La parrocchia è tenuta a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante, sugli eventuali contributi richiesti o concessi da Enti pubblici o sugli indennizzi in corso o incassati da compagnie assicuratrici.

4. Qualora la spesa documentata dai beneficiari sia superiore alla spesa ammessa a contributo nel provvedimento di concessione, nulla è dovuto per la parte eccedente;qualora la spesa documentata dai beneficiari sia inferiore alla spesa ammessa, il contributo è erogato nella medesima percentuale e nel limite massimo di cui all'articolo 3, commi 1 e 4, applicata alla spesa documentata e ammessa a contributo.

5. Salvo motivata richiesta di proroga da parte della parrocchia danneggiata, il mancato rispetto del termine per la presentazione della documentazione di cui al comma 2, comporta, esperiti gli opportuni accertamenti da parte del Comune la revoca del contributo concesso.

Art. 9

(Erogazioni)

1. Il contributo è erogato in applicazione della percentuale e del limite massimo erogabile fissati dalle presenti disposizioni, a fronte delle spese documentate e ritenute ammissibili.

2. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dopo la data del 29 agosto 2003 e documentate da fatture o da altri titoli di spesa equipollenti, aventi data successiva al 29 agosto 2003.

3. Le erogazioni delle somme spettanti alle Parrocchie devono essere effettuate dai Comuni entro venti giorni dalla data di accredito da parte della Protezione civile della regione delle somme richieste.

4. I beneficiari, nel caso di interventi di ripristino di particolare entità sugli immobili, possono chiedere al Comune di accedere alle erogazioni per stati di avanzamento, in un numero non superiore a tre. I contributi eventualmente erogati in via anticipata ai sensi dell'articolo 10 sono detratti dall'ultimo stato di avanzamento.

Art. 10

(Erogazioni in via anticipata)

1. Dopo l'atto di trasferimento dei fondi da parte del Commissario delegato, il Comune può erogare ai be-

neficiari che ne facciano richiesta una somma a titolo di contributo in via anticipata, nella misura massima del 50 per cento del contributo concesso ai sensi dell'articolo 7, comma 3, previa prestazione di idonea fideiussione, maggiorata degli eventuali interessi.

2. La fidejussione può essere prestata sia da un istituto bancario che da una compagnia assicurativa ed è redatta secondo la modulistica reperibile presso i Comuni.

3. Tutti i contributi in via anticipata sono soggetti alla condizione risolutiva dell'effettivo ripristino dei beni distrutti o danneggiati, e pertanto, ove la condizione non si realizzi, ne è dovuta la restituzione da parte del beneficiario, maggiorati degli interessi dovuti per legge, calcolati ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

4. Il Comune provvede a verificare i termini di validità delle fideiussioni, richiedendo, l'eventuale proroga fino alla conclusione dei controlli.

Art. 11

(Cumulabilità)

1. Entro il valore massimo del danno quantificato dai gruppi tecnici, è ammessa la cumulabilità tra i contributi di cui alle presenti disposizioni e indennizzi assicurativi o altri contributi pubblici. Nel caso in cui la sommatoria ecceda l'importo del danno, si procede alla corrispondente riduzione dei contributi di cui alle presenti disposizioni.

Art. 12

(Rendiconto e controlli)

1. Il Comune rendiconta al Commissario delegato l'utilizzo dei fondi di cui alle presenti disposizioni con cadenza semestrale, mediante dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale n. 64/1986.

2. I Comuni effettuano controlli tramite sopralluoghi sulle domande a conclusione dell'intervento.

3. Qualora in sede di controllo sia accertata la mancata o parziale effettuazione dei lavori, il Comune procede alla revoca del contributo o alla sua riduzione, secondo quanto stabilito dalla legge regionale n. 7/2000. Al procedimento di recupero coattivo provvede la Regione.

Art. 13

(Disposizioni finali)

1. Sono fatte salve le domande presentate ai sensi del decreto n. 107/CD/2004 del 6 maggio 2004. Eventuali contributi già concessi o erogati anche in via di anticipazione alle parrocchie per i beni immobili saranno computati nel limite del contributo complessivo spettante fissato dal presente regolamento.

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. Le presenti modalità attuative entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL COMMISSARIO DELEGATO: MORETTON

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO GEOLOGICO 14 giugno 2005, n. ALP 6.1 1355/UMGPR/V. (Estratto).

Concessione mineraria per risorse geotermiche denominata «Cinque Stelle» - Comune di Lignano Sabbiadoro (Udine).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modifiche ed integrazioni - «Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno»;

VISTA la legge 9 dicembre 1986, n. 896 - «Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche»;

(omissis)

DECRETA

Art. 1

La titolarità del decreto n. 1028/IND/9M/EP datato 23 novembre 2001 di concessione di coltivazione di risorse geometriche denominata «Cinque stelle», viene trasferita alla Ditta Condominio Residence «Cinque stelle» che subentra alla Soc. Cinque Stelle S.r.l. in liquidazione, assumendo ogni onere derivante dall'esercizio della concessione mineraria ed ogni obbligo previsto dalla normativa in materia.

Artt. 2 - 3 (omissis)

Trieste, lì 14 giugno 2005

TIRELLI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2005, n. 1928.

Legge 144/1999, articolo 32 - Approvazione della graduatoria di merito delle proposte ammesse a finanziamento sulla base del primo e del secondo Programma di attuazione del «Piano nazionale sicurezza stradale.».

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144 «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali»;

VISTO in particolare l'articolo 32 della citata legge n. 144/1999 che, al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione al «Piano di sicurezza stradale 1997-2001» della Commissione delle Comunità europee, dispone che il Ministero dei lavori pubblici, sentito il Ministero dei trasporti e della navigazione, definisca il Piano nazionale della sicurezza stradale che viene approvato dal CIPE;

ATTESO che:

- il CIPE, con delibera n. 100 del 29 novembre 2002, ha approvato il «Piano nazionale della sicurezza stradale. Azioni Prioritarie» e il «Programma annuale di attuazione 2002»;

- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con D.M. 2 dicembre 2002, n. 938, ha autorizzato il riparto dell'importo complessivo di euro 12.911.422,00 annui per quindici anni, stanziando per la Regione Friuli Venezia Giulia l'importo annuo di euro 304.793,00, da assegnare agli Enti proprietari delle strade territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 56 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per interventi in materia di sicurezza stradale, da attuare sulla base dei programmi annuali predisposti dal Ministro delle infrastrutture e trasporti e approvati dal CIPE ex articolo 32 della legge 144/1999;

- con D.M. 12 dicembre 2002, n. 3482, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici ha disposto l'impegno dell'importo complessivo di euro 12.911.422,00 annui, dei quali euro 304.793,00 a favore della Regione Friuli Venezia Giulia, quale limite di impegno quindicennale con decorrenza dall'anno 2001;

CONSIDERATO che il citato Programma annuale 2002 prevede che le Regioni possano definire autonomamente alcuni dei parametri di attuazione, al fine di rispondere a specifiche realtà locali;

VISTA la delibera del CIPE n. 81/2003 di approvazione del secondo programma di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, riferito all'annualità 2003;

CONSIDERATO che tale Programma annuale è finanziato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a carico del secondo limite di impegno quindicennale, pari a 20.658.276,00 euro, a decorrere dal 2002, previsto dalla legge n. 488/1999;

CONSIDERATO inoltre che il 75% di tali fondi è previsto sia gestito direttamente dalle Regioni, per attività ed interventi di competenza degli enti locali, mentre il 25% residuo sia gestito dall'Amministrazione centrale per attività ed interventi strategici di rilevanza nazionale e per promuovere, prioritariamente, l'istituzione di una rete di centri di monitoraggio regionali;

VISTA la nota prot. n. 316, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di data 19 febbraio 2004, con cui viene disposto l'impegno quindicennale a favore delle regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per un importo pari a 15.493.707,00 euro annui, di cui 376.886,00 euro annui riservati alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

VISTE le proprie deliberazioni:

- n. 3947 di data 5 dicembre 2003 che approva lo schema di disciplinare per l'assegnazione dei finanziamenti relativi alla realizzazione degli interventi previsti dal «Programma annuale di attuazione 2002» del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale e nella quale viene inoltre disposto che la graduatoria rimane aperta anche ai finanziamenti del secondo programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale;

- n. 821 di data 2 aprile 2004 con la quale viene nominata la Commissione di valutazione di cui all'articolo 5, comma 1 del disciplinare suddetto;

- n. 2500 di data 24 settembre 2004 di approvazione della graduatoria di merito delle proposte ammesse a finanziamento sulla base del Programma annuale di attuazione 2002 del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale;

CONSIDERATO inoltre che con la citata deliberazione n. 2500/2004 si è autorizzata la stipula delle convenzioni con gli enti beneficiari, nonché la riapertura dei termini del bando, fissando la scadenza per la presentazione di ulteriori proposte di intervento da parte delle Province e di Comuni al 31 marzo 2005;

PRESO ATTO che:

- in data 31 marzo 2005, termine ultimo per la presentazione dei progetti da ammettersi in graduatoria, le proposte pervenute alla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto erano in numero di 36;

- alla prima riunione della Commissione, volta a una mera verifica amministrativa, sono state escluse le proposte di intervento presentate dal Comune di Codroipo, Majano, con le proposte (1), (2) e (3), per incompletezza della documentazione richiesta;

- la Commissione chiedeva l'integrazione dei progetti al Comune di Coseano, Fogliano di Redipuglia, per gli interventi (3) e (4), Gonars, Rivignano (2) Teor e Pocenia, S. Daniele del Friuli, Sedegliano, Tavagnacco, Tolmezzo, Udine, Zoppola (3) ed alla Provincia di Udine (1);

– tali integrazioni, eccetto quelle richieste al Comune di Coseano, giungevano agli uffici nei tempi previsti;

CONSIDERATO che nella seconda riunione della Commissione gli interventi proposti dai Comuni di Porpetto, Rivignano, San Daniele del Friuli, Tolmezzo e Zoppola (3) non sono stati ammessi a finanziamento in quanto non hanno conseguito la soglia minima di punteggio (pari a 30 punti) richiesta a tal fine dall'articolo 8, comma 4, del disciplinare di cui sopra;

RILEVATO che, al termine dei lavori, la Commissione stilava la seguente graduatoria di merito:

Comune/Provincia	*Punteggio*	*Contributo (euro)*
Udine	60,85	124.000,00
Provincia UD (1)	47,12	55.500,00
Gonars	47,11	11.400,00
Campoformido (1)	46,74	9.204,00
Tavagnacco (1)	43,96	24.750,00
Provincia UD (2)	42,27	228.000,00
Campoformido (2)	41,96	65.000,00
Campoformido (3)	40,30	89.400,00
S. Giorgio di Nogaro	38,81	300.000,00
Pozzuolo	38,66	150.000,00
Zoppola (2)	38,57	207.200,00
Rivignano (1)	38,20	80.000,00
Zoppola (1)	37,69	35.000,00
Provincia GO	36,94	114.000,00
Gorizia	34,32	4.159,50
Fogliano Redipuglia (1)	33,39	48.788,75
Fogliano Redipuglia (2)	33,39	94.693,75
Fogliano Redipuglia (3)	33,39	267.593,28
Fogliano Redipuglia (4)	33,39	300.000,00
Teor	33,27	111.000,00
Provincia PN (1)	33,09	300.000,00
Provincia PN (2)	33,09	300.000,00
Sedegliano	32,55	300.000,00
Basiliano	32,53	300.000,00
Pavia di Udine/S. Maria la Longa	31,98	113.000,00

VISTO l'articolo 8, comma 8, del disciplinare approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3947 di data 5 dicembre 2003 in cui sono stabiliti i tempi entro cui gli Enti beneficiari devono accendere il mutuo e presentare l'assunzione dell'impegno di spesa;

RITENUTO di dover estendere la possibilità di attivare l'accensione del mutuo ovvero di presentare l'assunzione dell'impegno di spesa entro e non oltre il 31 dicembre 2005 per motivi individuabili nella diffi-

coltà riscontrata dagli Enti beneficiari, durante le fasi di attuazione del programma 2002, ad attivare suddette procedure nei tempi previsti e considerati troppo ristretti;

VISTA la delibera n. 3947 di data 5 dicembre 2003 nella quale si dispone che la Regione riserva parte dei finanziamenti previsti dal disciplinare alla realizzazione del progetto concordato tra le quattro Province e la Regione stessa del Catasto delle Strade provinciali;

CONSIDERATA la suddivisione in lotti del progetto per la realizzazione del Catasto delle Strade presentata dalla Provincia di Pordenone, individuata quale capofila tra le Province partecipanti, in data 25 marzo 2005, sulla base della quale la Regione ritiene di riservare, per la realizzazione del primo lotto, 800.000,00 euro a valere sui fondi per il primo programma di attuazione e, per la realizzazione del secondo lotto 1.000.000,00 euro a valere sui fondi per il secondo programma di attuazione, in accordo con i massimali previsti per questo tipo di intervento all'articolo 7, comma 4, del disciplinare, così come modificati nello schema allegato alla delibera n. 2500 di data 24 settembre 2004;

all'unanimità,

DELIBERA

- di approvare la graduatoria di merito per l'assegnazione dei finanziamenti relativi alla realizzazione degli interventi previsti dal «Primo e dal Secondo Programma Annuale» del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, come evidenziata di seguito:

Comune/Provincia	*Punteggio*	*Contributo (euro)*
Udine	60,85	124.000,00
Provincia UD (1)	47,12	55.500,00
Gonars	47,11	11.400,00
Campoformido (1)	46,74	9.204,00
Tavagnacco (1)	43,96	24.750,00
Provincia UD (2)	42,27	228.000,00
Campoformido (2)	41,96	65.000,00
Campoformido (3)	40,30	89.400,00
S. Giorgio di Nogaro	38,81	300.000,00
Pozzuolo	38,66	150.000,00
Zoppola (2)	38,57	207.200,00
Rivignano (1)	38,20	80.000,00
Zoppola (1)	37,69	35.000,00
Provincia GO	36,94	114.000,00
Gorizia	34,32	4.159,50
Fogliano Redipuglia (1)	33,39	48.788,75
Fogliano Redipuglia (2)	33,39	94.693,75
Fogliano Redipuglia (3)	33,39	267.593,28
Fogliano Redipuglia (4)	33,39	300.000,00
Teor	33,27	111.000,00

Provincia PN (1)	33,09	300.000,00
Provincia PN (2)	33,09	300.000,00
Sedegliano	32,55	300.000,00
Basiliano	32,53	300.000,00
Pavia di Udine/S. Maria la Longa	31,98	113.000,00

- di modificare i termini entro cui gli Enti beneficiari devono accendere il mutuo e presentare l'assunzione dell'impegno di spesa, individuati dall'articolo 8, comma 8, del disciplinare approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3947 di data 5 dicembre 2003, estendendoli, per le motivazioni addotte in premessa, al 31 dicembre 2005, quale termine ultimo.
- di riservare, al fine della predisposizione del Catasto delle Strade, per la realizzazione del primo lotto 800.000,00 euro a valere sui fondi per il primo programma di attuazione e, per la realizzazione del secondo lotto 1.000.000,00 euro a valere sui fondi per il secondo programma di attuazione, in accordo con i massimali previsti per questo tipo di intervento all'articolo 7, comma 4, del disciplinare, così come modificati nello schema allegato alla delibera n. 2500 di data 24 settembre 2004.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2005, n. 1929. (Estratto).

Comune di Osoppo: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 16 del 12 aprile 2005, di approvazione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di confermare l'esecutività della deliberazione consiliare del Comune di Osoppo n. 16 del 12 aprile 2005, di approvazione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale;

2. (omissis)

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2005, n. 1930. (Estratto).

Comune di Trieste: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 30 del 27 aprile 2005, di approvazione della variante n. 77 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 1819 del 30 maggio 2003 in merito alla variante n. 77 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Trieste, superate dall'introduzione di modifiche ed integrazioni e dalla proposizione di verifiche e motivazioni a sostegno di specifiche previsioni di variante, disposte con la deliberazione comunale consiliare n. 30 del 27 aprile 2005;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 30 del 27 aprile 2005, di approvazione della variante n. 77 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Trieste;

3. (omissis)

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2005, n. 1959.

Legge regionale 13/2005 - Approvazione degli schemi della convenzione per la cooperazione e del consorzio di funzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 13/2005 concernente «Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 36/1994 (Disposizioni in materia di risorse idriche)».

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 5 gennaio 1994, n. 36 concernente «Disposizioni in materia di risorse idriche»;

VISTA la legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 concernente «Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36»;

VISTO in particolare, l'articolo 8, comma 2, della citata legge regionale 13/2005, ai sensi del quale la Giunta regionale approva gli schemi di convenzione per la cooperazione e dello statuto del consorzio di funzioni di cui al comma 1, lettere a) e b) del medesimo articolo;

ATTESO che lo «schema di convenzione per la cooperazione tra gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale» e lo «schema di statuto del consorzio fra gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale» predisposti dal Servizio delle infrastrutture civili della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici costituiscono parte integrante del presente atto;

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 1794 di data 22 luglio 2005, con la quale i citati atti sono stati approvati in via preliminare ai fini dell'acquisizione del parere da parte dell'Assemblea delle Autonomie locali;

RILEVATO che in data 27 luglio 2005 l'Assemblea delle Autonomie locali ha espresso parere favorevole in merito agli schemi degli atti di cui sopra;

all'unanimità,

DELIBERA

di approvare lo «schema della convenzione per la cooperazione tra gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale» e lo «schema di statuto del consorzio fra gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale» ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 13/2005.

La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

Schema di convenzione per la cooperazione tra gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale

Art. 1

Oggetto e finalità della convenzione

1. Al fine di organizzare il servizio idrico integrato nonché di svolgere le funzioni di programmazione e controllo della gestione del servizio medesimo ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, attuata con legge regionale 23 giugno 2005, n. 13, gli enti locali di cui all'articolo 2, ricadenti nell'ambito territoriale ottimale (ATO) denominato «ATO (. . .) (1)», convengono di cooperare in conformità dei principi, criteri e modalità esposti nella presente convenzione.

(1) ATO Occidentale

ATO Centrale

ATO Orientale goriziano

ATO Orientale triestino

Art. 2

Enti locali partecipanti

1. In conformità della individuazione degli ambiti territoriali ottimali operata dalla Regione Friuli Venezia Giulia con la legge regionale 13/2005, aderiscono e sottoscrivono la presente convenzione i seguenti enti locali:

- Provincia di (. . .);
- Comune di (. . .);
- Comune di (. . .);
- (. . .).

Art. 3

Costituzione dell'Autorità d'ambito, denominazione, sede, durata

1. Con l'approvazione e la sottoscrizione della presente convenzione gli enti partecipanti costituiscono, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 13/2005, una Autorità d'ambito denominata «ATO (. . .) (1)», avente personalità giuridica di diritto pubblico con lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato, nonché di svolgere le funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio medesimo.

2. L'Autorità ha sede (. . .).

3. La presente convenzione ha durata di (. . .) anni a partire dalla data di sottoscrizione e alla scadenza del termine la durata è automaticamente prorogata di un identico periodo.

4. La presente convenzione può essere sciolta anche anticipatamente alla sua scadenza per il venire meno dei fini per i quali è stata costituita nonché nell'ipotesi di cui all'articolo 3 della legge regionale 13/2005.

5. Nei casi in cui la Giunta regionale modifichi i confini dell'ambito territoriale ottimale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 13/2005 la presente convenzione è modificata di conseguenza.

(1) ATO Occidentale

ATO Centrale

ATO Orientale goriziano

ATO Orientale triestino

Art. 4

Ente locale responsabile del coordinamento

1. Gli enti partecipanti danno atto che ai sensi dell'articolo 11, comma 2 della legge regionale 13/2005 l'ente locale responsabile del coordinamento per l'ambito è il Comune del capoluogo della Provincia di (. . .).

Art. 5

Quote di partecipazione

1. Le quote di partecipazione degli Enti locali in seno alla Assemblea di cui all'articolo 8 della presente convenzione sono determinate come segue:

a) alla Provincia una quota pari all'1%;

b) ai Comuni aderenti la restante quota del 99% ripartita fra gli stessi.

2. La rappresentanza dei Comuni in seno all'Assemblea è determinata come segue:

a) il 60% in rapporto alla popolazione residente, sulla base dei dati anagrafici forniti annualmente dagli Uffici comunali;

b) il 40% in rapporto alla superficie territoriale.

3. Nell'ipotesi di cui all'articolo 5 della legge regionale 13/2005 il rappresentante della Zona rappresenta in Assemblea la somma delle quote dei Comuni ricadenti nella Zona medesima.

4. Ai fini delle eventuali modifiche annuali delle quote di partecipazione sono rilevanti le sole variazioni superiori al 10%.

5. A maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, determinata sia in termini di rappresentanza che di numero degli enti, l'Assemblea d'ambito può determinare un diverso criterio di attribuzione delle rappresentanze in seno alla medesima.

6. Le quote di partecipazione sono le seguenti:

- Provincia di (. . .): 1 per cento;
- Comune di (. . .): (. . .) per cento;
- Comune di (. . .): (. . .) per cento;
- (. . .).

Art. 6

(Zone territoriali omogenee)

1. Al fine di garantire una adeguata rappresentanza alle specificità territoriali con particolare riguardo alle peculiarità idrogeologiche, nonché per assicurare una maggiore funzionalità all'azione dell'Autorità d'ambito, i Comuni, all'interno della medesima Autorità di ambito, possono costituire Zone territoriali omogenee.

2. I Sindaci dei Comuni costituenti Zone territoriali omogenee o loro delegati si riuniscono in assemblea per nominare, tra gli stessi, il rappresentante della Zona nell'Autorità d'ambito.

3. Le assemblee dei Sindaci delle Zone territoriali omogenee, per il tramite del proprio rappresentante della Zona, elaborano proposte ed esprimono pareri relativamente alle funzioni di cui all'articolo 12, comma 2 della legge regionale 13/2005, inoltre formulano valutazioni sulla qualità delle acque in riferimento al proprio territorio.

4. All'interno dei contratti di servizio di cui all'articolo 24, comma 1 della legge regionale 13/2005, la assemblea dei Sindaci della Zona territoriale omogenea, per il tramite del proprio rappresentante della Zona, propone l'inserimento di clausole che garantiscano la tutela delle peculiarità territoriali, tra le quali le zone montane e delle risorgive.

Art. 7

Trasferimento delle funzioni dai Comuni alle Autorità di ambito e profili successori

1. I Comuni partecipanti provvedono con propri atti alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi pendenti anche per effetto dei contratti di servizio esistenti e ne danno comunicazione all'Autorità d'ambito contestualmente alla comunicazione dell'avvenuta approvazione della presente convenzione. Qualora prima del subentro dell'Autorità si rendesse necessaria, da parte dei Comuni, l'assunzione di atti modificativi, questi dovranno essere tempestivamente comunicati. L'Autorità effettua il necessario coordinamento degli enti convenzionati al fine di assicurare la massima uniformità di impostazione e di contenuto degli atti.

2. L'Autorità d'ambito subentra ai Comuni nell'esercizio delle funzioni amministrative a far data dalla deliberazione in tal senso dell'Assemblea dell'Autorità medesima da assumersi entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuto ricevimento dai Comuni di tutti gli elementi di cui al comma 1.

3. A decorrere dalla data di cui al precedente comma, i Comuni partecipanti alla Convenzione non potranno più adottare atti che costituiscano esercizio delle funzioni amministrative trasferite all'Autorità ai sensi della legge regionale 13/2005.

4. L'Autorità provvede a tutti gli eventuali affidamenti di servizi che si dovessero rendere necessari in caso di scadenza di concessione ovvero per interruzione della gestione diretta comunale.

5. Entro 4 (quattro) mesi dal subentro nelle funzioni amministrative dei Comuni partecipanti, l'Autorità individua, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 13/2005, le gestioni esistenti per le quali può essere riconosciuta la salvaguardia di cui all'articolo 9 della legge 36/1994. Conseguentemente procede, per le gestioni in economia e per quelle non salvaguardabili, a definire in quali casi debbano essere affidate ad uno dei gestori esistenti, e con quali modalità, o debbano essere affidate secondo un procedimento concorsuale, definendone tempi e modalità.

Art. 8

Organi dell'Autorità d'ambito

1. Sono organi dell'Autorità d'ambito:

a) l'Assemblea d'ambito;

b) il Presidente;

c) il Direttore.

Art. 9

Composizione e durata dell'Assemblea d'ambito

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli enti convenzionati, nella persona del Presidente della Provincia, del Sindaco o Assessori loro delegati, nonché dai rappresentanti delle Zone territoriali omogenee, qualora costituitesi, ed è pertanto permanente.

2. La rappresentanza degli enti convenzionati in seno all'Assemblea è determinata ai sensi dell'articolo 5 del presente atto.

3. Il mandato di rappresentanza cessa di diritto, ed è dichiarato estinto dall'Assemblea dell'Autorità di ambito qualora il Sindaco o il Presidente della Provincia o il rappresentante della Zona territoriale omogenea risulti sostituito nella propria carica.

4. Ugualmente si provvederà nei riguardi del delegato permanente qualora alcuno dei delegati venga sostituito nella rispettiva carica.

Art. 10

Attribuzioni dell'Assemblea d'ambito

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Autorità d'ambito.

2. Rientrano nelle attribuzioni dell'Assemblea i seguenti atti:

a) elezione del Presidente e del Comitato istituzionale, qualora previsto, nonché loro revoca;

b) dichiarazione della decadenza dei componenti del Comitato istituzionale, qualora previsto, nei casi e con le procedure per le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei consiglieri comunali ovvero provinciali e negli altri casi previsti dalla presente convenzione;

c) nomina del Direttore su proposta del Presidente;

d) deliberazioni concernenti le modifiche della convenzione;

e) approvazione dell'organizzazione del servizio idrico integrato, in particolare:

   1) scelta del modello organizzativo e gestionale del servizio medesimo;

   2) individuazione degli enti gestori da salvaguardare o mantenere secondo i criteri di cui all'articolo 17 della legge regionale 13/2005;

   3) individuazione dei casi in cui le gestioni salvaguardate devono provvedere alla gestione del servizio idrico integrato;

f) organizzazione dell'attività di ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti;

g) adozione del programma degli interventi, del piano finanziario e del connesso modello gestionale ed organizzativo, su proposta del Direttore;

h) aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano finanziario di cui al punto g), a seguito di una specifica attività di controllo di gestione e di qualità, su proposta del Direttore;

i) approvazione del contratto di servizio diretto a regolare i rapporti fra l'Autorità d'ambito ed i soggetti gestori, su proposta del Direttore;

l) espletamento delle procedure di affidamento del servizio idrico integrato ed instaurazione dei relativi rapporti, su proposta del Direttore;

m) determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, tenuto conto di quanto stabilito dagli articoli 13 e 14 della legge 36/1994, nonché dell'articolo 25 della legge regionale 13/2005;

n) determinazione della indennità di carica del Presidente dell'Autorità d'ambito, del Direttore, dei componenti del Comitato istituzionale, qualora previsto.

o) approvazione del bilancio annuale, economico e finanziario e relative variazioni, nonché del conto consuntivo, su proposta del Direttore;

p) approvazione, sulla base delle norme vigenti per gli Enti locali, del regolamento sull'ordinamento degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione, su proposta del Direttore;

q) assunzione del personale e deliberazione di conferimento di incarichi professionali di consulenza ed assistenza che si rendano necessari, su proposta del Direttore;

r) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, su proposta del Direttore;

s) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni;

t) deliberazioni sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;

u) azioni di responsabilità nei confronti dei componenti il Comitato istituzionale, qualora previsto;

v) approvazione, assicurando la partecipazione dei Comitati consultivi degli utenti di cui all'articolo 22 della presente convenzione, degli schemi di riferimento delle Carte del servizio pubblico, su proposta del Direttore;

w) approvazione del proprio regolamento;

x) approvazione dei regolamenti interni, su proposta del Direttore;

y) stipulazione di convenzioni, protocolli e accordi di programma con altre Autorità di ambito;

z) ogni altro provvedimento discendente da leggi o regolamenti o demandato al suo voto dal Direttore ovvero dal Comitato istituzionale, qualora previsto.

Art. 11

Convocazione dell'Assemblea d'ambito

1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

2. L'Assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il Presidente dell'Autorità d'ambito lo ritenga necessario per trattare argomenti di competenza assembleare.

3. La convocazione è disposta dal Presidente anche quando lo richieda almeno un terzo degli enti convenzionati.

Art. 12

Svolgimento delle sedute e modalità di votazione dell'Assemblea d'ambito

1. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza degli enti convenzionati che rappresentino (. . .) delle quote di partecipazione.

2. In seconda convocazione l'Assemblea è valida con (. . .).

3. Le votazioni avvengono per appello nominale. Le deliberazioni relative alle funzioni di cui all'articolo 12, comma 2 della legge regionale 13/2005, sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei componenti determinati sia in termini di rappresentanza di cui all'articolo 11, commi 8 ed 9 della legge regionale 13/2005, che in termini di numero degli enti così come previsto dall'articolo 11, comma 3, lettera a) della legge regionale 13/2005.

4. I rappresentanti delle Zone territoriali omogenee di cui all'articolo 5 della legge regionale 13/2005 esprimono il voto dei Comuni ricadenti nelle zone stesse sia in termini di rappresentanza che in termini di numero degli enti.

5. Le votazioni dell'Assemblea sono palesi, salvo questioni concernenti persone, nel qual caso sono a scrutinio segreto;in caso di scrutinio segreto per la determinazione della maggioranza in termini di rappresentanza ciascun componente l'Assemblea depone nell'urna un numero di schede suddivise in unità percentuali, decimi e centesimi corrispondente al numero delle quote di rappresentanza.

6. Delle sedute dell'Assemblea è redatto sommario processo verbale a cura del Direttore. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Direttore.

Art. 13

Presidente

1. Il Presidente dell'Autorità d'ambito è eletto dall'Assemblea al suo interno con la maggioranza di (. . .). Il Presidente designa un Vice Presidente fra i componenti dell'Assemblea.

2. Il Presidente dell'Autorità di ambito o, in caso di assenza o impedimento, il Vice Presidente:

a) ha la rappresentanza istituzionale e legale dell'ente;

b) convoca e presiede l'Assemblea e ne firma i processi verbali;

c) convoca e presiede il Comitato istituzionale, qualora previsto, e ne firma i processi verbali;

d) vigila sull'applicazione della convenzione, nonché sul rispetto delle diverse competenze degli organi dell'Autorità;

e) sovrintende al buon funzionamento dei servizi e degli uffici nonché alla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato istituzionale, qualora previsto;

f) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendoli all'Assemblea o al Comitato istituzionale, qualora previsto, per la ratifica;

g) firma i documenti contabili e la corrispondenza avocata alla sua competenza;

h) stipula i contratti e le convenzioni di pertinenza dell'Autorità d'ambito;

i) propone all'Assemblea la nomina del Direttore;

l) esercita quelle altre funzioni che gli siano demandate dalla convenzione, dai regolamenti e dalle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato istituzionale, qualora previsto, ovvero gli siano attribuite per legge.

Art. 14

Direttore

1. Il Direttore è nominato dall'Assemblea, su proposta del Presidente, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Il Direttore ha la responsabilità organizzativa e gestionale della struttura operativa dell'Autorità e in particolare:

a) assiste gli organi istituzionali dell'Autorità;

b) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea e del Comitato istituzionale, qualora previsto, e ne redige i processi verbali;

c) ha la responsabilità del personale e del funzionamento degli uffici;

d) coordina l'attività tecnico-amministrativa e finanziaria dell'Autorità;

e) cura l'attuazione delle deliberazioni degli organi dell'Autorità;

f) è responsabile dell'istruttoria dei provvedimenti;

g) trasmette gli atti fondamentali e, su richiesta, i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea d'ambito agli enti convenzionati; in particolare provvede, entro il 31 gennaio di ogni anno, all'invio della relazione informativa di cui all'articolo 12, comma 8, della legge regionale 13/2005;

h) propone all'Assemblea ovvero al Comitato istituzionale, qualora previsto, il regolamento sull'ordinamento degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione, nonché i regolamenti interni;

l) propone all'Assemblea:

   1) il contratto di servizio diretto a regolare i rapporti fra l'Autorità d'ambito ed i soggetti gestori;

   2) le procedure di affidamento del servizio idrico integrato e l'instaurazione dei relativi rapporti;

   3) l'assunzione del personale ed il conferimento di incarichi professionali, di consulenza e di assistenza che si rendano necessari;

   4) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi;

   5) le azioni da promuovere o sostenere in giudizio;

   6) gli schemi di riferimento delle carte del servizio pubblico, assicurando la partecipazione dei comitati consultivi degli utenti di cui all'articolo 22 della presente convenzione.

3. Spettano al Direttore, inoltre, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge, la convenzione o i regolamenti adottati espressamente non riservino agli altri organi di governo dell'Autorità d'ambito.

4. Il Direttore riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività.

Art. 15

Comitato istituzionale

1. È facoltà della Assemblea della Autorità d'ambito prevedere un Comitato istituzionale.

2. Il Comitato istituzionale è composto complessivamente da un minimo di tre membri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente, eletti dall'Assemblea tra i suoi componenti sulla base di liste bloccate. Del Comitato istituzionale fanno parte di diritto i rappresentanti delle zone territoriali omogenee.

3. L'elezione del Comitato istituzionale avviene con votazione unica a scrutinio palese con (. . .) delle quote di partecipazione, sulla base di una proposta contenente l'indicazione del Presidente, sottoscritta da portatori di almeno (. . .) delle quote.

4. Qualora dopo due votazioni consecutive nessuna lista, contenente l'elenco dei candidati alla carica di componente del Comitato istituzionale, abbia riportato le maggioranze di (. . .), si procede a votazioni di ballottaggio fra le due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione.

5. Il Comitato istituzionale resta in carica 5 (cinque) anni.

6. La qualifica di componente del Comitato istituzionale cessa nei casi di cui all'articolo 9, commi 3 e 4.

7. Successivamente alla scadenza del proprio mandato il Comitato assicura la necessaria continuità amministrativa all'Autorità d'ambito fino all'insediamento del nuovo organo, limitandosi, peraltro, per la parte straordinaria, ad adottare gli atti improrogabili ed urgenti.

8. Qualora, per qualsiasi causa, venga a mancare uno dei componenti del Comitato istituzionale, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione entro sessanta giorni dalla vacanza.

9. L'Assemblea provvede alle surrogazioni dei consiglieri cessati dalla carica non appena si siano verificate le relative vacanze. I componenti del Comitato istituzionale che surrogano consiglieri anzi tempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

10. I componenti del Comitato istituzionale che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dall'Assemblea su proposta del Comitato istituzionale.

11. Il Comitato istituzionale può essere revocato e sostituito a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia presentata da possessori di almeno (. . .) delle quote di partecipazione, approvata dall'Assemblea, con la (. . .) delle quote di partecipazione.

12. Può altresì essere revocato il singolo componente del Comitato istituzionale su proposta del Presidente dell'Autorità d'ambito, approvata dall'Assemblea con la (. . .) delle quote di partecipazione.

Art. 16

Funzionamento del Comitato istituzionale

1. Il Comitato istituzionale si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta scritta di almeno (. . .) dei suoi componenti.

2. L'attività dei Comitato istituzionale è collegiale. Il Comitato delibera con le maggioranze di (. . .).

3. Le sedute del Comitato istituzionale non sono pubbliche, ad esse partecipa il Direttore.

Art. 17

Attribuzioni del Comitato istituzionale

1. Il Comitato istituzionale è l'organo esecutivo dell'Autorità d'ambito.

2. In particolare, spettano al Comitato istituzionale, oltre all'approvazione del proprio regolamento interno, le funzioni di cui all'articolo 10, comma 2 lettere c), p), q), r), s), t), v), x), y).

3. Il Comitato istituzionale riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività e svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti dell'Assemblea.

Art. 18

Ufficio di gestione

1. L'Autorità d'ambito, ai sensi dell'articolo 12, comma 6 della legge regionale 13/2005, predispone un ufficio al fine di svolgere funzioni di controllo sui servizi di gestione, volte alla verifica del raggiungimento degli standard economici, qualitativi e tariffari fissati negli atti di concessione e nei contratti di servizio coi soggetti gestori, nonché alla verifica della puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal piano finanziario e del rispetto dei diritti dell'utenza.

Art. 19

Commissioni consultive

1. Per lo studio di determinate materie e di iniziative afferenti le attività d'istituto dell'Autorità d'ambito, l'Assemblea ed il Comitato istituzionale, qualora previsto, possono costituire commissioni consultive inserendovi, se opportuno, anche esperti esterni.

2. Nei provvedimenti di nomina sono specificati gli obiettivi delle commissioni e le condizioni regolanti la loro opera.

Art. 20

Forma di consultazione tra enti convenzionati

1. Gli organi dell'Autorità d'ambito promuovono ogni possibile forma di consultazione e partecipazione degli enti convenzionati in merito agli aspetti fondamentali dell'attività dell'Autorità d'ambito.

2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente, gli organi dell'Autorità d'ambito, in particolare, attuano incontri con gli enti convenzionati partecipando anche a richiesta o su propria iniziativa a sedute dei relativi organi (Consiglio e Giunta) e divulgano ed illustrano la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere agli enti convenzionati. In particolare, l'Autorità di ambito invia annualmente, per il tramite del Direttore, la relazione informativa ai Consigli comunali e al Consiglio provinciale operanti nel territorio di competenza di cui all'articolo 12, comma 8, della legge regionale 13/2005.

Art. 21

Rapporti di consultazione e collaborazione con altre Autorità d'ambito

1. L'Autorità d'ambito può stipulare, con deliberazione adottata dall'Assemblea o dal Comitato istituzionale qualora costituitosi, convenzioni, protocolli e accordi di programma con altre autorità, finalizzati sia alla definizione di strategie comuni e sia a svolgere in modo integrato le funzioni affidate. La collaborazione potrà riguardare l'effettuazione di ricerche, studi e sperimentazioni comuni, la condivisione di risorse professionali, la sottoscrizione di impegni stabili di consultazione, nonché la condivisione di strutture gestionali al fine di contenere i costi di funzionamento dell'Autorità.

Art. 22

Comitato consultivo degli utenti

1. L'Autorità costituisce un Comitato consultivo degli utenti ai sensi e per i fini previsti dall'articolo 21 della legge regionale 13/2005.

2. L'Assemblea dell'Autorità può decidere in quali ulteriori casi assumere il parere del Comitato consultivo degli utenti.

Art. 23

Ulteriori funzioni dell'Autorità d'ambito

1. L'Autorità d'ambito può istituire un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale che perseguono modelli sostenibili di gestione dell'acqua nei Paesi carenti di acqua potabile, mediante un incremento tariffario fino ad un massimo dell'1 per cento.

2. L'Autorità d'ambito promuove attività culturali e iniziative educative volte alla tutela e alla valorizzazione del bene acqua.

Art. 24

Disposizioni finanziarie

1. Fino all'operatività della nuova organizzazione dei servizi idrici integrati ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della legge 36/94, le spese di funzionamento dell'Autorità d'ambito gravano, in via provvisoria sugli enti locali ricadenti nel medesimo Ambito territoriale ottimale, in proporzione alle quote di partecipazione.

2. La gestione contabile dell'Autorità si uniforma al principio del pareggio fra entrate e spese.

Art. 25

Rinvio

1. Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione, ivi compreso il controllo sugli atti dell'Autorità d'ambito, si fa rinvio alle norme previste dalla vigente legislazione per gli enti locali, in quanto applicabili.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

Schema di convenzione per la costituzione del consorzio tra gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale

Art. 1

Oggetto e finalità della convenzione

1. Al fine di organizzare il servizio idrico integrato nonché di svolgere le funzioni di programmazione e controllo della gestione del servizio medesimo ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, attuata con legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 gli enti locali di cui all'articolo 2, ricadenti nell'ambito territoriale ottimale (ATO) denominato «ATO (. . .) (1)», convengono di costituire un consorzio secondo lo statuto parte integrante della presente convenzione.

(1) ATO Occidentale

ATO Centrale

ATO Orientale goriziano

ATO Orientale triestino

Art. 2

Enti locali partecipanti

1. In conformità della individuazione degli ambiti territoriali ottimali operata dalla Regione Friuli Venezia Giulia con legge regionale 13/2005, aderiscono e sottoscrivono la presente convenzione i seguenti enti locali:

- Provincia di (. . .);
- Comune di (. . .);

– Comune di (. . .);

– (. . .).

Art. 3

Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata di (. . .) anni a partire dalla data di sottoscrizione e alla scadenza del termine la durata è automaticamente prorogata di un identico periodo.

2. La presente convenzione può essere sciolta anche anticipatamente alla sua scadenza per il venire meno dei fini per i quali è stata costituita nonché nell'ipotesi di cui all'articolo 3 della legge regionale 13/2005.

3. Nei casi in cui la Giunta regionale modifichi i confini dell'ambito territoriale ottimale ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge regionale 13/2005, lo statuto del presente consorzio è modificato di conseguenza.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

Schema di statuto del consorzio tra gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale

Art. 1

Costituzione, denominazione, sede, durata e composizione

1. È costituito un consorzio tra Enti locali denominato «Autorità d'ambito ATO (. . .)», ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13.

2. Il consorzio ha sede (. . .).

3. La durata dell'Autorità d'ambito è stabilita per un periodo identico a quello della convenzione di cui all'articolo 8 della legge regionale 13/2005.

4. L'Autorità d'ambito può essere sciolta anche anticipatamente solo per il venire meno della convenzione costitutiva.

5. Fanno parte del consorzio i seguenti Enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale denominato (. . .), di seguito indicati come enti consorziati:

– Provincia di (. . .);

– Comune di (. . .);

– Comune di (. . .);

– (. . .).

Art. 2

Oggetto e Finalità

1. L'Autorità di ambito è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, finanziaria e patrimoniale ed ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato, nonché di svolgere le funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio medesimo.

Art. 3

Quote di partecipazione

1. Le quote di partecipazione degli Enti locali in seno alla Assemblea di cui all'articolo 8 sono determinate come segue:

a) alla Provincia una quota pari all'1%;

b) ai Comuni aderenti la restante quota del 99% ripartita fra gli stessi.

2. La rappresentanza dei Comuni in seno all'Assemblea è determinata come segue:

a) il 60% in rapporto alla popolazione residente, sulla base dei dati anagrafici forniti annualmente dagli Uffici comunali;

b) il 40% in rapporto alla superficie territoriale.

3. Nell'ipotesi di cui all'articolo 5 della legge regionale 13/2005, il rappresentante della Zona rappresenta in Assemblea la somma delle quote dei Comuni ricadenti nella Zona medesima.

4. Ai fini delle eventuali modifiche annuali delle quote di partecipazione sono rilevanti le sole variazioni superiori al 10%.

5. A maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, determinata sia in termini di rappresentanza che di numero degli enti, l'Assemblea d'ambito può determinare un diverso criterio di attribuzione delle rappresentanze in seno alla medesima.

6. Le quote di partecipazione sono le seguenti:

- Provincia di (. . .): 1 per cento;
- Comune di (. . .): (. . .) per cento;
- Comune di (. . .): (. . .) per cento;
- (. . .).

Art. 4

Zone territoriali omogenee

1. Al fine di garantire una adeguata rappresentanza alle specificità territoriali con particolare riguardo alle peculiarità ideologiche, nonché per assicurare una maggiore funzionalità all'azione dell'Autorità di ambito, i Comuni, all'interno della medesima Autorità di ambito, possono costituire Zone territoriali omogenee.

2. I Sindaci dei Comuni costituenti zone territoriali omogenee o loro delegati si riuniscono in assemblea per nominare, tra gli stessi, il proprio rappresentante nell'Autorità di ambito.

3. Le assemblee dei Sindaci delle Zone territoriali omogenee, per il tramite del proprio rappresentante della Zona, elaborano proposte ed esprimono pareri relativamente alle funzioni di cui all'articolo 12, comma 2 della legge regionale 13/2005, inoltre formulano valutazioni sulla qualità delle acque in riferimento al proprio territorio.

4. All'interno dei contratti di servizio di cui all'articolo 24, comma 1 della legge regionale 13/2005, le assemblee dei Sindaci delle Zone territoriali omogenee, per il tramite del proprio rappresentante della Zona, propongono l'inserimento di clausole che garantiscano la tutela delle peculiarità territoriali, in particolare delle zone montane e delle zone delle risorgive.

Art. 5

Patrimonio dell'Autorità di ambito

1. L'Autorità di ambito è dotata di proprio patrimonio costituito da:

a) fondo di dotazione, sottoscritto da ciascun comune ricadente nell'ambito in proporzione alla propria quota di partecipazione determinata con il sistema di cui all'articolo 3 del presente statuto;

b) beni acquisiti dal consorzio con propri mezzi.

2. Eventuali conferimenti in natura sono imputabili alla quota di partecipazione e la loro valutazione è effettuata in base al valore attuale con le modalità previste dall'articolo 2343 del codice civile.

3. All'Autorità di ambito possono altresì essere assegnati beni in uso, locazione, o comodato gratuito.

4. Tutti i beni conferiti in dotazione - come i beni direttamente acquisiti dall'Autorità di ambito - sono iscritti nel libro dei cespiti del consorzio e, a suo nome, presso i registri mobiliari e immobiliari.

5. Alla cessazione o in caso di scioglimento dell'Autorità di ambito il suo patrimonio è trasferito agli enti consorziati in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

Art. 6

Dotazione organica dell'Autorità di ambito

1. L'Autorità ha una propria dotazione organica, approvata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, sulla base delle previsioni di bilancio e degli obiettivi e indirizzi approvati dall'Assemblea.

2. L'organizzazione dell'Autorità è improntata al principio generale per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi politici mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.

Art. 7

Trasferimento delle funzioni dai Comuni alle Autorità di ambito e profili successori

1. I Comuni partecipanti provvedono con propri atti alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi pendenti anche per effetto dei contratti di servizio esistenti, e ne danno comunicazione all'Autorità di ambito contestualmente alla comunicazione dell'avvenuta approvazione del presente statuto. Qualora prima del subentro dell'Autorità si rendesse necessaria, da parte dei Comuni, l'assunzione di atti modificativi, questi dovranno essere tempestivamente comunicati. L'Autorità effettua il necessario coordinamento degli enti consorziati al fine di assicurare la massima uniformità di impostazione e di contenuto degli atti.

2. L'Autorità di ambito subentra ai Comuni nell'esercizio delle funzioni amministrative a far data dalla deliberazione in tal senso dell'Assemblea dell'Autorità medesima da assumersi entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuto ricevimento dai Comuni di tutti gli elementi di cui al comma 1.

3. A decorrere dalla data di cui al precedente comma, i Comuni partecipanti al Consorzio non potranno più adottare atti che costituiscano esercizio delle funzioni amministrative trasferite all'Autorità ai sensi della legge regionale 13/2005.

4. L'Autorità provvede a tutti gli eventuali affidamenti di servizi che si dovessero rendere necessari in caso di scadenza di concessione ovvero per interruzione della gestione diretta comunale.

5. Entro 4 (quattro) mesi dal subentro nelle funzioni amministrative dei Comuni partecipanti, l'Autorità individua, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 13/2005, le gestioni esistenti per le quali può essere riconosciuta la salvaguardia di cui all'articolo 9 della legge 36/1994. Conseguentemente procede, per le gestioni in economia e per quelle non salvaguardabili, a definire in quali casi debbano essere affidate ad uno dei gestori esistenti (e con quali modalità) o debbano essere affidate secondo un procedimento concorsuale, definendone tempi e modalità.

Art. 8

Organi dell'Autorità di ambito

1. Sono organi dell'Autorità di ambito:

a) l'Assemblea di ambito;

b) il Presidente;

c) il Consiglio di amministrazione;

d) il Collegio dei revisori dei conti;

e) il Direttore.

Art. 9

Composizione e durata dell'Assemblea di ambito

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli enti consorziati, nella persona del Presidente della Provincia, del Sindaco o assessori loro delegati, nonché dai rappresentanti delle Zone territoriali omogenee, qualora costituitesi, ed è pertanto permanente.

2. La rappresentanza degli enti consorziati in seno all'Assemblea è determinata ai sensi dell'articolo 3 del presente atto.

3. Il mandato di rappresentanza cessa di diritto, ed è dichiarato estinto dall'Assemblea dell'Autorità di ambito qualora il Sindaco o il Presidente della Provincia risulti sostituito nella propria carica.

4. Ugualmente si provvederà nei riguardi del delegato permanente qualora alcuno dei delegati venga sostituito nella rispettiva carica.

Art. 10

Attribuzioni dell'Assemblea di ambito

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Autorità di ambito.

2. Rientrano nelle attribuzioni dell'Assemblea i seguenti atti fondamentali:

a) elezione del Presidente, del Vice Presidente, del Consiglio di amministrazione, nonché del Collegio dei revisori dei conti;

b) revoca del Presidente, del Vice Presidente del Consiglio di amministrazione;

c) decadenza dei componenti del Consiglio di amministrazione, nei casi e con le procedure previste per le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei consiglieri comunali e negli altri casi previsti dal presente statuto;

d) deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto;

e) approvazione dell'organizzazione del servizio idrico integrato, su proposta del Consiglio di amministrazione, in particolare:

   1) scelta del modello organizzativo e gestionale del servizio medesimo;

   2) individuazione degli enti gestori da salvaguardare o mantenere secondo i criteri di cui all'articolo 17 della legge regionale 13/2005;

   3) individuazione dei casi in cui le gestioni salvaguardate devono provvedere alla gestione del servizio idrico integrato;

f) approvazione del contratto di servizio diretto a regolare i rapporti fra l'Autorità di ambito ed i soggetti gestori, su proposta del Consiglio di amministrazione;

g) espletamento delle procedure di affidamento del servizio idrico integrato ed all'instaurazione dei relativi rapporti, su proposta del Consiglio di amministrazione;

h) organizzazione dell'attività di ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti, su proposta del Consiglio di amministrazione;

i) determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, tenuto conto di quanto stabilito dagli articoli 13 e 14 della legge 36/1994, su proposta del Consiglio di amministrazione, nonché dell'articolo 25 della legge regionale 13/2005;

l) approvazione del programma degli interventi, del piano finanziario e del connesso modello gestionale ed organizzativo, su proposta del Consiglio di amministrazione;

m) aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano finanziario di cui al punto l), a seguito di una specifica attività di controllo di gestione e di qualità, su proposta del Consiglio di amministrazione;

n) determinazione dell'entità del fondo di dotazione consortile, su proposta del Consiglio di amministrazione;

o) determinazione della indennità di carica del Presidente e del Vice Presidente dell'Autorità di ambito, del Direttore, dei componenti del Consiglio di amministrazione, nonché del trattamento economico del Collegio dei revisori dei conti;

p) approvazione del bilancio annuale, economico e finanziario e relative variazioni, nonché del conto consuntivo, su proposta del Consiglio di amministrazione;

q) azioni di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti;

r) approvazione del proprio regolamento interno;

s) ogni altro provvedimento discendente da leggi o regolamenti o demandato al suo voto dal Consiglio di amministrazione.

Art. 11

Convocazione dell'Assemblea di ambito

1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

2. L'Assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il Presidente dell'Autorità di ambito lo ritenga necessario per trattare argomenti di competenza assembleare.

3. La convocazione è disposta dal Presidente anche quando lo richieda almeno un terzo degli enti consorziati.

Art. 12

Svolgimento delle sedute e modalità di votazione dell'Assemblea di ambito

1. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza degli enti consorziati che rappresentino (. . .) delle quote di partecipazione.

2. In seconda convocazione l'Assemblea è valida con (. . .).

3. Le votazioni avvengono per appello nominale. Le deliberazioni relative alle funzioni di cui all'articolo 12, comma 2 della legge regionale 13/2005 sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei componenti determinati sia in termini di rappresentanza di cui all'articolo 11, commi 8 ed 9 della legge regionale 13/2005 che in termini di numero degli enti così come previsto dall'articolo 11, comma 5, lettera a) della legge regionale 13/2005.

4. I rappresentanti delle Zone territoriali omogenee di cui all'articolo 5 della legge regionale 13/2005 esprimono il voto dei Comuni ricadenti nelle zone stesse sia in termini di rappresentanza che in termini di numero degli enti.

5. Le votazioni dell'Assemblea sono palesi, salvo questioni concernenti persone, nel qual caso sono a scrutinio segreto; in caso di scrutinio segreto per la determinazione della maggioranza in termini di rappresentanza ciascun componente l'Assemblea depone nell'urna un numero di schede suddivise in unità percentuali, decimi e centesimi corrispondente al numero delle quote di rappresentanza.

6. Delle sedute dell'Assemblea è redatto sommario processo verbale a cura del Direttore. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Direttore.

Art. 13

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto complessivamente da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente, eletti dall'Assemblea tra i suoi componenti sulla base di liste bloccate.

2. Il Consiglio di amministrazione resta in carica 5 (cinque) anni.

3. La qualifica di componente del Consiglio di amministrazione cessa nei casi di cui all'articolo 9, commi 3 e 4.

4. Successivamente alla scadenza del proprio mandato il Consiglio assicura la necessaria continuità amministrativa all'Autorità di ambito fino all'insediamento del nuovo organo, limitandosi, peraltro, per la parte straordinaria, ad adottare gli atti improrogabili ed urgenti.

5. Qualora, per qualsiasi causa, venga a mancare uno dei componenti del Consiglio di amministrazione, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione entro sessanta giorni dalla vacanza.

6. L'Assemblea provvede alle surrogazioni dei consiglieri cessati dalla carica non appena si siano verificate le relative vacanze. I componenti del Consiglio di amministrazione che surrogano consiglieri anzi tempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

7. I componenti del Consiglio di amministrazione che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti.

8. La decadenza è pronunciata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione.

Art. 14

Elezione e revoca del Consiglio di amministrazione

1. L'elezione dei Consiglio di amministrazione avviene con votazione unica a scrutinio palese con (. . .) delle quote di partecipazione, sulla base di una proposta contenente l'indicazione del Presidente, sottoscritta da portatori di almeno (. . .) delle quote.

2. Qualora dopo due votazioni consecutive nessuna lista, contenente l'elenco dei candidati alla carica di componente del Consiglio di amministrazione, abbia riportato le maggioranze di (. . .), si procede a votazioni di ballottaggio fra le due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione.

3. Il Consiglio di amministrazione può essere revocato e sostituito a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia presentata da possessori di almeno (. . .) delle quote di partecipazione, approvata dall'Assemblea consortile, con la (. . .) delle quote di partecipazione.

4. Può altresì essere revocato il singolo componente del Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente dell'Autorità di ambito, approvata dall'Assemblea con la (. . .) delle quote di partecipazione.

Art. 15

Funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta scritta di almeno (. . .) dei suoi componenti.

2. L'attività dei Consiglio di amministrazione è collegiale. Il Consiglio delibera con le maggioranze di (. . .).

3. Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche, ad esse partecipa il Direttore.

Art. 16

Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo esecutivo dell'Autorità di ambito. Esso compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dal presente statuto all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze del Presidente e del Direttore.

2. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, spetta in particolare al Consiglio di amministrazione l'adozione dei seguenti atti:

a) nomina del Direttore, su proposta del Presidente;

b) approvazione, sulla base delle norme vigenti per gli enti locali, del regolamento sull'ordinamento degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione, su proposta del Direttore;

c) assunzione del personale e deliberazione del conferimento di incarichi professionali di consulenza ed assistenza che si rendano necessari;

d) approvazione dei regolamenti interni, su proposta del Direttore;

e) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi;

f) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente attribuiti all'Assemblea;

g) le proposte all'Assemblea degli atti di cui alle lettere e), f), g), h), i), l), m), n), p) del comma 2 dell'articolo 10;

h) le deliberazioni sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;

i) approvazione assicurando la partecipazione dei Comitati consultivi degli utenti di cui all'articolo 24 del presente statuto, degli schemi di riferimento delle Carte del servizio pubblico;

j) stipulazione di convenzioni, protocolli e accordi di programma con altre autorità;

k) (. . .).

3. Il Consiglio di amministrazione riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività e svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti dell'Assemblea.

Art. 17

Presidente

1. Il Presidente dell'Autorità di ambito o, in caso di assenza o impedimento, il Vice Presidente:

a) ha la rappresentanza istituzionale e legale dell'ente;

b) convoca e presiede l'Assemblea e ne firma i processi verbali;

c) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e ne firma i processi verbali;

d) vigila sull'applicazione dello statuto, nonché sul rispetto delle diverse competenze degli organi statutari;

e) sovrintende al buon funzionamento dei servizi e degli uffici nonché alla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione;

f) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendoli al Consiglio di amministrazione per la ratifica;

g) firma i documenti contabili e la corrispondenza avocata alla sua competenza;

h) stipula i contratti e le convenzioni di pertinenza consortile;

i) propone al Consiglio di amministrazione la nomina del Direttore;

l) esercita quelle altre funzioni che gli siano demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione ovvero gli siano attribuite per legge.

Art. 18

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto tre membri individuati secondo i criteri fissati dall'articolo 234 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. I revisori dei conti durano in carica tre anni, non sono revocabili se non per giusta causa, e sono rieleggibili per una sola volta.

3. I revisori hanno la responsabilità di esercitare le funzioni previste dal decreto legislativo sopra citato.

4. Non possono essere eletti revisori dei conti, e se eletti decadono, i componenti degli organi dell'Autorità, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei membri dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione, coloro che sono legati al consorzio e agli enti facenti parte del consorzio da un rapporto di lavoro subordinato o di consulenza, coloro che hanno stabili rapporti commerciali col consorzio, coloro che hanno liti pendenti con lo stesso.

5. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

6. Il Collegio dei revisori collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo; nella stessa relazione il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

7. I revisori si riuniscono almeno ogni trimestre e possono assistere, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea di ambito e del Consiglio di amministrazione.

8. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario; ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente all'Assemblea.

Art. 19

Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Il Direttore ha la responsabilità organizzativa e gestionale della struttura operativa dell'Autorità e in particolare:

a) assiste gli organi istituzionali dell'Autorità;

b) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione e ne redige i processi verbali;

c) ha la responsabilità del personale e del funzionamento degli uffici;

d) coordina l'attività tecnico-amministrativa e finanziaria dell'Autorità;

e) cura l'attuazione delle deliberazioni degli organi dell'Autorità;

f) è responsabile dell'istruttoria dei provvedimenti;

g) trasmette gli atti fondamentali e, su richiesta, i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea d'ambito agli enti consorziati; in particolare provvede, entro il 31 gennaio di ogni anno, all'invio della relazione informativa di cui all'articolo 12, comma 8 della legge regionale 13/2005;

h) propone al Consiglio di amministrazione il regolamento sull'ordinamento degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione;

i) propone al Consiglio di amministrazione i regolamenti interni.

3. Spettano al Direttore, inoltre, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo statuto o i regolamenti adottati espressamente non riservino agli altri organi di governo dell'Autorità di ambito.

4. Il Direttore riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività.

Art. 20

Ufficio di gestione

1. L'Autorità d'ambito, ai sensi dell'articolo 12, comma 6 della legge regionale 13/2005 predispone un ufficio al fine di svolgere funzioni di controllo sui servizi di gestione, volte alla verifica del raggiungimento degli standard economici, qualitativi e tariffari fissati negli atti di concessione e nei contratti di servizio coi soggetti gestori, nonché alla verifica della puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal piano finanziario e del rispetto dei diritti dell'utenza.

Art. 21

Commissioni consultive

1. Per lo studio di determinate materie e di iniziative afferenti le attività d'istituto dell'Autorità di ambito, l'Assemblea ed il Consiglio di amministrazione possono costituire commissioni consultive inserendovi, se opportuno, anche esperti esterni.

2. Nei provvedimenti di nomina sono specificati gli obiettivi delle commissioni e le condizioni regolanti la loro opera.

Art. 22

Forma di consultazione tra enti consorziati

1. Gli organi dell'Autorità di ambito promuovono ogni possibile forma di consultazione e partecipazione degli enti consorziati in merito agli aspetti fondamentali dell'attività dell'Autorità di ambito.

2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente, gli organi dell'Autorità di ambito, in particolare, attuano incontri con gli enti consorziati partecipando anche a richiesta o su propria iniziativa a sedute dei relativi organi (Consiglio e Giunta) e divulgano ed illustrano la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere agli enti consorziati. In particolare, l'Autorità di ambito invia annualmente, per il tramite del Direttore, la relazione informativa ai Consigli comunali e al Consiglio provinciale operanti nel territorio di competenza di cui all'articolo 12, comma 8, della legge regionale 13/2005.

Art. 23

Rapporti di consultazione e collaborazione con altre Autorità di ambito

1. L'Autorità di ambito può stipulare, con deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione, convenzioni, protocolli e accordi di programma con altre autorità, finalizzati sia alla definizione di strategie comuni e sia a svolgere in modo integrato le funzioni affidate. La collaborazione potrà riguardare l'effettuazione di ricerche, studi e sperimentazioni comuni, la condivisione di risorse professionali, la sottoscrizione di impegni stabili di consultazione, nonché la condivisione di strutture gestionali al fine di contenere i costi di funzionamento dell'Autorità.

Art. 24

Comitato consultivo degli utenti

1. L'Autorità costituisce un Comitato consultivo degli utenti ai sensi e per i fini previsti dall'articolo 21 della legge regionale 13/2005.

2. L'Assemblea dell'Autorità può decidere in quali ulteriori casi assumere il parere del Comitato consultivo degli utenti.

Art. 25

Ulteriori funzioni dell'Autorità d'ambito

1. L'Autorità d'ambito può istituire un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di cooperazione in-

ternazionale che perseguono modelli sostenibili di gestione dell'acqua nei Paesi carenti di acqua potabile, mediante un incremento tariffario fino ad un massimo dell'1 per cento.

2. L'Autorità d'ambito promuove attività culturali e iniziative educative volte alla tutela e alla valorizzazione del bene acqua.

Art. 26

Disposizioni finanziarie

1. Fino all'operatività della nuova organizzazione dei servizi idrici integrati ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della legge 36/1994, le spese di funzionamento dell'Autorità d'ambito gravano, in via provvisoria sugli enti locali ricadenti nel medesimo Ambito territoriale ottimale, in proporzione alle quote di partecipazione.

4. La gestione contabile dell'Autorità si uniforma al principio del pareggio fra entrate e spese.

Art. 27

Rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente statuto, ivi compreso il controllo sugli atti dell'Autorità di ambito, si fa rinvio alle norme previste dalla vigente legislazione per gli enti locali, in quanto applicabili.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2005, n. 1995.

Fondo Sociale Europeo - Obiettivo 3 - 2000-2006 - Avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse D, misura D.2 - Adeguamento delle competenze della Pubblica Amministrazione. Annualità 2005.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1260/99, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1784/99 relativo al Fondo sociale europeo;

VISTO il Regolamento della Commissione europea n. 448/2004 che modifica il regolamento n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il regolamento n. 1145/2003;

VISTA la decisione della Commissione europea n. 2911 del 20 luglio 2004 che modifica la decisione n. 2076 del 21 settembre 2000 la quale ha approvato il Programma Operativo della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'obiettivo 3 per il periodo 2000-2006;

VISTO il Complemento di Programmazione dell'Obiettivo 3, adattato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 22 giugno 2004 ed approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1945 del 22 luglio 2004;

VISTO il D.P.Reg. 0125/Pres./2001 e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato approvato il regolamento recante «Norme per l'attuazione del Programma Operativo Regionale dell'Obiettivo 3», di seguito denominato Regolamento;

RITENUTO di dare avvio, attraverso l'avviso costituente parte integrante del presente provvedimento, ad una procedura aperta di selezione di progetti facenti ai seguenti assi e misure del Programma Operativo e del connesso Complemento di programmazione:

Asse D - Promozione di una forza lavoro competente, qualificata e adattabile, dell'innovazione e dell'adattabilità nell'organizzazione del lavoro, dello sviluppo delo spirito imprenditoriale, di condizioni che agevolino la creazione di posti di lavoro nonché della qualificazione e del rafforzamento del potenziale umano nella ricerca, nella scienza e nella tecnologia

• *Misura D.2* – Adeguamento delle competenze della Pubblica Amministrazione

CONSIDERATO che le risorse complessivamente disponibili sono pari a euro 2.080.000,00;

CONSIDERATO che i progetti devono essere presentati presso gli uffici della Direzione centrale lavoro, formazione, università e Ricerca secondo tempi e modalità meglio indicati nell'avviso;

CONSIDERATO che i progetti di cui all'avviso allegato saranno presentati, istruiti, valutati, approvati e gestiti secondo i criteri e le modalità previsti dal Regolamento;

RITENUTO di pubblicare il presente atto, comprensivo dell'avviso, sul Bollettino Ufficiale della Regione;

all'unanimità,

DELIBERA

È approvato l'avviso, parte integrante del presente provvedimento, con cui si apre la procedura aperta di selezione dei progetti a valere sull'asse D, misura D.2 - Adeguamento delle competenze della Pubblica Amministrazione - del Programma Operativo dell'Obiettivo 3 per il periodo 2000-2006 e del connesso Complemento di programmazione - annualità 2005.

Le risorse complessivamente disponibili sono pari a euro 2.080.000,00.

I progetti devono pervenire presso lo sportello operante negli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, via San Francesco n. 37, Trieste, secondo tempi e modalità meglio indicati nell'avviso.

I progetti di cui all'avviso allegato saranno presentati, istruiti, valutati, approvati e gestiti secondo i criteri e le modalità previsti dal Regolamento.

Il presente provvedimento, comprensivo dell'avviso, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

FONDO SOCIALE EUROPEO
PROGRAMMA OPERATIVO
OBIETTIVO 3
2000-2006

Avviso per la presentazione di progetti a valere sulla misua D.2

Annualità 2005

SEZIONE I

GENERALITÀ

1. Campo di applicazione e misure finanziabili

1.1 La Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione:

- del regolamento (CE) n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
- del regolamento (CE) n. 1784/1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;
- del regolamento (CE) n. 448/2004 che modifica il regolamento (CE) 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 1260/1999 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali e che revoca il regolamento (CE) n. 1145/2003;
- del Programma Operativo Regionale obiettivo 3 della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia approvato con decisione C(2004) 2911 del 20 luglio 2004 che modifica la decisione C(2000) 2076 del 21 settembre 2000;
- del Complemento di programmazione della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 22 giugno 2004 ed approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1945 del 22 luglio 2004.

1.2 Il presente avviso dà avvio ad una procedura aperta di selezione di progetti presentati a valere sul seguente asse e relativa misura previsti dal citato Programma Operativo, di seguito denominato Programma, e dal connesso Complemento di programmazione, di seguito denominato Complemento.

Asse D - Promozione di una forza lavoro competente, qualificata ed adattabile, dell'innovazione e dell'adattabilità nell'organizzazione del lavoro, dello sviluppo e dello spirito imprenditoriale, di condizioni che agevolino la creazione di posti di lavoro nonché della qualificazione e del rafforzamento del potenziale umano nella ricerca, nella scienza e nella tecnologia

- *Misura D.2* - Adeguamento delle competenze della Pubblica Amministrazione

1.3 Sul fronte più propriamente operativo ed applicativo, i progetti vanno presentati avendo a riferimento il regolamento recante «Norme per l'attuazione del Programma Operativo Regionale», di seguito denominato Regolamento, approvato con D.P.Reg. n. 0125/Pres./2001 e successive modifiche e integrazioni. Il testo del regolamento è disponibile sul sito www.formazione.regione.fvg.it sezione Operatori, voce Normativa.

1.4 I progetti si realizzano nell'ambito della classificazione delle azioni stabilita dal Programma e dal Complemento e all'interno delle tipologie formative stabilite dal Regolamento.

1.5 L'avviso prevede le seguenti linee di intervento e le relative disponibilità finanziarie:

Sezione II Paragrafo 2.1	*Disponibilità finanziarie (euro)*	*Sezione II Paragrafo 2.2*	*Disponibilità finanziarie (euro)*	*Sezione II Paragrafo 2.3*	*Disponibilità finanziarie (euro)*	*Totale disponibilità finanziarie (euro)*
Formazione lavoratori Province, Comuni, Comunità montane	700.000,00	Formazione Amministratori Province e Comuni	80.000,00	Progetti integrati formazione/ riorganizzazione Comuni con meno di 15.000 abitanti	1.300.000,00	2.080.000,00

2. Rispetto dei campi trasversali di intervento

2.1 La programmazione dell'obiettivo 3 per il periodo 2000-2006 individua dei campi trasversali di intervento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1784/99.

2.2 In attuazione di tali disposizioni, i progetti di cui al presente avviso devono rispettare i seguenti principi:

Società dell'informazione — Tutte le attività formative devono prevedere un modulo formativo, denominato «Società dell'informazione» in tema di conoscenza, sviluppo e diffusione delle nuove tecnologie e dell'innovazione pari ad almeno il 3% dell'attività formativa in senso stretto e comunque non inferiore a 3 ore. Il mancato rispetto di tale previsione determina l'esclusione del progetto dalla fase valutativa.

Pari opportunità — Al fine di garantire lo sviluppo ed il consolidamento della presenza femminile sul mercato del lavoro, la Regione si propone di assicurare una adeguata partecipazione di tale target di utenza alle attività cofinanziate. I soggetti attuatori sono pertanto tenuti a favorire processi di selezione che conducano ad una presenza femminile quantificabile in non meno del 60% del totale dei partecipanti. La Regione attuerà un adeguato monitoraggio su tale versante.

Sviluppo locale — I progetti devono perseguire una stretta connessione con le politiche di sviluppo territoriale, favorendo il consolidarsi o svilupparsi di reti locali.

3. Destinatari

3.1 I progetti sono destinati al fabbisogno delle Amministrazioni provinciali e comunali, delle Comunità montane nonché degli enti pubblici riuniti secondo quanto previsto ex capo V del Testo unico degli Enti Locali secondo le modalità indicate nella sezione II.

4. Destinazione finanziaria a favore delle aree obiettivo 2

4.1 La programmazione dell'obiettivo 3 garantisce particolare attenzione al sostegno ed allo sviluppo delle aree territoriali ricoperte dall'obiettivo 2, con un monitoraggio che evidenzia le quote finanziarie destinate a tali aree.

4.2 L'allocazione degli interventi all'interno delle disponibilità finanziarie riservate a dette zone avviene sulla base del seguente criterio:

- localizzazione territoriale dell'organismo beneficiario dell'intervento.

4.3 Nel caso un progetto sia rivolto al fabbisogno di due o più organismi di cui uno solo o alcuni collocati in territorio obiettivo 2, l'imputazione alla riserva finanziaria a favore di tale obiettivo avverrà in sede di rendicontazione in proporzione ai lavoratori coinvolti nella formazione appartenenti alle Amministrazioni collocate in tali zone.

4.4 Con riferimento alle Amministrazioni provinciali nonché alle Amministrazioni comunali ed alle Comunità montane il cui territorio rientri parzialmente nell'ambito dell'obiettivo 2, eventuali interventi a loro favore saranno imputati alla riserva finanziaria a favore di tale obiettivo.

5. Classificazione delle Amministrazioni comunali

5.1 In relazione all'attuazione di talune azioni del presente avviso e con riferimento alle Amministrazioni comunali, viene presa in considerazione la popolazione delle medesime derivante dal censimento 2001.

6. Modalità di attuazione

6.1 Ad avvenuta approvazione dei progetti da parte della Regione le Amministrazioni saranno tenute ad attivare un procedimento di evidenza pubblica per identificare il soggetto titolare di sedi operative accreditate nel territorio regionale ai sensi della normativa vigente - Macrotipologia C - che realizzi il progetto.

7. Formazione a distanza

1. Le attività formative relative all'azione 35 possono essere realizzate, nella misura massima del 50% dell'attività formativa in senso stretto, secondo le modalità della formazione a distanza. Il ricorso a tale modalità deve essere segnalato all'atto della trasmissione del documento costituente allegato 1 parte integrante del presente avviso.

2. Le attività di formazione a distanza devono essere supportate da una adeguata infrastruttura tecnologica (hardware, software, rete) e da servizio di assistenza e tutoraggio on line. Non sono ammesse attività in FAD non supportate da un adeguato sistema di e - learning dotato delle caratteristiche minime di seguito indicate.

3. I requisiti essenziali dell'attività svolta in FAD, il rispetto dei quali deve essere dichiarato e sottoscritto all'atto dell'inoltro dell'allegato 1, sono i seguenti:

a. disponibilità di una piattaforma di erogazione che supporti gli standard riconosciuti a livello internazionale che garantiscano la tracciabilità dei prodotti e - learning. La piattaforma deve inoltre offrire i servizi di community per le attività di collaborazione e cooperazione on line e permettere la comunicazione tra i corsisti, tutor e docenti (ad es. forum, file sharing, ecc. . . .). La piattaforma utilizzata deve essere in grado di fornire report sugli accessi, in cui appaiano per ogni partecipante i tempi di fruizione ed il numero di accessi per giorno;

b. la Direzione centrale deve essere posta nelle possibilità di esercitare, in qualsiasi momento, le proprie funzioni di controllo, in particolare attraverso l'esame dei report e la verifica in tempo reale delle connessioni attive. Per il computo dei tempi di autoformazione in FAD fa fede il registro individuale (vedi sezione Operatori, voce Modulistica) preventivamente vidimato ed accompagnato da autocertificazione dell'allievo;

c. le parti realizzate in FAD devono essere possibilmente organizzate in brevi unità di apprendimento ed associate a test di valutazione e verifica degli apprendimenti; i risultati dei test dovranno in ogni caso essere registrati nella piattaforma;

d. la formazione in FAD deve essere supportata da uno staff che garantisca l'assistenza tecnica e la tutorship on line per fasce orarie prestabilite. Il tutor on line deve garantire le funzioni di facilitazione dell'accesso, promozione della partecipazione e verifica dei risultati;

e. il soggetto attuatore deve disporre di laboratori adeguati, per hw e connessioni, a supporto del sistema di e - learning al fine di garantire l'accesso anche a quegli utenti che non dispongano in proprio di idonee attrezzature.

4. La Direzione centrale, nella sua funzione di controllo, provvederà a verificare anche presso gli allievi i livelli di efficacia e gradimento della formazione in FAD.

SEZIONE II

ATTUAZIONE

1. Obiettivi e misure finanziabili

1.1 Finalità

a) Promuovere e sostenere lo sviluppo dell'offerta di formazione continua nella Pubblica Amministrazione, finalizzata ad incrementare le competenze degli operatori del sistema;

b) Promuovere e sostenere processi di riorganizzazione del lavoro, dei servizi e di rimodulazione degli orari di lavoro nelle singole Amministrazioni;

c) Sviluppare l'offerta di formazione continua nella Pubblica Amministrazione per la valorizzazione delle risorse umane nell'ottica di migliorare la qualità dei servizi erogati e la qualità del lavoro;

d) Promuovere e sostenere politiche e programmi connessi all'analisi delle competenze tesi ad ottenere un'efficiente e razionale riorganizzazione delle strutture ed a stabilire adeguati piani formativi;

e) Sviluppo dell'offerta di formazione continua nella Pubblica Amministrazione finalizzata alla formazione di responsabili dei processi di riorganizzazione e di sviluppo all'interno dell'amministrazione interessata;

1.2 Misure finanziabili

D.2 - Adeguamento delle competenze della Pubblica Amministrazione

2. Scheda tecnica di misura

2.1 *Progetti di formazione a favore dei lavoratori delle Amministrazioni provinciali, Comunali, Comunità montane*

Macro tipologia	*Tipologia di azione*	*Azione*
Azioni rivolte ai sistemi (S)	Formazione (F)	Interventi formativi rivolti a dirigenti e lavorativi della P.A., finalizzati alla riorganizzazione del lavoro e alla rimodulazione degli orari di lavoro (35)

Attività

Le attività formative a favore dei funzionari pubblici sono volte a:

– migliorare la qualità dei processi di programmazione, progettazione, gestione e valutazione dei servizi pubblici;

– migliorare le competenze in vista di una maggior integrazione fra i sistemi della P.A. e della promozione di progetti territoriali di sviluppo, compresi i progetti di marketing territoriale;

– adeguare le competenze trasversali e tecniche e le abilità manageriali in materia di politiche del lavoro e della formazione nel quadro delle politiche e dei programmi comunitari, nazionali e regionali per l'occupazione e loro valutazione;

– intervenire sulle nuove forme di organizzazione del lavoro e sui loro impatti economici e sociali.

La partecipazione all'attività formativa legata alle tematiche delle lingue straniere e dell'informatica è riservata solo ad interventi di carattere specialistico strettamente connessi al ruolo rivestito dai destinatari all'interno dell'amministrazione di appartenenza. Rimangono pertanto escluse attività di prima alfabetizzazione linguistica ed informatica.

Tipologia formativa: Aggiornamento.

Durata indicativa: fino a 100 ore. Il superamento del tetto massimo determina l'esclusione del progetto dalla valutazione.

Soggetti proponenti: Amministrazioni provinciali, comunali e Comunità montane, anche temporaneamente associati secondo le modalità previste dal capo V del Testo Unico degli Enti Locali, che propongono l'attività per i propri lavoratori. La possibilità di associazione è esclusa per le Amministrazioni provinciali e per le Amministrazioni comunali con popolazione superiore a 20.000 abitanti[1];

Destinatari: Lavoratori dipendenti e non dipendenti, a tempo indeterminato o determinato, pieno o part time, presso le Amministrazioni provinciali, comunali e Comunità montane. Il numero minimo di allievi richiesto per poter avviare l'attività formativa è pari a 5 unità e comunque non superiore a 25 unità. Il progetto è rendicontabile se si conclude con almeno 5 allievi che abbiano frequentato non meno del 70% delle ore di formazione previste. Il mancato rispetto delle suddette indicazioni comporta la decadenza dal contributo.

Destinazione aree obiettivo 2: collocazione territoriale dell'Amministrazione comunale interessata, con imputazione in fase ex post, secondo le indicazioni di cui alla Sezione I.

Modalità di attuazione: a sportello.

Modalità e termini di presentazione: I progetti formativi devono essere presentati sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.formazione.regione.fvg.it. sezione Operatori, voce Modulistica. Per accedere al formulario on line le Amministrazioni che presentano progetti formativi a loro titolarità devono preventivamente registrarsi sul sito sezione Operatori, voce Modulistica - Registrazione per Aziende, secondo le indicazioni di cui all'allegato 1 parte integrante del presente avviso. La procedura di registrazione può essere avviata dal giorno successivo all'approvazione del presente avviso. Il mancato utilizzo del formulario previsto è causa di esclusione del progetto dalla valutazione.

Ciascun progetto deve essere presentato anche in forma cartacea, unitamente alla scheda anagrafica. Il formulario va riempito in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate.

Lo sportello è operativo presso la Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, via San Francesco 37, Trieste, a partire dall'1 ottobre 2005 e fino al 31 marzo 2006, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Lo sportello è funzionante dal lunedì al venerdì, con orario 9.00 - 12.00.

Costo ora/corso massimo: euro 150,00. Nella predisposizione del progetto la Sezione D della scheda progetto formativo va compilata con solo riferimento alla voce di spesa B2.5 - Erogazione del servizio, con l'imputazione del costo pari al prodotto tra il parametro ora/corso ed il numero delle ore dell'attività formativa in senso stretto.

Contributo pubblico: i progetti formativi sono interamente coperti dal finanziamento del POR Obiettivo 3, asse D, misura D.2, fatto salvo il caso di progetti di cui siano destinatari le Amministrazioni provinciali ovvero le Amministrazioni comunali con più di 20.000 abitanti, ove il tasso di partecipazione finanziaria del POR è pari al 70% del costo complessivo del progetto. Ciascuna di tali Amministrazioni, inoltre, non può usufruire, con riferimento al presente avviso e nell'eventualità presenti più progetti formativi, di un contributo pubblico complessivo superiore a 35.000,00 euro.

Modalità di valutazione: sistema comparativo, sulla base dei seguenti criteri di cui all'articolo 16 del Regolamento:

a) affidabilità del proponente, fino ad un massimo di 20 punti:
   - a.1) efficienza relativa alle eventuali attività pregresse;
   - a.2) adeguatezza rispetto all'attività proposta;

b) coerenza delle motivazioni, fino ad un massimo di 15 punti;
   - b.1) motivazioni specifiche e risultati attesi;

c) qualità ed organizzazione didattica, fino ad un massimo di 40 punti:
   - c.1) descrizione delle mansioni degli utenti coinvolti nel progetto formativo;
   - c.2) modalità di sensibilizzazione;

---

[1] Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti sono i seguenti: Trieste, Gorizia, Monfalcone, Udine, Pordenone.

c.3) descrizione dei moduli;

c.4) organizzazione didattica;

c.5) modalità di valutazione;

d) congruenza finanziaria, fino ad un massimo di 5 punti:

d.1) affidabilità rendicontale;

e) coerenza progettuale complessiva: fino ad un massimo di 5 punti.

Totale: punti 85

La soglia minima del punteggio utile all'ammissione al finanziamento è pari a 55 punti.

Approvazione dei progetti: l'approvazione dei progetti avviene con cadenza mensile. Fanno parte di ciascuna mensilità i progetti presentati dal primo all'ultimo giorno lavorativo del mese in questione. Mensilmente vengono predisposti i seguenti documenti:

1. graduatoria dei progetti approvati con evidenziazione di quelli ammessi al finanziamento;
2. elenchi dei progetti non approvati per non aver raggiunto la soglia minima di punteggio prevista;
3. elenchi dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più degli elementi essenziali previsti dall'articolo 13 del regolamento.

La fase di comunicazione dell'approvazione avviene attraverso i seguenti canali:

- pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto dirigenziale di approvazione e relative graduatorie;
- nota formale di approvazione (per i soli progetti ammessi al finanziamento) della Regione ai soggetti attuatori;
- inserimento delle graduatorie sul sito internet sezione Operatori, voce Graduatorie.

Termini di avvio e conclusione delle attività: la procedura ad evidenza pubblica che l'Amministrazione titolare del progetto deve realizzare deve trovare avvio entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata che comunica l'ammissione al finanziamento del progetto. I progetti devono tassativamente trovare avvio, relativamente all'attività formativa in senso stretto, entro 30 giorni dalla chiusura del procedimento di evidenza pubblica. Nel caso in cui vengano presentati più progetti da parte dello stesso proponente nel medesimo mese, il termine di 30 giorni dalla chiusura del procedimento di evidenza pubblica per l'avvio dell'attività formativa in senso stretto è relativo ad almeno uno di essi, fatto salvo il termine finale per la conclusione di tutti i progetti del mese in questione che non deve in ogni caso superare i 6 mesi dall'avvio del primo. Il mancato rispetto di tutti i termini sopraindicati comporta la decadenza dal contributo.

Flussi finanziari: anticipazione del 75% del costo pubblico del progetto ad avvio delle attività; saldo, pari alla differenza tra anticipazione e somma ammessa a rendiconto, a presentazione del rendiconto certificato ai sensi della normativa vigente.

Disponibilità finanziaria: 700.000,00 euro

Rendicontazione: il rendiconto viene presentato alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, via San Francesco 37, Trieste, certificato secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente e dalle connesse disposizioni regolamentari, entro 90 giorni dalla conclusione dell'attività formativa in senso stretto.

Il costo massimo per la certificazione del rendiconto è pari a 200,00 euro.

A fronte del costo massimo del progetto, definito in forma aggregata in fase di approvazione, il rendiconto deve presentare un dettaglio analitico dei costi sostenuti, nell'ambito della disciplina dei costi ammissibili prevista dal regolamento agli articoli 56 e seguenti e con riferimento esclusivo alle seguenti voci di spesa:

Voce di spesa	Note
B1.2 - Progettazione esecutiva	Massimo 5% del costo complessivo di approvazione del progetto
B1.3 - Trasferte personale dipendente	Limitatamente alle funzioni di progettazione, selezione e elaborazione materiale didattico
B1.4 - Pubblicizzazione e promozione	
B1.5 - Selezione e orientamento partecipanti	
B1.6 - Elaborazione materiale didattico e FAD	
B2.1 - Docenza	
B2.2 - Tutoring	Numero massimo di ore di impegno pari alla durata dell'attività formativa in senso stretto
B2.9 - Vitto, alloggio e trasporto partecipanti	
B2.10 - Trasferte personale dipendente (docenti e non docenti)	Limitatamente alle funzioni di docenza, tutoraggio, commissione d'esami
B2.11 - Assicurazioni	
B2.12 - Esami finali	
B2.13 - Utilizzo locali e attrezzature	
B2.14 - Materiale didattico e di consumo	
B2.15 - Altre spese	Relativamente a – Fideiussione bancaria o assicurativa (ove dovuta) – Spese costituzione associazione (ove prevista) – Spese certificazione rendiconto – Trasferte docenti esterni se residenti a distanze superiori a 150 chilometri dalla sede di svolgimento principale del progetto
B4.1 - Direzione	Numero massimo di ore di impegno pari al 25% della durata dell'attività formativa in senso stretto
B4.2 - Coordinamento	Numero massimo di ore di impegno pari al 50% della durata dell'attività formativa in senso stretto
B4.3 - Trasferte personale dipendente	Limitatamente alle funzioni di direzione e coordinamento
C2 - Segreteria/amministrazione	Numero massimo di ore di impegno pari al doppio della durata dell'attività formativa in senso stretto
C3 - Servizi ausiliari	Numero massimo di ore di impegno pari al 25% della durata dell'attività formativa in senso stretto
C4 - Trasferte personale dipendente	Limitatamente alle funzioni di segreteria/amministrazione
C5 - Illuminazione, forza motrice, acqua	
C6 - Riscaldamento e condizionamento	
C7 - Telefono	
C8 - Spese postali	
C9 - Assicurazioni	
C10 - Cancelleria e stampati	

Controllo e monitoraggio: Il soggetto attuatore deve uniformarsi a tutte le indicazioni della Regione in tema di rilevazione delle spese sostenute. Il mancato rispetto di tali indicazioni determina l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il soggetto attuatore deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la documentazione didattica e contabile durante le verifiche in loco.

2. Scheda tecnica di misura

2.2 Progetti di formazione a favore degli amministratori provinciali e comunali

Macro tipologia	*Tipologia di azione*	*Azione*
Azioni rivolte ai sistemi (S)	Formazione (F)	Interventi formativi rivolti a dirigenti e lavoratori della P.A., finalizzati alla riorganizzazione del lavoro e alla rimodulazione degli orari di lavoro (35A)

Attività: Attività formative a favore degli amministratori di Province, Comuni e Comunità montane sulle nuove forme di organizzazione del lavoro e sui loro impatti economici e sociali, nonché attività volte a migliorare la qualità dei processi di programmazione, progettazione, gestione e valutazione dei servizi pubblici.

La partecipazione all'attività formativa legata alla tematica delle lingue straniere e dell'informatica è riservata solo ad interventi di carattere specialistico strettamente connessa al ruolo dei beneficiari all'interno dell'Amministrazione. Rimangono pertanto escluse attività di prima alfabetizzazione linguistica ed informatica.

Tipologia formativa: Aggiornamento.

Durata indicativa: fino a 100 ore. Il superamento del tetto massimo determina l'esclusione del progetto dalla valutazione.

Soggetti proponenti: Soggetti titolari di sedi operative accreditate nel territorio regionale ai sensi della normativa vigente - Macrotipologia C - che agiscono su espressa commessa di almeno 5 Amministratori provinciali, comunali o delle Comunità montane. Non sono ammesse associazioni temporanee fra enti di formazione. La qualità di amministratori pubblici deve essere attestata al momento di presentazione del progetto.

Destinatari: Amministratori pubblici provinciali, comunali o delle Comunità montane. Il numero minimo di allievi richiesto per poter avviare l'attività formativa è pari a 5 unità e comunque non superiore a 25 unità. Il progetto è rendicontabile se si conclude con almeno 5 allievi che abbiano frequentato non meno del 70% delle ore di formazione previste. Il mancato rispetto delle suddette indicazioni comporta la decadenza dal contributo.

Destinazione aree obiettivo 2: collocazione territoriale dell'Amministrazione di riferimento, con imputazione in fase ex post, secondo le indicazioni di cui alla Sezione I.

Modalità di attuazione: a sportello.

Modalità e termini di presentazione: I progetti formativi devono essere presentati sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.formazione.regione.fvg.it, sezione Operatori, voce Modulistica. Per accedere al formulario on line le Amministrazioni che presentano progetti formativi a loro titolarità devono preventivamente registrarsi sul sito www.formazione.regione.fvg.it, sezione Operatori, voce Modulistica - Registrazione per Aziende, secondo le indicazioni di cui all'allegato 1 parte integrante del presente avviso. La procedura di registrazione può essere avviata dal giorno successivo all'approvazione del presente avviso. Il mancato utilizzo del formulario previsto è causa di esclusione del progetto dalla valutazione.

Ciascun progetto deve essere presentato anche in forma cartacea, unitamente alla scheda anagrafica. Il formulario va riempito in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate.

Lo sportello è operativo presso la Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, via San Francesco 37, Trieste, a partire dall'1 ottobre 2005 e fino al 30 novembre 2005, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Lo sportello è funzionante dal lunedì al venerdì, con orario 9.00 - 12.00.

Costo ora/corso massimo: euro 150,00. Nella predisposizione del progetto la Sezione D della scheda progetto formativo va compilata con solo riferimento alla voce di spesa B2.5 - Erogazione del servizio, con l'imputazione del costo pari al prodotto tra il parametro ora/corso ed il numero delle ore dell'attività formativa in senso stretto.

Modalità di valutazione: sistema comparativo, sulla base dei seguenti criteri di cui all'articolo 16 del Regolamento:

a) affidabilità del proponente, fino ad un massimo di 20 punti:

   a.1) efficienza relativa alle eventuali attività pregresse;

   a.2) adeguatezza rispetto all'attività proposta;

b) coerenza delle motivazioni, fino ad un massimo di 15 punti;

   b.1) motivazioni specifiche e risultati attesi;

c) qualità ed organizzazione didattica, fino ad un massimo di 40 punti:

   c.1) descrizione delle mansioni degli utenti coinvolti nel progetto formativo;

   c.2) modalità di sensibilizzazione;

   c.3) descrizione dei moduli;

   c.4) organizzazione didattica;

   c.5) modalità di valutazione;

d) congruenza finanziaria, fino ad un massimo di 5 punti:

   d.1) affidabilità rendicontale;

e) coerenza progettuale complessiva: fino ad un massimo di 5 punti.

Totale: punti 85

La soglia minima del punteggio utile all'ammissione al finanziamento è pari a 55 punti.

Approvazione dei progetti: l'approvazione dei progetti avviene con cadenza mensile. Fanno parte di ciascuna mensilità i progetti presentati dal primo all'ultimo giorno lavorativo del mese in questione. Mensilmente vengono predisposti i seguenti documenti:

1. graduatoria dei progetti approvati con evidenziazione di quelli ammessi al finanziamento;
2. elenchi dei progetti non approvati per non aver raggiunto la soglia minima di punteggio prevista;
3. elenchi dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più degli elementi essenziali previsti dall'articolo 13 del regolamento.

La fase di comunicazione dell'approvazione avviene attraverso i seguenti canali:

- pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto dirigenziale di approvazione e relative graduatorie;
- nota formale di approvazione (per i soli progetti ammessi al finanziamento) della Regione ai soggetti attuatori;
- inserimento delle graduatorie sul sito internet www.formazione.regione.fvg.it, sezione Operatori, voce Graduatorie.

Termini di avvio e conclusione delle attività: i progetti devono tassativamente trovare avvio, relativamente all'attività formativa in senso stretto, entro 60 giorni dal ricevimento della raccomandata che comunica l'ammissione al finanziamento del progetto e concludersi entro sei mesi dall'avvio. Il mancato rispetto di tali termini comporta la decadenza dal contributo.

Flussi finanziari: anticipazione del 75% del costo pubblico del progetto ad avvio delle attività;saldo, pari alla differenza tra anticipazione e somma ammessa a rendiconto, a presentazione del rendiconto certificato ai sensi della normativa vigente. Le anticipazioni devono essere coperte da fideiussione bancaria o assicurativa, fatti salvi i casi in cui la titolarità del progetto sia di soggetti che, secondo la normativa vigente, ne sono esenti.

Disponibilità finanziaria: 80.000,00 euro.

Rendicontazione: il rendiconto viene presentato alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, via San Francesco 37, Trieste, certificato secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente e dalle connesse disposizioni regolamentari, entro 90 giorni dalla conclusione dell'attività formativa in senso stretto.

Il costo massimo per la certificazione del rendiconto è pari a 200,00 euro.

A fronte del costo massimo del progetto, definito in forma aggregata in fase di approvazione, il rendiconto deve presentare un dettaglio analitico dei costi sostenuti, nell'ambito della disciplina dei costi ammissibili prevista dal regolamento agli articoli 56 e seguenti e con riferimento esclusivo alle seguenti voci di spesa:

Voce di spesa	***Note***
B1.2 - Progettazione esecutiva	Massimo 5% del costo complessivo di approvazione del progetto
B1.3 - Trasferte personale dipendente	Limitatamente alle funzioni di progettazione, selezione e elaborazione materiale didattico
B1.4 - Pubblicizzazione e promozione	
B1.5 - Selezione e orientamento partecipanti	
B1.6 - Elaborazione materiale didattico e FAD	
B2.1 - Docenza	
B2.2 - Tutoring	Numero massimo di ore di impegno pari alla durata dell'attività formativa in senso stretto
B2.9 - Vitto, alloggio e trasporto partecipanti	
B2.10 - Trasferte personale dipendente (docenti e non docenti)	Limitatamente alle funzioni di docenza, tutoraggio, commissione d'esami
B2.11 - Assicurazioni	
B2.12 - Esami finali	
B2.13 - Utilizzo locali e attrezzature	
B2.14 - Materiale didattico e di consumo	
B2.15 - Altre spese	Relativamente a – Fideiussione bancaria o assicurativa (ove dovuta) – Spese costituzione associazione (ove prevista) – Spese certificazione rendiconto – Trasferte docenti esterni se residenti a distanze superiori a 150 chilometri dalla sede di svolgimento principale del progetto – Consulenza finanziaria
B4.1 - Direzione	Numero massimo di ore di impegno pari al 25% della durata dell'attività formativa in senso stretto

B4.2 - Coordinamento	Numero massimo di ore di impegno pari al 50% della durata dell'attività formativa in senso stretto
B4.3 - Trasferte personale dipendente	Limitatamente alle funzioni di direzione e coordinamento
C2 - Segreteria/amministrazione	Numero massimo di ore di impegno pari al doppio della durata dell'attività formativa in senso stretto
C3 - Servizi ausiliari	Numero massimo di ore di impegno pari al 25% della durata dell'attività formativa in senso stretto
C4 - Trasferte personale dipendente	Limitatamente alle funzioni di segreteria/amministrazione
C5 - Illuminazione, forza motrice, acqua	
C6 - Riscaldamento e condizionamento	
C7 - Telefono	
C8 - Spese postali	
C9 - Assicurazioni	
C10 - Cancelleria e stampati	

Controllo e monitoraggio: Il soggetto attuatore deve uniformarsi a tutte le indicazioni della Regione in tema di rilevazione delle spese sostenute. Il mancato rispetto di tali indicazioni determina l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il soggetto attuatore deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la documentazione didattica e contabile durante le verifiche in loco.

2.3 Progetti integrati di riorganizzazione/formazione a favore delle Amministrazioni comunali al di sotto dei 15.000 abitanti[2]

Fase A - Intervento di riorganizzazione

Macro tipologia	*Tipologia di azione*	*Azione*
Azioni rivolte ai sistemi (S)	Dispositivi e strumenti a supporto dello sviluppo e della qualificazione del sistema (D)	Azioni di supporto e di accompagnamento a piani di riorganizzazione interna (37)

Attività

- Analisi della struttura organizzativa dell'Amministrazione interessata e riassegnazione/suddivisione delle competenze al suo interno in vista di un riassetto della struttura stessa;
- Studio di fattibilità relativo alla riorganizzazione interna della struttura amministrativa considerata;
- Predisposizione di piani formativi conseguenti al processo di riorganizzazione.

Destinatari: Amministrazioni comunali con meno di 15.000 abitanti. Sono escluse le Amministrazioni che hanno già beneficiato di analoghi contributi a valere sull'obiettivo 3 Misura D.2 Azione 37 nell'ambito dell'avviso approvato con deliberazione della Giunta n. 1006 di data 22 aprile 2004.

Descrizione: gli interventi, i quali non devono sovrapporsi a quelli previsti ai sensi dell'articolo 2, comma 8 e seguenti della legge regionale 15/2005, sono finalizzati alla realizzazione di studi connessi alla riorganizzazione

[2]I Comuni oltre i 15.000 abitanti sono i seguenti: Trieste, Gorizia, Monfalcone, Udine, Pordenone, Sacile e Cordenons.

della struttura dell'Amministrazione comunale interessata. I progetti devono evidenziare le criticità-dell'attuale assetto che determinano la necessità di un'azione di riorganizzazione, con l'indicazione dei principali snodi dello studio e dell'obiettivo finale che si intende cogliere. Lo studio si sostanzia in un rapporto finale che delinea le linee della riorganizzazione e che deve altresì definire un piano formativo volto a sostenere l'impatto della riorganizzazione sulla struttura burocratica. Il rapporto finale nonché un estratto dello stesso relativo al piano formativo deve essere presentato alla Direzione centrale contestualmente al rendiconto.

Soggetti proponenti: Amministrazioni comunali con non più di 15.000 abitanti, anche in forma associata secondo quanto previsto al capo V del testo unico degli enti locali e comprese le Comunità Montane.

Quantificazione finanziaria: il contributo finanziario pubblico derivante dal presente avviso non può superare, per ciascun progetto, euro 25.000,00 maggiorato del 20% nel caso di presentazione da parte di più Amministrazioni in forma associata. Il mancato rispetto di tale limite è causa di esclusione del progetto dalla valutazione.

Architettura finanziaria: nella predisposizione del progetto e, in particolare del preventivo di spesa, l'intero costo previsto, comunque non superiore a 25.000,00 euro, ovvero con la maggiorazione indicata nel precedente punto, va imputato sulla voce B2.5 - Erogazione del servizio. La medesima voce di spesa va utilizzata anche in fase di rendiconto ove il soggetto attuatore documenterà la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del servizio.

Modalità di attuazione: a bando.

Modalità e termini di presentazione: i progetti formativi, devono essere presentati sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.formazione.regione.fvg.it, sezione Operatori, voce Modulistica. Per accedere al formulario on line le Amministrazioni che presentano progetti formativi a loro titolarità devono preventivamente registrarsi sul sito www.formazione.regione.fvg.it, sezione Operatori, voce Modulistica - Registrazione per Aziende, secondo le indicazioni di cui all'allegato 1 parte integrante del presente avviso. La procedura di registrazione può essere avviata dal giorno successivo all'approvazione del presente avviso. Il mancato utilizzo del formulario previsto è causa di esclusione del progetto dalla valutazione.

Ciascun progetto deve essere presentato anche in forma cartacea, unitamente alla scheda anagrafica. Il formulario va riempito in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate.

I progetti devono essere presentati presso gli uffici della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, via San Francesco 37, Trieste, entro le ore 12.00 del 30 settembre 2005, pena l'esclusione dei progetti dalla valutazione.

Modalità di valutazione e approvazione: sistema di ammissibilità, secondo i criteri di cui all'articolo 16, comma 6 del Regolamento. L'approvazione dei progetti avviene con la predisposizione dei seguenti documenti:

1. elenco progetti approvati con evidenziazione di quelli ammessi al finanziamento;
2. elenchi dei progetti non approvati per non corrispondenza ai criteri di valutazione;
3. elenchi dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più degli elementi essenziali previsti dall'articolo 13 del Regolamento.

La mancata rispondenza anche ad uno solo degli elementi di valutazione di cui al citato articolo 16, comma 6, è causa di non ammissibilità al finanziamento del progetto.

La fase di comunicazione dell'approvazione avviene attraverso i seguenti canali:

- pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto dirigenziale di approvazione e relativi elenchi;
- nota formale di approvazione (per i soli progetti ammessi al finanziamento) della Regione ai soggetti attuatori;
- inserimento degli elenchi sul sito www.formazione.regione.fvg.it, sezione Operatori, voce Graduatorie.

Modalità di realizzazione: Ad avvenuta approvazione dei progetti da parte della Regione le Amministrazioni saranno tenute ad attivare un procedimento di evidenza pubblica per identificare il soggetto destinato alla realizzazione del progetto.

Il progetto deve concludersi con la realizzazione del rapporto finale entro il 30 giugno 2006.

Risorse finanziarie: 650.000,00 euro.

I Flussi finanziari: ad avvenuta conclusione delle procedure pubbliche di aggiudicazione da parte dell'Amministrazione interessata, la medesima può richiedere una anticipazione pari al costo complessivo stabilito con l'aggiudicazione. In assenza di tale richiesta si procede alla erogazione del contributo a seguito della valutazione del rendiconto.

Rendicontazione: il rendiconto viene presentato alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, via San Francesco 37, Trieste, certificato secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente e dalle connesse disposizioni regolamentari, entro 90 giorni dalla conclusione del progetto.

Il costo massimo per la certificazione del rendiconto è pari a 60,00 euro.

Fase B - Formazione

Macro tipologia	*Tipologia di azione*	*Azione*
Azioni rivolte ai sistemi (S)	Formazione (F)	Interventi formativi rivolti a dirigenti e lavoratori della P.A., finalizzati alla riorganizzazione del lavoro e alla rimodulazione degli orari di lavoro (35I)
Azioni rivolte ai sistemi (S)	Formazione (F)	Formazione continua per l'aggiornamento individuale (36)

Attività

- *azione 35I*

• azioni formative legate alla riorganizzazione dell'Amministrazione.

- *azione 36*

• azioni formative di carattere individuale legate alla riorganizzazione dell'Amministrazione da realizzare anche al di fuori del territorio regionale. Le attività formative devono essere altamente specialistiche e realizzate da organismi con consolidata esperienza nel settore della Pubblica Amministrazione. La strutturazione delle attività formative deve prevedere una modalità di partecipazione a domanda individuale attraverso il pagamento di una quota di iscrizione individuata nel suo ammontare e desumibile da materiale illustrativo.

Descrizione: i progetti formativi sono funzionali alla riorganizzazione dell'Amministrazione comunale derivante dallo studio realizzato attraverso l'azione 37. Pertanto, pena l'esclusione della valutazione, i progetti possono essere destinati esclusivamente a favore delle Amministrazioni comunali che hanno beneficiato dell'azione 37 nell'ambito del presente bando; i progetti stessi, quindi, devono chiaramente evidenziare la loro strumentalità rispetto al processo di riorganizzazione ed al connesso processo di riposizionamento professionale dei lavoratori.

Tipologia formativa: aggiornamento (azione 35I); aggiornamento individuale per lavoratori dipendenti (azione 36)

Durata indicativa: Azione 35: fino a 100 ore. Il superamento del tetto massimo determina l'esclusione del progetto dalla valutazione.

Azione 36: funzionale alla specifica iniziativa.

Soggetti proponenti: Amministrazioni comunali con non più di 15.000 abitanti - anche associate secondo quanto previsto dal capo V del Testo Unico degli Enti locali e comprese le Comunità Montane - che hanno realizzato, nell'ambito del presente avviso, interventi relativi all'azione 37. Pena l'esclusione dalla valutazione, è richiesta la piena corrispondenza tra i soggetti titolari dei progetti realizzati a valere sull'azione 37 e quelli che presentano i progetti formativi nell'ambito della presente Fase B, nel quadro delle azioni 35I e 36.

Destinatari: Amministrazioni comunali con non più di 15.000 abitanti - anche associate secondo quanto previsto dal capo V del Testo unico degli Enti locali - che hanno realizzato, nell'ambito del presente avviso, interventi relativi all'azione 37.

Destinazione aree obiettivo 2: collocazione territoriale dell'Amministrazione comunale interessata, con imputazione in fase ex post, secondo le indicazioni di cui alla Sezione I (relativamente alle azioni 35 e 36).

Modalità di attuazione: a sportello. Ciascuna Amministrazione deve comunque presentare la propria proposta formativa complessiva in un unico momento da individuare all'interno del periodo di vigenza dello sportello. Eventuali ulteriori progetti presentati in fasi successive, pur ricomprese nella vigenza dello sportello, saranno esclusi dalla valutazione.

Modalità e termini di presentazione (relativamente alle azioni 35 e 36): i progetti formativi devono essere presentati sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.formazione.regione.fvg.it, sezione Operatori, voce Modulistica. Per accedere al formulario on line le Amministrazioni che presentano progetti formativi a loro titolarità devono preventivamente registrarsi sul sito www.formazione.regione.fvg.it, sezione Operatori, voce Modulistica - Registrazione per Aziende, secondo le indicazioni di cui all'allegato 1 parte integrante del presente avviso. La procedura di registrazione può essere avviata dal giorno successivo all'approvazione del presente avviso. Il mancato utilizzo del formulario previsto è causa di esclusione del progetto dalla valutazione.

Ciascun progetto deve essere presentato anche in forma cartacea, unitamente alla scheda anagrafica. Il formulario va riempito in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate.

Lo sportello è operativo presso la Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, via San Francesco n. 37, Trieste, a partire dal 1° aprile 2006 e fino al 31 dicembre 2006, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Lo sportello è funzionante dal lunedì al venerdì, con orario 9.00 - 12.00.

I progetti non possono comunque essere presentati, pena l'esclusione dalla valutazione, prima dell'avvenuto inoltro alla Direzione centrale del rendiconto relativo alla realizzazione dell'azione 37 - cui, si ricorda, deve accompagnarsi il rapporto finale ed un estratto del piano formativo.

Costo ora/corso massimo:

Azione 35I: euro 150,00. Nella predisposizione del progetto la Sezione D della scheda progetto formativo va compilata con solo riferimento alla voce di spesa B2.5 - Erogazione del servizio, con l'imputazione del costo pari al prodotto tra il parametro ora/corso ed il numero delle ore dell'attività formativa in senso stretto.

Azione 36: non pertinente. Il preventivo di spesa viene predisposto con l'utilizzo della voce B2.5 - Erogazione del servizio dove vanno imputati i costi relativi alla quota di iscrizione al corso.

Contributo pubblico: Ogni soggetto proponente non può usufruire di una quota pubblica di finanziamento complessivamente superiore a 25.000,00 euro, maggiorata fino al 20% nel caso si tratti di più Amministrazioni associate secondo quanto previsto dal capo V del Testo unico degli Enti locali.

Modalità di valutazione: (Azione 35I e azione 36)

Per entrambe le azioni previste trova applicazione il sistema di valutazione di ammissibilità, secondo i criteri di cui all'articolo 16, comma 6 del Regolamento e coerentemente al piano formativo derivante dall'attuazione dell'azione 37. L'approvazione dei progetti avviene con la predisposizione dei seguenti documenti:

1. elenco progetti approvati con evidenziazione di quelli ammessi al finanziamento;

2. elenchi dei progetti non approvati per non corrispondenza ai criteri di valutazione;

3. elenchi dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più degli elementi essenziali previsti dall'articolo 13 del Regolamento.

La mancata rispondenza anche ad uno solo degli elementi di valutazione di cui al citato articolo 16, comma 6, è causa di non ammissibilità al finanziamento del progetto.

La fase di comunicazione dell'approvazione avviene attraverso i seguenti canali:

- pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto dirigenziale di approvazione e relativi elenchi;

- nota formale di approvazione (per i soli progetti ammessi al finanziamento) della Regione ai soggetti attuatori;

– inserimento degli elenchi sul sito www.formazione.regione.fvg.it, sezione Operatori, voce Graduatorie.

Approvazione dei progetti:

L'approvazione dei progetti, relativamente alle azioni 35I e 36, avviene con cadenza mensile. Fanno parte di ciascuna mensilità i progetti presentati dal primo all'ultimo giorno lavorativo del mese in questione. Mensilmente vengono predisposti i seguenti documenti:

1. graduatoria dei progetti approvati con evidenziazione di quelli ammessi al finanziamento;
2. elenchi dei progetti non approvati per non aver raggiunto la soglia minima di punteggio prevista;
3. elenchi dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più degli elementi essenziali previsti dall'articolo 13 del regolamento.

La fase di comunicazione dell'approvazione avviene attraverso i seguenti canali:

– pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto dirigenziale di approvazione e relative graduatorie;

– nota formale di approvazione (per i soli progetti ammessi al finanziamento) della Regione ai soggetti attuatori;

– inserimento delle graduatorie sul sito internet www.formazione.regione.fvg.it, sezione Operatori, voce Graduatorie.

Modalità di realizzazione: le Amministrazioni titolari di progetti formativi sono tenute ad attivare un procedimento di evidenza pubblica per identificare il titolare di sedi operative accreditate nel territorio regionale ai sensi della normativa vigente - Macrotipologia C - che realizzi il progetto.

Termini di avvio e conclusione delle attività: (Azione 35I e Azione 36)

Il procedimento di evidenza pubblica cui è tenuta l'Amministrazione interessata deve trovare avvio entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata che comunica l'ammissione al finanziamento del progetto. Almeno uno dei progetti ammessi al finanziamento deve tassativamente trovare avvio, relativamente all'attività formativa in senso stretto, entro 30 giorni dalla chiusura del procedimento di evidenza pubblica; tutti i progetti devono comunque concludersi entro il 31 dicembre 2007.

Il mancato rispetto di tutti i termini sopraindicati comporta la decadenza dal contributo.

Flussi finanziari:

Azione 35I: anticipazione del 75% del costo pubblico del progetto ad avvio delle attività;saldo, pari alla differenza tra anticipazione e somma ammessa a rendiconto, a presentazione del rendiconto certificato ai sensi della normativa vigente.

Azione 36: unica soluzione di pagamento a saldo, ad avvenuta verifica del rendiconto.

Disponibilità finanziaria:

Azione 35I: 450.000,00 euro

Azione 36: 200.000,00 euro

Rendicontazione: relativamente alle azioni 35I e 36, ciascun rendiconto viene presentato alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, via San Francesco 37, Trieste, certificato secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente e dalle connesse disposizioni regolamentari, entro 90 giorni dalla conclusione dell'ultimo progetto.

Il costo massimo per la certificazione del rendiconto è pari a 200,00 euro per i progetti dell'azione 35I ed a 60,00 euro per i progetti dell'azione 36.

A fronte del costo massimo del progetto, definito in forma aggregata in fase di approvazione, il rendiconto deve presentare un dettaglio analitico dei costi sostenuti, nell'ambito della disciplina dei costi ammissibili prevista dal regolamento agli articoli 56 e seguenti e con riferimento esclusivo alle seguenti voci di spesa:

AZIONE 35

Voce di spesa	*Note*
B1.2 - Progettazione esecutiva	Massimo 5% del costo complessivo di approvazione del progetto
B1.3 - Trasferte personale dipendente	Limitatamente alle funzioni di progettazione, selezione e elaborazione materiale didattico
B1.4 - Pubblicizzazione e promozione	
B1.5 - Selezione e orientamento partecipanti	
B1.6 - Elaborazione materiale didattico e FAD	
B2.1 - Docenza	
B2.2 - Tutoring	Numero massimo di ore di impegno pari alla durata dell'attività formativa in senso stretto
B2.9 - Vitto, alloggio e trasporto partecipanti	
B2.10 - Trasferte personale dipendente (docenti e non docenti)	Limitatamente alle funzioni di docenza, tutoraggio, commissione d'esami
B2.11 - Assicurazioni	
B2.12 - Esami finali	
B2.13 - Utilizzo locali e attrezzature	
B2.14 - Materiale didattico e di consumo	
B2.15 - Altre spese	Relativamente a – Fideiussione bancaria o assicurativa (ove dovuta) – Spese costituzione Associazione (ove prevista) – Spese certificazione rendiconto – Trasferte docenti esterni se residenti a distanze superiori a 150 chilometri dalla sede di svolgimento principale del progetto
B4.1 - Direzione	Numero massimo di ore di impegno pari al 25% della durata dell'attività formativa in senso stretto
B4.2 - Coordinamento	Numero massimo di ore di impegno pari al 50% della durata dell'attività formativa in senso stretto
B4.3 - Trasferte personale dipendente	Limitatamente alle funzioni di direzione e coordinamento
C2 - Segreteria/amministrazione	Numero massimo di ore di impegno pari al doppio della durata dell'attività formativa in senso stretto
C3 - Servizi ausiliari	Numero massimo di ore di impegno pari al 25% della durata dell'attività formativa in senso stretto
C4 - Trasferte personale dipendente	Limitatamente alle funzioni di segreteria/amministrazione
C5 - Illuminazione, forza motrice, acqua	
C6 - Riscaldamento e condizionamento	

C7 - Telefono

C8 - Spese postali

C9 - Assicurazioni

C10 - Cancelleria e stampati

AZIONE 36

B2.5 - Erogazione del servizio: Costo relativo alla quota di iscrizione

B2.15 - Altre spese: Relativamente a

- Fideiussione bancaria o assicurativa (ove dovuta)
- Spese costituzione Associazione (ove prevista)
- Spese certificazione rendiconto
- Trasferte docenti esterni se residenti a distanze superiori a 150 chilometri dalla sede di svolgimento principale del progetto

C2 - Segreteria/amministrazione: Numero massimo di ore di impegno pari a 10 ore per ciascun progetto

Controllo e monitoraggio: Il soggetto attuatore deve uniformarsi a tutte le indicazioni della Regione in tema di rilevazione delle spese sostenute. Il mancato rispetto di tali indicazioni determina l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il soggetto attuatore deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la documentazione didattica e contabile durante le verifiche in loco.

Il Direttore Centrale:
dott.ssa Maria Emma Ramponi

Allegato 1

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2005, n. 2000.

Fondo sociale europeo - Obiettivo 3 - 2000-2006 - Programma operativo - PON - A titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Asse D, Misura D.1 (PON IT 053 PO 007) risorse finanziarie assegnate alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi del decreto dirigenziale n. 13/III/2005 del 21 gennaio 2005 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione - Divisione III appalto per l'affidamento di servizi finalizzati a fronteggiare le situazioni di crisi occupazionale nella Regione Friuli Venezia Giulia.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento (CE) n. 1260/99, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il regolamento (CE) n. 1784/99 relativo al Fondo sociale europeo;

VISTO il regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali;

VISTO il regolamento della Commissione Europea n. 448/2004 che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il regolamento (CE) n. 1145/2003;

VISTA la decisione (CE) n. 2913/2004 con la quale è stato approvato il PON obiettivo 3 - Azioni di sistema - 2000-2006 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a modifica della decisione n. 2079 del 21 settembre 2000, riprogrammato con decisione della Commissione Europea C (2004) 2913 del 20 luglio 2004;

VISTO il Complemento di Programmazione del suddetto PON, approvato dal Comitato di Sorveglianza del PON del 19 dicembre 2000, modificato dai Comitati di Sorveglianza del 19 gennaio 2002 e del 22 luglio 2002, nonché riprogrammato e presentato al Comitato di Sorveglianza nella seduta del 4 febbraio 2004, che l'ha approvato;

VISTA la Decisione CE (2004) 2911 del 20 luglio 2004 che approva il P.O.R. Obiettivo 3 - 2000-2006 della regione appaltante a modifica della decisione CE (2000) 2076 del 21 settembre 2000;

VISTO il Complemento di programmazione, di cui all'articolo 18, comma 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999, adattato dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 22 giugno 2004 e approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1945 del 22 luglio 2004;

VISTA la direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi;

VISTA la direttiva 97/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica le direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione rispettivamente degli appalti pubblici di servizi, degli appalti pubblici di forniture e degli appalti pubblici di lavori;

VISTO il decreto legislativo 157/1995 relativo all'«Attuazione della Direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi»;

VISTO il decreto legislativo 65/2000 relativo all'«Attuazione delle direttive 97/52/CEE e 98/4/CEE che modificano ed integrano, rispettivamente, le direttive 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi e 93/38/CEE limitatamente ai concorsi di progettazione»;

VISTO il Regolamento recante «Norme per l'attuazione del Programma operativo regionale dell'Obiettivo 3» come approvato con D.P.Reg. n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il progetto presentato dalla Direzione centrale al Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativo all'adozione di interventi per fronteggiare le situazioni di crisi occupazionali;

CONSIDERATO che il suddetto progetto è stato realizzato attraverso fasi di stretta concertazione con le parti sociali interessate;

CONSIDERATA la valenza di carattere politico legata alla realizzazione del progetto in questione;

VISTO il Protocollo di Intesa tra il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali - Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione - e la regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, sottoscritto in data 30 dicembre 2004;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 13/III/2005 del 21 gennaio 2005 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per le politiche per l'orientamento e la formazione - Divisione III, con il quale è stato approvato il finanziamento di euro 3.000.000,00 a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per la realizzazione di azioni rivolte all'adattabilità di soggetti interessati a situazioni di crisi settoriali o locali;

CONSIDERATO che sono state individuate, nella proposta progettuale cui si riferisce il Protocollo di intesa Ministero del lavoro e delle Politiche sociali/Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del 30 dicembre 2004, quali aree specifiche di intervento: il settore del commercio - con particolare riferimento all'area confinaria giuliana e isontina - il settore elettronico e le aree plurisettoriali complessive di sviluppo industriale dell'Alto Friuli;

RITENUTO necessario prevedere, per la realizzazione del progetto, l'indizione di un pubblico incanto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 157/1995;

CONSIDERATO che la suddetta procedura viene realizzata con la predisposizione di un Capitolato Tecnico, di un bando di gara e di un avviso di gara, costituenti rispettivamente allegato 1, 2 e 3, parte integrante della presente delibera;

CONSIDERATO che il Capitolato Tecnico prevede che l'aggiudicazione avvenga in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, lettera b) e dall'articolo 25 del decreto legislativo 157/1995;

CONSIDERATO che gli interventi si concluderanno entro il 31 dicembre 2007;

DATO ATTO che le risorse finanziarie disponibili sono pari complessivamente ad euro 3.000.000,00, IVA inclusa, comprensive anche delle spese di pubblicazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 157/1995, è opportuno pubblicare il bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale della Regione e l'avviso di gara, per estratto, su due quotidiani a carattere nazionale e su un quotidiano avente particolare diffusione sul territorio regionale;

RITENUTO opportuno avvalersi, per l'esame/valutazione delle offerte che saranno presentate, di una Commissione tecnica la cui composizione sarà determinata con successiva delibera;

CONSIDERATO che le attività richieste si inquadrano quali azioni finanziabili sull'Asse D, Misura D.1 (PON IT 053 PO 007) a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

all'unanimità,

DELIBERA

Art. 1

Di procedere all'indizione di un pubblico incanto per la realizzazione del progetto meglio indicato in premessa con l'individuazione dei soggetti qualificati aggiudicatari.

Art. 2

Di quantificare in euro 3.000.000,00 - IVA inclusa la somma massima disponibile, comprensiva delle spese di pubblicazione.

Art. 3

Di approvare il Capitolato Tecnico, il bando di gara e l'avviso di gara che fanno parte integrante della presente deliberazione.

Art. 4

Di dar atto che con successiva delibera si provvederà alla nomina dei componenti della Commissione tecnica deputata all'esame e valutazione delle offerte.

Art. 5

Di dar atto che si provvederà con apposito atto formale all'approvazione del contratto ed all'assunzione dell'impegno di spesa.

Art. 6

Di dar atto che il corrispettivo verrà liquidato secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico.

Art. 7

Il Direttore del servizio gestione attività formative è autorizzato a stipulare i contratti di affidamento con i soggetti che risulteranno vincitori della gara in oggetto.

Art. 8

Di procedere alla pubblicazione dell'allegato bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale della Regione e dell'avviso di gara, per estratto, su due quotidiani a carattere nazionale e su un quotidiano avente particolare diffusione sul territorio regionale.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

FONDO SOCIALE EUROPEO
OBIETTIVO 3
2000-2006

Programma Operativo Nazionale - PON - a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Asse D, Misura D.1 (PON IT 053 PO 007).

Risorse finanziarie assegnate alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi del Decreto Dirigenziale n. 13/III/2005 del 21 gennaio 2005 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per le politiche per l'orientamento e la formazione - Divisione III.

Appalto per l'affidamento di servizi finalizzati a fronteggiare le situazioni di crisi occupazionale nella Regione Friuli Venezia Giulia.

Capitolato d'oneri per l'affidamento di servizi finalizzati a fronteggiare le situazioni di crisi occupazionale nella regione Friuli Venezia Giulia attraverso la progettazione e realizzazione di un sistema di accompagnamento nella fase della perdita del posto di lavoro, con l'offerta di servizi integrati di sostegno al reinserimento lavorativo

Art. 1

Ente appaltante

1. Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca - via San Francesco 37 - 34100 Trieste - Telefono 040/3775247 o 040/3775298 - Fax 040/3775013 - E-mail for-

mazione.prof.@regione.fvg.it - sito internet www.formazione.regione.fvg.it, di seguito denominate, rispettivamente, Regione e Direzione.

Art. 2

Procedura di aggiudicazione

1. Il presente appalto viene aggiudicato mediante pubblico incanto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 157/1995 e successive modificazioni.

Art. 3

Ambito di applicazione dell'appalto

1. Il presente appalto si inquadra nell'ambito dell'attuazione:

a) del Programma operativo nazionale - PON - dell'Obiettivo 3 - Azioni di sistema IT 053 PO 007 - del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativo al periodo 2000-2006, approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2000) 2079 del 21 settembre 2000, riprogrammato con decisione della Commissione Europea C (2004) 2913 del 20 luglio 2004, di seguito denominato Programma;

b) del Complemento di Programmazione del citato PON, approvato dal Comitato di Sorveglianza del PON del 19 dicembre 2000, modificato dai Comitati di Sorveglianza del 19 gennaio 2002 e del 22 luglio 2002, nonché riprogrammato e presentato al Comitato di Sorveglianza nella seduta del 4 febbraio 2004, che l'ha approvato, di seguito denominato Complemento;

c) del Protocollo di Intesa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione - e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, sottoscritto il 30 dicembre 2004;

d) del Decreto Dirigenziale n. 13/III/2005 del 21 gennaio 2005 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione - Divisione III -, con il quale è stato approvato il finanziamento di euro 3.000.000,00 a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per la realizzazione di azioni rivolte all'adattabilità di soggetti interessati a situazioni di crisi settoriali o locali.

2. Il presente appalto, in particolare, si riferisce ai seguenti assi e misure dei citati Programma e Complemento del PON:

- Asse D;
- Misura D.1;
- Azione 3 - Azioni rivolte all'adattabilità dei soggetti interessati a situazioni di crisi settoriali e locali.

3. Il presente appalto trova realizzazione sul territorio del Friuli Venezia Giulia. Pertanto, ferma restando la derivazione delle risorse finanziarie disponibili da un Programma Operativo a titolarità ministeriale, le modalità di attuazione delle azioni vengono ricondotte ad una classificazione delle azioni specifica per il presente appalto e comunque ricondotta alle tre macrotipologie d'azioni in uso nella programmazione del Fondo sociale europeo - Azioni rivolte alle persone, Azioni rivolte ai sistemi, Azioni di accompagnamento.

4. Il presente appalto limita la sua operatività fino al 31 dicembre 2007.

Art. 4

Definizioni

1. Ai fini del presente appalto si intendono per:

- Ente appaltante: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca;
- proponente: soggetto che presenta offerta a valere sul presente appalto;

- prestatore di servizi: soggetto aggiudicatario del presente appalto;
- Piano d'intervento: offerta presentata a valere sul presente appalto.

Art. 5

Contesto di riferimento dell'appalto

1. Le modalità di programmazione strategica adottate dall'Amministrazione regionale attraverso il Piano strategico, il Piano triennale ed il Piano operativo annuale evidenziano una serie di linee di intervento nelle quali l'aspetto occupazionale assume carattere di assoluta priorità in funzione della crescita economica complessiva del territorio.

2. In questo senso vengono evidenziate, fra le altre, linee strategiche su cui concentrare gli interventi quali il perseguimento di uno sviluppo che comporti occupazione piena, più qualificata, più stabile e più protetta.

3. La Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca assume, fra le proprie linee di indirizzo e riferimento, la promozione di una politica dello sviluppo, tutela e promozione del lavoro. In un contesto occupazionale tuttora solido, si affacciano comunque elementi che inducono ad elevare i livelli di attenzione ed a porre in essere strumenti utili a contrastarne la possibile crescita. In particolare il riferimento va:

- all'accrescersi di situazioni di crisi aziendali che producono preoccupanti riflessi per l'occupazione;
- all'esigenza di accrescere le conoscenze e competenze delle risorse umane quale condizione a valle dei processi di sviluppo e incremento di competitività del sistema regionale;
- alla attuale caratterizzazione «flessibile» dei rapporti di lavoro i quali necessitano di forme di accompagnamento e supporto che conducano all'obiettivo di un lavoro stabile e di qualità;
- alla necessità di giungere ad assetti organizzativi idonei da parte delle strutture pubbliche, in particolare delle Amministrazioni provinciali alle quali sono state demandate le funzioni in materia di lavoro.

4. Fra le finalità e gli obiettivi strategici che vengono posti in capo alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca spicca la realizzazione di un sistema teso all'accompagnamento, al rafforzamento delle competenze, dell'occupabilità e dell'adattabilità, grazie anche ad un uso integrato del lavoro, della formazione e dell'orientamento. In questo contesto va prevista la realizzazione di piani di reinserimento lavorativo per affrontare crisi occupazionali emergenti nel territorio regionale.

Art. 6

Oggetto dell'appalto

1. Come accennato nel precedente articolo, l'attuale fase economica si contraddistingue, fra l'altro, per l'insorgere di crisi occupazionali, di carattere aziendale o settoriale, che colpiscono lavoratori i quali si trovano nella difficile situazione di doversi reinserire nel mercato del lavoro. Diviene pertanto necessario adottare strategie e modelli di intervento che sviluppino metodologie in grado di affrontare tali situazioni con carattere non episodico e di consolidata efficacia;inoltre appare opportuno sviluppare modalità d'azione che consentano di intervenire in situazioni di crisi non ancora conclamatasi attraverso il ricorso agli strumenti della CIGS e della mobilità, con l'attivazione di misure in grado di riorientare le competenze ed il ruolo dei lavoratori in funzione di una possibile ristrutturazione aziendale.

2. Il presente appalto trova attuazione attraverso due lotti ad ognuno dei quali corrisponde un Piano d'intervento.

3. I Piani di intervento devono costituire anche sperimentazione di un modello successivamente trasferibile a regime presso il sistema dei Centri per l'Impiego. Tale connotazione del modello e, quindi, la sua configurazione quale laboratorio di sperimentazione comporta, già in questa fase, il coinvolgimento del sistema dei Centri per l'Impiego.

4. I Piani d'intervento devono essere caratterizzati da un elevato livello di flessibilità e dalla capacità di attivarsi con tempestività sul territorio secondo un principio che deve favorire la prossimità dell'azione rispetto alla localizzazione della crisi - conclamata ovvero potenziale.

5. I lavoratori assumono piena centralità rispetto all'attuazione dei Piani d'intervento i quali devono coinvolgerli direttamente e attivamente nella scelta degli interventi informativi e orientativi proposti.

6. Il carattere di flessibilità e prossimità richiesto ai Piani di intervento è finalizzato ad assicurare la possibilità di intervenire nell'ambito di crisi aziendali o settoriali che si manifestino sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia. I Piani si pongono quindi come strumento trasversale utile ad accompagnare e sostenere la ricollocazione lavorativa di lavoratori coinvolti in crisi occupazionali e l'adattabilità di lavoratori interessati da piani di ristrutturazione aziendale riferibili ai vari settori produttivi presenti sul territorio. Vengono peraltro individuate le seguenti aree specifiche di intervento che sono state evidenziate nella proposta progettuale cui si riferisce il Protocollo d'Intesa Ministero del lavoro e delle politiche sociali/Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del 30 dicembre 2004:

- settore del commercio, con particolare riferimento all'area confinaria giuliana e isontina;
- settore elettronico;
- aree plurisettoriali complessive di sviluppo industriale dell'Alto Friuli - con ciò intendendosi le aree territoriali rientranti nelle fasce A, B, C previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3303/2000.

7. Il presente appalto trova attuazione attraverso i seguenti due lotti:

- *Lotto 1:* Assistenza tecnica e azioni di supporto al Progetto, per la realizzazione delle seguenti attività:

a. azione di sostegno all'ente appaltante per la progettazione ed il coordinamento del piano di intervento finalizzato a gestire le gravi crisi occupazionali aziendali, settoriali e territoriali ed a sostenere le funzioni dei Centri per l'impiego nella modellizzazione dei servizi a favore dei lavoratori coinvolti;

b. elaborazione di prototipi operativi e organizzativi relativi a linee di servizio finalizzate a realizzare una funzione di accompagnamento all'inserimento lavorativo dei disoccupati (con particolare riferimento alle situazioni di grave crisi aziendale) in collegamento con le attività dei centri per l'impiego;

c. definizione di linee di servizio e proposte sperimentali rivolte a potenziare il rapporto fra Centri per l'impiego e aziende ai fini di costruire linguaggi di comunicazione condivisi, criteri adeguati di rilevazione dei fabbisogni occupazionali e strategie efficaci di incontro fra domanda e offerta di lavoro;

d. interventi di formazione degli operatori dei Centro per l'impiego coinvolti nella sperimentazione delle attività previste al punto c);

e. interventi di formazione degli operatori impegnati, nell'ambito del Lotto 2, ad erogare servizi secondo linee prototipiche elaborate al punto b);

f. definizione ed attuazione di un piano di monitoraggio complessivo sulle attività realizzate dai diversi Macro interventi previsti all'interno del Lotto 2;

g. partecipazione del responsabile al tavolo di lavoro che verrà attivato dalla Direzione centrale per garantire un raccordo ed integrazione tra i progetti dei singoli Macro interventi del Lotto 2;

h. realizzazione di azioni di promozione e diffusione delle iniziative e intervento conclusivo di socializzazione e valorizzazione dei risultati del progetto che dia visibilità alle linee di intervento realizzate.

La presentazione di una candidatura sul presente Lotto è incompatibile con una candidatura sul Lotto 2.

- *Lotto 2:* Servizi, con la seguente articolazione in Macro interventi:

– *Macro intervento 1* - Erogazione di servizi di accompagnamento all'inserimento lavorativo, con la realizzazione delle seguenti attività:

a. costruzione di una task force di almeno 10 risorse umane - con adeguate competenze ed esperienza professionale - finalizzata alla gestione di azioni di accompagnamento, in accordo con la menzionata proposta metodologica messa a punto dalla Direzione centrale con il supporto dell'assistenza tecnica di cui al Lotto 1;

b. gestione di almeno 3.000 ore di intervento finalizzato a sostenere i lavoratori nelle transizioni prodotte dalle situazioni di grave crisi aziendale;il servizio deve essere realizzato in modo flessibile sull'intero territorio regionale, secondo le indicazioni della Direzione centrale;

c. raccordo ed integrazione del servizio con le funzioni svolte dai Centri per l'impiego in rapporto alle competenze ed alla mission istituzionale;

d. partecipazione al tavolo di lavoro che verrà attivato dalla Direzione centrale per garantire un raccordo ed integrazione tra i progetti dei singoli Macro interventi del Lotto 2;

e. disponibilità a collaborare all'azione di monitoraggio relativo al progetto complessivo, secondo le indicazioni metodologiche che verranno fornite all'interno del Lotto 1 e le modalità operative che verranno discusse e condivise dal tavolo tecnico di coordinamento;

– *Macro intervento 2* - Azioni formative rivolte a lavoratori coinvolti in crisi aziendali ed agli utenti dei Centri per l'impiego, con la realizzazione delle seguenti attività:

a. elaborazione di una proposta - a livello di obiettivi/contenuti e di dispositivi organizzativi/attuativi - relativa ad una linea di attività dedicata da rivolgere ai lavoratori in crisi occupazionale, sia all'interno di specifici progetti di crisi aziendale sia come offerta finalizzata agli utenti dei centri per l'impiego;

b. gestione di un monte ore complessivo non inferiore a 2.000 ore di intervento formativo da realizzare su tutto il territorio regionale con particolare riferimento ai progetti mirati alle situazioni di crisi;

c. partecipazione al tavolo di lavoro che verrà attivato dall'ente appaltante per garantire raccordi ed integrazione tra i progetti dei singoli Macro interventi del Lotto 2;

d. disponibilità a collaborare all'azione di monitoraggio relativo al progetto complessivo, secondo le indicazioni metodologiche che verranno fornite all'interno del Lotto 1 e le modalità operative che verranno discusse e condivise dal tavolo tecnico di coordinamento;

– *Macro intervento 3* - Progetto dedicato al sostegno delle crisi nel settore commercio, con la realizzazione delle seguenti attività:

a. realizzazione di una analisi sulla specificità del settore (trend di sviluppo, fattori di rischio, poli territoriali a rischio, stato attuale del settore e prospettive a breve/medio termine);

b. elaborazione di proposte di intervento specifiche per il settore e sperimentazione di azioni dedicate in almeno due contesti locali relativi alle aree triestina e isontina per un monte ore complessivo non inferiore a 500 ore;

c. partecipazione al tavolo di lavoro che verrà attivato dalla Direzione centrale per garantire raccordo ed integrazione tra i progetti dei singoli Macro interventi del Lotto 2;

d. disponibilità a collaborare all'azione di monitoraggio relativo al progetto complessivo, secondo le indicazioni metodologiche che verranno fornite all'interno del Lotto 1 e le modalità operative che verranno discusse e condivise dal tavolo tecnico di coordinamento;

– *Macro intervento 4* - Progetto dedicato al sostegno delle crisi nel settore elettronico, con la realizzazione delle seguenti attività:

a. realizzazione di una analisi sulla specificità del settore (trend di sviluppo, fattori di rischio poli territoriali a rischio, stato attuale del settore e prospettive a breve/medio termine);

b. elaborazione di proposte di intervento specifiche per il settore e sperimentazione di azioni dedicate per un monte ore complessivo non inferiore a 500 ore;

c. partecipazione al tavolo di lavoro che verrà attivato dalla Direzione centrale per garantire un raccordo ed integrazione tra i progetti dei singoli Macro interventi del Lotto 2;

d. disponibilità a collaborare all'azione di monitoraggio relativo al progetto complessivo, secondo le indicazioni metodologiche che verranno fornite all'interno del Lotto 1 e le modalità operative che verranno discusse e condivise dal tavolo tecnico di coordinamento;

– *Macro intervento 5* - Progetto dedicato al sostegno delle crisi nell'area della montagna, con la realizzazione delle seguenti attività:

a. realizzazione di una analisi sulla specificità del settore (trend di sviluppo, fattori di rischio poli territoriali a rischio, stato attuale del settore e prospettive a breve/medio termine);

b. elaborazione di proposte di intervento specifiche per il settore e sperimentazione di azioni dedicate in almeno due contesti locali relativi alle all'area montana per un monte ore complessivo non inferiore a 500 ore;

c. partecipazione al tavolo di lavoro che verrà attivato dalla Direzione centrale per garantire raccordo ed integrazione tra i progetti dei singoli Macro interventi del Lotto 2;

d. disponibilità a collaborare all'azione di monitoraggio relativo al progetto complessivo, secondo le indicazioni metodologiche che verranno fornite all'interno del Lotto 1 e le modalità operative che verranno discusse e condivise dal tavolo tecnico di coordinamento;

– *Macro intervento 6* - Implementazione dei servizi web per la divulgazione della domanda e offerta di lavoro, con la realizzazione delle seguenti attività:

a. realizzazione di prodotti informatici strumentali ad una gestione integrata e in rete delle attività connesse al Lotto 2;

b. partecipazione al tavolo di lavoro che verrà attivato dalla Direzione centrale per garantire un raccordo ed integrazione tra i progetti dei singoli Macro interventi del Lotto 2;

c. disponibilità a collaborare all'azione di monitoraggio relativo al progetto complessivo, secondo le indicazioni metodologiche che verranno fornite all'interno del Lotto 1 e le modalità operative che verranno discusse e condivise dal tavolo tecnico di coordinamento.

La presentazione di una candidatura sul presente Lotto è incompatibile con una candidatura sul Lotto 1.

8. I Piani di intervento si realizzano nell'ambito delle tre macrotipologie di azione previste dalla programmazione del Fondo Sociale Europeo con riferimento a una serie di azioni specifiche esclusivamente riferibili al Piano di intervento medesimo, secondo la schematizzazione che segue:

Lotto di riferimento	*Macro tipologia d'azione*	*Tipologia d'azione*	*Azione*
Lotto 1	Azioni rivolte ai sistemi (S)	Dispositivi e strumenti a supporto dello sviluppo e della qualificazione del sistema (D)	• Monitoraggio, valutazione e innovazione di sistema (105) • Formazione degli operatori e dei formatori (51)
	Azioni di accompagnamento (A)	Informazione e pubblicità (I)	• Informazione e pubblicità (99)
Lotto 2	Azioni rivolte alle persone (P)	Orientamento e consulenza (O)	• Informazione, orientamento, bilancio di competenze e counselling (1)
		Formazione (F)	• Formazione individualizzata attraverso percorsi mirati alle specifiche esigenze e competenze dell'interessato (106)
	Azioni rivolte ai sistemi (S)	Dispositivi e strumenti a supporto dello sviluppo e della qualificazione del sistema (D)	• Indagini e ricerche (59) • Monitoraggio, valutazione, e innovazione di sistema (105) • Formazione degli operatori e dei formatori (51)
	Azioni di accompagnamento (A)	Servizi (S)	• Misure necessarie a favorire l'accesso e la fruizione dei servizi offerti da parte dei soggetti (89)

9. Il proponente, nella presentazione del Piano d'intervento, deve contestualizzare il Piano medesimo rispetto alle macro tipologie d'azione, alle tipologie d'azione ed alle azioni indicate al precedente comma.

10. Il proponente, nella presentazione del Piano di intervento e nello svolgimento del servizio, dovrà attenersi, con riferimento alla attività di carattere formativo, al Regolamento recante «Norme per l'attuazione del Programma Operativo regionale dell'Obiettivo 3», come approvato con D.P.G.R. n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001 e successive modificazioni ed integrazioni (in www.formazione.regione.fvg.it, sezione Operatori, voce Normativa).

Art. 7

Risorse finanziarie

1. Complessivamente le risorse finanziarie disponibili fino a tale data sono pari a euro 2.970.000,00 - IVA inclusa.

2. Il riparto delle risorse disponibili a livello di lotti e macro interventi è il seguente:

	Lotto 1	Lotto 2	Macro intervento	
Disponibilità massima	600.000,00	2.370.000,00	1	690.000,00
			2	600.000,00
			3	270.000,00
			4	270.000,00
			5	270.000,00
			6	270.000,00
Totale	600.000,00	2.370.000,00		2.370.000,00

Art. 8

Norme che regolano l'appalto

1. L'appalto viene regolato dai seguenti atti normativi:

- Regolamento (CE) 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali;
- Regolamento (CE) 1784/1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;
- Regolamento (CE) 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali;
- Regolamento (CE) 1159/2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali;
- Regolamento (CE) n. 448/2004 che modifica il regolamento (CE) 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 1260/1999 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali e che revoca il regolamento (CE) n. 1145/2003;
- Decisione CE(2004)2913 del 20 luglio 2004 che approva il PON Obiettivo 3 - Azioni di sistema - 2000-2006 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a modifica della decisione CE(2000)2079 del 21 settembre 2000;
- Complemento di Programmazione del suddetto PON, approvato dal Comitato di Sorveglianza del PON del 19 dicembre 2000, modificato dai Comitati di Sorveglianza del 19 gennaio 2002 e del 22 luglio 2002, nonché riprogrammato e presentato al Comitato di Sorveglianza nella seduta del 4 febbraio 2004, che l'ha approvato;
- Decisione CE(2004)2911 del 20 luglio 2004 che approva il P.O.R. Obiettivo 3 - 2000-2006 della Regione appaltante a modifica della decisione CE(2000)2076 del 21 settembre 2000;
- Complemento di programmazione, di cui all'articolo 18, comma 3, del Regolamento (CE) n. 1260/1999, adottato adattato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 22 giugno 2004 ed approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1945 del 22 luglio 2004;

- Direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi;
- Direttiva 97/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1997 che modifica le direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione rispettivamente degli appalti pubblici di servizi, degli appalti pubblici di forniture e degli appalti pubblici di lavori;
- decreto legislativo 157/1995 del 17 marzo 1995 relativo a «Attuazione della Direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi»;
- decreto legislativo n. 65/2000 del 25 febbraio 2000 relativo a «Attuazione delle direttive 97/52/CEE e 98/4/CEE che modificano ed integrano, rispettivamente, le direttive 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi e 93/38/CEE limitatamente ai concorsi di progettazione»;
- Regolamento recante «Norme per l'attuazione del Programma Operativo regionale dell'Obiettivo 3», come approvato con D.P.G.R. n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001 e successive modificazioni ed integrazioni
- Complemento di programmazione, di cui all'articolo 18, comma 3, del Regolamento (CE) n. 1260/1999, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1945 del 22 luglio 2004 ed adottato dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 22 giugno 2004;
- Il presente capitolato e le disposizioni ivi contenute e/o espressamente richiamate.

2. Per quanto non in opposizione con esse varranno inoltre le disposizioni e prescrizioni stabilite nel Capitolato d'oneri generali per le forniture e i servizi eseguiti a cura del Provveditorato Generale dello Stato approvato con D.M. 28 ottobre 1985.

Art. 9

Prestatori di servizi partecipanti

1. Possono partecipare al presente appalto soggetti pubblici o privati, singoli o temporaneamente raggruppati nelle diverse forme consentite dalla legge. È comunque esclusa la partecipazione di singole persone fisiche.

2. Ciascun soggetto non può presentare più di una candidatura a valere sul presente appalto, in forma singola ovvero associata. Il mancato rispetto di tale disposizione determina l'esclusione dalla valutazione di entrambe le candidature.

3. Le attività formative rientranti nell'attuazione del servizio devono essere realizzate da soggetti titolari di sedi operative accreditate nel territorio regionale ai sensi del regolamento vigente nell'ambito della macrotipologia C.

Art. 10

Contenuti tecnici delle funzioni appaltate e servizi richiesti

1. Come evidenziato all'articolo 6, i Piani di intervento si articolano in una serie di possibili azioni rientranti nelle tre macro tipologie di azioni previste dalla programmazione del Fondo sociale europeo. Ciascun Piano di intervento deve indicare, in relazione a ciascuna delle azioni che si ritengono di attivare, la descrizione dei contenuti e l'ammontare finanziario a ciascuna di esse riservata all'interno dei budget di cui all'articolo 7.

2. In particolare il Piano di intervento del Lotto 1 deve indicare:

I. il «Responsabile di Piano» il quale coordina l'attività del gruppo di lavoro e si relaziona con l'ente appaltante. È richiesta, pena la non ammissibilità della candidatura complessiva, una esperienza almeno quinquennale nel settore di attività;

II. la composizione del gruppo di lavoro chiamato ad operare, con la seguente articolazione minima:
   - n. 1 esperto in materia di mercato del lavoro;

- n. 2 esperti in materia di progettazione e prototipazione di linee di servizio;
- n. 1 esperto in materia di progettazione formativa;
- n. 3 formatori;
- n. 1 esperto in materia di pubblicizzazione e diffusione delle iniziative;

III. le modalità di lavoro previste;

IV. le modalità attraverso cui si prevede di realizzare il raccordo con l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro, le associazioni datoriali e sindacali, le imprese, i Centri per l'impiego;

V. l'assetto logistico previsto a livello di sedi operanti sul territorio;

VI. le modalità di promozione e diffusione delle iniziative relative al presente appalto;

VII. la composizione del gruppo di lavoro «Segreteria/amministrazione», con la seguente articolazione minima:

- n. 1 coordinatore con esperienza almeno quinquennale nel settore di attività;
- n. 2 esperti in materia di gestione amministrativo/contabile;

VIII. il riparto delle risorse finanziarie all'interno delle Macro tipologie di azione, Tipologie di azione e azioni di cui all'articolo 6, comma 8.

3. Il Piano di intervento del Lotto 2 deve essere articolato a livello di Macro intervento ed in particolare deve indicare:

I. il «Responsabile di Piano» il quale coordina l'attività dei gruppi di lavoro dei macro interventi e si relaziona con l'ente appaltante. È richiesta, pena la non ammissibilità della candidatura complessiva, una esperienza almeno quinquennale nel settore di attività;

II. la composizione del gruppo di lavoro «Segreteria/amministrazione», con la seguente articolazione minima:

- n. 1 coordinatore con esperienza almeno quinquennale nel settore di attività;
- n. 2 esperti in materia di gestione amministrativo/contabile;

III. il riparto delle risorse finanziarie, a livello di Macro intervento, all'interno delle Macro tipologie di azione, Tipologie di azione e azioni di cui all'articolo 6, comma 8;

a. Macro intervento 1:

I. la composizione del gruppo di lavoro chiamato ad operare, con la seguente articolazione minima:

- n. 1 coordinatore con esperienza almeno quinquennale nel settore di attività;
- n. 10 soggetti incaricati dello sviluppo della metodologia definita all'interno del Lotto 1, di cui almeno 5 con esperienza almeno triennale nel settore di attività;

II. le modalità di lavoro previste;

III. l'assetto logistico previsto a livello di sedi operanti sul territorio;

b. Macro intervento 2:

I. la composizione del gruppo di lavoro chiamato ad operare, con la seguente articolazione minima:

- n. 1 coordinatore con esperienza almeno quinquennale nel settore di attività;
- n. 2 esperti in materia di progettazione formativa;
- n. 5 formatori;

II. le modalità di lavoro previste con una descrizione dell'approccio formativo previsto;

III. l'assetto logistico previsto a livello di sedi operanti sul territorio. Le attività formative devono comunque essere realizzate presso sedi operative o didattiche accreditate ai sensi della normativa vigente. Possono essere realizzate presso sedi occasionali attività realizzate in aree territoriali rientranti nelle fasce montane A, B, C ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 3303/2000[1]. Sono altresì considerate sedi occasionali quelle presso cui si svolgono parti formative specifiche quali la formazione pratica o lo stage. Per l'ammissibilità delle sedi occasionali il prestatore di servizi deve uniformarsi alla normativa regionale vigente in tema di accreditamento

c. Macro intervento 3:

I. la composizione del gruppo di lavoro chiamato ad operare, con la seguente articolazione minima:
- n. 1 coordinatore con esperienza almeno quinquennale nel settore di attività;
- n. 2 esperti in analisi settoriale;
- n. 2 esperti nella progettazione di interventi settoriali;

II. le modalità di lavoro previste;

III. l'assetto logistico previsto a livello di sedi operanti sul territorio;

d. Macro intervento 4:

I. la composizione del gruppo di lavoro chiamato ad operare, con la seguente articolazione minima:
- n. 1 coordinatore con esperienza almeno quinquennale nel settore di attività;
- n. 2 esperti in analisi settoriale;
- n. 2 esperti nella progettazione di interventi settoriali;

II. le modalità di lavoro previste;

III. l'assetto logistico previsto a livello di sedi operanti sul territorio;

e. Macro intervento 5:

I. la composizione del gruppo di lavoro chiamato ad operare, con la seguente articolazione minima:
- n. 1 coordinatore con esperienza almeno quinquennale nel settore di attività;
- n. 1 esperti in analisi settoriale;
- n. 1 esperti nella progettazione di interventi settoriali;
- n. 2 operatori alla gestione delle informazioni;

---

1 Aree territoriali A, B, C ex DGR 3303/2000

Decrizione area	Comuni
Area montagna Fascia C ex D.G.R. 3303/2000	Ampezzo, Arta Terme, Cercivento, Chiusaforte, Comeglians, Dogna, Drenchia, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Grimacco, Lauco, Ligosullo, Lusevera, Malborghetto-Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Ovaro, Paluzza, Paularo, Pontebba, Prato Carnico, Preone, Pulfero, Ravascletto, Resia, Resiutta, Rigolato, Sauris, Savogna, Socchieve, Stregna, Sutrio, Taipana, Tarvisio, Treppo Carnico, Verzegnis, Andreis, Barcis, Cimolais, Claot, Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vito d'Asio.
Area montagna Fascia A e B ex DGR 3303/2000	Amaro, Artegna, Attimis, Bordano, Cavazzo Carnico, Enemonzo, Faedis, Forgaria del Friuli, Gemona del Friuli (l'intero territorio comunale con esclusione della parte alta del Comune, delimitata a Est-Sud-Nord dai confini amministrativi del Comune e a Ovest dalla linea ferroviaria Udine - Tarvisio), Nimis, Raveo, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Tolmezzo (l'intero territorio comunale ad eccezione dell'area sud-ovest, area quartiere Betania, area zona residenziale Nord, abitati principali delle frazioni cadunea, Caneva, Casanova, Cazzaso, Fusea, Illegio, Imponzo, Lorenzaso, Terzo), Trasaghis, Venzone, Villa Santina, Zuglio, Castelnuovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Fanna, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Sequals, Travesio, Vivaro.

II. le modalità di lavoro previste;

III. l'assetto logistico previsto a livello di sedi operanti sul territorio;

f. Macro intervento 6:

I. la composizione del gruppo di lavoro chiamato ad operare, con la seguente articolazione minima:

- n. 1 coordinatore con esperienza almeno quinquennale nel settore di attività;
- n. 2 esperti analisti;
- n. 2 esperti progettisti;

II. le modalità di lavoro previste;

III. l'assetto logistico previsto a livello di sedi operanti sul territorio.

4. Ciascun gruppo di lavoro deve essere costituito, pena l'esclusione dalla gara, da un numero minimo di componenti pari a quello nei commi precedenti.

5. Per ciascuno dei componenti il gruppo di lavoro nonché per il Responsabile di progetto dovrà essere allegato un curriculum vitae, sottoscritto dall'interessato, con indicazione del titolo di studio e con specifica illustrazione delle esperienze professionali maturate nelle materie oggetto del presente capitolato.

6. È richiesta una perfetta conoscenza della lingua italiana da parte di ciascuno dei componenti il gruppo di lavoro.

7. Qualora il prestatore, durante lo svolgimento delle prestazioni, dovesse essere costretto a sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà formulare specifica e motivata richiesta all'Ente appaltante, indicando i nominativi e le referenze dei componenti che intende proporre in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta.

8. L'eventuale sostituzione di componenti del gruppo di lavoro è ammessa solo se i sostituti presentano requisiti e curricula di valore analogo o più qualificato rispetto a quello delle persone sostituite e, comunque, tale sostituzione deve essere preventivamente valutata ed autorizzata dall'Ente appaltante.

9. Ove, in corso di rapporto con l'aggiudicatario, sia accertato il mancato coinvolgimento diretto all'attività gestionale dei componenti il gruppo di lavoro, l'appaltante ha ragione di recesso dal rapporto.

Art. 11

Tavolo tecnico di indirizzo e coordinamento

1. Al fine di garantire un corretto e coerente avanzamento dei servizi previsti dal presente appalto, è costituito un Tavolo tecnico di indirizzo e coordinamento così composto:

- il Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca o suo delegato;
- tre rappresentanti della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, di cui uno con funzioni di segreteria;
- il «Responsabile di Piano» del Lotto 1;
- il «Responsabile di Piano» del Lotto 2.

2. Agli incontri del Tavolo possono essere chiamati a partecipare ulteriori soggetti facenti parte dei Gruppi di lavoro nonchè in rappresentanza di organismi coinvolti nella realizzazione delle attività - associazioni datoriali e sindacali, imprese, Centri per l'impiego, ecc...

Art. 12

Modalità di presentazione dell'offerta

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 157/1995, i soggetti proponenti devono

presentare le offerte, redatte in lingua italiana e complete della documentazione richiesta, entro le ore 12.00 del 4 ottobre 2005 all'indirizzo dell'ente appaltante, Via San Francesco, 37 - 34133 - Trieste.

2. Le offerte di cui al comma 1, redatte su carta legale dovranno indicare la ragione sociale e la sede legale del prestatore proponente e dovranno essere sottoscritte, con firma leggibile e per esteso, dal legale rappresentante e, nel caso di raggruppamenti di prestatori di servizi, dai legali rappresentanti dei singoli soggetti raggruppati, osservato quanto disposto dall'articolo 14 del presente capitolato. Le stesse, complete della documentazione amministrativa richiesta, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine di cui al comma 1, pur se consegnate o inviate per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Non saranno in alcun caso prese in considerazione le offerte pervenute oltre tale temine, anche se spedite prima di detta scadenza. Farà fede il timbro di arrivo apposto dalla Direzione appaltante.

4. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi nel recapito delle offerte, anche nel caso di incuria degli addetti alla consegna, di scioperi o di altri impedimenti causati da forza maggiore. Resta inteso che il recapito delle offerte rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

5. L'offerta nonché tutta la documentazione amministrativa di cui agli articoli 10, 13 e 14 dovranno essere accompagnate, se non redatte in lingua italiana, da una traduzione certificata dalle Autorità consolari italiane del Paese dove la stessa è stata predisposta, oppure da un traduttore ufficiale professionale.

Ogni offerta deve essere presentata in apposita busta sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, pena l'esclusione. Ciascuna busta deve riportare il nominativo del soggetto proponente e recare la dicitura: «Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Appalto per l'affidamento di servizi finalizzati a fronteggiare le situazioni di crisi occupazionale nella regione Friuli Venezia Giulia - Lotto 1» ovvero «Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Appalto per l'affidamento di servizi finalizzati a fronteggiare le situazioni di crisi occupazionale nella regione Friuli Venezia Giulia - Lotto 2» e contenere le buste di cui al successivo comma.

6. Ciascuna busta di cui al precedente comma dovrà contenere, a pena di esclusione:

- busta separata, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, pena l'esclusione, riportante il nominativo del soggetto proponente e recante la dicitura «Busta n. 1 - Documentazione amministrativa - Lotto 1» ovvero «Busta n. 1 - Documentazione amministrativa - Lotto 2» contenente le dichiarazioni, le certificazioni ed i documenti di cui all'articolo 13. Nel caso in cui il proponente si configuri quale raggruppamento di prestatori di servizi, dovranno essere inoltre seguite anche le disposizioni di cui all'articolo 14:

- busta separata, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, pena l'esclusione, riportante il nominativo del soggetto proponente e recante la dicitura «Busta n. 2 - Offerta tecnica - Lotto 1» ovvero «Busta n. 2 - Offerta tecnica - Lotto 2», contenente l'offerta tecnica illustrante nelle forme più opportune il progetto dettagliato del servizio in oggetto. Dovranno essere specificate le azioni che si intendono realizzare e la descrizione dei tempi e delle fasi attraverso cui il prestatore partecipante intende rispondere all'oggetto del presente appalto.

L'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e, nel caso di raggruppamento di prestatori di servizi, congiuntamente dai legali rappresentanti di soggetti raggruppati, osservato quanto disposto dall'articolo 14 del presente capitolato;

- busta separata, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, pena l'esclusione, riportante il nominativo del soggetto proponente e recante la dicitura «Busta n. 3 - Offerta economica - Lotto 1» ovvero «Busta n. 3 - Offerta economica - Lotto 2», contente l'offerta economica.

L'offerta del prezzo, sul documento in regola con la legge sul bollo, dovrà contenere a pena di esclusione dalla gara:

– l'oggetto dell'appalto, con chiara imputazione al Lotto 1 ovvero al Lotto 2;

– l'indicazione, in lettere e in cifre, del prezzo forfetario formulato in euro IVA inclusa.

In caso di discordanza sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per l'Amministrazione.

L'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e, nel caso di raggruppamento di prestatori di

servizi, congiuntamente dai legali rappresentanti dei soggetti raggruppati, osservato quanto disposto dall'articolo 14 del presente capitolato.

7. Le operazioni di gara avranno inizio il giorno 12 ottobre 2005 presso la sede della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca (Trieste, Via S. Francesco n. 37, III piano) e si svolgeranno come illustrato nel successivo articolo 15. Potranno presenziare allo svolgimento di detta fase i rappresentanti delle imprese partecipanti, ovvero soggetti dagli stessi delegati.

8. Non si darà luogo all'apertura delle buste che non siano debitamente chiuse e sigillate e/o che siano pervenute dopo il termine ultimo di consegna di cui al comma 1.

Art. 13

Requisiti soggettivi del proponente e documentazione amministrativa necessari per la domanda di partecipazione

1. Il soggetto proponente, nella Busta n. 1 - Documentazione amministrativa - deve accludere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

a) domanda di partecipazione redatta secondo le indicazioni di cui al precedente articolo 10;

b) certificato di iscrizione C.C.I.A.A. della Provincia in cui il soggetto interessato ha sede, o analogo registro professionale di Stato membro dell'U.E. per le ditte non aventi sede in Italia, rilasciato in data non anteriore a sei mesi dalla data di pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, del presente Capitolato tecnico. Quanto sopra potrà essere attestato mediante dichiarazione, successivamente verificabile, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

c) dichiarazione dalla quale risulti il nominativo del legale rappresentante e l'idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione della documentazione della gara;

d) idonee referenze bancarie rilasciate da primari istituti di credito;

e) dichiarazione del legale rappresentante attestante la cifra d'affari globale ed in servizi analoghi a quello del presente appalto in relazione a ciascuno degli esercizi finanziari 2002, 2003, 2004. I livelli minimi richiesti sono i seguenti:

Lotto 1		Lotto 2	
Fatturato globale d'affari nel triennio	Fatturato per servizi analoghi	Fatturato globale d'affari nel triennio	Fatturato per servizi analoghi
300.000,00	150.000,00	1.000.000,00	500.000,00

f) dichiarazione del legale rappresentante di:

- aver preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze, generali e particolari, nessuna esclusa, che possono influire sulla prestazione del servizio, sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di aver giudicato i prezzi medesimi remunerativi e tali da consentire l'offerta;

- accettare integralmente e incondizionatamente tutte le condizioni, nessuna esclusa, del Capitolato Tecnico e obbligarsi ad applicare il contratto collettivo di lavoro e gli eventuali contratti locali di lavoro per le imprese esercenti i servizi in questione;

g) dichiarazione resa dal legale rappresentante di garantire la disponibilità di dotazioni umane e strumentali - inclusi HW e SW - adeguate rispetto alle dotazioni ed agli standard già in essere presso la Direzione appaltante ed altresì adeguati rispetto all'oggetto del presente appalto;

h) dichiarazione, resa dal legale rappresentante, che attesti, sotto la propria responsabilità di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 157/1995, così come modificato dal decreto legislativo n. 65/2000 nonché dalla normativa antimafia di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 490/1994 e al D.P.R. n. 252/1998 e successive modifiche;

i) dichiarazione, resa dal legale rappresentante, dalla quale risulti l'impegno a ricorrere ad un gruppo di lavoro avente una composizione minima e competenze e ruoli professionali conformi con quelli stabiliti

dall'articolo . . . alla dichiarazione devono essere allegati, a pena di esclusione, i curricola professionali dei componenti i gruppi di lavoro;

j) cauzione provvisoria costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348 di euro 12.000,00 relativamente al Lotto 1 e di euro 47.400,00 relativamente al Lotto 2, pari al 2% dell'importo a base d'asta;

k) dichiarazione di avere esperienza pluriennale nei settori oggetto del presente appalto. A tal fine il prestatore deve dimostrare di avere espletato e/o avere in corso, nei cinque anni precedenti - 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 - almeno altri 2 servizi di contenuto analogo a quello oggetto del presente appalto, con affidamento da parte di Amministrazioni pubbliche comunitarie, nazionali e regionali;

l) dichiarazione di disporre di una adeguata collocazione logistica sul territorio regionale o, in difetto, di impegnarsi a dotarsene in caso di aggiudicazione del presente appalto;

m) dichiarazione di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 o in alternativa dichiarazione di non essere soggetta alle disposizioni di cui alla predetta legge.

2. Le dichiarazioni richieste dovranno essere rese ai sensi del DPR n. 445/2000 o secondo la legislazione dello Stato di appartenenza per le imprese non residenti in Italia. La mancata presentazione di uno qualsiasi dei documenti elencati nel comma 1 del presente articolo costituirà motivo di esclusione dalla gara.

Art. 14

Raggruppamenti di prestatori di servizi

1. Come indicato nell'articolo 9, possono presentare offerte anche soggetti appositamente e temporaneamente raggruppate nelle diverse forme consentite dalla legge.

2. In tale caso l'offerta dovrà contenere le specificazioni delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti nonché contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi soggetti si conformeranno a quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 157/1995 e successive modifiche.

3. Ogni soggetto del raggruppamento dovrà possedere i requisiti e fornire la documentazione amministrativa di cui all'articolo 13, lettera a), b), c), d), f), h), i) ed m).

4. Il requisito relativo al fatturato globale d'affari e quello per servizi analoghi a quelli cui si riferisce il presente appalto dovranno essere posseduti dal raggruppamento in misura complessiva almeno pari a quella indicata al precedente articolo 13 lettera e). Il soggetto designato quale Capogruppo dovrà garantire nel triennio 2002, 2003 e 2004 un fatturato complessivo non inferiore a quanto indicato nella tabella che segue:

Lotto 1		Lotto 2	
Fatturato globale d'affari nel triennio	Fatturato per servizi analoghi	Fatturato globale d'affari nel triennio	Fatturato per servizi analoghi
150.000,00	75.000,00	500.000,00	250.000,00

5. La dichiarazione e la documentazione relativi alle garanzie offerte in ordine all'adeguatezza delle dotazioni di risorse umane e strumentali - inclusi HW e SW - di cui all'articolo 13, lettera g), nonché la dichiarazione relativa all'esperienza pluriennale di cui all'articolo 13, lettera k) dovranno essere forniti dal soggetto indicato come Capogruppo.

6. La cauzione provvisoria nonché la dichiarazione relativa alla collocazione logistica nel territorio regionale, di cui rispettivamente all'articolo 13, lettera j) e lettera l) dovranno essere prodotte da uno dei soggetti facenti capo al raggruppamento.

7. Dovrà, infine, essere presentata, pena l'esclusione, una dichiarazione di intenti sottoscritta, anche singolarmente, con firma autenticata ai sensi del DPR n. 445/2000, dai rappresentanti legali di tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento, attestante che, entro il termine di 15 giorni dall'aggiudicazione, il raggruppamento si costituirà formalmente in Associazione Temporanea d'Impresa nominando il soggetto già individuato in precedenza quale Capogruppo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 157/1995.

Art. 15

Procedura di gara

1. La procedura è quella prevista dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, articolo 6, lettera a).

2. Come indicato all'articolo 12, le operazioni di gara avranno inizio il giorno 12 ottobre 2005 presso la sede della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, Trieste, via S. Francesco n. 37, III piano e si svolgeranno come di seguito illustrato.

FASE 1

Il Presidente della Commissione dispone l'apertura delle sole offerte pervenute in tempo utile e regolarmente sigillate e provvede alla verifica della documentazione contenuta nella «Busta n. 1 - Documentazione amministrativa - Lotto 1» e nella «Busta n. 1 - Documentazione amministrativa - Lotto 2».

La Commissione, quindi, apre la «Busta n. 2 - Offerta tecnica - Lotto 1» e successivamente la «Busta n. 2 - Offerta tecnica - Lotto 2», e accerta la presenza dei documenti richiesti.

Alle successive fasi di gara sono ammessi solo i concorrenti che dall'esame dei documenti contenuti nelle buste n. 1 e n. 2 risultano in regola con tutte le prescrizioni del bando di gara e del presente capitolato.

Tale fase della gara viene chiusa con la redazione del relativo verbale che dovrà dare atto delle eventuali offerte non considerate perché pervenute fuori termine ovvero pervenute con difetti relativi all'apposizione dei sigilli.

I rappresentanti dei soggetti proponenti ovvero persone da essi appositamente delegate potranno presenziare allo svolgimento di detta fase.

FASE 2

La Commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, valuterà dapprima il contenuto della «Busta n. 2 - Offerta tecnica - Lotto 1» e quindi della «Busta n. 2 - Offerta tecnica - Lotto 2» relativo alla qualità dell'offerta tecnica, assegnando i relativi punteggi e verbalizzando il risultato.

FASE 3

Successivamente, in seduta pubblica, il Presidente della Commissione, apre la «Busta n. 3 - Offerta economica - Lotto 1» e successivamente la «Busta n. 3 - Offerta economica - Lotto 2», assegna il relativo punteggio in base ai criteri di aggiudicazione definiti nel presente Capitolato Tecnico, procede alla redazione delle graduatorie relative al Lotto 1 ed al Lotto 2 ed all'aggiudicazione provvisoria della gara, verbalizzando il relativo risultato. A tale fase possono presenziare i rappresentanti delegati dei soggetti ammessi.

Dell'aggiudicazione del servizio sarà data comunicazione con le modalità previste dal decreto legislativo n. 157/1995 e successive modificazioni.

I soggetti aggiudicatari o le ATI, ai fini della stipulazione del contratto, saranno tenute a presentare tutti i documenti e certificati atti a comprovare quanto dichiarato in sede di gara e la insussistenza di cause ostative ai sensi della legge n. 575/1965, legge n. 47/1994 e decreto legislativo n. 490/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Ove il prestatore di servizi, nel termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta non abbia ottemperato a quanto sopra, o non si sia presentato alla stipulazione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, l'Amministrazione disporrà di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore, riservandosi di chiedere il risarcimento dei danni.

Art. 16

Aggiudicazione della gara

1. La presente gara sarà aggiudicata con la valutazione delle offerte in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, regolato dall'articolo 23, comma 1, lettera b) e dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 157/1995 e successive modificazioni.

2. L'aggiudicazione avviene secondo i seguenti elementi di valutazione:

a) Massimo 80 punti per la metodologia proposta in termini di:

- coerenza fra servizi offerti e mezzi messi a disposizione: massimo 20 punti;
- innovatività dei servizi proposti e qualità aggiunta rispetto alle indicazioni fornite dal capitolato: massimo 10 punti;
- soluzioni organizzative e logistiche proposte: massimo 15 punti;
- adeguatezza del piano di lavoro relativo a ciascuno dei segmenti temporali e di attività da cui è costituito l'incarico e dettagliato in termini di fasi, operazioni, metodologie, scadenze, prodotti intermedi e finali: massimo 30 punti;

b) massimo 20 punti per l'offerta economica. Il punteggio attribuito si ottiene dall'applicazione della formula:

*20 * (offerta minima / offerta da valutare)*

3. Qualora ricorra il caso dell'attribuzione finale del medesimo punteggio a due o più offerte, viene data priorità all'offerta che ha ottenuto il punteggio maggiore nel criterio di cui al comma 2, lettera a), punto 4. Persistendo la situazione di parità, prevale il progetto con l'offerta economica minore.

4. La Direzione appaltante può provvedere all'aggiudicazione anche nel caso di partecipazione di un solo soggetto per ciascun Lotto la cui offerta sia ritenuta valida.

5. La Commissione si riserva la facoltà, con provvedimento motivato, di non dar luogo all'aggiudicazione senza che ciò possa comportare pretese da parte degli organismi partecipanti.

6. L'Ente appaltante comunicherà l'esito della gara nei modi e nei tempi di cui all'articolo 8 del presente capitolato.

7. Le eventuali economie risultate complessivamente disponibili a seguito dell'avvenuta aggiudicazione potranno essere assegnate durante la vigenza del contratto, da parte dell'ente appaltante nei confronti dell'aggiudicatario, laddove si verifichi la necessità di rafforzare uno o più dei servizi previsti.

Art. 17

Parametri di costo

1. I costi vanno commisurati avendo a riferimento quanto previsto dal Regolamento recante «Norme per l'attuazione del Programma Operativo regionale dell'Obiettivo 3».

2. Con il prezzo stabilito per l'aggiudicazione, l'aggiudicatario si intende compensato di tutti gli oneri impostigli con le presenti norme e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.

3. Le imprese concorrenti devono tener conto, in sede di formazione dell'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.

Art. 18

Stipula del contratto

1. Il contratto sarà stipulato in forma pubblica e sarà vincolante per il soggetto aggiudicatario dal momento della sua sottoscrizione e, per la Regione, dal momento della sua esecutività (data di registrazione da parte della Ragioneria generale del decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca che approva il contratto).

2. Il contratto avrà durata a decorrere dalla sua esecutività sino al 31 dicembre 2007.

3. L'aggiudicatario, ai fini della stipulazione del contratto, sarà tenuto a presentare tutti i documenti e certificati atti a comprovare quanto dichiarato in sede di gara e l'insussistenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa «antimafia».

4. Ove l'aggiudicatario non si sia presentato alla stipulazione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, l'Amministrazione disporrà di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore, riservandosi di chiedere il risarcimento dei danni.

5. L'Ente appaltante procederà allo svincolo della cauzione provvisoria dei concorrenti non risultati aggiudicatari entro 40 giorni dalla data dell'aggiudicazione della gara.

Art. 19

Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte del contratto:

a) il presente Capitolato Tecnico;

b) il Capitolato d'oneri generali per le forniture ed i servizi eseguiti a cura del Provveditorato Generale dello Stato approvato con D.M. 28 ottobre 1985, per quanto non in opposizione con le disposizioni del presente Capitolato;

c) l'offerta dell'aggiudicatario corredata di tutta la documentazione indicata negli articoli 10, 12, 13 e 14.

Art. 20

Spese contrattuali

1. Fanno carico all'aggiudicatario di servizi le spese di bollo, di registrazione e ogni altra spesa connessa al contratto, ivi compresi gli oneri tributari che per legge non devono gravare sull'Ente committente.

2. Tutte le spese connesse alla prestazione del servizio sono a carico dell'aggiudicatario e quindi comprese nel prezzo dell'appalto, come risultante dall'offerta dell'aggiudicatario.

Art. 21

Durata degli interventi

1. Gli interventi dovranno essere avviati entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto e si devono concludere entro il 31 dicembre 2007.

Art. 22

Modalità attuative degli interventi

1. È previsto il confronto con l'Ente appaltante, nell'ambito del Tavolo tecnico di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 11 per la puntuale definizione del percorso di lavoro più idoneo al raggiungimento degli obiettivi pianificati.

2. Secondo scadenze stabilite dalla Direzione appaltante, l'aggiudicatario deve assicurare la trasmissione dei dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale richiesti dall'ente appaltante, facendo ricorso alle schede di rilevazione ed ai formati software in uso presso la Direzione appaltante medesima.

Art. 23

Oneri del prestatore di servizi aggiudicatario

1. Il prestatore di servizi aggiudicatario è tenuto a:

a) nel caso di offerta formulata da soggetti raggruppati, costituirsi formalmente in ATI, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 157/1995 così come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo 65/2000, entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione della gara, come specificato al precedente articolo 14, comma 7;

b) presentare relazioni sull'attività svolta nel corso dell'incarico secondo le seguenti scadenze:

– 5 aprile 2006 per le attività realizzate fino al 31 marzo 2006 - relazione intermedia;

– 5 luglio 2006 per le attività realizzate fino al 30 giugno 2006 - relazione intermedia;

– 5 ottobre per le attività realizzate fino al 30 settembre 2006 - relazione intermedia;

– 5 gennaio 2007 per le attività realizzate fino al 31 dicembre 2006 - relazione intermedia;

– 5 aprile 2007 per le attività realizzate fino al 31 marzo 2007 - relazione intermedia;

– 5 luglio 2007 per le attività realizzate fino al 30 giugno 2007 - relazione intermedia;

– 5 ottobre 2007 per le attività realizzate fino al 30 settembre 2007 - relazione intermedia;

– 5 gennaio 2008 per le attività realizzate fino al 31 dicembre 2007 - relazione finale.

Le relazioni devono descrivere dettagliatamente le attività svolte dai componenti i gruppi di lavoro in termini di attività svolte e tempi impiegati.

c) svolgere il servizio in stretto contatto con l'ente appaltante;

d) tenere un archivio riservato della documentazione inerente allo svolgimento dell'attività di cui al servizio in oggetto, esibirlo a richiesta alla Direzione appaltante, nonché trasferirlo a quest'ultimo al termine del servizio stesso;

e) garantire l'assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni acquisite nell'espletamento dell'attività, così come stabilito dalla normativa sulla privacy.

2. In caso di mancato rispetto anche di una sola delle disposizioni di cui al comma 1, l'ente appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto.

Art. 24

Pagamenti e penali

1. Unitamente alla presentazione delle relazioni di cui al precedente articolo 23 il prestatore di servizi può presentare la fatturazione relativa all'attività svolta nel periodo cui si riferiscono le relazioni.

2. La fatturazione deve indicare il Macro intervento a cui si riferisce.

3. I pagamenti dei corrispettivi avvengono, da parte della Direzione appaltante sulla base di detta fatturazione e previa approvazione della relazione di riferimento. La Direzione appaltante si riserva la facoltà di verificare l'effettivo stato di avanzamento dei lavori e la corrispondenza tra quanto realizzato e quanto richiesto.

4. Nel caso di ritardi superiori a trenta giorni nella trasmissione delle relazioni di cui all'articolo 23, comma 2, sarà applicata una penale pari a euro 250,00 per ogni giorno di ritardo.

5. Nel caso di incompatibilità, inadempienza e/o inefficienza rispetto alle specifiche norme contrattuali, il prestatore del servizio sarà diffidato, a mezzo di raccomandata A/R, a rimuovere le incompatibilità ed a sanare le medesime entro il termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'invito medesimo.

6. Decorso il termine di cui al comma 5 senza che il prestatore abbia provveduto, la Direzione appaltante potrà procedere di diritto alla risoluzione contrattuale ed all'incameramento della cauzione definitiva senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere, fatto salvo il diritto della Direzione appaltante al risarcimento dei danni.

Art. 25

Osservanza di leggi, decreti e regolamenti

1. Il prestatore ha l'obbligo di osservare, oltre alla normativa indicata nel precedente articolo 8, ogni altra norma di legge, decreti e regolamenti vigenti, o che siano emanati in corso d'opera, in tema di assicurazioni sociali e di pubblici lavori e che abbiano comunque applicabilità con i lavori di cui trattasi.

Art. 26

Cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti dal prestatore, lo stesso dovrà costituire cauzione definitiva pari all'10% dell'importo di aggiudicazione - IVA inclusa - mediante fideiussione bancaria o assicurativa, che verrà svincolata dopo la presentazione della relazione finale e dopo l'approvazione della stessa da parte della Direzione appaltante.

Art. 27

Proprietà dei prodotti

1. Tutti i prodotti realizzati sono di proprietà esclusiva della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 28

Riservatezza

1. I soggetti partecipanti alla gara devono impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui verranno a conoscenza in conseguenza dei servizi resi vengano considerati riservati e come tali trattati.

Art. 29

Validità dell'offerta

1. L'offerta è valida per almeno 180 giorni naturali consecutivi a datare dal giorno fissato per la scadenza del tempo utile per la presentazione dell'offerta della presente gara.

Art. 30

Responsabilità e obblighi

1. Il prestatore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti alla assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività del presente contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone e a cose, sia dell'Amministrazione, che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite.

Art. 31

Divieti di cessione e di subappalto

1. Il contratto non è cedibile ed è vietato altresì il subappalto ad altri soggetti anche di specifiche parti del lavoro del servizio da prestare.

2. L'inosservanza di tali divieti darà luogo alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 32

Invariabilità dei prezzi

1. Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del presente contratto, si intende accettato dall'aggiudicatario, in base ai calcoli di propria convenienza a tutto suo rischio ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità, compresa la revisione prezzi.

Art. 33

Foro competente

1. Il Foro competente per qualsiasi controversia insorgente tra le parti relativa al presente contratto sarà quello di Trieste.

Art. 34

Reperibilità documentazione regionale

1. I seguenti documenti regionali rilevanti ai fini del presente appalto sono disponibili sul sito www.formazione.regione.fvg.it, sezione Operatori, voce Normativa:

- documento concernente «Interventi per fronteggiare le situazioni di crisi nella Regione Friuli Venezia Giulia»;
- regolamento recante «Norme per l'attuazione del Programma Operativo Regionale dell'Obiettivo 3».

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

BANDO DI GARA

1. Amministrazione appaltante: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, via San Francesco, n. 37, Trieste, tel. 040/3775247 o 040/3775298, fax 040/3775013 e-mail formazione.prof@regione.fvg.it

2. Affidamento mediante pubblico incanto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 157/1995 e successive modifiche, per l'affidamento di servizi finalizzati a fronteggiare le situazioni di crisi occupazionale nella regione Friuli Venezia Giulia attraverso la progettazione e realizzazione di un sistema di accompagnamento nella fase della perdita del posto di lavoro, con l'offerta di servizi integrati di sostegno al reinserimento lavorativo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale - PON - a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Asse D , Misura D.1 (PON IT 053 PO 007). Risorse finanziarie assegnate alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi del Decreto Dirigenziale n. 13/III/2005 del 21 gennaio 2005 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione - Divisione III.

3. Luogo di esecuzione: Regione Friuli Venezia Giulia.

4.

a) Disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di riferimento: Regolamento (CE) 1260/1999, Regolamento (CE) 1784/1999, Regolamento (CE) 1685/2000, Regolamento (CE) 1159/2000, Regolamento (CE) 448/2004, decisione (CE) 2913/2004 che approva il P.O.N. obiettivo 3 - Azioni di sistema - 2000-2006 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a modifica della Decisione (CE) 2079/2000, Decisone (CE) 2911/2004 che approva il P.O.R. obiettivo 3 - 2000-2006 della Regione appaltante a modifica della Decisione (CE) 2076/2000, Direttiva 92/50/CEE, Direttiva 97/52/CE, decreto legislativo n. 157/1995, decreto legislativo n. 65/2000, D.P.G.R. n. 0125/Pres./2001, delibera Giunta regionale n. 1945 di data 22 luglio 2004.

b) ai fini dell'ammissibilità gli offerenti dovranno produrre elenco completo dei componenti il gruppo di lavoro, con la composizione minima e le qualifiche richieste dal capitolato.

5. Facoltà dei prestatori di servizi di presentare offerte per una parte dei servizi/attività del «Lotto1» o del «Lotto 2» in questione: NO.

6. Non è ammesso il subappalto.

7. Il contratto avrà durata a decorrere dalla sua esecutività sino al 31 dicembre 2007.

8. Forma giuridica raggruppamento in caso di aggiudicazione: ATI ai sensi dell'articolo 11 decreto legislativo n.157/1995 e successive modifiche.

9. L'offerta, redatta in lingua italiana, contenuta in un unico plico, chiuso e sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, pena l'esclusione, recante all'esterno, oltre all'intestazione del soggetto offerente, la seguente dicitura: «Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Appalto per l'affidamento di servizi finalizzati a fronteggiare le situazioni di crisi occupazionale nella regione Friuli Venezia Giulia - Lotto 1» ovvero «Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Appalto per l'affidamento di servizi finalizzati a fronteggiare le situazioni di crisi occupazionale nella regione Friuli Venezia Giulia - Lotto 2» deve pervenire all'indirizzo della Direzione appaltante corredata della documentazione di cui agli articoli 10, 12 e 13 del Capitolato tecnico entro le ore 12.00 del 4 ottobre 2005, pena l'esclusione dalla gara.

Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre tale termine anche se spedite prima dei termini di scadenza sopra indicati. Fa fede il timbro di arrivo della Direzione appaltante.

10. Cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa di euro 12.000,00 relativamente al Lotto 1 e di euro 47.400,00 relativamente al Lotto 2, pari al 2% dell'importo a base d'asta. Cauzione definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione mediante fideiussione bancaria o assicurativa.

11. Gli articoli 10, 12 e 13 del Capitolato tecnico indicano le condizioni minime di carattere economico e tecnico che i prestatori devono soddisfare ai fini dell'ammissibilità.

12. Il criterio per l'aggiudicazione dell'appalto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (articolo 23, comma 1, lettera b) decreto legislativo 157/1995. Gli elementi di valutazione sono indicati all'articolo 16 del Capitolato tecnico.

13. La Direzione appaltante potrà provvedere all'aggiudicazione anche nel caso di partecipazione di un solo soggetto la cui offerta sia ritenuta valida.

L'importo massimo complessivo posto a gara è pari ad euro 600.000,00 per il Lotto 1 ed euro 2.370.000,00 per il Lotto 2.

14. Possono partecipare soggetti pubblici o privati, singoli o temporaneamente raggruppati nelle diverse forme consentite dalla legge. E' esclusa la partecipazione di singole persone fisiche.

15. Tutta la documentazione resa disponibile potrà esser richiesta, anche via fax, all'indirizzo sopra indicato e consultabile sul sito della Regione www.formazione.regione.fvg.it.

16. Il presente bando di gara è stato inviato per la sua pubblicazione all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della U.E. in data . . . . .

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE,
UNIVERSITÀ E RICERCA

Avviso di gara

Questa Direzione centrale indice una gara a mezzo di pubblico incanto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 157/1995, per l'affidamento di servizi finalizzati a fronteggiare le situazioni di crisi occupazionale nella regione Friuli Venezia Giulia nell'ambito del PON a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Asse D, Misura D.1 (PON IT 053 PO 007). Risorse finanziarie assegnate alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi del Decr. Dirigenziale n. 13/III/2005 di data 21 giugno 2005 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione - Divisione III.

I soggetti interessati, singoli o riuniti, in possesso dei requisiti previsti dal bando e dal Capitolato Tecnico, posso presentare l'offerta nei termini e con le formalità indicate nel bando di gara e nel Capitolato Tecnico.

Le richieste, redatte in lingua italiana, recanti quanto prescritto nel bando integrale di gara dovranno pervenire alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, via San Francesco 37, 34133 Trieste (telefiono 040/3775287 o 040/3775071; fax 040/3775013) entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 4 ottobre 2005.

Non si terrà conto delle domande di partecipazione pervenute oltre il termine anche se spedite prima. A tale scopo farà fede il timbro di ricezione della Direzione appaltante.

La documentazione messa a disposizione per la gara possono essere richiesti all'indirizzo sopra indicato e sono disponibili all'indirizzo: www.formazione.regione.fvg.it.

Il bando di gara è stato inviato per la pubblicazione sulla G.U.C.E. in data . . . . . . e sarà pubblicato inoltre sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

L'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articolo 23 del decreto legislativo n. 157/1995, seguendo i criteri indicati nel Capitolato.

L'importo dell'appalto, la cui durata si estenderà dal momento di esecutività del contratto al 31 dicembre 2007, viene definito in euro 2.970.000,00.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2005, n. 2013.

Documento unico di programmazione Obiettivo 2 2000-2006 - Misura 4.3 «Attrattività e sviluppo del settore turistico dell'alta montagna» azione 4.3.2 «Recupero edilizio e paesaggistico e valorizzazione dei villaggi alpini». Integrazione del progetto già finanziato per interventi in località Pesariis in Comune di Prato Carnico. Approvazione dell'invito al Comune a presentare proposta progettuale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento del Consiglio europeo (CE) n. 1260 del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

VISTO il Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 2000-2006 approvato dalla Commissione della Comunità Europea con decisione n. C (2001) 2811 del 23 novembre 2001 e con successiva decisione n. C (2004) 4591 del 19 novembre 2004;

VISTO il Complemento di Programmazione del Docup Obiettivo 2 2000-2006, adottato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 846 del 22 marzo 2002 e successivamente modificato e integrato da ultimo nella versione n. 10 adottata con deliberazione della Giunta regionale n. 441 del 4 marzo 2005, e, in particolare, la scheda di azione 4.3.2 «Recupero edilizio e paesaggistico e valorizzazione dei villaggi alpini»;

CONSIDERATO che il Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna è responsabile dell'attuazione dell'azione 4.3.2 «Recupero edilizio e paesaggistico e valorizzazione dei villaggi alpini»;

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta regionale n. 996 del 10 aprile 2003, sono state ripartite tutte le risorse finanziarie allora disponibili a valere sull'azione 4.3.2, per un importo complessivo pari a euro 4.842.816,00, per la realizzazione degli interventi nei sette Comuni individuati dal Complemento di Programmazione e dalla deliberazione stessa come beneficiari dell'azione;

PRESO ATTO che tutte le suddette risorse sono state impegnate e concesse ai Comuni individuati, ovvero ai Comuni di Prato Carnico, Tolmezzo, Tramonti di Sotto, Tramonti di Sopra, Claut, Rigolato, Grimacco per la realizzazione degli interventi di «Recupero edilizio e paesaggistico e valorizzazione dei villaggi alpini» e che le rispettive iniziative sono state avviate;

CONSIDERATO che nel corso dell'anno 2004 è stata avviata la revisione di metà periodo del programma ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1260/1999, nell'ambito della quale sono stati presi in considerazione i nuovi fabbisogni espressi per il triennio 2004-2006 prevedendone la copertura finanziaria, come

da nuovo quadro complessivo di riferimento per la revisione finanziaria del programma approvato dal Comitato di Sorveglianza dell'Obiettivo 2 2000-2006 nella seduta del 7 aprile 2004;

ATTESO che nel corso di tale revisione, tra l'altro, si è ritenuto di finanziare nell'ambito dell'azione 4.3.2 nuove iniziative e l'integrazione del progetto di villaggio alpino già finanziato a favore della località di Pesariis in Comune di Prato Carnico, per complessivi euro 950.000,00;

ATTESO che per le nuove iniziative a valere sull'azione 4.3.2 sono state destinate risorse pari a euro 700.000,00, nell'ambito del PAR, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 2635 dell'8 ottobre 2004;

CONSIDERATO che l'intervento da attuare in località di Pesariis in Comune di Prato Carnico sarà integrativo e di completamento di quello già approvato e finanziato e, pertanto, sarà coerente con le tipologie di intervento ammissibili dell'azione 4.3.2 e rispondente agli obiettivi specifici della misura 4.3 definiti nel Complemento di programmazione del Docup Obiettivo 2;

VISTO l'allegato n. 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 197 del 4 febbraio 2005, concernente il nuovo piano finanziario per annualità relativo alle aree Obiettivo 2 ed in Sostegno transitorio ripartito per Asse, Misura, Azione e per Direzione/Struttura regionale competente, aggiornato con deliberazione n. 1444 del 17 giugno 2005, nell'ambito del quale sono state assegnate ulteriori risorse finanziarie per l'intervento in località di Pesariis, pari a euro 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00), alla disponibilità del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna per gli interventi dell'azione 4.3.2, per un ammontare complessivo pari a euro 5.092.816,00 (euro cinquemilioninovantaduemilaottocentosedici/00), di cui euro 4.020.652 (euro quattromilioniventimilaseicentocinquantadue/00) per le aree Obiettivo 2 ed euro 1.072.164 (unmilionesettantaduemilacentosessantaquattro/00) per le aree in Sostegno transitorio;

RITENUTO pertanto di individuare il Comune di Prato Carnico quale beneficiario di un'ulteriore finanziamento a valere sull'azione 4.3.2 per le aree Obiettivo 2, per la realizzazione di un'iniziativa integrativa rispetto a quella in corso, per un importo di euro 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00);

CONSIDERATO che il Complemento di Programmazione prevede per l'attuazione dell'azione 4.3.2 alla fase 1 «l'approvazione da parte della Giunta regionale della deliberazione che individua gli interventi da attuare e le relative risorse, l'approvazione della lettera d'invito ai Comuni a fare proposte progettuali»;

VISTA la lettera di invito e il fac-simile di domanda, nei testi allegati alla presente deliberazione, da inviare al Comune di Prato Carnico per la presentazione del progetto di intervento integrativo a valere sull'azione 4.3.2;

ATTESO che la convenzione n. 14/2004, stipulata in data 11 febbraio 2004 tra l'Amministrazione regionale e il Comune di Prato Carnico per regolamentare l'attuazione del progetto a valere sull'azione 4.3.2, sarà integrata per le parti concernenti il progetto di intervento integrativo;

RITENUTO di dover prevedere fin d'ora che il finanziamento definitivo dovrà tener conto delle eventuali entrate da detrarre dalle spese ammissibili, secondo quanto previsto dalla norma n. 2 del regolamento (CE) n. 1685/2000 e successive modifiche e integrazioni, e della consistenza delle entrate nette che potrebbero essere generate dagli interventi finanziati, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1260/99;

VISTA la legge regionale n. 26/2001;

su proposta dell'Assessore alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, d'intesa con l'Assessore per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali;

all'unanimità,

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa:

1. di individuare il Comune di Prato Carnico quale beneficiario di un'ulteriore finanziamento a valere sull'azione 4.3.2 «Recupero edilizio e paesaggistico e valorizzazione dei villaggi alpini» per le aree Obiettivo 2, per la realizzazione di un intervento integrativo dell'iniziativa attualmente in corso, per un importo di euro 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00);

2. di approvare l'allegata lettera di invito al Comune di Prato Carnico, contenente i termini e le modalità per la presentazione della domanda di finanziamento, nonché il facsimile di domanda, entrambi facenti parte integrante della presente deliberazione, per la realizzazione di un intervento integrativo di recupero edilizio e paesaggistico e la valorizzazione dei villaggi alpini;

3. che il termine per la presentazione della domanda di finanziamento è stabiliti in 90 giorni dalla pubblicazione del presente invito sul Bollettino Ufficiale della Regione;

4. di autorizzare il Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna a stipulare l'integrazione della convenzione con il Comune di Prato Carnico;

5. di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo degli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

Allegato n. 1

(su carta intestata del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna)

Spett.le
Comune di Prato Carnico
33020 - PRATO CARNICO (UD)

Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 2000-2006.

Asse 4 «Rafforzamento dell'economia della montagna e ripristino delle condizioni socioeconomiche e di mercato nella montagna marginale».

Misura 4.3 «Attrattività e sviluppo del settore turistico dell'alta montagna».

Azione 4.3.2 «Recupero edilizio e paesaggistico e valorizzazione dei villaggi alpini»

Invito a presentare progetto.

Nel corso dell'anno scorso è stata avviata, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento generale sui Fondi Strutturali Reg. (CE) 1260/1999, la revisione di metà periodo del programma in oggetto, nell'ambito della quale sono stati presi in considerazione i nuovi fabbisogni espressi per il triennio 2004-2006 prevedendone la copertura finanziaria con un nuovo quadro complessivo di riferimento.

Nell'ambito di tale revisione si è ritenuto, tra l'altro, di finanziare nuove iniziative nonché l'integrazione del progetto di villaggio alpino già finanziato a favore della località di Pesariis in Comune di Prato Carnico a valere sull'azione 4.3.2 «Recupero edilizio e paesaggistico e valorizzazione dei villaggi alpini».

La Giunta regionale, con deliberazione n. 197 del 4 febbraio 2005, concernente il nuovo piano finanziario per annualità relativo alle aree Obiettivo 2 ed in Sostegno transitorio ripartito per Asse, Misura, Azione e per Direzione/Struttura regionale competente, aggiornato con deliberazione n. 1444 del 17 giugno 2005, ha attribuito alla disponibilità del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna per gli interventi dell'azione 4.3.2, le ulteriori risorse finanziarie per l'intervento integrativo in località di Pesariis, pari a euro 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00).

Con la presente, si invita l'Amministrazione in indirizzo a presentare una proposta progettuale a valere sull'azione 4.3.2, secondo le modalità e alle condizioni espresse nell'invito stesso, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. . . . . del . . . . (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. . . . del giorno . . . .).

Il progetto dovrà essere integrativo e di completamento di quello già approvato e finanziato e, pertanto, dovrà essere coerente con le tipologie di intervento ammissibili dell'azione 4.3.2 e rispondente agli obiettivi specifici della misura 4.3 definiti nel Complemento di programmazione del Docup Obiettivo 2; dovrà, in particolare, perseguire la valorizzazione turistica dei villaggi alpini dell'alta montagna attraverso l'attuazione di interventi unitari di sistemazione del paesaggio e dell'arredo urbano e di riadattamento del patrimonio edilizio di interesse pubblico e avere carattere dimostrativo.

La disponibilità finanziaria complessiva per il presente invito ammonta a euro 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00).

Al fine di dare attuazione all'iniziativa, si invita codesto spett.le Ente a voler produrre la seguente documentazione:

- domanda, a firma del legale rappresentante, redatta utilizzando unicamente l'allegato modello che potrà essere richiesto in formato elettronico al Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie;
- allegati come specificati nel modello di domanda.

La documentazione di cui sopra, debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata di tutti gli allegati, dovrà pervenire allo scrivente Servizio, mediante lettera raccomandata o mediante consegna all'ufficio protocollo presso la sede di Via A. Caccia, n. 17, 33100 Udine con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione della suddetta deliberazione della Giunta regionale n. . . . . ./2005 sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Ai fini del rispetto del termine ultimo fissato per la presentazione della domanda si considera al data del timbro postale di spedizione della raccomandata ovvero la data di presentazione al protocollo.

Entro 90 giorni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di finanziamento, il Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie svolge sulla proposta progettuale l'istruttoria tecnico-economica basata, in primo luogo, sulla verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità dell'intervento come definiti dal Complemento di programmazione e di seguito riportati:

- Coerenza con le finalità dell'azione e con i contenuti della scheda tecnica di misura;
- Descrizione tecnica delle opere contenute: la descrizione delle finalità a valenza turistica dell'intervento, la descrizione dello stato di fatto dei manufatti e del loro grado di conservazione, la descrizione degli spazi aperti e del loro grado di naturalità e di valenza paesaggistica, la descrizione degli obiettivi e delle tecniche di recupero degli edifici e della coerenza di queste con le tipologie tradizionali, il cronogramma delle operazioni che preveda una precisa ripartizione temporale dell'esecuzione dei lavori e della relativa spesa;
- Conformità alle indicazioni del Gruppo Tecnico di Lavoro creato appositamente dall'Amministrazione regionale per l'azione;
- Coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale;
- Fattibilità tecnico-economica degli interventi, dei tempi di esecuzione e dell'eseguibilità, anche per lotti funzionali, in relazione alle disponibilità economiche;
- Fattibilità amministrativa (tempi di cantierabilità, impugnabilità e di spendibilità delle relative risorse);
- Contenuti di riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio delle zone oggetto di intervento anche a fini turistici in riferimento agli specifici caratteri insediativi dei villaggi;
- Contenuti di recupero delle tecniche costruttive tradizionali, delle tradizioni culturali e storiche delle zone di intervento;
- Impiego di materiali tradizionali a basso impatto visivo.

Il progetto di recupero e valorizzazione dei villaggi alpini dovrà essere presentato al livello di progetto

preliminare, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 comma 3 della legge regionale 14/2002, ed inoltre dovrà possedere i requisiti di ammissibilità specificati nel Complemento di Programmazione al punto III.5 della scheda di misura relativa all'azione 4.3.2 «Recupero edilizio e paesaggistico e valorizzazione dei villaggi alpini» ai quali si fa rinvio.

Nel caso la proposta progettuale non rispetti i criteri di ammissibilità indicati nel Complemento di Programmazione sarà esclusa dal finanziamento.

Il Comune interessato è tenuto ad osservare gli obblighi e gli impegni posti a carico dello stesso e riportati sul modello di domanda allegato alla presente lettera d'invito.

Per la realizzazione degli interventi sono ammissibili le spese di seguito elencate e sostenute a partire dal 27 novembre 2000:

- oneri di progettazione, generali e di collaudo, consulenza di esperti, studi filologici e ricerche, studi di fattibilità, inerenti la definizione degli interventi da realizzare;
- opere di infrastrutturazione urbana;
- opere di arredo urbano incluse la creazione o il miglioramento di piccole infrastrutture (parcheggi, marciapiedi, spazi verdi, pavimentazioni, aree attrezzate, piste ciclabili, segnaletica, insegne, cartellonistica, sistemi di illuminazione, ecc.);
- ristrutturazione, miglioramento, ampliamento ed adeguamento di immobili di particolare pregio artistico-architettonico-culturale;
- acquisto di attrezzature anche informatiche (hardware e software) e arredi per l'allestimento di locali presso i quali vengono svolte le attività di informazione e promozione del territorio;
- IVA se si verificano le condizioni di ammissibilità elencate nella norma n. 7 dell'Allegato al Regolamento (CE) n. 1685/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Ai sensi dell'articolo 14, comma 2°, della legge regionale 20 marzo 2000, n.7, si comunica altresì quanto segue:

Amministrazione competente	Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie - via A. Caccia, n. 17, 33100 Udine
Oggetto del procedimento	Invito a presentare progetti a valere sul Docup Obiettivo 2 asse IV - azione 4.3.2 «Recupero edilizio e paesaggistico e valorizzazione dei villaggi alpini»
Responsabile del procedimento	Dott.ssa Marina Bortotto - Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie
Termine per l'istruttoria	90 giorni dal termine ultimo per la presentazione dei progetti

Con l'occasione si inviano i migliori saluti

Il Direttore del Servizio:
dott.ssa Marina Bortotto

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

Allegato n. 2

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

FONDO EUROPEO
DI SVILUPPO REGIONALE

Spazio per protocollo Servizio

Domanda corredata da n. ____________ allegati

Spett.le
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna
Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie
via A. Caccia, 17
33100 UDINE

Oggetto: Domanda di finanziamento a valere sul DOCUP Obiettivo 2 2000-2006
Misura 4.3 – Attrattività e sviluppo del settore turistico dell'alta montagna
Azione 4.3.2 – Recupero edilizio e paesaggistico e valorizzazione dei villaggi alpini

Il/la sottoscritto/a

Cognome e nome

nato/a a Prov.

Il / / Residente in Prov.

Via N Cap.

In qualità di legale rappresentante del Comune

Via N Cap.

Tel. /

Fax.. /

e-mail

Partita IVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- Giusta Deliberazione del .... n. ___ di data __/__/____

CHIEDE

ai termini della normativa indicata in oggetto, il finanziamento del progetto[1] ________________

____

avente sede di intervento in Comune di ________________________________

località ________________________, ricadente in Area Obiettivo 2,

per un importo complessivo totale pari a:

in cifre | Euro | | | | | | | | | |

in lettere | Euro |

di integrazione dell'iniziativa attualmente in corso dal titolo ________________________

____

a valere sull'azione 4.3.2 – Recupero edilizio e paesaggistico e valorizzazione dei villaggi alpini.

DATA PRESUNTA AVVIO LAVORI[2] ________________

DATA PRESUNTA FINE LAVORI[3] ________________

INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Indicatori di realizzazione	Valore
Interventi (n.villaggi alpini)	Num.
Progetti "pilota"attuati	Num.

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di risultato	Incremento %
Presenze turistiche nella zona di intervento[4]	

[1] Indicare il titolo del progetto
[2] Per avvio dei lavori si intende la data presunta del verbale di consegna dei lavori
[3] Per conclusione dei lavori si intende la data presunta del certificato di collaudo o regolare esecuzione
[4] Inserire il dato relativamente alla zona specifica di intervento (es. frazione – località). Se non disponibile inserire il dato relativo al comune di intervento

Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e **della decadenza dei benefici** prevista dall'art.75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del predetto DPR

DICHIARA

- di essere a conoscenza della normativa e delle modalità per l'accesso ai finanziamenti previsti dal DOCUP Ob 2 2000-2006, dal Complemento di Programmazione e dalla deliberazione della Giunta regionale n. .... del .... con la quale viene approvato anche il presente fac simile di domanda;
- di essere a conoscenza degli obiettivi e dei contenuti della scheda tecnica di misura del Complemento di Programmazione obiettivo 2 2000-2006;
- che l'IVA non è recuperabile ☐ l'IVA è recuperabile, anche parzialmente ☐
- di essere a conoscenza che le eventuali varianti non determinano in alcun caso l'aumento del finanziamento concedibile, anche qualora la spesa complessiva del progetto dovesse risultare aumentata;
- di essere a conoscenza che se eventuali varianti al progetto approvato comportano una spesa inferiore a quella approvata con deliberazione della Giunta regionale il finanziamento viene proporzionalmente rideterminato;
- di essere a conoscenza che i beni oggetto del finanziamento devono essere utilizzati per la destinazione stabilita nel Complemento di Programmazione per un periodo di almeno 5 anni dalla data di liquidazione del saldo del finanziamento e che i beni mobili oggetto del finanziamento non devono essere utilizzati, per tutta la durata del vincolo, al di fuori delle aree Obiettivo 2 e delle aree in Sostegno transitorio;
- che tutti i dati e le informazioni contenute nella presente domanda e nella documentazione allegata alla stessa sono rigorosamente conformi alla realtà.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a rispettare i seguenti obblighi:

- eseguire l'intervento in maniera puntuale e completa conformemente al progetto presentato e alle eventuali prescrizioni tecniche imposte dalle concessioni, nulla osta ed autorizzazioni, entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione del finanziamento;
- rispettare le indicazioni fornite dal gruppo tecnico di lavoro creato dall'Amministrazione regionale;
- comunicare la data di avvio e di conclusione dell'intervento;
- utilizzare i beni oggetto di finanziamento per la destinazione stabilita nel Complemento di Programmazione per un periodo di almeno 5 anni dalla data di liquidazione del saldo del finanziamento e, per quanto riguarda i beni mobili, solo ed esclusivamente all'interno delle aree Obiettivo 2;
- presentare al Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'attuazione del progetto;
- rispettare i termini, fissati nel Complemento di Programmazione, per l'avvio, l'esecuzione, la conclusione e la rendicontazione finanziaria dell'intervento;
- affidare la progettazione, la realizzazione delle opere e dei collaudi, nonché la fornitura di beni e servizi in conformità alle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di appalti;

- presentare al Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, secondo i tempi e le modalità che verranno stabilite con il provvedimento di concessione del finanziamento la rendicontazione delle spese sostenute che dovrà basarsi sulla seguente documentazione:
  1 fatture quietanzate comprovanti le spese effettuate dai beneficiari; quando questo non sia possibile, tali pagamenti devono essere comprovati da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente. In particolare, sia le fatture che le scritture contabili aventi forza probatoria equivalente, devono essere presentate in originale e debitamente intestate e devono contenere il riferimento all'intervento finanziato dall'Obiettivo 2;
  2 dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che le fatture sono fiscalmente regolari, si riferiscono unitamente all'intervento finanziato, sono state tutte pagate a saldo e sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli evidenziati nelle fatture medesime;
  3 nel caso di spese riferite ad acquisizioni di consulenze e studi, copia dei contratti che devono riportare specificatamente il riferimento all'intervento finanziato dall'Obiettivo 2 e i cui relativi identificativi, numero di contratto e/o data dello stesso, devono essere riportati nelle corrispondenti fatture;
  4 nel caso di spese per acquisto di software, copia della licenza d'uso o dichiarazione del fornitore da cui risulti la proprietà o altro titolo di disponibilità del software medesimo;
- comunicare a mezzo di lettera raccomandata l'eventuale decisione di rinunciare totalmente o parzialmente all'esecuzione dell'intervento. Nel caso di rinuncia all'esecuzione dell'intervento il Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie provvederà alla revoca del finanziamento; nel caso di realizzazioni parziali dell'intervento valuterà se concedere una quota parte del finanziamento sulla base di quanto realizzato (se l'attuazione, anche se parziale, garantisce comunque il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'intervento) oppure se procedere alla revoca del finanziamento concesso;
- comunicare le variazioni nel rappresentante legale, nei componenti degli organi decisori, nel responsabile del procedimento e negli estremi per l'accreditamento;
- inviare all'Amministrazione regionale le informazioni e i dati sull'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell'intervento, alle scadenze e con le modalità comunicate dall'Amministrazione stessa, anche successivamente alla liquidazione del finanziamento concesso. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del finanziamento nel caso di inosservanza delle suddette disposizioni;
- predisporre un sistema contabile distinto oppure un'adeguata codificazione contabile che permetta di ottenere estratti riepilogativi dettagliati e schematici di tutte le operazioni finanziarie che sono oggetto di finanziamento, in modo da facilitare la verifica delle spese da parte dell'autorità di controllo comunitario, nazionale e regionale;
- inviare la documentazione di spesa disponibile anche prima della conclusione dell'intervento su richiesta dell'Amministrazione regionale, in base alle esigenze di rendicontazione nei confronti della Commissione Europea e dello Stato;
- comunicare il calcolo delle eventuali entrate nette generate dal progetto;
- conservare, in un dossier separato, ai fini dei controlli derivanti dai regolamenti comunitari, fino al 31.12.2012, in originale o in copia conforme all'originale, tutta la documentazione relativa agli iter procedurale, amministrativo e contabile, in particolare degli atti relativi alle procedura di gara;
- rispettare tutte le condizioni e disposizioni contenute nel DOCUP e nel Complemento di Programmazione e nei regolamenti comunitari relativi ai Fondi strutturali ed in particolare nel

regolamento (CE) n. 1685/2000 e successive modifiche e integrazioni, in materia di spese ammissibili, e nel regolamento (CE) n. 1159/2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei fondi strutturali, con particolare riferimento all'obbligo di erigere i cartelloni in loco e di apporre le targhe esplicative.

Il/La sottoscritto/a comunica di seguito i nominativi delle persone autorizzate ad intrattenere contatti con l'Ente attuatore – Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie e gli estremi per l'accreditamento del finanziamento:

Nominativo	**Qualifica**	**Recapito telefonico/e-mail**
	Responsabile del procedimento	

Banca			
Agenzia n.		di	
CAB	ABI	Numero c/c	
Intestatario del conto			

Allegati alla domanda:

a) copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità personale del sottoscrittore in corso di validità, qualora la domanda non sia sottoscritta in presenza del dipendente addetto del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie;

b) copia fotostatica, non autenticata, dell'atto amministrativo con il quale l'organo competente dell'Ente locale territoriale richiedente approva il progetto e autorizza il legale rappresentante a inoltrare la domanda di finanziamento di cui all'oggetto;

c) progetto preliminare degli interventi redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 comma 3 della legge regionale n. 14/2002;

d) descrizione della coerenza del progetto con le finalità dell'azione e con i contenuti della scheda tecnica di misura;

e) descrizione tecnica delle opere contenente la descrizione delle finalità a valenza turistica dell'intervento, la descrizione dello stato di fatto dei manufatti e del loro grado di conservazione, la descrizione degli spazi aperti e del loro grado di naturalità e di valenza paesaggistica, la descrizione degli obiettivi e delle tecniche di recupero degli edifici e della coerenza di queste con le tipologie tradizionali, il cronogramma delle operazioni che preveda una precisa ripartizione temporale dell'esecuzione dei lavori e della relativa spesa;

f) descrizione della conformità del progetto alle indicazioni del Gruppo Tecnico di Lavoro creato dall'Amministrazione regionale e sulla modalità con cui si intende rispettare tali indicazioni;

g) descrizione della coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione territoriale;

h) relazione sulla fattibilità tecnico-economica degli interventi, dei tempi di esecuzione e dell'eseguibilità, anche per lotti funzionali, in relazione alle disponibilità economiche;

i) relazione sulla fattibilità amministrativa (tempi di cantierabilità, di impegnabilità e di spendibilità delle relative risorse);

j) descrizione dei contenuti di riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio delle zone oggetto di intervento anche a fini turistici in riferimento agli specifici caratteri insediativi dei villaggi;

k) descrizione dei contenuti di recupero delle tecniche costruttive tradizionali, delle tradizioni culturali e storiche delle zone di intervento;

l) relazione sull'impiego di materiali tradizionali e a basso impatto visivo.

Il/La sottoscritto/a prende altresì atto che:
La presente domanda costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali. Gli interessati possono esercitare i diritti elencati all'articolo 7 del medesimo decreto.
I dati personali raccolti attraverso la proposta di progetto, e richiesti ai fini della valutazione del progetto stesso, verranno trattati dal Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna della Regione Autonoma FriuliVenezia Giulia e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
Titolare dei dati è il Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie; responsabile, il Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie.

Luogo e data ________________

IL RICHIEDENTE

____
(Timbro e firma leggibile)

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2005, n. 2019. (Estratto).

Comune di San Giovanni al Natisone: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 42 del 23 maggio 2005, di approvazione della variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 856 del 22 aprile 2005 in merito alla variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale del Comune di San Giovanni al Natisone, superate dall'introduzione di modifiche ed integrazioni e dalla proposizione di verifiche e motivazioni a sostegno di specifiche previsioni di variante, disposte con la deliberazione comunale consiliare n. 42 del 23 maggio 2005;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 42 del 23 maggio 2005, di approvazione della variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale del Comune di San Giovanni al Natisone;

3. (omissis)

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2005, n. 2022. (Estratto).

Comune di Gradisca d'Isonzo: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 30 del 9 marzo 2005, di approvazione della variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di confermare l'esecutività della deliberazione consiliare del Comune di Gradisca d'Isonzo n. 30 del 9 marzo 2005, di approvazione della variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale;

2. (omissis)

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, ENERGIA, MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Servizio pianificazione territoriale sub-regionale

Udine

Comune di Campoformido. Avviso di approvazione della variante n. 40 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 36 del 6 giugno 2005 il Comune di Campoformido ha respinto le osservazioni presentate alla variante n. 40 al Piano regolatore generale comunale, ha preso atto che non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991 e che non sono interessati beni soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 42/2004, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Cavazzo Carnico. Avviso di approvazione della variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 24 del 23 giugno 2005 il Comune di Cavazzo Carnico ha preso atto che non sono state presentate osservazioni ed opposizioni in ordine alla variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Cormons. Avviso di approvazione della variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 185 del 13 maggio 2005 il Comune di Cormons ha preso atto, in ordine alla variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni ed opposizioni e che la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto ha espresso parere favorevole, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Corno di Rosazzo. Avviso di approvazione della variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 28 del 29 giugno 2005 il Comune di Corno di Rosazzo ha preso atto che non sono state presentate osservazioni ed opposizioni in ordine alla variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Farra d'Isonzo. Avviso di adozione della variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 10 del 13 aprile 2005, il Comune di Farra d'Isonzo ha adottato la variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Maniago. Avviso di adozione della variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 46 del 29 giugno 2005, il Comune di Maniago ha adottato la variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Monfalcone. Avviso di approvazione della variante n. 17 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 13/64 del 14 giugno 2005 il Comune di Monfalcone ha preso atto che non sono state presentate osservazioni ed opposizioni in ordine alla variante n. 17 al Piano regolatore generale comunale ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Pinzano al Tagliamento. Avviso di approvazione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 12 del 30 giugno 2005 il Comune di Pinzano al Tagliamento ha respinto le osservazioni presentate alla variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale, ha preso atto, in ordine alla variante stessa, che non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991 ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Pulfero. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 22 del 29 giugno 2005 il Comune di Pulfero ha preso atto che non sono state presentate osservazioni ed opposizioni in ordine alla variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991, con l'introduzione della modifica conseguente al parere vincolante della Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto.

Comune di Rive d'Arcano. Avviso di approvazione della variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 38 del 15 giugno 2005 il Comune di Rive d'Arcano ha preso atto, in ordine alla variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni ed opposizioni, che non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991 e che non sono interessati beni soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 42/2004, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Sacile. Avviso di approvazione della variante n. 40 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 45 del 18 maggio 2005 il Comune di Sacile ha preso atto che la Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto ha espresso parere favorevole in ordine alla variante n. 40 al Piano regolatore generale comunale ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991, con l'introduzione delle modifiche conseguenti al parziale accoglimento delle osservazioni ad essa presentate.

Comune di San Giovanni al Natisone. Avviso di approvazione della variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 58 del 29 giugno 2005 il Comune di San Giovanni al Natisone ha preso atto, in ordine alla variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni ed opposizioni e che non sono interessati beni soggetti a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32 bis, co. 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Sedegliano. Avviso di approvazione della variante n. 3 al Piano per insediamenti produttivi P.I.P. di Pannellia.

Con deliberazione consiliare n. 67 del 27 dicembre 2004 il Comune di Sedegliano ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 3 al Piano per insediamenti produttivi P.I.P. di Pannellia ed ha approvato la variante medesima, modificata in conseguenza del parere vincolante espresso dal Direttore centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Sequals. Avviso di approvazione della variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 26 del 27 giugno 2005 il Comune di Sequals ha preso atto, in ordine alla variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate né osservazioni né opposizioni e che non sono state formulate riserve vincolanti da parte della Giunta regionale, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32, comma 6 della legge regionale 52/1991.

Comune di Villesse. Avviso di approvazione della variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 13 del 23 giugno 2005 il Comune di Villesse ha preso atto che non sono state presentate osservazioni ed opposizioni in ordine alla variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Visco. Avviso di adozione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 17 del 23 settembre 2004, il Comune di Visco ha adottato la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

DIREZIONE CENTRALE SEGRETARIATO GENERALE
E RIFORME ISTITUZIONALI

Servizio Libro fondiario

**Ufficio tavolare di
Gorizia**

Completamento del Libro fondiario del C.C. S. Andrea.

Il Commissario per il completamento del Libro fondiario dell'Ufficio tavolare di Gorizia, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativo alle pp.cc. 504/3 e 538 del C.C. di S. Andrea. Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio tavolare di Gorizia, Via Roma n. 12 da lunedì a giovedì con orario 9.10 - 12.20, il venerdì con orario 9.10 - 11.40 a partire dal 31 agosto 2005.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO:
presso l'Ufficio tavolare di Gorizia:
rag. Giovanni Zorzetti

ERRATA CORRIGE

Supplemento ordinario n. 22 dell'8 agosto 2005 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 31 del 3 agosto 2005 - Decreti del Direttore del Servizio tutela ambienti naturali, fauna e corpo forestale regionale 21 giugno 2005, n. 2030 e 2031.

Si rende noto che nel Supplemento ordinario n. 22 dell'8 agosto 2005 al Bollettino Ufficiale della Regione

n. 31 del 3 agosto 2005, a pag. 6 del sommario e alle pagine 60 e 61 del testo, nel titolo del decreto del Direttore del Servizio tutela ambiente naturali, fauna e corpo forestale regionale 21 giugno 2005, n. 2030 la larola «Ampezzo» va sostituita con la parola «Bicinicco» e nel titolo del decreto 21 giugno 2005, n. 2031 la parola «Ampezzo» va sostituita con «Boscaini-Peteano».

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

COMUNE DI RIVE D'ARCANO

Area Contabile - Amministrativa

(Udine)

Bando di gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale. Periodo 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2010.

Si rende noto che questo Comune indice una gara per l'affidamento in concessione del servizio di Tesoreria comunale.

1) *Ente appaltante*: Comune di Rive d'Arcano (Udine) - Partita IVA 00460120306 - Piazza 1º Maggio n. 1 - c.a.p. 33030 Rive d'Arcano (Udine) - telefono 0432-809702 - telefax 0432809083 - e-mail:ragioneria@com-rive-d-arcano.regione.fvg.it - sito: www.comune.rivedarcano.ud.it

2) *Oggetto dell'appalto*: servizio di Tesoreria, così come disciplinato dal T.U.EE.LL. del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, e dallo schema di convenzione approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 49 del 27 luglio 2005.

3) *Procedura di aggiudicazione*: per offerta segreta, con affidamento secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 157/95 e per quanto compatibili verranno applicate le norme del regio decreto 827/24 e successive modifiche.

4) *Natura del servizio e categoria*: affidamento del servizio di Tesoreria comunale (Servizi bancari e finanziari) ad una banca autorizzata allo svolgimento di detto servizio ex articolo 10 del decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993;

5) *Luogo di Esecuzione:* Comune di Rive d'Arcano (Udine);

6) *Durata*: anni 5 con decorrenza 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2010;

7) *Visione ed Acquisizione del Capitolato e dei Documenti di Gara:* il presente bando, lo schema di convenzione e lo schema di offerta sono consultabili presso l'Ufficio ragioneria di questo Ente (orario. 10-12 dal lunedì al venerdì) o sul sito internet all'indirizzo: www.comune.rivedarcano.ud.it.

8) *Soggetti Ammessi:* alla gara sono ammessi esclusivamente istituti bancari autorizzati a svolgere l'attività di cui l'articolo 10 del decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993 e il servizio di Tesoreria ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 267/00, in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 10).

9) *Termine di Ricevimento delle Offerte e apertura delle buste*: le offerte dovranno pervenire entro le ore 13,00 del giorno 30 settembre 2005; apertura delle buste il giorno 5 ottobre 2005 alle ore 10,00 presso l'Ufficio del Segretario comunale nella sede Municipale.

10) *Requisiti di ammissione e modalità di partecipazione*: per partecipare alla gara, i soggetti interessati dovranno far pervenire un plico contenente l'offerta e la relativa documentazione, al Comune di Rive d'Arcano - Piazza 1º Maggio n. 1 - 33030 Rive d'Arcano (Udine), non più tardi delle ore 13,00 del giorno 30 settembre 2005.

(omissis)

Per eventuali richieste di chiarimento e per avere copie della documentazione di gara, contattare il seguente numero telefonico: 0432809702

Rive d'Arcano lì 9 agosto 2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO:
Lorenzo Visentin

CSR BASSA FRIULANA S.P.A.

SAN GIORGIO DI NOGARO

(Udine)

Estratto dell'avviso d'asta pubblica per la fornitura di un trituratore per rifiuti ligneo cellulosici.

Questa società appalterà, mediante asta pubblica, la fornitura di un tritturatore per rifiuti ligneo cellulosici.

L'importo stimato dell'appalto è di euro 199.000,00 (euro centonovantanovemila/00), al netto di IVA.

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio di cui all'articolo 16, lettera b) del decreto legislativo 358/1992.

Le Ditte interessate possono ritirare copia del Capitolato speciale d'appalto e del bando di gara presso la sede della società CSR Bassa Friulana S.p.A. in orario d'ufficio.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato entro le ore 13.00 del 3 ottobre 2005.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste ai seguenti numeri telefonici: 0431/620581, 620071.

San Giorgio di Nogaro, 17 agosto 2005.

IL DIRETTORE GENERALE:
ing. Antonio Venchiarutti

AUTORITÀ DI BACINO

dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione

VENEZIA

Decreto segretariale 20 luglio 2005, n. 5 (Estratto). Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza. Correzione cartografie.

IL SEGRETARIO GENERALE

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Le tavole 8 e 9 del Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del Livenza sono corrette, in Comune di Zoppola (Pordenone), ai sensi dell'articolo 6, comma 4, delle Norme di attuazione del progetto del P.A.I.L. così come riportato nella cartografia allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

L'aggiornamento di cui al precedente articolo 1, in attesa della ratifica da parte del Comitato Istituzionale, costituisce variante al Progetto di P.A.I.L. ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 3

Avviso della correzione apportata alle tavole 8 e 9 del Progetto di P.A.I.L mediante il presente decreto, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sui Bollettini Ufficiali della Regione del Veneto e della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia.

Art. 4

Copia del presente decreto con la cartografia allegata sarà inviata alla Provincia di Pordenone ed al Comune di Zoppola per l'affissione all'albo pretorio.

Art. 5

Il presente decreto, completo degli allegati elaborati cartografici è depositato, ai fini della consultazione, presso la Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Provincia interessata per competenza territoriale.

Venezia, 20 luglio 2005

IL SEGRETARIO GENERALE
ing. Alfredo Caielli

Decreto segretariale 20 luglio 2005, n. 6 (Estratto). Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza. Correzione cartografia.

IL SEGRETARIO GENERALE

(omissis)

DECRETA

Art. 1

La tavola n. 12 del Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del Livenza è corretta, in Comune di Brugnera (Pordenone), ai sensi dell'articolo 6, comma 4, delle Norme di attuazione del progetto del P.A.I.L. così come riportato nella cartografia allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

L'aggiornamento di cui al precedente articolo 1, in attesa della ratifica da parte del Comitato Istituzionale, costituisce variante al Progetto di P.A.I.L. ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 3

Avviso della correzione apportata alla tavola n. 12 del Progetto di P.A.I.L mediante il presente decreto, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sui Bollettini Ufficiali della Regione del Veneto e della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia.

Art. 4

Copia del presente decreto con la cartografia allegata sarà inviata alla Provincia di Pordenone ed al Comune di Brugnera per l'affissione all'albo pretorio.

Art. 5

Il presente decreto, completo dell'allegato elaborato cartografico è depositato, ai fini della consultazione, presso la Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Provincia interessata per competenza territoriale.

Venezia, 20 luglio 2005

IL SEGRETARIO GENERALE
ing. Alfredo Caielli

COMUNE DI BUJA

(Udine)

Avviso di deposito della variante n. 27 al P.R.G.C. del Comune di Buja.

IL SINDACO

ai sensi e per gli effetti del 2º comma dell'articolo 32 bis e del 2º e 3º comma dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni,

RENDE NOTO

Che con deliberazione consiliare n. 36 del 9 agosto 2005, esecutiva, è stata adottata la variante n. 27 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Buja;

Che la predetta deliberazione, con i relativi elaborati, resterà depositata presso l'Ufficio tecnico comunale per trenta giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Che entro il periodo di deposito chiunque potrà presentare al Comune osservazioni alla variante al P.R.G.C. ed i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al P.R.G.C. possono presentare opposizioni.

Buja, lì 10 agosto 2005

IL SINDACO:
p.i. Luca Marcuzzo

COMUNE DI CERVIGNANO DEI FRIULI

(Udine)

Avviso di adozione della variante n. 1 al P.R.P.C. denominato Mesol.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICO-EDILIZIA PRIVATA-AMBIENTE

RENDE NOTO

CHE con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 di data 10 giugno 2005 è stato adottato il progetto di variante n. 1 al P.R.P.C. denominato Mesol.

CHE la stessa resterà depositata presso il Servizio Urbanistica Comunale, a libera visione di tutti i cittadini, per la durata di 30 (trenta) giorni effetivi a decorrere dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Cervignano del Friuli, lì 10 agosto 2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
dott. Luca Marcatti

COMUNE DI FANNA

(Pordenone)

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale Zona C di Via Visinale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2 della legge regionale n. 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 17 del 8 luglio 2005 il Comune di Fanna ha adottato, ai sensi dell'articolo 45, comma 1 della legge regionale n. 52/1991, il Piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C.) del comparto attuativo che il P.R.G.C. vigente individua come Zona C - residenziale di nuovo impianto - sita in Via Visinale.

Successivamente alla presente pubblicazione, il Piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C.) del comparto attuativo che il P.R.G.C. vigente individua come Zona C - residenziale di nuovo impianto - sita in Via Visinale, sarà depositato presso la Segretaria Comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni, nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Fanna, lì 5 agosto 2005

IL SINDACO:
Maria Grazia Girolami

COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI

Ufficio espropri intercomunale dell'area del Gemonese per i Comuni di Artegna, Buja, Gemona del Friuli, Magnano in Riviera, Osoppo, Venzone
Unità Operativa Centale

(Udine)

Espropriazione degli immobili interessati dai lavori di «Ampliamento e completamento di un'area verde a Santo Stefano di Buja». Ordine di deposito delle indennità provvissorie ex art. 26 D.P.R. 327/2001. (Estratto).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ESPROPRI
INTERCOMUNALE

(omissis)

ORDINA

Art. 1

Al Comune di Buja, ai sensi degli articoli 20, comma 14, e 26 del D.P.R. 327/2001, di effettuare il deposito presso il Servizio della Cassa Depositi e Prestiti della Direzione Provinciale del Tesoro di Udine, delle somme sotto specificate a favore delle rispettive ditte proprietarie, quale indennità a titolo provvisorio determinata per l'espropriazione degli immobili necessari alla realizzazione dell'opera di cui all'oggetto dellla presente:

Comune di Buja

- foglio 16 mappale n. 1566 di aree 0,40
  indennità: euro 1.701,30 - 40% = euro 1.020,78
  foglio 16 mappale n. 2262 di are 4,82
  indennità: euro 20.512,96 - 40% = euro 12.307,78
  Totale euro 13.328,56

Ditta proprietaria: Di Gianantonio Lucia nata a Trasaghis il 14 ottobre 1923 proprietaria per la quota di 1/2, Tabeacco di Savoca Alessandro e C. S.a.s. con sede a Buja proprietaria per la quota di 1/2.

- foglio 16 mappale n. 1479 di aree 12,00
  parte Sud mq. 200
  indennità: euro 906,50 - 40% = euro 543,90
  parte Nord mq 1.000
  indennità: euro 7.532,50 - 40% = euro 4.519,50
  Totale euro 5.063,40

Ditta proprietaria: Lostuzzo Pierina nata a Buja il 10 agosto 1950 proprietaria per la quota di 1/2 in com. leg., Nicoloso Isidoro nato a Buja il 10 ottobre 1949 proprietario per la quota di 1/2 in com. leg.

Artt. 2 - 3

(omissis)

ing. Renato Pesamosca

COMUNE DI GRIMACCO

(Udine)

Statuto comunale.

Titolo I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Denominazione e natura giuridica

1. Il Comune di Grimacco - Garmiski Kamun (di seguito «Comune») è ente autonomo territoriale, rappresenta i cittadini del Comune, ne cura gli interessi materiali e morali e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della Costituzione, delle leggi della Repubblica Italiana e delle leggi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

2. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Grimacco - Garmak.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo, il progresso civile, sociale ed economico dei cittadini. Ne cura unitariamente i relativi interessi, nel rispetto delle caratteristiche culturali, linguistiche e religiose, riconoscendo nella cultura e nella lingua locale l'origine slava dello storico insediamento sul territorio, evolutasi nel corso dei secoli nell'attuale dialetto locale sloveno.

2. Sostiene le iniziative e le attività volte ad affermare la cultura della pace e della convivenza su basi di reciproco rispetto e conoscenza tra tutte le componenti linguistiche presenti sul suo territorio, affinché la dignità dell'uomo, espressione della realtà nella quale vive ed opera, sia salvaguardata.

3. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio con l'obiettivo di realizzare un ambiente qualitativamente accettabile per i cittadini residenti.

4. Il Comune per l'esercizio delle sue funzioni utilizza adeguati sistemi di pianificazione e programmazione stimolando la più ampia partecipazione singola ed associata. Concorre, tenendo sempre presenti le esigenze dei propri cittadini, a determinare gli obiettivi dei programmi dello Stato e della Regione provvedendo, per quanto di sua competenza, alla loro attuazione.

5. Il Comune può, per ottimizzare i vari servizi, delegare proprie funzioni alla Comunità Montana Torre - Natisone - Collio ed alla Provincia di Udine; può inoltre partecipare a consorzi tra enti pubblici ed enti pubblici e privati.

6. Il Comune può avvalersi dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei per una adeguata informazione dei cittadini su tutti gli argomenti che interessano la sua area di competenza e le sue attività; questo in aggiunta ai tradizionali sistemi di notificazione e di pubblicazione sull'albo pretorio.

Art. 3

Territorio

1. Il Comune confina con i comuni di Drenchia - Dreka, San Leonardo - Sv. Lienart, Savogna - Savodnje, Stregna - Sriednje e la Repubblica di Slovenia - Republika Slovenije.

2. Il Comune si estende per 16,33 Kmq.

3. La sede municipale è sita nella frazione di Clodig - Hlodic.

4. Sul territorio comunale sono presenti le seguenti frazioni: Arbida/Arbida, Brida Inferiore/Dolenje Bardo, Brida Superiore/Gorenje Bardo, Canalaz/Kanalac, Clodig/Hlodič, Costne/Hostne, Dolina/Dolina, Grimacco Inferiore/Mali Garmak, Grimacco Superiore/Veliki Garmak, Liessa/Liesa, Lombai/Lombaj, Plataz/Platac, Podlach/Podlak, Rucchin/Záločilo, Scale/Skale, Seuza/Seucè, Slapovicco/Slapovik, Sverinaz/Zverinac, Topolò/Topolove.

4.1 La frazione di Scale/Skale si trova sul territorio del Comune di Drenchia - Dreka;mentre sul territorio comunale, con uno status analogo, si trova la frazione di Malinsche/Malinske i cui cittadini dipendono amministrativamente dal Comune di Drenchia - Dreka.

4.2 Il Consiglio comunale, previo referendum consultivo indetto nel rispetto dei principi contenuti nel successivo articolo 60 e normato dal regolamento del referendum consultivo comunale, può modificare la denominazione delle frazioni.

Art. 4

Principi europeistici

1. Il Comune persegue le finalità ed i principi tendenti alla valorizzazione delle realtà locali, alla collaborazione con le comunità vicine nel contesto del progetto politico - amministrativo dell' Europa Unita.

2. A questo fine opera per accelerare i tempi di questa unità, apportando il proprio contributo con la modalità di favorire forme di cooperazione, scambi, gemellaggi, ed altri meccanismi di conoscenza e rispetto reciproco.

3. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici, linguistici, culturali e delle tradizioni locali nello spirito di superamento di ogni nazionalismo, raccordandosi alla Carta Europea dell'Autonomia Locale firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

Art. 5

Segni distintivi

1. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone.

2. Ogniqualvolta per norma, particolari solennità o ricorrenze viene esposta la bandiera della Repubblica Italiana, il Comune espone anche la bandiera dell'Unione Europea, la bandiera della Regione Friuli Venezia Giulia e le proprie insegne comunali.

Art. 6

Tutela della salute

1. Il Comune concorre, nell'ambito delle proprie competenze e stimolando l'azione degli enti a ciò preposti, a garantire il diritto alla salute dei cittadini; attua idonei ed efficaci strumenti per renderlo effettivo, impegnando particolare attenzione alla tutela della salubrità e alla sicurezza dell'ambiente; si impegna a realizzare, anche mediante accordi con altri enti, un efficiente servizio di assistenza sociale per i cittadini più deboli, in particolare per anziani, minori, diversamente abili ed invalidi.

Art. 7

Tutela del patrimonio culturale e linguistico

1. Il Comune si impegna a sostenere, anche finanziariamente, tutte le attività tese alla difesa del patrimonio culturale locale, compresi i settori in cui è preminente la competenza di enti di livello superiore.

2. Sostiene concretamente tutte le associazioni che operano per lo sviluppo della cultura, comprese quelle che lavorano per lo sviluppo della cultura locale, per l'identità e la dignità della popolazione autoctona.

3. Si impegna ad apportare il proprio contributo in ogni sede in modo che l'autorità preposta possa arrivare ad organizzare l'insegnamento della lingua slovena, accanto a quella italiana.

4. Accanto alla segnaletica stradale in lingua italiana viene apposta anche quella in dialetto locale, nella versione approvata dal Consiglio comunale.

5. Il Comune rispetta la toponomastica e la micro - toponomastica originaria quale patrimonio essenziale e distintivo della comunità. Il Comune ne prevede l'uso in aggiunta ai nomi ufficiali in lingua italiana, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 38/2001 e dell'articolo 10 della legge n. 482/1999.

Art. 8

Ambiente

1. Il Comune attua tutte le misure necessarie a ripristinare l'ambiente allo stato in cui le generazioni passate, con secoli di lavoro, l'avevano lasciato. A tal fine promuove, anche economicamente, tutte le iniziative di associazionismo - tendenti a questo obiettivo - tra proprietari dei terreni e quanti siano interessati al loro recupero e alla loro conservazione.

2. Il Comune tutela il proprio patrimonio storico, artistico e religioso, garantendone il godimento da parte della comunità.

3. Attua piani per la difesa del suolo e del sottosuolo, si impegna con gli enti preposti alla eliminazione delle cause di inquinamento atmosferico ed idrico.

4. Incentiva la squadra comunale di Protezione Civile e di Anti Incendio Boschivo ed altre strutture ed associazioni che operano per la difesa e la conservazione del territorio e dell'ambiente.

Art. 9

Attività produttive

1. Il Comune coopera con gli enti a ciò deputati per ricostituire il tessuto produttivo locale con particolare attenzione al settore agricolo e forestale (attuando così anche funzioni di difesa ambientale), artigianale, turistico e dei servizi.

Art. 10

Atività sportive e del tempo libero

1. Il Comune promuove l'esercizio di attività sportive e del tempo libero con strutture proprie o rese disponibili da parte di terzi; ne assicura la fruizione a privati ed associazioni con appositi regolamenti, ove necessario.

2. Promuove e realizza idonee strutture, servizi ed impianti sportivi.

Art. 11

Adozione dello statuto

1. Lo statuto è adottato con le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 267/2000.

Art. 12

Contenuto dello statuto

1. Tutte le disposizioni del decreto legislativo 267/2000 e delle espresse modificazioni di tale legge, al momento intervenute, si intendono integralmente qui riportate, di conseguenza lo statuto tratta solo oggetti di sua competenza e nell'intesa che parte di dette disposizioni sono talvolta riportate per motivi di chiarezza espositiva.

Art. 13

Regolamenti del Comune

1. Tutte le norme, attinenti materie di competenza comunale non previste nello statuto, sono previste in appositi regolamenti indipendentemente dal fatto che vi sia nello statuto stesso esplicito e specifico rinvio.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, in casi speciali, esplicitamente stabilito da norme competenti, dalla Giunta comunale.

3. I regolamenti sono adottati a maggioranza assoluta dei presenti dell'organo competente, fatte salve le diverse maggioranze previste da norme di legge.

4. I regolamenti di competenza del Consiglio sono soggetti al controllo preventivo di legittimità.

Art. 14

Interpretazione delle norme

1. Trattandosi di contenuto normativo, lo statuto e i regolamenti sono interpretati secondo i criteri dell'interpretazione delle norme di cui all'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale, premesse al codice civile.

Art. 15

Sostituti dei titolari di organi o uffici

1. Ogniqualvolta nello statuto trattasi di titolari di organi o uffici, a meno di espressa norma competente contraria, si intende che gli stessi possono essere sostituiti da proprio incaricato.

Art. 16

Norme di comportamento pari opportunità

1. Il comportamento degli amministratori nell'esercizio delle loro funzioni deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione.

2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.

3. Il Consiglio comunale, il Sindaco, la Giunta assicurano condizioni di pari opportunità fra uomo e donna nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza. Il Consiglio assicura condizioni di pari opportunità promuovendo la presenza di entrambi i sessi tra i componenti delle commissioni consiliari permanenti e degli altri organi collegiali che sono di sua competenza, negli indirizzi per le nomine e designazioni da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni da esso dipendenti, nonché nelle nomine espressamente riservate dalla legge al Consiglio, dei propri rappresentanti. Il Sindaco promuove la presenza di entrambi i sessi nella nomina dei componenti della Giunta e dei rappresentanti del Comune attribuiti alla sua competenza.

Art. 17

Terminologia

1. Ogniqualvolta nel presente testo trattasi di statuto e regolamenti senza specificazione, intendesi statuto e regolamenti comunali.

TITOLO II

APPARATO ORGANIZZATIVO

Art. 18

Tipologia

1. L'apparato organizzativo del Comune é costituito da organi di governo ed organi burocratici.

Art. 19

Principio di separazione delle competenze

1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 107 del decreto legislativo 267/2000 vale il principio della separazione delle competenze tra organi di governo ed organi burocratici (dirigenti o facenti funzione) per cui ai primi spettano i poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo, e ai secondi é attribuita la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica.

Art. 20

Tutela del personale

1. Il Comune nella salvaguardia dei propri interessi, tutela i propri dipendenti, fornendo loro assistenza in sede processuale e, se facenti funzioni di rappresentanza del Comune, copertura assicurativa (escluso il solo dolo), purché non ci sia conflitto di interessi tra il Comune e i dipendenti stessi, e si tratti di attività prestata per conto del Comune stesso.

Art. 21

Pubblicità degli atti

1. Gli atti che necessitano di pubblicazione, sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune, sito in luogo idoneo della casa comunale.

2. I casi speciali sono stabiliti e regolamentati a parte.

CAPO II

ORGANI DI GOVERNO

SEZIONE I

GENERALITÀ

Art. 22

Tipologia

1. Organi di governo del Comune sono:

a) il Consiglio comunale;

b) il Sindaco;

c) la Giunta comunale.

2. Sono previste, come organi sussidiari, le commissioni.

Art. 23

Anzianità e gerarchia

1. Negli organi collegiali, esclusi i casi espressamente stabiliti da normative competenti, é considerato più anziano il membro che alla sua specifica elezione ha ricevuto il maggior numero di voti e che a parità di voti é maggiore di età;

2. La gerarchia di governo é la seguente: Sindaco, Vicesindaco, altri Assessori consiglieri secondo anzianità.

Art. 24

Forme di garanzia e di partecipazione della minoranza

1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 267/2000 i diritti di garanzia e di partecipazione delle minoranze sono attuati con l'attribuzione alle opposizioni (intendendosi come tali l'insieme delle minoranze, come risultanti dalle elezioni) della presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia.

Art. 25

Linee programmatiche

1. Entro il termine di 60 giorni dalla sua avvenuta proclamazione il Sindaco presenta sentita la Giunta, depositandole nell'ufficio di Segreteria, le linee programmatiche relative ai progetti ed alle azioni da realizzare durante il mandato.

2. Del deposito é dato avviso ai Consiglieri comunali i quali possono presentare emendamenti entro 7 giorni consecutivi dal deposito.

3. Entro i successivi 10 giorni consecutivi, il Sindaco, sentita la Giunta comunale, convocherà il Consiglio comunale per la discussione degli eventuali emendamenti e per l'approvazione del programma di governo.

4. Con cadenza annuale e comunque entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare nel corso della durata del mandato con adeguamenti strutturali e/o modifiche le linee programmatiche sulla base di esigenze e delle problematiche che dovessero sorgere in ambito locale.

SEZIONE II

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 26

Generalità

1. Il Consiglio comunale é organo collegiale, suoi membri sono i Consiglieri comunali e il Sindaco.

2. Il numero dei Consiglieri é stabilito dalla legge.

3. Il Presidente é il Sindaco, in caso di assenza del Sindaco vige il seguente ordine:

- Vicesindaco, Assessore anziano; il comma vale solo se questi sono consiglieri.

4. Nell'ipotesi di cui all'ultimo punto del comma precedente vige il seguente ordine:

- Consigliere più anziano.

5. Segretario é il Segretario comunale o il Vicesegretario, se esistente; in caso di impedimento del Segretario comunale e del Vicesegretario funge da segretario un consigliere, nominato ad hoc dal Presidente.

6. Atto formale é la deliberazione.

Art. 27

Principi del funzionamento

1. Il funzionamento del Consigli comunale é stabilito con regolamento nell'osservanza dei principi di democrazia e di libero confronto di idee dei Consiglieri.

Art. 28

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, la materia é disciplinata con regolamento.

Art. 29

Decadenza dei Consiglieri

1. Il mancato intervento alle sedute del Consiglio comunale per 5 volte consecutive senza giustificato motivo é causa di decadenza dalla carica di Consigliere.

2. La decadenza é sanzionata con deliberazione a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

3. La procedura é la seguente:

a) il Sindaco accerta l'assenza anche su sollecitazione dei Consiglieri;

b) il Sindaco notifica per iscritto al Consigliere l'avvio del procedimento con la richiesta delle giustificazioni entro congruo termine, non inferiore a 20 giorni dalla data di ricevimento;

c) il Consigliere ha facoltà di giustificarsi;

d) il Sindaco presenta la documentazione al Consiglio comunale nell'immediata prossima seduta sotto forma di punto dell'ordine del giorno;

e) il Consiglio comunale delibera.

4. Sono considerati giustificati motivi in particolare le malattie, i problemi indilazionabili e le autorizzazioni del Sindaco.

Art. 30

Competenze

1. Le competenze del Consiglio sono stabilite dalla legge.

2. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione italiana ed in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei ed internazionali, al fine di favorire il mantenimento e lo sviluppo della parlata originaria, nel corso dei lavori del Consiglio comunale, della Giunta e delle Commissioni è ammesso l'uso del dialetto o della lingua slovena ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1999, n. 482. La verbalizzazione del Consiglio comunale avverrà in lingua italiana e gli interventi effettuati in dialetto o in lingua slovena sono contestualmente tradotti dallo stesso Consigliere in lingua italiana, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 2 maggio 2001, Regolamento d'attuazione della legge n. 482/1999, riaffermato dall'articolo 9 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

Art. 31

Interrogazioni, interpellanze, ordine del giorno, mozioni e istanze di sindacato ispettivo, commissioni di indagine

1. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 43 del decreto legislativo 267/2000, le modalità della presentazione delle interrogazioni e di ogni altra istanza di sindacato ispettivo e delle relative risposte sono le seguenti:

a) l'interessato presenta l'interrogazione o l'istanza;

b) il Sindaco risponde per iscritto, se richiesto espressamente;

c) nell'inerzia del Sindaco, l'interessato ha diritto a ricorrere al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, che deciderà ad hoc prima di deliberare sui punti dell'ordine del giorno;

d) le interrogazioni, le interpellanze, gli ordini del giorno, le mozioni vengono iscritti per la discussione nel primo Consiglio comunale utile.

Art. 32

Ratifica di deliberazioni giuntali

1. Il Consiglio, se nega la ratifica di deliberazioni giuntali di propria competenza o riscontra la decadenza delle stesse per decorrenza dei termini, adotta i provvedimenti necessari per la salvaguardia delle situazioni giuridiche, sorte a seguito di detti atti.

SEZIONE III

SINDACO

Art. 33

Generalità

1. Il Sindaco é organo individuale, eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto.

Art. 34

Competenze

1. Le competenze del Sindaco sono stabilite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Per quanto concerne la legge, le competenze sono stabilite in particolare nell'articolo 50 (funzioni comunali) e nell'articolo 54 (funzioni statali) del decreto legislativo 267/2000.

3. Per quanto concerne l'articolo 50 del decreto legislativo 267/2000, sinteticamente il Sindaco:

a) é l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune;

b) rappresenta il Comune, convoca e presiede la Giunte e il Consiglio, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione degli atti;

c) esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali e, attribuite o delegate al Comune; esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge; in particolare, in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta le ordinanze contingibili ed urgenti, quale rappresentante della comunità locale;

d) coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;

e) provvede alla nomina, alle designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;

f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.

4. Per quanto concerne lo statuto, oltre a quanto eventualmente stabilito in altre parti, competenze del Sindaco sono:

a) poteri di iniziativa, di indirizzo, di controllo, di indagine e di verifica in relazione all'attività politica ed amministrativa del Comune e dei suoi organi esecutivi (Assessori, Segretario comunale, Direttore generale, se nominato, e dirigenti o facenti funzioni degli uffici e dei servizi);

b) poteri di iniziativa e di indirizzo in relazione all'attività gestionale, anche con lo smistamento agli uffici competenti degli atti ricevuti dall'ufficio protocollo, quando tale attività non é obbligata per legge, statuto, regolamento o provvedimento specifico;

c) stabilire gli oggetti da trattare nelle sedute del Consiglio e della Giunta;

d) ricevere le proposte da trattare nelle sedute del Consiglio e della Giunta, ed ogni tipo di richiesta dai soggetti competenti a fare tanto;

e) poteri di polizia generale nelle adunanze da lui presiedute;

f) poteri di polizia comunale;

g) decidere sull'esclusione dal diritto di accesso ai documenti nei casi dubbi;

h) compiere gli atti conservativi dei diritti del Comune;

Art. 35

Ufficiale di governo

1. Quando il Sindaco agisce in qualità di ufficiale di governo, non vale il principio della distinzione dei poteri di cui al comma 1 dell'articolo 107 del decreto legislativo 267/2000.

Art. 36

Delega assessorile

1. È ammessa la delega assessorile da parte del Sindaco in tutte le materie di sua competenza.

SEZIONE IV

GIUNTA COMUNALE

Art. 37

Generalità

1. La Giunta comunale é organo collegiale, suoi membri sono il Sindaco e gli Assessori comunali.

2. Il numero degli Assessori é stabilito in un massimo di quattro, l'esatta quantificazione entro tale limite é stabilita dal Sindaco.

3. Presidente é il Sindaco.

4. Segretario è il Segretario comunale o il Vicesegretario se esistente, in caso di impedimento del Segretario comunale o del Vicesegretario funge da segretario un assessore nominato ad hoc dal Presidente.

5. Atto formale é la deliberazione.

6. È prevista la possibilità di Assessori non Consiglieri.

7. La gerarchia degli Assessori é stabilita dal Sindaco.

8. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità e candidabilità alla carica di Consigliere comunale, assicurando condizioni di pari opportunità fra uomini e donne con la presenza di entrambi i sessi nella composizione della Giunta.

Art. 38

Competenze

1. Le competenze della Giunta comunale sono stabilite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali.

2. Per quanto concerne la legge, le competenze sono stabilite in particolare nell'articolo 48 del decreto legislativo 267/2000 e cioé, sinteticamente la Giunta:

a) collabora con il Sindaco;

b) compie gli atti di amministrazione, non riservati ad altri organi dalla legge e dallo statuto (competenza residuale);

c) svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio comunale;

d) adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale.

3. Per quanto concerne lo statuto, oltre a quanto eventualmente stabilito in altre parti, competenze della Giunta sono:

a) poteri di iniziativa e di indirizzo in relazione all'attività gestionale;

b) adottare il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) ed i piani delle risorse e degli obiettivi (P.R.O.);

c) approvare i progetti delle opere pubbliche e i capitolati speciali d'appalto delle forniture e dei servizi;

d) nominare i contrattisti d'opera ed in particolare i progettisti;

e) approvare le tariffe dei tributi e i canoni dei servizi a seguito dei regolamenti adottati dal Consigli comunale;

f) decidere nei casi di conflitti di competenza tra i dirigenti o facenti funzione;

g) gestire la materia inerente a liti, instaurazione e resistenza in giudizio, arbitraggi e risarcimenti, autorizzando di volta in volta il dirigente del servizio a rappresentare il Comune in giudizio;

h) gestire la materia inerente ai referendum comunali;

i) decidere sull'assunzione di personale;

l) quelle, quando vi é ragionevole dubbio d'attribuzione di competenza tra Giunta ed altri.

Art. 39

Funzionamento

1. La Giunta comunale é convocata e presieduta dal Sindaco.

2. Nel caso di suo impedimento o assenza a tali funzioni assolve il Vicesindaco.

3. Le modalità di svolgimento dei lavori della Giunta sono definite dallo stesso organo collegialmente, non sono pubbliche e si tengono presso la sede comunale. Alle sedute possono partecipare prima della votazione soggetti estranei invitati dal Sindaco a fine di collaborazione.

4. Le deliberazioni sono effettuate validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

SEZIONE V

COMMISSIONI COMUNALI

Art. 40

Generalità

1. Il Consiglio può avvalersi di Commissioni costituite con criterio proporzionale.

2. Il Sindaco, se non componente, ha diritto di partecipare alle sedute delle Commissioni senza diritto di voto.

3. La presidenza delle Commissioni, aventi funzioni di controllo e di garanzia, é attribuita alle opposizioni.

CAPO III

ORGANI BUROCRATICI

Art. 41

Tipologia

1. Organi burocratici del Comune sono:

a) il Segretario comunale;

b) il Direttore generale o dirigente, se nominato;

c) i responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 42

Competenze generali

1. Le competenze degli organi burocratici sono stabilite nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato dalla Giunta comunale nel rispetto dei criteri generali, stabiliti dal Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 267/2000.

Art. 43

Competenze del Segretario comunale, facente funzioni dirigente

1. Il Comune ha un proprio Segretario comunale titolare che svolge le funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 267/2000.

2. Al Segretario comunale possono essere conferite funzioni di dirigente, o di Direttore generale.

3. Nel caso di rogito in materia ricadente nell'area di competenza del Segretario comunale, il Segretario può fungere da rogante e allora da stipulante funge un qualsiasi altro dirigente o facente funzione di altra area, indicato ad hoc dal Sindaco.

CAPO IV

APPARATO BUROCRATICO

Art. 44

Tipologia

1. L'apparato burocratico é costituito da uffici e servizi che possono essere riuniti in aree funzionali.

2. L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi é disciplinato con regolamento.

Art. 45

Responsabilità

1. Ogni area funzionale, ufficio e servizio ha il proprio responsabile burocratico.

2. I soggetti di cui al comma 1, hanno in particolare la responsabilità della conservazione degli atti di rispettiva competenza.

Art. 46

Principi organizzativi

1. In tutta l'organizzazione valgono, se compatibili, i principi della mobilità del personale e della sua partecipazione alla determinazione delle metodologie di esercizio.

Art. 47

Quantità del personale

1. La quantità del personale é stabilita autonomamente dal Comune in conformità con le normative vigenti e con le esigenze.

Art. 48

Contratto d'opera

1. È prevista la possibilità del contratto d'opera, ai sensi del codice civile, per obiettivi determinati con personale professionistico e non.

2. Competente all'incarico é la Giunta comunale.

Art. 49

Conferimento di incarichi ai dipendenti

1. Ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 29/1993 possono essere conferiti ai propri dipendenti incarichi retribuiti ad hoc, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio.

CAPO V

SERVIZI

Art. 50

Generalità

1. Ogni servizio può essere attivato solo se é assicurata la coperture finanziaria della spesa.

2. Nessun Ente estraneo può attribuire al Comune, in qualsivoglia modo, l'onere di attivare servizi, se non é assicurata la copertura finanziaria della spesa.

CAPO VI

AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI

Art. 51

I servizi pubblici

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici relativi alle funzioni ed ai compiti di sua pertinenza. Essi hanno per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi pubblici sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.

Art. 52

Azienda speciale

1. L'azienda é Ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.

2. Sono organi dell'azienda il Consigli di amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il Presidente e il Consiglio di amministrazione la cui composizione é stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati e possono essere revocati, con atto motivato, dal Sindaco che tiene conto degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale ed assicura la presenza di entrambi i sessi nel Consiglio di amministrazione.

Art. 53

Ordinamento e funzionamento delle Istituzioni

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consigli comunale può costituire Istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi dell'Istituzione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il Sindaco nomina e può revocare il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione, con atto motivato, che tiene conto degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale ed assicura la presenza di entrambi i sessi nel Consiglio di Amministrazione.

3. Il Direttore é l'organo al quale compete la direzione e gestione dell'Istituzione. E' nominato a seguito di pubblico concorso.

4. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle Istituzioni, ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

5. Il revisore del conto dell'Ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.

6. La costituzione delle Istituzioni é disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.

CAPO VII

FORME ASSOCIATE

Art. 54

Generalità

1. Ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislatigo 267/2000, per quanto concerne gli accordi di programma, il Comune dà priorità agli accordi con la Comunità Montana Torre - Natisone - Collio, concentrando propri obiettivi con quelli della programmazione socioeconomica della medesima.

2. Il Comune favorisce Unioni di Comuni ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 267/2000.

3. Il Comune è altresì favorevole a successive fusioni degli stessi.

TITOLO III

CONTROLLO INTERNO

Art. 55

Generalità

1. Il controllo interno é effettuato dagli organi comunali preposti ed in particolare per gli aspetti contabili dal revisore dei conti.

2. Lo stato giuridico e le competenze del revisore dei conti sono stabilite dalla legge e i suoi rapporti con il Comune sono definiti dal disciplinare d'incarico.

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 56

Commissione per la funzionalità

1. Ai fini della funzionalità degli istituti di partecipazione può essere istituita una commissione consiliare la cui composizione e tutto quanto non stabilito dallo Statuto in relazione agli istituti di partecipazione sono stabiliti con regolamento proprio.

Art. 57

Associazioni

1. Ai fini della valorizzazione delle libere forme associative e della promozione di organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, potrà istituirsi un organismo rappresentativo di tutte le Associazioni operanti nel Comune.

2. Tale organismo, denominato Assemblea delle Associazioni, ha poteri consultivi e propositivi, comunque non vincolanti, nei confronti dell'Amministrazione comunale la quale, però, in caso di non osservanza deve congruamente motivare.

3. Le norme per il riconoscimento delle associazioni e per il funzionamento dell'Assemblea saranno stabilite da un proprio regolamento

4. Il Comune riconosce primariamente le Pro Loco e le Associazioni locali quali strumento di base per la

valorizzazione del dialetto locale e per la tutela dei valori naturali, sociali, sportivi, artistici e culturali, nonché per la promozione dell'attività turistica del Comune. Allo scopo di favorire la promozione delle attività di cui sopra, il Comune potrà concedere sovvenzioni o contributi.

5. Il Comune promuove la partecipazione alla vita locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, riconoscendo parità di diritti e di manifestazione di pensiero, di associazione, ammettendo i singoli e le loro associazioni agli stessi benefici che possono godere i cittadini italiani e le loro Associazioni.

Art. 58

Consultazione della popolazione

1. Al fine della consultazione della popolazione da parte dell'Amministrazione comunale sono possibili forme di carattere generale, come i referendum, relativi all'intera popolazione, e forme di carattere specifico, relative a particolari categorie della popolazione stessa.

2. Le decisioni, comunque prese, non sono vincolanti nei confronti dell'Amministrazione comunale la quale, però, in caso di non osservanza deve congruamente motivare.

Le norme attinenti a tanto saranno stabilite da un proprio regolamento

Art. 59

Tutela degli interessi della popolazione

1. Le istanze, le petizioni e le proposte di cittadini singoli o associati, tese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, sono dirette per il loro vaglio alla Giunta comunale.

2. La Giunta vaglia gli atti entro 30 giorni dal ricevimento, stabilisce la loro ammissibilità e quindi o li rigetta o li trasmette ai Responsabili dei Servizi affinché questi li sottopongano agli organi competenti per una decisione in merito.

Art. 60

Referendum consultivo

1. È previsto il referendum consultivo ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 267/2000; affinché il referendum sia ammissibile, deve essere richiesto da almeno il venticinque per cento degli elettori iscritti nelle liste della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta, o da almeno i due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

2. Non é ammesso referendum per le seguenti materie:

a) tributi, tariffe, contribuzioni e bilanci;

b) espropriazioni per pubblica utilità;

c) nomine e designazioni di cui alla lettera m) del comma 2 dell'articolo 42 del decreto legislativo 267/2000.

3. La proposta di referendum é diretta alla Giunta comunale.

4. La Giunta trasmette la proposta ad una commissione di esperti in materia appositamente nominata dallo stesso organo che vaglia la proposta entro 60 giorni, stabilisce la sua ammissibilità e quindi o la rigetta o la trasmette al Consiglio comunale, per un parere definitivo.

5. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

6. Il risultato del referendum non è comunque vincolante nei confronti dell'Amministrazione comunale, la quale, però, in caso di non osservanza deve congruamente motivare; ogni decisione in merito è comunque presa entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato.

7. Le norme attinenti a tanto saranno stabilite da un proprio regolamento.

8. I referendum sono possibili comunque e solo se esiste la copertura finanziaria della spesa ad essi relativa.

CAPO II

DIRITTI DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

Art. 61

Generalità

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione sono pubblici.

2. Apposito regolamento assicura ai cittadini il diritto di accesso agli atti amministrativi non riservati ed alle informazioni in possesso dell'Amministrazione ed il rilascio di copie e documenti con pagamento dei soli costi.

3. Il Comune, ai sensi della legge 27 luglio 2000 n. 212, assicura l'accesso a tutte le strutture ed ai servizi comunali alle associazione di partecipazione e di volontariato che ne facciano motivata richiesta.

TITOLO V

BENI, CONTABILITÀ E CONTRATTI

Art. 62

Generalità

1. Tutto quanto di competenza comunale in relazione al titolo è stabilito con regolamento.

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 63

Aggiornamento

1. Il sopravvenire di nuove normative superiori comporta automaticamente il prevalere di tali normative sulle presenti.

2. Il Consiglio comunale aggiorna lo statuto entro 120 giorni nel più breve tempo possibile.

3. In attesa degli aggiornamenti dei regolamenti, valgono le disposizioni non in contrasto con le presenti.

Art. 64

Entrata in vigore

1. Lo statuto, ai sensi del comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 267/2000, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune dopo l'esecutività della deliberazione di adozione.

(approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 23 luglio 2005)

COMUNE DI PORDENONE

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C.). di iniziativa privata denominato «Piano di recupero n. 20 di via Cavallotti» e ap-

provazione del relativo schema di atto aggiuntivo alla convenzione rep. n. 44197 del 23 gennaio 2003, notaio Maria Luisa Sperandeo.

IL DIRETTORE DEL SETTORE VI

Visto l'articolo 45 della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni ,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 14 luglio 2005, esecutiva il 6 agosto 2005, è stata adottata la variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C.). di iniziativa privata denominato «Piano di Recupero n. 20 di via Cavallotti» e approvazione del relativo schema di atto aggiuntivo alla convenzione rep. n. 44197 del 23 gennaio 2003, notaio Maria Luisa Sperandeo.

Ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991 la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 29 agosto 2005 al 10 ottobre 2005 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Del deposito viene dato avviso all'Albo comunale, con inserzione sul quotidiano locale «Il Messaggero Veneto - edizione locale» e tramite affissione di manifesti nei luoghi di pubblica frequenza.

Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 10 ottobre 2005, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano di Recupero possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Pordenone, 8 agosto 2005

IL DIRIGENTE
arch. Federica Brazzafolli

COMUNE DI PRAVISDOMINI

Ufficio Tecnico

(Pordenone)

Avviso di adozione della «Variante n. 15» al Piano regolatore generale comunale vigente in Comune di Pravisdomini.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

a' sensi dell'articolo 32 bis, comma 2, della legge regionale 52/91

AVVISA

che con delibera di Consiglio comunale n. 28 del 27 luglio 2005 è stata adottata «Variante n. 15» al Piano regolatore vigente in Comune di Pravisdomini.

Detta variante viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi e presentare eventuali osservazioni e/o opposizioni.

Pravisdomini, 9 agosto 2005

IL RESPONSABILE:
Artico Emanuele

COMUNE DI RIVIGNANO

(Udine)

Avviso di adozione della variante n. 18 al P.R.G.C. relativa alla riorganizzazione e completamento degli impianti sportivi del capoluogo.

IL SINDACO

del Comune di Rivignano ai sensi e per gli effetti del 2º comma dell'articolo 32bis e del 2º e 3º comma dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52,

RENDE NOTO

- che con deliberazione consiliare n. 34 del 8 luglio 2005, é stata adottata la variante n. 18 al P.R.G.C. relativa alla riorganizzazione e completamento degli impianti sportivi del capoluogo;
- che la variante al P.R.G.C. di cui trattasi, completa di tutti i suoi elaborati e della deliberazione consiliare, é depositato presso la Segreteria Comunale per 30 (trenta) giorni effettivi, da lunedì a venerdì nell'orario di apertura al pubblico, a decorrere dal giorno 5 settembre 2005;
- che entro il suddetto termine, chiunque può prendere visione degli atti su indicati e presentare osservazioni in carta legale da indirizzare al Sindaco e da depositare presso l'Ufficio Protocollo del Comune. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al P.R.G.C. possono presentare opposizioni, sulle quali questo Comune si pronuncerà specificatamente.
- in luogo dell'inserzione su almeno un quotidiano locale, e durante tutto il periodo di pubblicazione sopraindicato, si provvederà a rendere pubblico il presente avviso tramite l'affissione, negli spazi d'informazione al pubblico, di opportuni manifesti.

Dalla Residenza Municipale, 16 agosto 2005

IL SINDACO:
Paolo Battistutta

COMUNE DI S. DORLIGO DELLA VALLE

OBČINA DOLINA

(Trieste)

Avviso di adozione della variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 31/c di data 26 luglio 2005, il Comune di San Dorligo della Valle-Dolina ha adottato la variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

San Dorligo ella Valle, 10 agosto 2005

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO URBANISTICA:
dott. ing. Massimo Veronese

IRIS - ISONTINA RETI INTEGRATE E SERVIZI S.p.A.

GORIZIA

Pubblicazione dell' estratto del decreto del Direttore provinciale lavori pubblici di Gorizia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

Su richiesta della IRIS - Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.A. di data 9 agosto 2005, prot. n. 14914 si pubblica, per estratto, il seguente decreto del Direttore provinciale lavori pubblici di Gorizia, recante l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

Decreto n. 482/TDE-GO/326 di data 3 agosto 2005 (Estratto).

IL DIRETTORE PROVINCIALE

VISTA la domanda del 17 luglio 2003 corredata da relazione tecnica e disegni, con la quale l'IRIS - Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.A. ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio, di linee elettriche aeree ed in cavo sotterraneo alla tensione di 20 KV e di 380 V, specificate: linee elettriche nella zona di Lucinico - Comune di Gorizia, suddivise in 4 interventi come da elaborati grafici allegati: 1) Zona La Stesa e Via Camposanto; 2) Località Bratinis; 3) Località Prati Grandi; 4) Località Gradiscutta.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'IRIS (C.F. 01040450312) è autorizzata a costruire ed esercire gli elettrodotti di cui alle premesse, alla tensione di 20 KV e di 380 V.

Art. 2

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche vigenti, di cui dovrà essere rilasciata apposita attestazione da parte dell'IRIS. Le stesse linee verranno successivamente collaudate da questa Direzione.

Art. 3

L'autorizzazione si intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del T.U. - regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza l'ENEL viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 4

L'ENEL resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le nuove opere o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 5

L'IRIS entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare le demo-

lizioni delle linee dimesse citate nella domanda di data 17 luglio 2003 per ripristinare i luoghi originari e cancellare le eventuali servitù.

Art. 6

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

Art. 7

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Gorizia - via Roma 7.

Gorizia, 3 agosto 2005

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. Elia Tomai

PROVINCIA DI GORIZIA
Direzione territorio e ambiente

Decreto del Dirigente 14 luglio 2005, n. 18555. (Estratto). Autorizzazione all'esercizio del secondo lotto dell'ampliamento della discarica denominata «Pecol dei Lupi» sita nel territorio del Comune di Cormons. Ditta: IRIS.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Di prorogare a favore di I.R.I.S. S.p.A. (Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.A.) con sede legale ed amministrativa a Gorizia, via IX Agosto n. 15, l'autorizzazione all'esercizio del secondo lotto dell'ampliamento della discarica denominata «Pecol dei Lupi», sita nel territorio del Comune di Cormons.

Art. 2

L'esercizio è autorizzato fino al 31 dicembre 2005, per un conferimento totale di 27.000 tonn. per il periodo 1 febbraio 2005 fino 31 dicembre 2005 di rifiuti urbani e speciali assimilati ed altri rifiuti speciali ammissibili, cosi come puntualmente individuati nei precedenti decreti autorizzativi; i rifiuti sono provenienti dal territorio provinciale e dall'impianto di termovalorizzazione ACEGAS di Trieste.

(omissis)

IL DIRIGENTE:
ing. Flavio Gabrielcig

Decreto del Dirigente 15 luglio 2005, n. 18669. (Estratto). Autorizzazione all'esercizio alla discarica ex 2ª categoria tipo A - inerti - sita nel territorio comunale di San Pier d'Isonzo, in località San Zanut e Soleschiano. Ditta Costruzioni Isonzo s.n.c.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Di prorogare l'Autorizzazione all'esercizio della discarica di inerti (ex seconda categoria tipo «A») sita a San Pier d'Isonzo, Località San Zanut a Soleschiano, di proprietà della ditta Costruzioni Isonzo snc, con sede legale a Gradisca d'Isonzo, piazza Marconi n. l, P. IVA 00391310315;

Art. 2

Rimangono ferme ed immutate, per quanto applicabili, tutte le altre prescrizioni e le condizioni contenute nei precedenti decreti in quanto compatibili con il presente atto.

(omissis)

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. Elia Tomai

Decreto del Dirigente 15 luglio 2005, n. 18671. (Estratto). Autorizzazione all'esercizio alla Ditta S.A.L.I.T. S.r.l. sita nel territorio del Comune di Medea.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Di prorogare l'autorizzazione all'esercizio alla Ditta S.A.L.I.T S.r.l., con sede a Medea (Gorizia), Strada Provinciale n. 6, Km. 5, del primo lotto della discarica di inerti (ex seconda categoria tipo «A») denominata S.A.L.I.T. fino al 31 dicembre 2005;

Art. 2

Rimangono ferme ed immutate, per quanto applicabili, tutte le altre prescrizioni e le condizioni contenute nei precedenti decreti in quanto compatibili con il presente atto.

(omissis)

IL DIRIGENTE:
ing. Flavio Gabrielcig

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 2 «ISONTINA».

GORIZIA

Sorteggio componenti commissioni esaminatrici del concorso pubblicio per n. 3 posti di dirigente medico (ex 1º livello) di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.

A norma dell'articolo 6 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, presso il Settore del personale - ufficio concorsi - dell'A.S.S. n. 2 Isontina - Via Vittorio Veneto n. 174 - Gorizia, la commissione appositamente nominata procederà al sorteggio dei componenti la Commissione del concorso pubblico sottoelencato nel giorno e all'ora indicati:

11 ottobre 2005 - ore 9.00

– n. 3 posti dirigente medico (ex 1º livello) di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.

Gorizia, 12 agosto 2005

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE:
dott. Francesco Alessandrini

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 6 «FRIULI OCCIDENTALE»

PORDENONE

Bollettino Ufficiale della Regione n. 32 di data 10 agosto 2005. Deliberazione del Direttore generale 20 luglio 2005. n. 292. Legge 475/1968 e legge regionale 20/2004, articolo 14 - Revisione della pianta organica delle farmacie della Provincia di Pordenone. Avviso di rettifica.

Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 32 di data 10 agosto 2005 alla pagina 147 la tabella riferita al Comune di Cordenons va sostituita con la seguente:

comune	n. abitan	farmacie spettanti	farmacie esistenti	Sedi da istituire.	Sedi da assegnare	sede
CORDENONS	17.561	4	3	0	1	sottoriportate
1° Sede	Compresa tra le vie: San Giovanni, Maestra, Chialareit, Monte Grappa, Piazza della Vittoria, Mazzini, Romans, Sclavons, S. Pietro, Piazza S. Pietro, Garibaldi, Bellasio, Pasch e il confine con il Comune di Zoppola e S. Quirino.					
2° Sede	Compresa tra le vie: San Giovanni, Maestra, Chialareit, Monte Grappa, Piazza della Vittoria, Mazzini, Romans, Sclavons, Vial di Sclavons, Strabelle, S. Martino, Rauscedo, Sartori, De Piero, S. Quirino, Cervel ed il confine con il Comune di S.Quirino.					
3° Sede	Compresa tra il confine con il Comune di Pordenone e le seguenti vie: Volta, Nogaredo, G. Galilei parcheggio pubblico Via Carli, Stradelle, Vial di Sclavons, Sclavons, S. Pietro, P.zza S. Pietro, Garibaldi, Bellasio, Pasch ed il confine con il Comune di Zoppola.					
4° Sede	Compresa tra il confine con il Comune di S. Quirino e le seguenti vie: Cervel, S. Quirino, De Piero, Sartori, Rauscedo, S. Martino, Stradelle, parcheggio pubblico Via Carli, Galilei, Nogaredo, Volta, fino al confine con il Comune di Pordenone.					

AZIENDA OSPEDALIERA «SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA»

UDINE

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di dirigente medico di medicina interna (per l'utilizzo presso la S.O.C. Pronto soccorso e medicina d'urgenza).

In attuazione al decreto 10 agosto 2005 n. 821-31755, è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti, vacanti nella vigente dotazione organica:

- Ruolo sanitario;
- profilo professionale: medici
- area medica e delle specialità mediche
- posizione funzionale: dirigente medico
- disciplina: medicina interna
- posti n. 2 per l'utilizzo presso la S.O.C. Pronto soccorso e medicina d'urgenza.

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Il concorso è disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nonché dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'amministrazione garantisce, ai sensi della normativa in vigore, parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro (articolo 7 - 1º comma - decreto legislativo n. 165/2001).

Si applica in materia di trattamento dei dati personali, il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione:

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;

c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o in disciplina affine;

d) iscrizione all'Albo dell'ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale. Le discipline affini sono individuate con provvedimento ministeriale (D.M. 30 gennaio 1998 e D.M. 31 gennaio 1998, e successive modificazioni ed integrazioni).

PROVE DI ESAME

a) *prova scritta*:

relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa;

b) *prova pratica*:

su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;

La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

c) *prova orale*:

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI:

1 - Conferimento dei posti ed utilizzazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del direttore generale, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione e salvo modifiche, rimane efficace per un biennio dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

2 - Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego.

   1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda ospedaliera, prima dell'ammissione in servizio;

   2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica; è fatta salva l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 626/1994;

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;

d) iscrizione all'albo professionale per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonchè coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 4.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il domicilio presso il quale deve esser loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

i) il consenso al trattamento dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) per uso amministrativo con l'eventuale indicazione di dati che non ritenga doversi pubblicizzare.

Ai fini del decreto legislativo n. 196/2003 s'informa che questa Azienda si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato;tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Si rende nel contempo noto che, nell'eventualità di non espresso consenso all'uso dei dati nel testo della domanda, l'Amministrazione ritiene l'istanza quale silenzioso assenso ai fini di cui al precedente alinea ed a quanto contenuto al punto 15 del presente bando.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

A tal fine, gli stessi, dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:

– i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;

– i tempi aggiuntivi necessari.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti esplicito da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata in forma autografa dal candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purchè correttamente espresse.

4 - Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di:
- euro 3,87, in nessun caso rimborsabile, (il versamento stesso va effettuato sul conto corrente postale n. 12408332 - intestato all'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine - Piazzale S. Maria della Misericordia n. 11 - Udine - nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce);
- certificato attestante l'iscrizione all'albo dell'ordine dei medici, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dall'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000;
- fotocopia non autenticata, ed in carta semplice, di un documento di identità personale, valido.
- elenco, in triplice copia, di tutti i documenti e certificati allegati alla domanda.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), non riferibili a titoli già valutati nelle altre categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Sono valutate, altresì, l'idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione, o sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa ai servizi presso le Aziende per i servizi sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio. Devono, inoltre, essere indicati l'Azienda presso cui si è prestato o si presta servizio, le qualifiche ricoperte, le discipline, le date iniziali e finali dei relativi periodi di attività e la tipologia del rapporto di lavoro (tempo determinato/indeterminato). Non saranno valutate le dichiarazioni non complete o imprecise. In caso di produzione di certificati originali saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui gli stessi sono prestati, o dal funzionario delegato.

Il curriculum formativo e professionale, qualora non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non attribuisce alcun punteggio, né costituisce autocertificazione;

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli articoli 11 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare all'articolo 27:

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 10;

b) titoli accademici e di studio: 3;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

d) curriculum formativo e professionale: 4.

4. Titoli di carriera:

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:

   1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;

   2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;

   3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;

   4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

5. Titoli accademici e di studio:

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;

b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;

c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

- nella valutazione della specializzazione, conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, si ritiene di considerare il fatto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 380 del 15 dicembre 2004 ha annullato l'articolo 53 della legge n. 289/2002 ed, in conseguenza, si applicano i criteri di valutazione di cui all'articolo 27 comma 7 del D.P.R. n. 483/1997:

7. La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.

   Nell'attestato deve essere indicata anche la durata legale del corso.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi di legge non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge.

Il candidato può comprovare il possesso dei titoli facoltativi e obbligatori richiesti per l'ammissione al concorso con dichiarazioni sostitutive da produrre contestualmente alla domanda di partecipazione. Tali dichiarazioni, per le quali non è richiesta autentica di firma, possono essere rese per stati, qualità personali e fatti (allegato n. 2) ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000;

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, possono essere rese per stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato (allegato n. 3) e ciò ai sensi dell'articolo 47 del cennato D.P.R.;

Ove il candidato alleghi documenti e titoli alla domanda essi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale l'interessato ne attesti la conformità all'originale.

Tale dichiarazione di conformità può essere estesa anche alle pubblicazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento.

Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purché correttamente espresse e redatte in forma esaustiva in tutte le componenti.

Ambedue le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000;

Per coloro che effettuano autocertificazioni viene sottolineato che:

- chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000);
- l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (articolo 71) con le modalità di cui all'articolo 43 (accertamento d'ufficio);
- qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall'Amministrazione stessa sulla base delle dichiarazioni non veritiere (articolo 75).

Particolare attenzione dovrà esercitare il candidato nel verificare che nell'attestato di conseguimento della specializzazione nella disciplina risulti formalmente certificato che la stessa è stata conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257 e che sia specificata la durata legale del corso.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, nell'eventualità di parità di punteggio, previste dalle vigenti disposizioni (D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 e successive modificazioni e integrazioni), devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» - Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - 33100 Udine;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia») direttamente all'Ufficio protocollo Generale - Piazzale S.Maria della Misericordia, n. 11 di Udine, nelle ore di ufficio (lunedì, mercoledì e giovedì h 8.30/12.30 - 14,15/15,45, martedì e venerdì h 8.45/13.45).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio;la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

6 - Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Direttore generale dell'Azienda ospedaliera, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

7 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483.

8 - Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Il superamento di ciascuna delle previste prova scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di ufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3 del D.P.R. n. 483/1997.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

9 - Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore.

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati, tenendo presente le precedenze e le preferenze ai sensi della vigente normativa in materia.

La graduatoria sarà poi trasmessa al direttore generale dell'Azienda ospedaliera il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio decreto, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

10 - Adempimenti del vincitore

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda ospedaliera, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;

b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

I candidati possono avvalersi dell'istituto dell'autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia.

Inoltre, ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria e successive integrazioni, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'ammissione in servizio sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

La documentazione allegata alla domanda non potrà essere restituita se non trascorsi almeno quattro mesi dopo l'approvazione della delibera di esito del procedimento.

Trascorso tale termine, la documentazione verrà restituita solo su richiesta scritta del concorrente.

I documenti verranno consegnati unicamente al concorrente stesso o a persona da lui delegata per iscritto.

I documenti, su richiesta scritta del concorrente, potranno essere restituiti anche per vie postali, mediante raccomandata A.R., con spese di spedizione contrassegno a carico del concorrente stesso.

11 - Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

Il candidato s'impegna ad adempiere alle mansioni di dirigente medico (ex 1º livello) con rapporto esclusivo così come indicate dall'articolo 15 - quater - del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ed in conformità di ogni altra disposizione normativa, regolamentare ed aziendale attinente le mansioni stesse.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto;

b) data di inizio del rapporto di lavoro;

c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonché relativo trattamento economico;

d) durata del periodo di prova;

e) sede di prima destinazione.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'Azienda, prima di procedere all'assunzione, mediante il contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 11 ed articolo 17 comma 9.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Per i candidati da assumere il contratto individuale di cui al comma 1 sostituisce i provvedimenti di nomina e ne produce i medesimi effetti.

12 - Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti o autocertificazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del competente organo.

13 - Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui al C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

14 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

15 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso a S.O.S. Acquisizione risorse umane, per le finalità di gestione del concorso e saran-

no trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui al citato decreto.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della S.O.S. Acquisizione risorse umane, della S.O.S. Gestione giuridica del personale e della S.O.S. Gestione economica e previdenziale del personale, in relazione alle specifiche competenze.

16 - Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 10.- alle ore 13.- di tutti i giorni feriali (sabato escluso) alla S.O.C. Gestione risorse umane - S.O.S. Acquisizione risorse umane - 1° piano (Ufficio n. 16 - tel. 0432 - 554353 e 554354 - E-mail: ufficioconcorsi@aoud.sanita.fvg.it) - Piazzale Santa Maria della Misericordia, n. 11 - Udine, oppure consultare il sito internet: www.ospedaleudine.it.

IL RESPONSABILE S.O.C.
GESTIONE RISORSE UMANE
dott.ssa Bernardetta Maioli

Allegato n. 1

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

Al Direttore generale
dell'Azienda Ospedaliera «S. Maria della Misericordia»
Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11
33100 - Udine

. . . l . . . sottoscritt. . . (a) . . . .

CHIEDE

di essere ammess . . . al concorso pubblico per titoli ed esami a n. . . . . . . post . . . di . . . .
. . . .
bandito il . . . . n. . . . .

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

– di essere nat . . . a . . . . il . . . . ;

– di essere in possesso del seguente codice fiscale: . . . . ;

– di risiedere a . . . . , via . . . . n. . . . . ;

– di essere in possesso della cittadinanza italiana . . . . (b);

– di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso . . . . (c);

– di essere iscritt . . . nelle liste elettorali del Comune di . . . . (d);

– di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (diploma di laurea) . . . . conseguito il . . . . presso (Università): . . . . ;

– abilitazione all'esercizio della professione conseguito in data (o sessione) . . . . presso (Università) . . . . (e);

– di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:

• iscritto all'Albo professionale di . . . . ;

• specializzazione nella disciplina di . . . . conseguita il . . . . presso (Università): . . . . (specificare se conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 257/1991, durata legale del corso, anni . . . .) (f);

– di aver prestato servizio presso . . . . dal . . . . al . . . . quale . . . . (g);

– di prestare attualmente servizio presso . . . . dal . . . . quale . . . . (h);

– di aver prestato servizio militare quale . . . . (i);

– di essere dispost . . . . ad assumere servizio presso qualsiasi sede o servizio dell'Azienda Ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine;

– di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: . . . . (l);

– di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 13 e 23, decreto legislativo 196/2003, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso;

– di aver già precedentemente presentato domanda di partecipazione a pubblici concorsi per titoli ed esami indetti dall'Azienda Ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine (m);

– di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (n);

– di richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni . . . . e a tal fine allega certificazione medica del medico di base o dell'organo preposto al rilascio, relativa all'handicap (o);

– che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

- sig. . . . .

  Via/Piazza . . . . n. . . . .

  telefono n. . . . .

  c.a.p. n. . . . . Città . . . .

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data, ...

. . . .
(firma autografa leggibile, per esteso)

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'istanza è sottoscritta dall'interessato in presenza del funzionario addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

NOTE

a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;

b) di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: . . . . ;

c) in caso contrario indicare le condanne riportate e/o i procedimenti penali in corso; la data di sentenza dell'autorità giudiziaria da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione etc.;

d) di non essere iscritt . . . . . nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . ;

e) indicare - per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali (abilitazioni, specializzazioni etc.) - il tipo, gli Istituti o Enti e le date di conseguimento;

f) ovvero indicare i requisiti alternativi . . . . ;

g) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento il periodo, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il Settore di attività o Presidio/disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;

h) ovvero di non prestare attualmente alcun servizio;

i) (dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile)
di non aver prestato servizio militare per . . . . ;

l) allegare documentazione probatoria;

m) tale dichiarazione è indispensabile per permettere all'Ente la ricerca automatica dei dati riguardanti il concorrente (gestione computerizzata dei concorsi), in caso negativo non rilasciare alcuna dichiarazione;

n) tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai cittadini di uno degli stati membri dell'Unione Europea;

o) tale dichiarazione deve indicare l'handicap e gli ausili richiesti;

La domanda e la documentazione devono essere esclusivamente:

– inoltrate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S.Maria della Misericordia» - Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - 33100 Udine;

ovvero

– presentate all'Ufficio protocollo generale - Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine, nelle ore d'ufficio (lunedì, mercoledì e giovedì ore 8.30/12.30 - 14.15/15.45; martedì e venerdì ore 8.45/13.45).

Allegato n. 2)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(articolo 46, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

...l... sottoscritt..
nat... a .... il ....
residente a .... indirizzo ....
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

DICHIARA

di aver conseguito:

– i seguenti titoli di studio:
  - laurea: ....;
  - conseguita il .... presso ....;
  - abilitazione all'esercizio professionale conseguita il .... presso ....;
– le seguenti specializzazioni:
  - ....
  - conseguita il .... presso ....

    (specificare se conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 257/1991, durata legale del corso, anni ... .)
  - conseguita il .... presso ....

    ....
  - conseguita il .... presso ....

    ....
– di essere iscritto all'albo dell'ordine dei medici-chirurghi
  - della provincia di .... dal ....
  - con il n. .... di posizione.

Dichiara di essere informato, secondo quanto previsto all'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

....
(luogo, data)

IL/LA DICHIARANTE (1):
....

VISTO: IL FUNZIONARIO:
....

(1) Il dichiarante deve sottoscrivere la dichiarazione davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, il quale, a sua volta, deve prenderne formalmente atto, ovvero, nel caso in cui non sia possibile presentarla, inviarla unitamente alla copia fotostatica non autenticata di documento valido di identità del dichiarante medesimo.

Allegato n. 3)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(articolo 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

...l... sottoscritt... ....
nat... a .... il ....
residente a .... indirizzo ....
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

DICHIARA

....
....
....
....
....

Dichiara di essere informato, secondo quanto previsto all'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

. . . .
(luogo, data)

IL/LA DICHIARANTE (1):
. . . .

VISTO: IL FUNZIONARIO:
. . . .

(1) Il dichiarante deve sottoscrivere la dichiarazione davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, il quale, a sua volta, deve prenderne formalmente atto, ovvero, nel caso in cui non sia possibile presentarla, inviarla unitamente alla copia fotostatica del documento di identità del dichiarante medesimo.

A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono essere trascritte nel facsimile di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

- la copia della seguente pubblicazione:

  ....
  (titolo)
  ....
  composta di n. . . . . fogli è conforme all'originale;

- la copia del seguente attestato di partecipazione a corso/congresso/etc.:

  ....
  (titolo)

  ....

  composta di n. .... fogli è conforme all'originale;

- la copia del seguente titolo o documento:
  ....
  ....
  composta di n. .... fogli è conforme all'originale;

di aver prestato e/o di prestare servizio quale ....
(qualifica)

presso ....
(Azienda o Ente)

dal .... al ....

in qualità di dipendente dell.... stess....

Articolo 46 (ex D.P.R. n. 445/2000)

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

cc) qualità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Articolo 47 (ex D.P.R. n. 445/2000)

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

COMUNE DI MEDUNO

(Pordenone)

Concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di «collaboratore professionale/operaio autista - area dei servizi manutentivi - cat. B1).

È indetto concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto a tempo indeterminato «collaboratore professionale/operaio autista - Area dei servizi manutentivi - cat. B1).

Titolo di studio: diploma di scuola dell'obbligo ed abilitazione alla conduzione di veicoli: possesso patente cat. D) + CAP.

Presentazione domanda: in carta semplice entro e non oltre l'8 settembre 2005.

Il testo integrale del bando nonché lo schema della relativa istanza di concorso sono disponibili presso l'ufficio di Segreteria del Comune di Meduno, via Roma n. 15 - Meduno.

Per informazioni relative al bando rivolgersi al Comune di Meduno (0427/86193 - 0427/86130).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/SEGRETARIO COMUNALE:
dott. Mario De Paoli

ITIS - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

TRIESTE

Estratto d'avviso di selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato di un esperto assistente sociale (comparto Regioni e Autonomie locali - cat. D base) con orario a tempo pieno.

È indetta selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato di un esperto assistente sociale (comparto Regioni e Autonomie locali - cat. D base) con orario a tempo pieno. Sono richiesti congiuntamente: diploma di assistente sociale riconosciuto o convalidato oppure diploma universitario in servizio sociale oppure laurea in scienze del servizio sociale, e certificato di iscrizione al relativo albo professionale. Termine presentazione domande: 5 settembre 2005 (ore 12).

Testo dell'avviso di selezione e schema di domanda sono disponibili presso l'Ufficio Personale dell'ITIS, via Pascoli 31, 34129 Trieste, tel. 040/3736215, fax 040/3736220; alle richieste d'invio dell'avviso vanno allegati euro 3,65 in francobolli, per spese spedizione raccomandata A.R.

Trieste, 12 agosto 2005

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO:
dott. Eleonora Brischia

OPERA PIA COIANIZ - I.P.A.B.

TARCENTO

(Udine)

Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di «dirigente amministrativo» a tempo indeterminato ruolo amministrativo - qualificazione dirigenziale unica C.C.N.L. dirigenza Area III Comparto sanità.

In esecuzione della deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 27 del 18 agosto 2005, ed in conformità al «Regolamento per l'accesso all'impiego dall'esterno» approvato dall'Ente, si rende noto che è indetto un concorso pubblico a n. 1 posto di «dirigente Amministrativo» a tempo indeterminato - Ruolo amministrativo - Qualifica dirigenziale unica - C.C.N.L. Dirigenza Area III Comparto Sanità,

Per l'ammissione: requisiti generali di legge: Titolo di studio: laurea ovvero laurea specialistica in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o altre equipollenti. Titoli di servizio: previsti dall'articolo 28 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Scadenza: 22 settembre 2005 ore 12.00.

Il calendario e la sede delle prove saranno pubblicati sul sito internet dell'Ente o comunicanti ai candidati.

Il bando integrale è disponibile presso l'Opera Pia Coianiz, Tarcento, Via P. Coianiz n. 8, tel. n. 0432/ 780735-736; sito internet: www.operapiacoianiz.it - e-mail: segreteria@operapiacoianiz.it.

Tarcento, 19 agosto 2005

IL PRESIDENTE:
Cav. Alfonso Muzzolini

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
— PARTE I - II - III —
[fascicolo unico]

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione testi)

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
Via Carducci, 6 - 34133 Trieste
Tel. 040-377.3607 Fax 040-377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (abbonamenti, fascicoli, spese di pubblicazione)

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
SERVIZIO PROVVEDITORATO
Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste
Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

PUNTI VENDITA FASCICOLI FUORI ABBONAMENTO

ANNATA CORRENTE

- Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A.
  Via Padova, 2 — TREBASELEGHE (PD)
- LIBRERIA ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/f - Galleria Rossoni — TRIESTE
- LA GOLIARDICA EDITRICE S.r.l.
  Via SS. Martiri, 18 — TRIESTE
- CARTOLIBRERIA ANTONINI
  Via Mazzini, 16 — GORIZIA
- LIBRERIA AL SEGNO
  Vicolo del Forno, 12 — PORDENONE
- MARIMAR S.r.l.
  CARTOLERIA A. BENEDETTI
  Vicolo Gorgo, 8 — UDINE

ANNATE PRECEDENTI

- dal 1964 al 31.12.2003 rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
  SERVIZIO PROVVEDITORATO
  Corso Cavour, 1 - TRIESTE
  Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
- dall'1.1.2004 rivolgersi alla Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A.
  Via Padova, 2 - TREBASELEGHE (PD)
  Tel. 049-938.57.00

PREZZI E CONDIZIONI
in vigore dal 1º febbraio 2004
ai sensi della Delibera G.R. n. 106/2004

ABBONAMENTI

Durata dell'abbonamento	**12 mesi**
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ITALIA	**Euro 75,00**
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ESTERO	**PREZZO RADDOPPIATO**
Riduzione a favore delle ditte commissionarie (rispetto la tariffa prevista)	**30%**

- L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta del versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - SERVIZIO PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE - FAX 040-377.2383.
- Di norma l'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento), dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone. Nel caso in cui fattori contingenti non consentissero l'attivazione dell'abbonamento nel rispetto di tali condizioni, all'abbonato saranno spediti i fascicoli arretrati di diritto (fatta salva diversa specifica richiesta da parte dell'abbonato stesso).
- Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento, si consiglia di inoltrare ENTRO DUE MESI dalla data della scadenza la comprova del pagamento del canone di rinnovo al SERVIZIO PROVVEDITORATO. Superato tale termine, ed in mancanza del riscontro del versamento effettuato, l'abbonamento sarà sospeso d'ufficio.
- Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati GRATUITAMENTE se segnalati – per iscritto – al SERVIZIO PROVVEDITORATO entro NOVANTA GIORNI dalla data di pubblicazione. Superato detto termine, i fascicoli saranno forniti A PAGAMENTO rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.
- L'eventuale disdetta dell'abbonamento dovrà essere comunicata – per iscritto e SESSANTA GIORNI prima della sua scadenza al SERVIZIO PROVVEDITORATO.

FASCICOLI

- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - destinazione ITALIA

– Fino a 200 pagine	**Euro 2,50**	– Da 601 pagine a 800 pagine	**Euro 10,00**
– Da 201 pagine a 400 pagine	**Euro 3,50**	– Superiore a 800 pagine	**Euro 15,00**
– Da 401 pagine a 600 pagine	**Euro 5,00**		

- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anni pregressi - destinazione ITALIA - "A FORFAIT" (spese spedizione incl.) **Euro 6,00**
- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - ed anni pregressi - destinazione ESTERO **PREZZO RADDOPPIATO**
- I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo del fascicolo originale.

AVVISI ED INSERZIONI

- I testi da pubblicare vanno inoltrati con opportuna lettera di accompagnamento, esclusivamente alla REDAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso il SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - VIA CARDUCCI, 6 - 34131 TRIESTE. Gli stessi dovranno essere dattiloscritti e bollati a norma di legge nei casi previsti, **possibilmente accompagnati da floppy, CD oppure con contestuale invio per e-mail.**

COSTI DI PUBBLICAZIONE

- Il costo complessivo della pubblicazione di avvisi, inserzioni, ecc. è calcolato dal SERVIZIO PROVVEDITORATO che provvederà ad emettere la relativa fattura a pubblicazione avvenuta sul B.U.R.
- Le sotto riportate tariffe sono applicate per ogni centimetro di spazio verticale (arrotondato per eccesso) occupato dal testo stampato sul B.U.R. e compreso tra le linee divisorie di inizio/fine avviso (NOTE: lo spazio verticale di una facciata B.U.R. corrisponde a max 24 cm.):

Euro 6,00 I.V.A. inclusa	**pubblicazione avvisi, inserzioni, ecc.**
Euro 3,00 I.V.A. inclusa	**pubblicazione Statuti** da parte delle Province e da parte dei Comuni con una densità di popolazione **superiore** ai 5.000 abitanti.
Euro 1,50 I.V.A. inclusa	**pubblicazione Statuti** da parte dei Comuni con una densità di popolazione **inferiore** ai 5.000 abitanti.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti del canone di abbonamento, delle spese di acquisto dei fascicoli B.U.R. fuori abbonamento (archivio REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA) e le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul c/c postale n. 238345 intestato alla UNICREDIT BANCA S.p.A. - TESORERIA DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - Via Mercadante n. 1 - Trieste, con l'indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
EMANUELA ZACUTTI - Responsabile di redazione
Iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991
GRAFICA VENETA S.p.A. - Trebaseleghe (PD)